II B 9

inv- 347

Dono della figlia

dell'Autore

Sig.ra Bianca Crestani

VI C 25/3

All'Illustre Prof. Cav. Ghino Valenti
ricordo e omaggio dell'Autore

PRINCIPII CRITICI

DI

SCIENZA POLITICA

DELLO

STATO

DI

ANTONIO CAVAGNARI

PROF. ORDINARIO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

Volume Terzo

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI PADOVA * SEMINARIO

PADOVA

Premiata Società Cooperativa Tipografica

1907

Nr inventario : PADOSP13IF000000347

PRINCIPII CRITICI

DI

SCIENZA POLITICA

DELLO

STATO

DI

ANTONIO CAVAGNARI

PROF. ORDINARIO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

Volume Terzo

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DI PADOVA * SEMINARIO

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA ISTITUTO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO E DIRITTO COMPARATO

PADOVA

Premiata Società Cooperativa Tipografica

1907

Preavviso al Lettore

Col dispiegamento della potenza della ragione sorgono i filosofi a meditare la vera, perfetta ed eterna idea della giustizia. G. B. Vico.

Il lavoro individuale dell'uomo è come l'uomo stesso destinato a perire. Ma il pensiero è immortale.
F. Savigny.

Preavviso il lettore che nel presente volume seguo con tutto rigore il filo logico del mio pensiero scientifico in armonia a tutto il mio passato e a tutti i miei scritti precedenti. In esso si ritroveranno ripetizioni di cose essenziali e di principî fondamentali, che lasciai appositamente nella revisione del manoscritto e nella correzione delle bozze di stampa per meglio imprimere principî importanti misconosciuti o ignorati e incarnarli nella mente e nella coscienza del lettore.

Del resto parecchie ripetizioni sono rese anco necessarie dagli aspetti diversi e dai vari intenti che mi proposi, poichè lo stesso tema scientifico presenta lati molteplici e forma una specie di poligono, che

vuole essere ben posto, chiarito e illustrato in tutte le sue parti, in tutte le sue faccie. Molte verità e molti argomenti vogliono essere svòlti in tutti i loro lati, aspetti e rapporti per meglio esplicarli e completarli.

Il vero punto superiore di vista del filosofo del diritto debb'essere la causalità e la finalità alla fenomenalità intrinsecamente congiunte in modo che il fenomeno *sia il primo rivelatore del principio causale e finale e formi parte della* sostanza, *come il* certo, *al dir del* Vico, *è parte del* vero.

La relatività fenomenica e storica si connette intimamente alla causalità e alla finalità, le quali si rivelano alla scienza mediante l'osservazione e l'astrazione dei fenomeni naturali, dei fatti empirici e storici, non che mediante gli sviluppi psicologici intuitivi e intellettivi sempre più coscienti.

La scienza filosofica del diritto, come tutto lo scibile umano, non è un circolo chiuso come un dogma, ma una rivelazione non mai finita di verità che si integrano nella successione interminabile del tempo. Tale processo evolutivo implica e produce grado grado l'esigenza di una dottrina che assegni al diritto un fondamento assolutamente intrinseco *per modo che i principî del diritto abbiano carattere e natura di* necessità. *Supremamente importa sapere perchè un atto umano sia equo o iniquo, sia giusto od ingiusto e sopratutto se la giustizia degli atti umani sia una qualità intrinseca e sostanziale degli atti stessi o un*

elemento puramente estrinseco, empirico, accidentale, convenzionale e arbitrario. Noi diciamo che è intrinseca agli atti, come la gravità è intrinseca alla materia, la vita alla natura, il pensiero alla psiche. E fondiamo la giustizia su un principio di causalità psicologica, la quale a sua volta si erge sui rapporti di causalità naturale. Natura e psiche sono i due elementi originari del diritto. La natura ne è il primo fondamento. La psiche e il suo sviluppo ne contengono le ragioni delle formazioni storiche. Il processo evolutivo della psiche è la causazione necessaria del processo evolutivo della storia. E il principio genetico del processo esplicativo della psiche giace nella perfettibilità intellettuale dello spirito umano, principio originariamente potenziale che diviene man mano attuale, per cui lo spirito si fa realtà e storia.

Lo stesso principio potenziale di perfettibilità intellettuale è la cagione e l'origine di tutti i moti psichici, di tutte le evoluzioni iperorganiche. Per cui tutto lo sviluppo incivilitivo del genere umano procede dallo stato di potenza dello spirito allo stato di atto della storia. E quanto più la potenza spirituale si eleva, si esplica e si attua, tanto più si dispiega e progredisce l'impero della ragione, la cui luce concorre a irradiare, a innovare e a illustrare tutte le scienze sociali. Come la filosofia del diritto, quale scienza della giustizia, è anche il fattore riflesso della formazione del diritto, la potenza razionale dello spirito umano è il riflettore universale che allarga

e feconda tutte le cognizioni scientifiche, tutte le scienze particolari. Collo sviluppo della potenza della ragione si esplicano gli elementi critici del pensiero e il criticismo scientifico che ne risulta dapprima sembra animato da spirito rivoluzionario, poi, progredendo ancor più, finisce col sostituire alla rivoluzione l'evoluzione; la quale è comune al mondo fisico e morale, al mondo della natura e dello spirito; ma mentre è compiuta nel mondo organico, nel mondo iperorganico è in via di genesi e di sviluppo. Il diritto, la cui formazione naturale altro non è che la stessa formazione organica della vita, è poi suscettivo di una formazione storica indefinita e perenne che soggiace alla legge universale non mai finita della superorganica evoluzione progressiva della psiche.

L'Autore

PREFAZIONE

Chi precorre il fatto
concorre a farlo.

Pubblico questo terzo e ultimo volume del mio corso di Filosofia del Diritto col quale sommariamente completo il mio sistema filosofico-giuridico.

Esso è la continuazione progressiva e lo svolgimento ulteriore di quei medesimi principî che per scienza e coscienza ho professato nella scuola e vergato negli scritti miei tutta la vita.

Quest'ultimo volume può stralciarsi dagli altri e stare da sè, benchè riceva illustrazione e complemento dai due precedenti già da molti anni usciti per la stampa.

Più che nei primi volumi in questo mi adopero a spingere gli studi in una nuova direzione, la quale non si limita alla rivelazione del vero in sè stesso, bensì tende alla sua effettuazione storica, alla sua attuazione e incarnazione negli istituti e nelle leggi.

Il nostro tanto vantato progresso accusa ancora non poche leggi per nulla conformi al diritto, lamenta

diritti non peranco scritti nelle leggi, deplora leggi patentemente ingiuste, come quella, ad esempio, della indissolubilità del vincolo matrimoniale, che è sorgente perenne di odi e di delitti (1). Per cui non di rado diritto e legge sono in antitesi e in lotta tra loro mentre dovrebbero stringersi in perfetto accordo indissolubile. Però che il diritto deve animare la legge come il pensiero ispirare la parola. La parola deve essere l'espressione del pensiero, altrimenti è mendace e falsa nel modo stesso che è ingiusta e tirannica la legge che nega e rinnega il diritto.

È cosa nota universalmente che la legge può essere giusta od ingiusta mentre il diritto è intrinsecamente e necessariamente giusto. Un diritto ingiusto non è più diritto, mentre una legge ingiusta è pur sempre legge. La legge spesso è opera dell'arbitrio del legislatore, il diritto è opera della scienza e della coscienza, è il portato delle facoltà e delle potenze della vita umana e si fonda sulle leggi della natura e sui precetti della ragione, non mai sull'arbitrio e sul capriccio. Può dirsi colla sapiente distinzione che il Vico pose tra il vero e il certo, che il diritto rappresenta il *vero,* la legge il *certo,* e che il vero stà nel conformarsi della mente all'ordine delle cose; cui dobbiamo aggiungere che l'ordine delle cose deve

(1) Niun principio razionale di giustizia può obbligare le persone ad alienare per tutta la vita la loro libertà. Chiunque può obbligarsi per un tempo determinato e anche indeterminato, ma per sempre non mai.

comprendersi nella sua attualità e nel suo divenire, per cui l'attualità presente contiene la possibilità del futuro. Il diritto riflette la sostanza dei principî, la legge riguarda la forma, che spesso uccide la sostanza. Per tal modo si hanno non di rado leggi antigiuridiche, come si hanno diritti illegali perchè non riconosciuti e muniti di sanzione positiva. La legge obbliga ancorchè ingiusta, il diritto non obbliga ancorchè sacrosanto. Donde l'antinomia tra diritto e legge, la lotta tra giustizia e ingiustizia nella quale alla fine il diritto trionfa.

In questa lotta il filosofo deve militare pel diritto affinchè venga scritto e codificato. Non deve il filosofo ignorare che il diritto di fronte alla legge è ancora un ideale e che l'ideale, realizzato che sia, dà luogo ad un altro più elevato e progredito ideale, che si viene quale tipo sempre più perfetto evolvendo e formando nella scienza e nella coscienza. Nondimeno, realizzandosi l'ideale presente, si effettua un progresso nella storia; e la realizzazione di ulteriori tipi più perfetti sarà opera dell' umanità futura.

Pertanto il diritto deve essere la sorgente pura della legge e non già la legge sorgente del diritto. Importa quindi fugare l'incoscienza e l'arbitrio, in cui si annida l'autorità, e abbattere il capriccio e la forza in tutte le loro forme e manifestazioni, talchè il cieco comando non sia più origine del diritto. Bisogna altresì demolire il fantastico edificio della volontà e negare inoppugnabilmente che l'arbitrio del legislatore

sia sorgente di diritti, che la volontà individuale o collettiva sia sovrana, che gli atti della volontà quand'anche universale sieno criteri di giustizia, che il consenso generale giustifichi qualsiasi atto, che il potere origini dalla volontà, che l'autorità sia per sè stessa una potenza razionale di diritto, che il potere in diritto sovrasti al sapere.

All'opposto è necessario che la sola coscienza dei veri principî di scienza sia la pura e perpetua fonte superiore di ogni diritto, di ogni potere, di ogni autorità e della stessa sovranità dello Stato. Perciò tutto si assomma nell'elaborare e perfezionare sempre più la coscienza del diritto per indi perfezionare meglio l'ordinamento civile e politico delle istituzioni e delle leggi.

Vero è che gli sviluppi umani non sono normali e duraturi se non sono lenti e graduali come gli sviluppi organici della natura. Ma è altresì vero che la mente umana può promuovere e accelerare il progresso scientifico e storico, può quale potente leva del sapere precorrere e anticipare un relativo perfezionamento sociale. Ed è puranco vero che vi sono riforme legislative le quali presuppongono un più maturo svolgimento storico delle società umane, ma è poi anche innegabile che non poche altre riforme si possono attuare appena sieno rivelate alla coscienza umana. Imperocchè di tutti i progressi sociali e storici, sempre e dovunque, la perpetua, feconda e universale potenza motrice è l'intelligenza, fuor della quale non

v'ha coscienza, nè scienza, nè sviluppo, nè perfezionamento alcuno. E noi dobbiamo oggi alla potenza dell'intelletto tutto lo sviluppo delle più progredite società umane.

Perciò i cultori della scienza sociale non hanno solo il compito di riflettere e riprodurre quale nudo specchio lo stato attuale delle società politiche, benanco' hanno l'ufficio e la missione di precorrere col pensiero e presegnare nel campo delle idee il cammino storico delle società inducendo il moto storico futuro delle società umane dal passato e dal presente e deducendolo sopratutto dalle leggi psicologiche che governano la vita e il divenire del genere umano. Non v'ha quindi dubbio che, precorrendo i fatti, si concorra a formarli.

Le società umane, come gli individui, finchè non sono divenute capaci di governarsi da sè, è necessario che sieno governate da altri, sia pure colla forza e coll'arbitrio. Pervenute indi ad una civiltà adulta costituzionale, non ponno più essere assolutamente incapaci ed hanno di già esplicata senza dubbio la coscienza di dover essere governate secondo il diritto e la legge. E cominciano altresì ad acquistare il diritto di esigere che sieno rimosse le cause arbitrarie che loro impediscono l'acquisto ulteriore della capacità piena di reggersi da sè stesse. E tra queste cause sta anzitutto la opposizione interessata e ostinata di coloro che hanno in qualsiasi modo acquisito il titolo legale pel quale assunsero il compito di reggerle. Co-

desti primati della società, che ne formano la classe dirigente, costituiscono il più potente ostacolo al muoversi e al progredire della società anzichè essere gli araldi dell'avvenire e i campioni del perfezionamento sociale. L'istinto della conservazione e la libidine del potere alimentano e intensificano le tendenze dispotiche dell'animale umano, contro cui, mercè dello sviluppo della psiche sociale, sorge la lotta per la libertà contro tutte le forme di despotismo e di personalismo del potere. Il risultato di codesta lotta cruenta e diuturna è che il potere viene sottomesso alla fin fine al dovere.

Urge pertanto abbattere il dogmatismo politico delle forme di governo, come la scienza ha distrutto il dogmatismo religioso in materia di fede. E ciò solo per ergere tutte le istituzioni sul fondamento della coscienza e trasportarle dal cieco esterno comando all'intimo razionale convincimento.

L'avvenire dell'umanità poggia sulla coscienza e la coscienza deve progredire e perfezionarsi per conseguire sempre maggiore efficacia sugli ordinamenti sociali. Oggi ancora la coscienza umana in rapporto alle leggi, alle istituzioni e agli organamenti sociali ha bisogno di progredire. È tuttora scissa, divisa, soprafatta, contrastata e negata o mancipia di pregiudizi e di errori. È ancora lungi dall'essere ispirata dalla sola verità, unica Dèa del filosofo, dall'irradiarsi e diffondersi in tutti, dall'essere giudice suprema degli atti del potere, dal costituirsi di propria autorità

vindice della giustizia. È tuttavia in dissidio con sè stessa e coi fatti dinanzi ai quali spesso soccombe. Tale anomala condizione di cose attesta uno stato impuro di incoscienza o di semicoscienza sociale.

Pochi gradi di maggiore sviluppo della coscienza generale bastano a innovare poco a poco la vita sociale, a scuòtere e crollare il despotismo sia dello Czar nella Russia o del Sultano in Turchia o d'altre forme ibride di Governo. Nè occorre, perchè cadano, rivoluzione e battaglia o ferro omicida; basta l'evoluzione del pensiero, che iniziata dall'individuo si propaghi alla collettività.

Non nei campi micidiali delle guerre internazionali o intestine, bensì nell'interno della coscienza individuale e sociale stanno le vittorie dell'avvenire. SETTEMBRINI diceva che la Roma, vagheggiata capitale d'Italia, non era sul Tevere, ma entro la coscienza nostra. Il divorzio è ancora combattuto non tanto dal despotismo del dogma cattolico quanto dall'incoscienza e dalla schiavitù della nostra anima. La tirannide politica non è tanto nei Cesari quanto nella incoscienza dei popoli.

Ogni sforzo quindi per illuminare e sviluppare la coscienza contribuisce al trionfo della giustizia e giova a svelare gli errori e le iniquità sociali, a flagellare i vizi degli uomini e delle istituzioni, a ricostruire gli istituti umani in base al criticismo. E questo assunto del filosofo del diritto si compendia nella critica scientifica dell'organizzazione politica delle società odierne,

nella riedificazione dei principî che devono presiedere all'ordinamento dello Stato, agli organi del potere, alle loro funzioni, alla costituzione, alla legislazione, alla giustizia, all'amministrazione, a tutto quanto l'organamento sociale.

FILOSOFIA DEL DIRITTO E SOCIOLOGIA

La sociologia oggi tenta sopraffare la filosofia del diritto e per quanto sia coltivata con fervore e sia cotanto in voga è ancora in uno stato di nebulosa e può dirsi più una fraseologia che una scienza, o per lo meno trovasi ancora in uno stadio embrionale.

Quale sintesi superiore, come la intendono i più, pretende *coordinare, integrare e unificare le varie scienze particolari* e come tale è affatto prematura. Però che le scienze particolari sono oggidì bensì differenziate, ma non sono peranco formate e compiute, soggiaciono ad una lenta evoluzione progressiva che è ben lungi dal suo termine. Prendiamo l'esempio del diritto e della legge, che sono termini che non si possono confondere e identificare. Ebbene il Post tanto celebrato fonda il diritto ideale sul diritto positivo e finisce collo scambiare i due termini. Altrettanto può dirsi dell'Austin e in parte anco dello Stammler. Così pure il diritto, la morale e la religione sono oggi separate. Ma gli uni non vogliono separato del tutto il diritto dalla morale, gli altri quale il maggiorente della scienza Wundt, cui sembra aderire il Carle, non riconoscono separazione e indipendenza della morale

dalla religione. Vi sono poi anche coloro che non ammettono autonomè le discipline del diritto, della morale e della religione.

La sociologia inoltre, o come dicono i tedeschi il sociologismo, prende in forma esclusiva a considerare l'uomo socialmente e non altrettanto individualmente, mentre l'individuo umano prima di appartenere alla società appartiene a sè stesso, prima di essere membro dello Stato è un ente della natura e l'ambiente sociale in cui vive non è che l'atmosfera in cui respira. Ma l'aria non è la vita e non genera la vita, nè la società genera individui. Sono gli individui che danno vita alla società e allo Stato. Perciò prima del processo di socializzazione esiste il processo di individuazione del diritto.

Gli studi sociologici e socialistici danno infinita prevalenza e superiorità all'ente sociale su l'ente individuale e conducono a sopprimere l'individuo e a fondare un nuovo diritto sociale sul sacrificio del diritto individuale, la libertà sociale sulla soppressione della libertà individuale, come ne fanno fede uomini di scienza e di politica quali un Vivante, un Sacchi, un Alessio, un Loria, i quali opinano che le maggioranze delle organizzazioni operaie possano obbligare le minoranze sino a immolare il loro diritto alla libertà del lavoro. E si arriva persino ad ammettere che la società sia una entità concreta, l'individuo un'astrazione, mentre l'individuo è la sola realtà concreta e vivente.

Questa nuova dottrina spezza tutte le tradizioni del passato, disperde tutto il lavorio storico della scuola classica liberale e dell'antico Diritto Naturale (1), riconduce ad una nuova forma e specie di onnipotenza dello Stato, all' assorbimento e annientamento dell'individuo, distrugge tutte le basi scientifiche del diritto privato e pubblico e pone l'organizzazione proletaria al di sopra di tutte le altre organizzazioni anco di quelle elaborate dai sovrani del pensiero.

La dottrina sociologica informata al positivismo considera nel problema gnoseologico solo l' elemento sperimentale, che è indubbiamente il primo e fondamentale, ma oltre l'elemento sperimentale della conoscenza e della scienza nell'anima umana v'ha un altro elemento, l' elemento razionale, per cui nella conoscenza sussistono compenetrati l'osservazione empirica e l'intuizione ideale, la quale sopravanza l'osservazione sperimentale. Invero la cognizione sorpassa la sensazione, la scienza sorpassa l'esperienza.

(1) Benchè io dissenta in altri punti dal Ch.mo e carissimo collega Brugi consento pienamente in questo suo apprezzamento e giudizio. « Noi, dice egli, dobbiamo ravvisare nei filosofi « del Diritto Naturale una propagine di precedenti filosofi ribelli « ai dogmi scolastici e nel diritto naturale la leva, che, in nome « della natura, doveva spezzare le tirannidi costruite dalla sto- « ria. » *Giurisprudenza e sociologia.* — Rivista Italiana di sociologia. Roma.

Gli è lo stesso della scuola, oggi arretrata, che lega la sovranità alla volontà. Dovendo distruggere la sovranità della forza non v' era altra via che trasportare la sovranità sulla base della volontà. Donde la finzione storicamente necessaria del contratto sociale, razionalmente assurda.

La sociologia in lotta tra i suoi stessi seguaci è tuttora in uno stadio di generalità. Non è peranco formata ed è dubbio se si formerà. Comunque è una scienza parassitaria che vuole imporsi alle scienze giuridiche e sociali e sovratutto alla filosofia del diritto, che è un corpo formato e compiuto infinitamente più della sociologia. La filosofia del diritto è uno studio dogmatico del diritto e critico delle leggi. È conoscere e operare; quindi è scienza speculativa e insieme normativa delle azioni umane.

Si discute tanto se la filosofia del diritto abbia una funzione pratica e taluni la negano come il Fragapane. La è questa una discussione oziosa perchè il diritto comprendendo il conoscere e l'operare umano ha indubbiamente funzioni speculative e pratiche.

Si agita pure il quesito se la filosofia del diritto abbia un ufficio critico e lo si risolve dai sociologi variamente e oppostamente gonfiando questioni che si perdono in bolle di sapone. Essendo essa uno studio obbiettivo e dogmatico del diritto e aspirando all'ideale del diritto è necessariamente uno studio critico delle leggi e delle istituzioni positive. È inconcepibile una filosofia del diritto, che non si occupi dell'ideale del diritto. Ed ogni filosofo perviene all'ideale del diritto per vie diverse sperimentali o razionali o miste di elementi empirici e ideali adottando un metodo particolare che altro infine non è che il processo di mente che ognuno segue proprio dalla sua costituzione mentale.

Si contende dai sociologi se il problema della conoscenza sia proprio e fondamentale della filosofia del diritto mentre è essenzialmente filosofico e comune a tutte le scienze, non particolare ed esclusivo di alcuna. E mentre si sciupano capitoli e libri per sostenere una tesi futile non si porta alcun nuovo contributo in merito al più grande problema che agiti la mente umana. Si discutono i grandi problemi circuendoli e parafrasandoli, non affrontandoli e risolvendoli.

I positivisti e sociologi si preoccupano seriamente della formazione naturale del diritto come se si trattasse di stratificazioni geologiche visibili e dimostrabili mentre la sola formazione organica della vita è la stessa formazione naturale del diritto.

Non pochi sociologi pretendono che il fenomeno giuridico essendo sociale spetti alla sociologia, non alla filosofia del diritto. Eglino non si avvedono che il fenomeno giuridico prima di essere sociale è biologico e individuale. Soltanto diffondendosi e generalizzandosi diventa sociale. Ma ogni fenomeno positivo ed ogni fatto ideale ha la sua prima genesi nell'individuo, non nella società.

Così pure i sociologi discutono, accapigliandosi, se vi sieno due conoscenze, l'una scientifica, l'altra filosofica, senza accorgersi che la conoscenza è una e medesima colla differenza che la conoscenza può essere primitiva od elaborata, intuitiva o riflessa e speculativa. Così il filosofo del diritto ha una cognizione del diritto più riflessa e più ideale del giurista,

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO E DI DIRITTO COMPARATO

il giurista una coscienza più illuminata e più edòtta del legista.

Eterna questione non soluta e forse non solubile, ma che i sociologi presumono di risolvere ciascuno a modo proprio, è se l'esperienza ci fa conoscere la realtà assoluta o relativa. E qui viene in campo il noumeno e il fenomeno di KANT e se ne sa quanto un secolo fa. La sola soluzione che può darsi al poderoso problema si è che attraverso la fenomenalità dopo una lunga serie di esperimenti si può rivelare meglio la loro causalità e travederne la finalità. L' uomo, diceva il VICO, in seguito ad una lunga serie di esperienze tende a fissare le leggi dell' ordine fisico e morale.

Positivisti, evoluzionisti, psicologi e sociologi sono ancora divisi rispetto al conoscibile e all' inconoscibile. Lo SPENCER ammette l'inconoscibile, il nostro ARDIGÒ presume che tutto sia conoscibile. I sociologi minori si dibattono senza costrutto. Eglino sono fenomenisti e relativisti e ammettono generalmente una causalità naturale. Ma oltre la causaliià vi deve essere una finalità e non soltanto naturale, ma anche psicologica. Il positivismo eleva il fatto a dogma di verità mentre può essere al più dogma di certezza. E non distingue sempre e adeguatamente fatti da fatti, fatti naturali e fisici, fatti storici e umani, fatti reali e fatti ideali. E quei sociologi che imprendono a distinguerli sono tra loro divisi e discordi. Senza criticismo la parte vera del positivismo non

può scernersi e sceverarsi dalla parte deficiente e falsa. E il criticismo è destinato a demolire parte del sociologismo e del socialismo.

La sola osservazione empirica dei fatti non basta alla conoscenza filosofica del diritto. Occorrono criteri critici che sono tratti più dalla potenza della ragione, che dal fatto dell'esperienza.

Oggi non si ammette che si possa contrapporre il diritto razionale al diritto positivo; ma si ammettono per altro le idealità (Carle, Ardigò, Vanni ed altri non pochi). Se non che cotali idealità in quanto sono antipositive non si risolvono forse in un diritto razionale contrapposto al positivo? Se la filosofia del diritto, oltre ad essere scienza obbiettiva e dogmatica del diritto, è anco scienza critica degli istituti e delle leggi, non può forse elevarsi a un ideale tratto dall'esame critico del reale e costruire un diritto più giusto e più perfetto della legge e in antitesi ad essa?

Non si ammettono più dai filosofi moderni del diritto e dai sociologi le idee innate e questo è un reale progresso contro la metempirica. Se non che si combattono i diritti naturali da non pochi e nel contempo si ammettono collo Spencer i principî di ereditarietà di certe attitudini e disposizioni per le esperienze accumulate della specie. Avviene lo stesso di coloro che professano culto illimitato al fatto e nel tempo stesso riconoscono le idealità indefinite, che hanno persino virtù di mutare radicalmente i fatti esistenti.

Si pretende da sociologi, tra cui il Levi, che il diritto si esaurisca tutto nel *reale giuridico,* nel fenomeno. Ma non tutto il diritto è nel fatto storico e nella legge positiva. V'ha il diritto ideale in formazione e in gestazione continua. Si presume anche da costoro che la filosofia del diritto debba esercitare un ufficio critico sulle idealità giuridiche. Se non che mancano i criteri *reali* per giudicare un fatto *virtuale*. Le potenzialità non si possono giudicare se non quando o sono attuate o non si attuano mai. La critica delle idealità manca de' suoi elementi essenziali, che pei sociologi sono i fatti, e professando illimitato culto ai fenomeni si inneggia al reale, si scónosce e si spegne la virtù dell'ideale. Sinanche positivisti e sociologi inducendo sperimentalmente il principio dal fatto e osservando il fenomeno funesto del suicidio lo giustificano.

La filosofia del diritto, contro Lasson, non è la pura dottrina di ciò che è, ma è anche la ricerca di ciò che deve essere. Ed errano quei sociologi, i quali stimano che la filosofia del diritto riguardo al diritto latente e in formazione abbia una funzione critica delle idealità giuridiche mentre ha una funzione attiva e positiva di esplicare nella coscienza e diffondere nella scienza le idealità giuridiche, promovendo il perfezionamento del diritto positivo. La critica delle idealità non può farsi sperimentalmente che in base ai fenomeni giuridici esistenti ancor quando sono l'antitesi e la negazione di quelle idealità. E in omaggio

al reale si sacrifica l'ideale pur quando l'ideale è destinato a trionfare sul reale, a demolirlo e distruggerlo.

Nella varietà indefinita delle opinioni sociologiche vi sono coloro che vorrebbero limitare la filosofia del diritto alla *descrizione dell'evoluzione giuridica* senza però nulla aggiungere alle note teorie del progresso giuridico dell'umanità e senza preoccuparsi della costruzione delle basi e della critica delle istituzioni. E coloro che si occupano del fondamento del diritto, quali il CARLE e il VANNI, si dividono perplessi se il fondamento debba ricercarsi e riporsi nelle pure leggi biologiche (SPENCER) o in dati antropologici e sociologici ossia nelle condizioni di vita in comune (VANNI). Il diritto deve originariamente legarsi alla vita, che è essenzialmente individuale e svilupparsi poi in società, che è l'ambiente necessario nel quale si svolge e si perfeziona relativamente l'individuo.

Mentre è generalmente angusto il criterio empirico del sociologo diventa sconfinato quando VANNI, CARLE ed altri, e già prima l'AHRENS, riconoscono che fa mestieri porre il diritto non solo in rapporto all'ordine sociale, ma anco all'intero ordine universale. In tale ipotesi la filosofia del diritto diventa una cosmologia ed eziandio una cosmogonia; può divenire col BOISTTEL una teologia, collo SCHIATTARELLA una zoologia, con altri una mineralogia o una geologia e il fenomeno giuridico perdersi nel fenomeno cosmico: e allora viene meno anco la differenziazione dei fenomeni.

Vi sono eziandio sociologi che pretendono escludere la politica dalla filosofia del diritto. Per essi la politica quale arte e scienza è sociologia applicata. Eglino rubano alla filosofia del diritto per aumentare il corpo e la sostanza della sociologia. Non sanno persuadersi che la filosofia del diritto abbraccia come parti essenziali del suo essere il diritto di natura, il diritto individuale, il diritto privato, il diritto pubblico, politico e cosmopolita o universale d'umanità.

La sociologia se non è genitrice è per lo meno naturale alleata e amica del socialismo, il quale come sistema che esclude e nega l'individualismo è parziale ed unilaterale, rinnega le forze attive che danno vita alla società. Il socialismo poi inteso dai meglio pensanti quale movimento ascendente delle classi operaie, del quarto stato, è pur sempre esclusivo ed unilatere perchè si preoccupa soltanto delle classi proletarie e dell' elemento economico, non altrettanto dell'elemento psicologico, morale e intellettuale e delle altre classi. Anzichè promuovere il lavoro, che è la vera e universale genesi della proprietà, aspira a diminuirlo e nel tempo stesso ad accrescere il salario, si preoccupa dei bisogni del proletario, non altrettanto dei mezzi che la produzione fornisce. La quantità della pubblica ricchezza, la produzione generale che deve accrescersi col lavoro, la condizione della proprietà, dei piccoli e medi proprietari sono cose di niun momento pel socialismo. E niun valore

ha per esso la direzione del lavoro, che è tanta parte del profitto (1).

L'intento del socialismo è l'organizzazione operaia per ottenere i propri scopi col numero e colla forza se non colla persuasione e colla giustizia. Ed una frazione più evoluzionista e opportunista che rivoluzionaria aspira al potere per conseguire miglioramenti economici con improvvise riforme legislative; senza pensare che i miglioramenti economici devono avvenire non per imposizione di leggi improvvisate, ma per reale aumento di ricchezza e devono svolgersi per gradi come gli sviluppi organici della natura e non togliendo agli uni per dare agli altri, ma moltiplicando la produzione, accrescendo la proprietà per poterla diffondere e comunicare a un sempre maggior numero e democratizzarla secondo il suo vero e ultimo fine. Muovere guerra alla proprietà è stoltezza, bisogna moltiplicarla, non distruggerla. E muovere

(1) Il socialismo non riconosce valore che al lavoro materiale. È nelle condizioni in cui si trovava la teorica della proprietà, oltre due secoli fa, al tempo di Giovanni Locke, che fu il primo a originare la proprietà dal lavoro. Egli, professando il sensismo filosofico, prese a contemplare la proprietà nel solo rapporto del lavoro materiale del corpo, delle braccia e non vide altro fine nella proprietà che il fine naturale dell' appagamento dei bisogni della vita organica; mentre oggi v' ha il lavoro intellettuale che produce assai più del lavoro materiale e la proprietà non ha solo lo scopo dell' appagamento fisico, ma serve anche come condizione e sostrato alla coltura intellettuale, al perfezionamento spirituale dell' uomo. Col puro sensismo, empirismo, positivismo e materialismo si va poco a poco a misurare l'anima individuale col metro lineare.

guerra ai borghesi è nera ingratitudine, dacchè furono i borghesi liberali che propugnarono l'allargamento del suffragio, mercè del quale l'operaio acquistò personalità politica. Altro errore del socialismo professato dal Loria si è la legittimità della proprietà lavoratrice e la illegittimità della proprietà capitalista pel noto principio che la seconda originò dalla forza. A parte che anche la proprietà lavoratrice diventa proprietà capitalista, si deve osservare che non solo la proprietà, ma tutte le istituzioni, data l'incoscienza primordiale dell'umanità, originarono dalla forza e quindi sarebbero tutte illegittime. La stessa sovranità in origine fu forza e violenza, ed oggi deve essere scienza e coscienza, il potere deve identificarsi al sapere. Non si deve ignorare che per opera dell'evoluzione col tempo le istituzioni si trasformano e si purificano. Altronde, secondo la legge di natura e di ragione, devono essere chiamati a succedere alla proprietà capitalista gli operai, i proletari, il Comune o lo Stato anzichè i figli e i prossimi parenti? E se vuolsi sopprimere anco il diritto di testare rimane non solo mutilata e monca, ma spènta la proprietà, la quale si convertirebbe in semplice possesso o in una mera amministrazione e detenzione.

Non pochi socialisti rinomati e militanti nella politica per amore della pace rifuggono dalla guerra *irredentista* contro l'Austria e nel tempo stesso sono fautori della lotta di classe, della guerra intestina laceratrice delle classi sociali. E per giunta sacrificano

il nuovo diritto italiano al vecchio diritto austriaco fondato su trattati già prescritti e nulli e portano all' apice della società le classi meno colte antepo-nendole alle più coscienti e intellettuali.

Tutto questo rovesciamento di cose non distoglie i socialisti perchè quando una corrente del pensiero si è formata trascina volenti e nolenti e massima-mente i giovani, che anelano al progresso. Essi non vedono il pericolo che si asconde nel facile sdrucciolo e trapasso dalla sociologia al socialismo, dal socialismo al collettivismo e al comunismo, come pochi scorgono l'affinità tra il positivismo e il materialismo. Si co-mincia col municipalizzare certi uffici, che realmente sono municipalizzabili, poi si socializzano gli strumenti del lavoro, infine si nazionalizza la terra. È questa la china, nel cui fondo forse non si perverrà. Si comincia ad agitare quesiti se p. es. il lavoratore dei campi possa acquistare a lungo andare un diritto sul terreno e debba avere da ultimo una compartecipazione alla proprietà del suolo. Si ammette che l'operaio abbia diritto al lavoro e lo Stato o i privati proprietari ab-biano l'obbligo di somministrarlo. Si riconosce che il capitalista impiegando molti operai li sfrutta a proprio esclusivo vantaggio rievocando l'esempio che cita Proudhon. Si pretende che le organizzazioni operaie si impongano alle minoranze immolandole sino a tôr loro ogni ultimo resto di libertà d'azione e di opinione. Talchè tutta la soluzione del problema del socialismo sta nell'organizzare le masse, assunto facile ai capi

interessati e sfruttatori, per ottenere il loro *libito* per *fas* e per *nefas*. Il dogmatismo e l'intolleranza risorgono fieramente dopo che il progresso li ha abbattuti nella politica, nella religione e nella scienza. E tutto questo è incoscienza o nequizia e pur sempre negazione di giustizia (1).

Sociologi e positivisti idolatrano il fatto o fenonomeno. Se non che il fatto è ciò che è, è il *certo*. Il *vero* è ciò che è e che deve essere. E ciò che deve essere può esistere in atto o in potenza. In atto è: in potenza deve divenire. Se tutta la potenza si è realizzata o tradotta in atto, il fatto è anche il *vero:* altrimenti il fatto è il *certo,* non il *vero*. Il *certo* diventa *vero* quando quello che è diviene quello che deve essere. Nei fatti fisici inorganici o meccanici e negli organici o fisiologici ciò che è, è normalmente quello che deve essere, ma nei fatti umani, ossia storici e psicologici, ciò che è non è sempre quello che dev'essere. La giustizia, che è la cognizione e l'attuazione del vero in opera di diritto, non è ancora, è tuttora un ideale progressivo e perfettibile non mai interamente raggiunto e attuato dalla volontà e conosciuto dall'intelligenza, ma si rivela grado grado alla coscienza attraverso i fatti umani, sociali e storici sottoposti alla critica scientifica.

Il culto esagerato del fatto, che di sua natura è

(1) Qui si tratta di furbi mestatori, riconoscendo per altro che tra socialisti vi sono i convinti e gli onesti quale, per citarne uno, Edmondo De Amicis.

singolo, conduce alla cognizione empirica della relatività fenomenica e l'unità della coscienza è sempre relativa al frazionamento minuscolo dei fatti e si risolve nel concetto di varietà, che esiste nel mondo fisico e morale; ma in fondo o al disopra della varietà sta l'unità, come indica la parola *universo* il vario nell'uno, l'unità nella varietà.

I sociologi e i positivisti non vogliono capacitarsi che quando il fatto riflesso dalla mente è divenuto idea, oltre il fatto v'ha nell'idea una potenza e una energia psichica e cosciente, che ha un valore proprio e che sorpassa il nudo fatto. Eglino si ostinano a non attribuire importanza alle idee, che sono fatti dello spirito. E nondimeno ammettono le idealità, non potendole con pudore negare. E taluni dei più valenti positivisti possono dirsi i metafisici dei fatti, come in passato v'erano i metafisici delle idee. Non v'ha dubbio che da un punto di vista speculativo sociologi e socialisti non si preoccupano di alcun principio superiore, sacrificano il grande principio di suprema unità alla varietà fenomenica delle cose e dei fatti. Quindi tutto tende a risolversi nella relatività e nella contingenza. Il principio di causalità, di finalità, di sostanza, di assoluto sono inesistenti e incomprensibili (1). I dati

(1) Eppure lo spirito umano concepisce l'idea della giustizia come assoluta e col progresso della coscienza la comprenderà ancor meglio.

Scrive un distinto giovine cultore della filosofia del diritto professore all'Università di Ferrara che « *È un' esigenza fondamentale della coscienza il concepire l'idea del giusto come assoluta.* » Giorgio Del Vecchio. *I Presupposti filosofici della nozione del diritto.* Bologna, Ditta Zanichelli 1905.

sperimentali per essi sono l'unico criterio di certezza e di verità. La riflessione della mente è uno specchio che li riproduce in idea senza ammettere o non ammettendo adeguatamente che si sprigioni dalla potenza della mente e della ragione alcun elemento critico, dalla cui elaborazione sorgano criteri per giudicare e censurare i fatti. I criteri critici che portiamo sui fatti umani in parte originano, non v'ha dubbio, dai fatti e dalla loro cognizione, in parte derivano dalle idee che si distinguono dai fatti e ai fatti sovrastano ancor quando sono idee sperimentali, e altresì derivano dalla riflessione della mente, che è un fatto psichico di coscienza, arricchitasi non solo dalla osservazione dei fatti, ma eziandio dalla elucubrazione e intuizione, le quali, ergendosi sui fatti, si elevano superiormente ai principî ed esplicano una potenza di esame e di critica. Nelle sue prime origini l'ideale muove dal reale, ma poi si eleva e sorpassa il reale e diviene una potenza cosciente atta a preparare mutamenti e a promuovere rinnovamenti nel campo della realtà storica. Invece sociologi e positivisti puri propendono in forma obbiettiva e dogmatica a perpetuare i fatti esistenti, a favorire il quietismo storico come un tempo si inneggiava dai credenti al quietismo ascetico. Il solo fenomeno che agita potentemente, in ispecie i socialisti, è il fenomeno economico, pel quale tutto muterebbero e sconvolgerebbero pur di parteciparne e concederne agli affigliati. Ma rispetto alle forme politiche dello Stato, alle forme storiche di sovranità e di governo,

sociologi e positivisti rimangono piuttosto passivi e indifferenti. I socialisti si organizzano perchè al dir di SPINOSA la maggiore unione dà la maggior forza. Ma ciò presuppone che il diritto sia la forza, quella stessa forza che originò la proprietà capitalista, tanto condannata dai sociologi e socialisti. Eglino aspirano col maggior numero ad acquistare il potere supremo per consumare il saccheggio legale della proprietà e imprimergli il carattere di giustizia sociale. Vogliono persuadere che la spogliazione legislativa sia giuridica e giusta. Per essi il diritto è con SPINOSA la stessa potenza della forza maggiore. Per cui tutti hanno diritto a quello cui arriva il loro fisico potere. Quindi, organizzandosi e imponendosi, si forma quella potenza riunita di tutti che assicura la migliore conservazione di ciascuno (SPINOSA). Tutto ciò è suismo ed egoismo (1) e può essere utile e logico, ma ha un vizio mortale originario, gli manca la base della giustizia. I socialisti accarezzano in tutti i modi i più bassi strati sociali per sollevarli e farsene sgabello e salire ai più alti gradi, onori e poteri. In questo moto ascendente, non lento e graduale ma rapido e violento, la giustizia è forza nuda e cruda, è parvenza e lustra. Nel fatto non esiste, non è sentita, non è intesa, non è voluta, è delusa e derisa come un fantasma metafisico o teologico.

(1) La sociologia non è altro che la stessa *scienza sociale* non rinnovata, nè più progredita, ma rimodernata e rivestita di nuova forma e di nuovo spirito per spingerla meglio nella direzione del socialismo.

Il socialismo col suo determinismo economico e col suo materialismo storico confonde giustizia e utilità mentre l'utilità è comune a tutta l'economia animale la giustizia è propria e specifica della psiche cosciente umana. Inoltre il socialismo presuppone erroneamente che l'aggregato sociale disponga illimitatamente del singolo, che lo Stato accresca la sua potenza autoritaria e coercibile regredendo verso l'antica e vieta Statolatria. Concepisce la giustizia come mutua assistenza imposta e sancita dallo Stato in forma coattiva, confondendo diritto e morale o deontologia. Pretende che la mercede sia retribuita non secondo il lavoro, ma secondo il bisogno il quale si perde in esigenze indefinite, arbitrarie e illimitate. Suo scopo è quello di assicurare la vita di tutti. Se non che quanto più sono assicurati i bisogni tanto più cresce la generazione e corresi pericolo dell'eccesso della popolazione, a rattenere la quale è necessario limitare la libertà matrimoniale e, limitata dalle leggi, il libero amore deluderebbe tutti i freni legali o si avrebbe l'immoralità alimentata dallo stesso socialismo, che co' suoi principî filantropici confonde morale e diritto, beneficienza e giustizia. La garanzia legale del diritto di esistenza è inconciliabile col diritto legale illimitato di procreazione. E quest'errore pel quale si confonde beneficienza e giustizia origina dall'*Etica* che, compresa in universale, abbraccia appunto la morale e il diritto.

Il socialismo vagheggia come un ideale il trionfo della collettività in opposizione a tutto il processo

storico-evolutivo della società umana, che ci addimostra l'elevazione progressiva e la redenzione successiva della individualità, il suo affrancamento da ogni forma di despotismo, di schiavitù e di barbarie.

Il socialismo fondiario esige il riconoscimento dell'eguale diritto di tutti all'uso e al godimento della terra, diritto, secondo GEORGE, che ogni essere umano porta seco nascendo al pari del diritto di respirare l'aria. Se non che l'aria come la luce non implicano e non costano il lavoro faticoso dell'uomo, non presuppongono capitali economici come la terra, le cui utilità originarie gratuite sono un nonnulla di fronte alle utilità onerose create dall'attività dell'uomo. Se i socialisti sono logici e ragionevoli come riconoscono legittima la proprietà lavoratrice dell'operaio, devono eziandio riconoscere legittima la proprietà fondiaria degli odiati borghesi.

Il LASSALLE attribuisce allo Stato l'obbligo di fornire le condizioni e i mezzi alla più sicura conservazione e al più ampio sviluppo della personalità. Se non che lo Stato donde può trarre tai mezzi senza riconoscergli l'onnipotenza economica anco maggiore della sua onnipotenza politica dispotica del passato e senza conferirgli un diritto sovrano di illimitata spogliazione? È forse lo Stato l'arbitro produttore e creatore della proprietà? (1)

(1) I più moderni avversari della proprietà riproducono con frangia nuova gli antichi errori dei comunisti e socialisti quali PIERRE LEROUX, BABEUF, MORELLY, BRISSOT, BLANC e tutti gli altri. Vedi il mio II volume di *Filosofia del Diritto* a pag. 108 e seguenti.

Infine il socialismo invoca in forma coercitiva la fraternità e professa il nobile principio dell'altruismo come vessillo forse per nascondere l'amore di sè, la filautia. Or la fratellanza confonde contro ogni principio di scienza diritto, morale e religione e l'altruismo risolvesi in ultima analisi, tra i più avidi e furbi, nel desiderio ardente di avere la proprietà altrui.

Malgrado la poca base e sussistenza scientifica del sociologismo e del socialismo, i giovani studiosi vi si gettano corpo e anima perchè in buona fede credono che sia progresso ogni novità nelle correnti del pensiero. Sembra che ignorino come pur nella scienza come nel commercio v'ha parte la moda, che è un ricorso e una ripetizione, la cui storia non differisce gran fatto dalla storia dei venti e delle pioggie e del succedersi delle stagioni d'ogni anno; moda che molto somiglia ad un campione senza valore.

La vera fratellanza non può gettare semi di inimicizia e di lotta tra le varie classi sociali, bensì deve produrre la concordia e la pace intersociale e internazionale, deve assurgere a principî universali di giustizia, al cosmopolitismo del diritto e non scendere al particolarismo degli individui e al personalismo degli interessi. La lotta tra classe e classe, tra gruppo e gruppo, a corpo a corpo, è più propria delle formazioni primitive degli aggregati sociali, della ferocia originaria dell'umana belva, che dell'incivilimento progredito, dell'età presente e futura del genere umano.

PRINCIPII GENERALI DELLO STATO

Lo Stato deve limitarsi
alla funzione della giustizia.
HERBERT SPENCER

Lo Stato è un essere più spirituale che organico, è impersonale e immortale e rappresenta la continuità storica delle generazioni e delle società, come delle legislazioni e delle costituzioni. Esso esprime l'immanenza nelle mutazioni, l'invariabile nella stessa varietà, la stabilità nel movimento, la durata nel tempo; è l'ente che non cambia pur succedendosi legislazione, amministrazione, costituzione, pur innovandosi le forme politiche della sovranità e i particolari organi del potere e gli stessi organamenti della società. Possono sorgere e cadere principi e dinastie, mutarsi e rimutarsi governi e costituzioni, lo Stato perdura sempre egualmente lo stesso. Non è punto il particolare organo e rappresentante di un potere, di una forma politica, non è questo o quel corpo, bensì è l'espressione del tutto, comunque organizzato, nella sua uni-

versalità e immanenza, senza distinzione di parti, è l'unità e la realtà dell'insieme nella sua più pura e alta idealità. Perciò lo Stato comprende tutte le possibili forme e costituzioni e nel tempo stesso a tutte sovrasta. La stessa più violenta rivoluzione non lo distrugge, ma soltanto distrugge i governi, le dinastie, le sue forme politiche particolari. Lo Stato abbraccia virtualmente tutti i cittadini, maggioranze e minoranze, tutti i poteri, tutti gli ordinamenti sociali, tutti i rivolgimenti possibili, tutto l'avvenire dell' umanità. Le forme di governo, le leggi e le costituzioni si ergono sulla base delle maggioranze: e lo Stato rappresenta e protegge del pari le minoranze fino all'ultimo individuo e perdura il medesimo quand' anco le parti politiche si alternino, le maggioranze diventino minoranze e viceversa. Tutte le mutazioni interne e internazionali non decidono punto della vita dello Stato, benchè i rivolgimenti della politica possano rovesciare governi, troni e famiglie regnanti. Perchè lo Stato perisca bisogna che scompaia la società, che muoia l' umanità.

Adunque tutte le vicende e mutazioni dei poteri dello Stato, delle forme politiche, non alterano lo Stato, non creano uno Stato novello, soltanto modificano la forma del governo o la innovano radicalmente. Ma affinchè lo Stato non sia turbato e scosso e conduca un' esistenza più regolare e costante, la costituzione deve riconoscere e sancire le vie legali per le possibili riforme e pacifiche innovazioni che in

progresso di tempo gli sviluppi politici della coscienza sociale reclamano. Sopprimendo le vie legali per conseguire graduali riforme, bisogna ammettere come un *jus necessitatis* il diritto alla resistenza e alla rivoluzione, che è un modo violento di svolgimento della vita sociale che surroga la forma legale della pacifica evoluzione, quando questa viene negata dalla imperfezione delle leggi e dalla tirannia della costituzione e dei pubblici poteri. La resistenza può essere tanto l'opera dello spirito di ribellione, quanto la conseguenza di una giusta e necessaria opposizione, di una reazione ad una dispotica oppressione. E perchè sia condannabile come ingiusta bisogna che la costituzione contempli e guarentisca nelle vie legali tutti gli svolgimenti delle possibili mutazioni anco radicali. Contro l'opinione di TRENDELENBURG (1), che prevale ancora nel diritto pubblico, lo Stato deve proteggere e sancire questo diritto virtuale, possibile verso il futuro della società come quello che evita il despotismo e la rivoluzione al presente. Lo Stato è bensì dominato dall'istinto della propria conservazione, come scrisse MONTESQUIEU (2), ma non deve perciò perpetuare alcuna particolare forma politica di costituzione, deve ammetterle tutte come successivamente corrispondenti ai diversi gradi e stadi della sua vita e del suo svolgimento. Più che immobilizzarsi in una costituzione deve perpetuarsi innovando le sue forme a se-

(1) *Diritto Naturale basato sull'Etica.*
(2) *Spirito delle Leggi.*

conda dei tempi, dei bisogni e dei progressi, a scanso della resistenza. Però che la resistenza collegandosi alla giustizia finisce col trionfare, ma frattanto lo Stato rimane scosso e compromette un momento storico della sua esistenza attuale, pur acquistandone un altro più progredito. Invece deve da una fase passare ad un' altra senza che la sua esistenza patisca sôsta e soluzione di continuità. Gli ordini interni dello Stato devono innovarsi e perfezionarsi in via legale sul fondamento della giustizia. Il mutamento è progresso se reclamato dalla sviluppata coscienza sociale, la quale tende per legge storica d'incivilimento a far prevalere la volontà sulla forza, l'intelletto sulla volontà e a portare le istituzioni su l'ordine razionale della giustizia. Nelle rivoluzioni lotta l'uomo naturale, nelle riforme legali l'uomo storico, nella progressiva serie delle quali trionfa il principio razionale della giustizia e l'uomo ideale. I periodi delle rivoluzioni seguono i periodi delle passioni e dell'ingiustizia a cui vanno succedendo i periodi dell'evoluzione, mercè del dispiegamento, direbbe G. B. Vico, della potenza dell' intelletto e della ragione. L'epoca nostra è il risultato medio dell'uomo naturale tutto evoluto e dell'uomo razionale ancora involuto. Da un lato si comincia a sentire il bisogno delle riforme legali per lo svolgimento politico delle società umane. Dall' altro lato le vie legali sono ancora semichiuse o contrastate e negate. Quindi l'evoluzione non è peranco succeduta alla rivoluzione; e lo spirito individuale e sociale

non è ancor disciplinato e sottomesso alle norme supreme di giuste leggi e del diritto. Le istituzioni risentono del tradizionale e dell'antico, si innovano ad ogni istante leggi e regolamenti non essenziali e si lasciano immutate le leggi e istituzioni fondamentali. Gli stessi partiti politici sono più animati dalla passione che ispirati dalla ragione. Se non che le passioni non hanno mai potuto edificare un sistema stabile di governo. E la forma immutabile di sovranità e di governo non può fondarsi che sulla incoscienza, sul principio cieco della *æterna auctoritas*. Il principio di autorità è immortale come quello di libertà. Ma oltrechè l'autorità deve incarnarsi nella legge, non personificarsi nell'individuo; le forme in cui essa si appalesa variano e tendono a divenire sempre più democratiche e più razionali. Hanno già perduto il carattere privilegiato, sia monarchico che aristocratico, per fondarsi indi sulla volontà, come da ultimo si fonderanno sull'intelletto e sulla ragione. Al privilegio divino e umano sulla base della forza succede la democrazia della volontà, del numero, che esprime la quantità; infine alla quantità dovrà succedere la qualità, che s'incarna nella intelligenza a cui si lega per eccellenza il principio della giustizia, senza la quale non v'ha retto e saggio sistema di leggi, di istituzioni, di ordini civili e politici.

Un sistema compiuto e perfetto di verità e di giustizia non si può ideare e attuare perchè il tipo ideale della giustizia è sempre in via di formazione e

di sviluppo, è per sè stesso progressivo e perfettibile come la vita storica delle società umane. Solo platonicamente si può concepire la giustizia come un ideale assoluto. Ma nella sua realizzazione storica l' ideale diventa mutabile, si muove e mentre si attua progredisce variamente atteggiandosi a seconda della stessa storica realtà. Esso si rinnova oltre tutti i limiti del suo preconcetto primordiale principio. Nel diritto anche il concetto di Stato ha già superato sè stesso. Nella sua concezione generale comprende governanti e governati, è un ente collettivo che si compone di una grande pluralità di individui parlanti la stessa lingua, sottomessi alle stesse leggi, abitanti nello stesso territorio limitato da confini naturali o convenzionali, il cui nome ideale è patria. La patria collima se non si confonde colla nazionalità. E lo Stato per essere perfetto deve divenire nazionale ossia, come disse Stanislao Mancini, deve essere una società naturale d'uomini da unità di territorio, di origine, di costumi, di lingua conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale. L' elemento religioso non è più un necessario fattore dello Stato, come non ne è più l'anima la sua onnipotenza. La sua infinita superiorità sull' individuo si va perdendo nella notte del passato.

Oggidì il migliore concetto dello Stato è quello che lo fonda sugli equi principî di libertà che consentano e agevolino tutti i possibili futuri svolgimenti della vita individuale e sociale compatibile con l' ordine pubblico. L'ordine deve essere mantenuto illeso

senza che impedisca i futuri progressi. Nè il progresso deve provocare disordini e distruggere l'ordine. La conciliazione dei due termini si ottiene soltanto inaugurando i veri e giusti principî di libertà che consacrino il grande processo di una perenne pacifica graduale evoluzione iper-organica.

Mezzo necessario alla evoluzione politica delle società umane è la periodica revisione e approvazione della costituzione ad ogni nuova generazione. Rispetto alle leggi speciali la riforma e innovazione loro dipendono dalla saggezza dei parlamenti. Ma per le leggi fondamentali nella loro parte essenziale i parlamenti non hanno competenza e giurisdizione perchè rappresentano un potere derivato dalla stessa costituzione, che a tutti i poteri costituiti si impone e sovrasta come suprema legge dello Stato. Soltanto la nazione può riformarla e innovarla al sorgere di ogni nuova generazione, che secondo Ives Guyot (1), compie il suo corso ogni 35 anni. Questo è il solo modo di affrancare i popoli dal giogo politico e di sostituire l'evoluzione alla rivoluzione.

Niuno può negare che la causa prima di ogni rivoluzione sociale risieda nella pretesa perpetuità e immutabilità della forma politica esistente. E ciò avviene per pregiudizio ed errore diffuso dalla scienza politica che, cioè, il principato, la dinastia e le forme politiche si identifichino e si immedesimino colla vita

(1) Cultore della statistica in Francia. Si ammette da altri che la generazione si rinnovi ogni 30 o 33 anni.

dello Stato mentre che lo Stato e le sue forme politiche sono cose affatto diverse. Però che lo Stato è immortale e le sue forme sono caduche. Possono cadere imperi e regni, regimi costituzionali e governi repubblicani; possono succedersi forme a forme, individui a individui, ma lo Stato perdura identico a sè stesso, qualunque sia la forma politica di cui è nei vari tempi rivestito.

Il moto universale, che è la legge della natura e dello spirito, importa necessariamente le mutazioni delle forme politiche delle società umane, reclamate dai successivi gradi, stadii e sviluppi della progressiva coscienza sociale. Lo Stato, pur rimanendo uno e medesimo in tutti i tempi, progredisce variamente nella coscienza interiore, nelle sue storiche esplicazioni e nelle sue forme esterne. Si inizia cogli ordinamenti teocratici, colla forza cieca del comando, colla dispotica onnipotenza; procede dalla monarchia divina alla naturale e umana, alla aristocrazia, alla democrazia, a tutte le possibili combinazioni delle forme semplici, che danno origine alla svariata serie delle forme miste. L'obbiettivo finale del processo storico di tutte le forme semplici e miste è l'instaurazione degli ordini democratici, che dapprima si appalesano turbolenti, poi conservatori, in appresso liberali, infine razionali. Progressivi e perfettibili sempre si rivelano poco a poco suscettivi di continuo indefinito svolgimento. Il ciclo storico di Polibio, di Macchiavelli e del Vico in cui si rinserrano le società politiche, pel quale si

procede dalla monarchia, alla aristocrazia e alla democrazia per fare da ultimo ritorno alla monarchia, è oggi del tutto spezzato. Lo Stato perdura il medesimo; solo la psicologia dello Stato progredisce col progresso stesso delle psichi individuali. I suoi progressi ispirano tutte le trasformazioni e innovazioni nella successione progressiva del tempo.

È quindi errore invocare l'interesse dello Stato per serbare immutate le sue istituzioni. È l'interesse egoistico che arma i politici contro le grandi innovazioni. Eglino continuano a diffondere la falsa credenza che le istituzioni si confondano e si immedesimino perennemente colla vita sociale dello Stato. Pur quelle istituzioni, che un tempo erano l'ideale e che divenute storiche e reali furono necessarie e benefiche, col volgere del tempo si rendono arretrate, sviluppano vizi e divengono non di rado superfetazioni che intralciano il libero movimento e il salutare sviluppo della vita psichica dello Stato. La verace saggezza politica esige che non si adattino le forme e le istituzioni dello Stato agli interessi dei governanti e delle dinastie, ma che si pieghino e si sottomettano uomini, interessi e istituti allo svolgimento e al progresso della società, per la quale leggi e istituzioni esistono. Niun preconcetto dogmatico deve in politica imporre e perpetuare una particolare istituzione; all' opposto è necessario che liberamente si svolga la vita pubblica dello Stato senza ostacoli arbitrari, senza interessi artificiali, senza dogmi immutabili di forme politiche.

Non perciò si deve tutto mutare e innovare ad arbitrio e capriccio; nè si deve ciecamente reputare ogni mutazione un progresso. Egli è tanto assurdo immobilizzare nelle sue forme e istituzioni lo Stato, quanto stolido per pura smania di novità arbitrariamente mutarle. Non si deve incatenare il progresso, nè sprigionare le passioni politiche e gli arbitrî; non innovare capricciosamente, nè dispoticamente perpetuare le istituzioni, che divennero antiquate, insufficienti e imperfette. Bisogna cogliere il punto medio tra il dogmatismo irreformabile degli ordini costituiti e il criticismo che tutto vorrebbe demolire e rinnovare e attenersi al giusto criterio insieme obbiettivo e razionale di sagge riforme necessarie reclamate dal progresso.

Peraltro l'opinione ancora dominante nelle società odierne si è che le istituzioni fondamentali dello Stato sieno intangibili. Si pretende tuttora innalzare l'edificio sociale sui fondamenti corrosi del passato. E ciò fa nascere una reazione, che può degenerare in rivoluzione. L'evoluzione non può sostituire la rivoluzione che alla condizione essenziale che ogni generazione sia pienamente arbitra di accettare o respingere le istituzioni che la governano. Le istituzioni che si mantengono non devono perpetuarsi per imposizione di legge, ma solo per persuasione degli animi, pel convincimento generale della loro giustizia, utilità e necessità. Ma anche queste abbisognano col tempo di ritocchi e di emendamenti e soggiaciono al processo di sele-

zione, che implica il concorso della libertà di esame, di critica, di giudizio. Anco le costituzioni politiche che raggiungono l'apice del perfezionamento diventano immutabili non per forza di leggi e dî interessi, bensì per virtù e potenza di principî.

In passato le istituzioni più durevoli erano quelle che venivano imposte colla violenza dai reggitori. In avvenire le istituzioni e costituzioni più permanenti saranno quelle che più liberamente verranno accolte e approvate dalla pubblica coscienza. Egli è su questi principî obbiettivi di coscienza e di ragione che bisogna collocare tutte le istituzioni massimamente politiche. Imperocchè la verità e la giustizia di ordine politico sono dagli uni intese, dagli altri sentite, da tutti intuite e interessa supremamente allo Stato che sieno portate tutte le costituzioni e istituzioni sulla base della verità, della coscienza e della giustizia. Quest'è il solo modo di radicarle e fortificarle ed è anche il metodo più sicuro di educare, di istruire e perfezionare la coscienza istintiva del popolo.

Tutte le istituzioni, che riguardano il diritto, devono legarsi al senso della giustizia, che, se pure non è innato nell'umanità, è certamente acquisito per naturale disposizione di tutti e ognuno giudica istintivamente, e n'ha tutto il diritto, se un atto del pubblico potere è giusto, se giusto è un precetto della legge, se le sentenze dei tribunali sono conformi a verità e giustizia. La coscienza naturale del genere umano distingue legge e giustizia ed esige che la legge sia

giusta, giuste sieno le sue interpretazioni ed applicazioni e nel contrasto tra potere, legge e giustizia si schiera irresistibilmente a favore della giustizia. Lo spirito democratico delle società odierne respinge ogni differenza di trattamento e odia tutti i privilegi, tutte le ineguaglianze, che spezzano la giustizia.

Importa quindi porre le leggi e le istituzioni in istretto rapporto colle verità del diritto sentite o intese dal genere umano e sottomettere ad esse inesoratamente l'ultimo cittadino e il primo magistrato dello Stato. Profondamente demoralizza e ferisce il fatto che le nostre istituzioni e le nostre autorità consentano che il piccolo ladro venga con rapida e rigida procedura severamente punito e il grande ladro delle Banche e del pubblico danaro si sottragga alla giustizia o vada con lento e malcerto procedimento impune o lievemente e derisoriamente punito. Sovratutto corrompe lo spettacolo delle sentenze assurde di condanna e di assoluzione, di giudicati contradditori in materia civile e penale, cui tuttodi assistiamo presso i nostri tribunali.

La coscienza popolare e riposta, o per parlare col linguaggio aristotelico la coscienza esoterica ed issoterica, non si potrà mai persuadere che in alto si possano ledere leggi e istituzioni e si esiga dai sudditi illimitata devozione per quelle stesse istituzioni. Niuna autorità può mettere salde e profonde radici nello spirito del popolo se non lo persuade e no'l convince. E può convincerlo solo quando il potere agisca con

reale e apparente giustizia e uguaglianza. Il sentimento dell'uguaglianza e l'istinto della giustizia si ribellano ad ogni preferenza e differenza del ricco e del povero, del dòtto e dell'indòtto, del potente e del debole. Non basta che giustizia si renda, bisogna anche che apparisca che fu resa, come disse BENTHAM: però che il parere e l'essere devono immedesimarsi in fatto di giustizia.

Le leggi devono essere eguali, giuste, sovrane e inesorate per tutti per l'infimo dei cittadini come pel primo cittadino dello Stato. Devono essere elaborate e perfezionate in modo da ingenerare nella collettività il convincimento della loro intrinseca bontà, della loro reale giustizia, della loro verace saggezza e della conseguente loro rètta e costante applicazione. Devono smettere ogni carattere privilegiato e soggettivo per imitare le leggi oggettive, universali e necessarie della natura. Più ancora, le leggi e le istituzioni devono essere il reale e immediato riflesso della vita organica e spirituale, devono uscire dalle viscere della società, come la gravità esce dalla materia, come la vita esce dalla natura, come la coscienza inerisce alla psiche. Anzichè soggettivarle negli organi e nelle persone bisogna oggettivarle nelle funzioni e nei principî, di cui gli individui non devono essere che gli strumenti impersonali e imparziali di esecuzione e di applicazione.

Se noi non assorgiamo a sì alto concetto rimarremo pur sempre inceppati dal vecchio sistema storico

dei governi personali, delle sovranità individuali, degli stati patrimoniali e usufruttuari, dei troni ereditari, delle dinastie privilegiate, dello Stato-Io. Vi sarà lòtta e trionfo non di principî, ma di persone. Lo Stato non sarà mai Stato-tutto, bensì Stato-individuo, che, se non è il peggiore, è certamente il più debole e labile degli Stati.

Cultori della scienza sociale, pubblicisti e filosofi del diritto si preoccupano e trattano della costruzione giuridica delle basi dello Stato, della sua struttura, del suo ordinamento, talchè lo stato sembra omai un edificio storico-giuridico condotto a perfezione; mentre nel fatto gli Stati si reggono ancora su principî indeterminati, incerti e labili, hanno fondamenti soggettivi più che oggettivi, sono personali assai più che impersonali e ad ogni successione di individui, che abbiano il primato nella direzione dello Stato, si opera uno spostamento nello Stato, si palesa la sua instabilità. La scienza dello Stato ha ancora scarso fondamento quasi quanto la metereologia, le cui basi sono i venti, come dello stato sono le opinioni (1).

(1) Gli Stati odierni più evoluti e rètti più liberalmente sono ancora governati e dirètti da pochi, le cui opinioni possono determinare fortuna o rovina.

Un uomo o pochi uomini politici africanisti in Italia e propagandisti possono cagionare *Abba-Carima*. In Francia l'opinione del capo dello Stato, Napoleone III, secondato da pochi politici muove guerra alla Prussia per divergere lo spirito ostile che serpeggiava in seno agli intellettuali contro l'impero e si ebbe *Sedan*, non la gloria della Francia e il trionfo dell'impero, ma la fine del trono. In Russia poi, paese eminentemente dispotico, i gran-

duchi e lo Czar e tutti i servi politici spingono contro il Giappone alla guerra più feroce e sconfitte a sconfitte russe si succedono per terra e per mare. E tanto sangue si sparge e tanto oro si sperpera e tanti dolori si seminano per consolidare il proprio potere o per invadere e conquistare terre altrui e allargare senza confini i propri dominii.

Anco gli Stati più liberi odierni dipendono dalla volontà e dall'intelletto di qualche migliaia di individui, al più 2000. I più influenti deputati e senatori della maggioranza ministeriale, i ministri, i generali, gli ammiragli, i membri della famiglia regnante o il consiglio dell'impero o i capi-gabinetti e pochi intimi amici dei capi dello Stato decidono della pace e della guerra, delle imprese coloniali, delle spedizioni militari, degli indirizzi legislativi, delle espansioni all'estero. Quando si vuole inaugurare e attuare un'impresa nuova, ardita e rischiosa e l'opinione generale è avversa, colla stampa giornalistica la si prepara e artificiosamente la si modifica finchè si adduce a propria giustificazione che l'impresa è voluta dal paese. E così è possibile tutto, il bene e il male, il giusto e l'ingiusto. Se non che uno stato cosifatto non ha solidi fondamenti; può innalzarsi potente, poi d'un tratto crollare e cadere. Pur consola che la caduta dello Stato non è che la rovina delle sue forme politiche. Desso risorge a nuova vita, come avverrà senza dubbio della Russia.

CRITICA SCIENTIFICA
DELLA ORGANIZZAZIONE POLITICA
DELLE SOCIETÀ ODIERNE

Lo Stato è un ente iper-organico, il cui ordinamento è essenzialmente psichico ed ha nella esistenza sociale il suo presupposto necessario.

La società a sua volta presuppone l'esistenza degli individui e dei gruppi e lo Stato è la stessa società politicamente organizzata ossia ordinata in pubblici poteri.

Gli elementi primi costitutivi dello Stato sono gli individui, coi quali esordisce la sua esistenza, che si va man mano esplicando e integrando colla moltiplicazione e collo sviluppo di essi. E così formasi il sistema sociale, in cui il tutto dello Stato non è che il risultato delle parti, la somma dei singoli. Non è quindi lo Stato un ente infinitamente superiore che imperi dispoticamente sugli individui, bensì è la sintesi e l'aggregato loro, inesistente come personalità propria e solo esistente come rappresentanza politica e giuridica della società e dei cittadini.

Lo Stato non può quindi personificarsi in alcun individuo. L'individuo può solo rappresentare condizionatamente e temporaneamente lo Stato, ma non può mai esercitare atti propri di sovranità, nè può mai in modo alcuno arrogarsi un diritto originario di usare illimitatamente il potere fino ad abusarne senza freno di leggi, senza limiti di diritto, senza peso di responsabilità.

Lo Stato fondato psicologicamente e ordinato razionalmente rende impossibile ogni potere arbitrario dei singoli organi, rappresentanti e agenti della pubblica autorità.

Per sopprimere l'arbitrio bisogna togliere la confusione dei poteri e dividerli non solo nominalmente rispetto alle funzioni, benanco realmente rispetto agli organi affinchè le persone e gli uffici del potere legislativo non si intralcino e non si confondano cogli organi e colle mansioni del potere amministrativo, nè il potere amministrativo invada il campo e l'azione del potere giudiziario. Perciò a rigore il capo dello Stato deve essere solo capo del potere esecutivo e non aver parte nel legislativo, o al più avere una parte negativa, il *veto*, come insegnò Montesquieu. Inoltre i ministri quali funzionari amministrativi non dovrebbero essere membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, ma semplici amministratori ed esecutori delle leggi. Nè dovrebbero i funzionari dello Stato essere politicamente eleggibili.

Se non che, soppresso l'attuale suffragio, come

più innanzi vedremo, e portata la base sul vero e reale principio di capacità, tutti i migliori per intelligenza e coltura hanno acquisito il diritto di legiferare, sieno funzionari dello Stato, della provincia o del Comune, o liberi professionisti, o privati cittadini. Tanto più che, concessa finalmente l' indennità ai legislatori, si rende l'indipendenza al funzionario, il quale può percepirla, cessando, coll' esercizio della sovranità nelle camere, le sue funzioni amministrative, giudiziarie ed ogni altra. I politici devono persuadersi che ogni prestazione d'opera merita retribuzione perchè ogni lavoro in natura essendo oneroso non può essere gratuito in società. Affrancando i membri del parlamento dagli organi del potere esecutivo, tutti i migliori hanno indistintamente il diritto di concorrere alle funzioni legislative dello Stato.

Altro principio importante è il riordinamento dei poteri in guisa da collocarli nella loro giusta posizione, meglio che non si sia fatto finora, sia nella scienza che nell'organamento sociale. In fatto di poteri ovunque regna indeterminatezza, confusione, equivocità e arbitrio. I Re si credono superiori ai popoli, i governi ai parlamenti e ai tribunali e nella lotta continua dell'azione dei vari poteri e dei loro organi vince non chi convince, ma chi ha più forza e potere dal canto suo. Questo profondo disordine disorienta le menti e genera l' anarchia nelle coscienze; per cui anco le opinioni dei più colti ondeggiano, non riescono a scernere il diritto dalla legge, il fatto dal diritto, la forza dalla giustizia,

la violenza dalla legge; e tutto cospira a ottenebrare gli spiriti, a rendere incerti i giudizi, a ingenerare apatia e indifferenza, a rendere inerti le istituzioni. Urge quindi riporre i poteri al loro posto, determinare e precisare il loro campo d'azione e i loro limiti; acciocchè ogni cittadino colto sia giudice cosciente e sicuro degli atti del pubblico potere. Il che esige che si stabilisca anzitutto quale è il vero potere supremo; indi si istituisca una gerarchia dei poteri; si tolga per sempre la loro identità e parità. E riconosciuto che il vero potere sovrano è il legislativo, si deve sostituire al loro confuso ordinamento parallelo il loro distinto organamento gerarchico: in modo che tutti sieno indipendenti senza che sia tòlta l'unità politica dello Stato. L'indipendenza è necessaria conseguenza della divisione e diventa la garanzia migliore dei diritti dei cittadini. Inseparabile dall'indipendenza è la responsabilità e il dovere. Per cui il potere legislativo deve statuire leggi in armonia alla costituzione politica. Il potere amministrativo deve gerire la cosa pubblica in perfetta armonia colle leggi, a far le quali non prese parte. Il potere giudiziario deve applicare le leggi ai casi particolari all'uopo anche contro gli organi dei poteri gerarchicamente superiori. E ciascun legislatore, amministratore, magistrato deve rispondere dei propri atti dal primo all'ultimo: e la responsabilità deve essere individuale, come è personale la funzione che esercita. E ciò pel principio universale

che chi liberamente opera, deve giuridicamente rispondere degli atti della vita pubblica che compie.

Principio fondamentale di scienza è che i diritti di vita, di libertà, di proprietà, di capacità sieno interamente sottratti al potere arbitrario del governo e dello Stato; che le imposte sieno fissate dalla legge; che tutto ciò che si lega alla pianta organica degli uffici e delle magistrature sia statuito per legge; che la legge sovrasti ai governi e ai Re; che chiunque viola la legge sia passibile di pena; che la responsabilità che colpisce tutti gli organi e i rappresentanti del pubblico potere non si riversi su commissioni, su corpi collettivi, per renderla illusoria e vana. La legge deve qualificare delitto l'impiego del pubblico danaro per sussidiare giornali e formarsi un partito così adulterato e corròtto, o per comprare voti e costituirsi per *fas* e per *nefas* una maggioranza. E il potere legislativo, ben lungi di essere asservito al potere esecutivo in mille modi, coi facili scioglimenti, coll'intervento e la corruzione del governo nelle elezioni, coi favori, colle avversioni, colle accuse, con tutti i brogli, dovrebbe per legge fondamentale dello Stato esercitare un sindacato più vigile e più rigoroso sull'impiego del danaro dei contribuenti e all'uopo mettere in istato di accusa i ministri, che di semplici funzionari dell'amministrativo invadessero la politica e corrompessero col danaro pubblico il voto, la coscienza, il carattere e il costume dei liberi cittadini. Altrettanto dovrebbe fare il governo contro tutti i còrruttori.

Per infrenare la corrente insana, dispendiosa e disastrosa del pubblico danaro è supremamente necessario limitare la facoltà di ordinare imposte e decretare spese; e per sopprimere i capricci, gli arbitri e gli errori del potere, che costano sempre sangue e oro ai popoli, devono stabilirsi per leggi assai più determinate e precise i criteri giustificativi della dichiarazione di guerra, della stipulazione dei trattati, delle imprese all'estero, delle spedizioni e della politica coloniale e sovratutto, a scopo sempre di limitare il potere, si deve istituire la misura costante e fissa dell'imposta in guisa che lo stesso potere legislativo non abbia facoltà di alterarla e ciascun cittadino sappia quanto deve contribuire con diritto di rifiutarsi ad ogni arbitraria eccedenza e sovrimposta.

Bisogna fiaccare la tracotanza del potere esecutivo, che è la cagion prima di tutti i dissidi dei corpi e poteri dello Stato. Nel tempo stesso bisogna anche riordinare il potere legislativo e tôrgli l'oltrapotenza o il pericolo che la sua potenza degeneri in onnipotenza: come è pur necessario riordinare esercito e magistratura in modo che la disciplina dell'uno e il dovere dell'altra non tralignino in servitù o in servilità o in arbitrio e despotismo. Diritti e doveri dello Stato e dei singoli funzionari devono essere meglio chiariti e precisati. Subalterni e superiori devono del pari essere vincolati da rapporti obbligatori di diritto, che trasgrediti dagli uni o dagli altri li rendano del pari responsabili, imputabili e punibili, non arrestan-

dosi nella gerarchia a un grado superiore, ma risalendo tutti i gradi fino ai ministri, al loro presidente e a tutti i capi dello Stato. Anco dove è più stretta la gerarchia, non solo è possibile ma doveroso precisare i comuni diritti e doveri assai più di quanto finora si fece. Infatti tutti gli ufficiali dello Stato possono e devono affrancarsi da ogni soggezione personale, da ogni dipendenza arbitraria senza che venga indebolito o menomato in essi l'obbligo e il culto del loro dovere, anzi vieppiù fortificandolo. Tutti coloro che partecipano alla vita pubblica dello Stato devono essere organi della legge e non strumenti del potere, devono obbedire alla sovranità impersonale della legge, più che al comando personale di un capo, eccetto che in guerra. Nè gli organi della pubblica amministrazione devono essere conservi ligi del potere esecutivo, bensì devono essere organi autonomi e coscienti che eseguiscono fedelmente le leggi, che prestano i loro servigi non alle persone, bensì alle istituzioni e alla nazione. La personalità deve spiccare nel diritto privato, deve sparire nel diritto pubblico. Solo la responsabilità deve inesorabilmente colpire gli organi del pubblico potere, deve seguirli come l'ombra il corpo, deve essere personale come l'atto pubblico è nella sua sorgente individuale. La responsabilità è inerente alla libertà, come la libertà è inerente alla personalità. Ma la responsabilità nell'individuo privato è morale, nella persona pubblica è legale e alla più stretta legalità devono essere ispirati i suoi atti per esonerarsi dalla responsabilità.

Per organizzare la responsabilità dei singoli agenti del pubblico potere e conciliarla coll'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, conviene determinare meglio con leggi sagge e precise il compito particolare di azione degli uffici e delle magistrature e obbligare bensì il pubblico ufficiale all'esecuzione fedele degli ordini superiori, ma attribuirgli nel tempo stesso facoltà di fare osservazioni sulla illegalità o incostituzionalità degli ordini da eseguire in guisa da potersi liberamente sottrarre alla responsabilità dell'esecuzione dell'ordine illegale e far risalire piena e intera la responsabilità all'autore dell'ordine. Ognuno deve rispondere degli atti propri, non degli altrui, e interessa quindi che ogni ufficiale abbia un compito proprio ben determinato e distinto, per istabilire la responsabilità dei singoli ufficiali. Oggidì il sistema è imperfetto nelle leggi e imperfettissimo nei costumi. Si pretende ancora, come un tempo, che per decreto di Rè o di Ministro si possa istituire un ufficio, una magistratura, una cattedra, anzichè per legge; che il potere esecutivo abbia facoltà di modificare e alterare la pianta organica dello Stato. Si ammette che il potere legislativo abbia diritto di delegare al potere esecutivo parte alcuna delle sue funzioni e della sua autorità; e possa delegarla non solo in forma espressa volta per volta, ma anche tacita e sottintesa. Codesta opinione di scrittori viventi mostra la degenerazione della dottrina e dei

caratteri (1). Eglino non s'accorgono di inaugurare la dottrina dell'abdicazione e del suicidio della sovranità nazionale; e incoscientemente danno ragione a G. G. Rousseau, che combattè la rappresentanza politica come alienazione della sovranità del popolo.

Spegnere poco a poco la sovranità per mano dei suoi stessi depositari e custodi è il più grande delitto di lesa maestà della nazione, di lesa umanità. Un tale sistema che rende possibili errori che conducono all'eccidio della sovranità per opera de' suoi organi e sacerdoti merita di essere sovvertito dalle fondamenta.

Altro errore che s'infiltrò e che corrompe è il potere regolamentare che si estese cotanto da invadere e confondersi col potere legislativo fin tanto da usurparne le facoltà, le funzioni e le attribuzioni. Così, ad esempio, il determinare l'azione, la sfera e le attribuzioni degli uffici e dei dicasteri deve essere opera del potere legislativo non dell'esecutivo; e il nominare le persone e gli organi che rappresentano ed esercitano tali uffici è opera del potere esecutivo. Ma anche in ciò l'esecutivo è vincolato dal legislativo, il quale deve elevare a precetto di legge il criterio della capacità e istituire il metodo legale per accertare i gradi maggiori di capacità che devono essere preferiti in modo incondizionato e assoluto. Anche la pro-

(1) Sostengono questa opinione tra gli altri l'Arcoleo, Deputato al Parlamento e Professore all'Università di Napoli e l'Avv. Prof. Francesco Contuzzi nel suo *Trattato di Diritto Costituzionale,* Torino, 1896, e non pochi altri dotti e politici.

mozione non meno che la nomina deve essere regolata dalla legge e non dipendere dall'arbitrio del potere esecutivo. I regolamenti stessi che reggono la disciplina degli ufficiali devono essere ispirati e circoscritti dalla legge, la quale deve disciplinare i rapporti dei funzionari collo Stato, i loro diritti e doveri reciproci in modo che le autorità superiori soggiaciano alla prescrizione di legge e di regolamento non meno che le autorità inferiori e gli agenti subalterni del potere. Bisogna che la legge disarmi il despotismo del potere esecutivo dopo che disarmò il despotismo politico dei rè assoluti.

Il despotismo passò dai Rè ai Ministri ; decrebbe, ma non sparì. Bisogna fugarlo del tutto riformando il potere ministeriale e sottoponendolo al dominio sovrano della legge, alla formazione della quale, giova ridire, non abbiano i ministri parte alcuna. Eglino devono essere amministratori coscienti e fedeli esecutori delle leggi, non artefici e manipolatori delle leggi stesse. I Ministèri, come funzionano in tutti gli Stati costituzionali e repubblicani, imprimono i loro atti della loro personalità fino a rendere personale il governo e a rendere la società ancora una specie di fattoria.

Niuna meraviglia quindi che siensi vedute inique passioni e indegne animosità di Ministri, persecuzioni e calunnie di potenti Bismarck, armati di tutta la forza palese e occulta del despotismo, contro persone altolocate nella politica e nella scienza e rispettabili individualità dell'opposizione consumare con ferocia

assassinî morali. I ministri, che sono organi esecutori della costituzione e della legislazione si fanno contro ogni principio di saggezza e di giustizia centri di politica e spostano e violentano la maggioranza parlamentare, guastano e corrompono l'indirizzo politico del paese, trafficano il potere e con cariche, lucri e onori comprano stampa e coscienza e voti. Scendono nella lotta dei partiti e vincono col pubblico danaro e si servono del potere ufficiale per riportare vittorie di persone, non di principî. Si immedesimano colla monarchia e la monarchia confondono collo Stato e accampano la salvezza delle istituzioni per salvare sè stessi e soddisfare alla loro sfrenata bramosìa di potere. Così il governo diventa sempre più personale. Con minaccie di crisi e di scioglimenti, colla guerra agli avversari, colla protezione degli amici non si favoriscono i migliori, ma i peggiori e più inetti elementi purchè servano col loro voto all'ambizione dei ministri e concorrano ad assicurarne e, se fia possibile, a perpetuarne il potere. Così con una maggioranza, comunque formata, la responsabilità dei ministri diventa nulla, il controllo del parlamento illusorio, vane le istituzioni; e vedemmo un Crispi, presidente dei ministri, il quale violando leggi e costituzione, meritava atti di accusa, e invece potè farsi dittatore e divenire onnipotente.

Il potere legislativo cadde suddito dell'esecutivo, mancipio di un semplice presidente di ministri. Il potere esecutivo si concentra nel Gabinetto, il Gabi-

netto nel presidente e così una persona fuori dell'ordinamento costituzionale e della legge governa ogni cosa. L'aforisma del despotismo che il governo sia l'organo superiore e il centro permanente che dirige l'opera stessa del parlamento e sia il rappresentante supremo della personalità giuridica dello Stato falsamente pretende di imprimere carattere e autorità di verità scientifica all'errato ordinamento della società odierna.

Così i ministri, che sono semplici funzionari amministrativi dello Stato, diventano superiori ai legislatori, che sono collettivamente i veri e soli sovrani. Il Parlamento, invertendo l'ordine delle cose, risponde davanti al potere esecutivo, anzichè questo davanti a quello, e la inesorata responsabilità ministeriale viene illusa e delusa in ogni atto e in ogni istante. Il parlamento può esercitare il suo diritto di superiorità e di controllo sul governo ed essere dal governo punito e impedito colla proroga, colla chiusura, collo scioglimento, coll'impiegare tutti i mezzi per attraversare la rielezione de' suoi più forti avversari. E il governo può essere colpevole di violazioni flagranti delle leggi e delle prerogative parlamentari e andare impunito e superbo de' suoi delitti e convertirli persino in atti di benemerenza. Noi vedemmo atti politicamente e costituzionalmente incriminabili del ministro Crispi impune; quali tassare i cittadini per decreto anzichè per legge, antivenire per decreti leggi, arrogarsi la delegazione di atti e funzioni spettanti al potere legisla-

tivo, interpretare leggi arbitrariamente e dispoticamente eseguirle, dimettere magistrati senza procedura, venir meno agli impegni cogli impiegati, nominare funzionari senza titolo posponendo gli avversari agli amici senza scrupolo e senza pudore, nominare prefetti deputati ligi e servili, pagare con commende i voti favorevoli, violare le libertà. Per tal modo oscurata la coscienza della legalità costituzionale, si ottonde il senso della giustizia e non resta che il regno cieco della forza e della violenza. Tutto corrompendo e trascinando in una insana corrente è possibile solo il governo dei più abili e meno scrupolosi, il sistema dei più forti e violenti. È questa la teoria di Hobbes e Spinosa della forza nuda e cruda. Trattasi allora soltanto dell'*homo homini lupus* e della riunione delle forze per creare una forza maggiore atta a rovesciare la forza attualmente dominante. Ora che è mai un diritto che perisce quando cessa la forza, come si domanda Rousseau? La forza è una potenza fisica, che abbisogna di essere animata, legittimata e giustificata dal diritto. La stessa volontà del potere non ne è punto titolo giustificativo; essa medesima deve essere giustificata da principî di verità e di diritto, ai quali devono informarsi e soggiacere cittadini, governi, parlamenti e rè. E questi principî devono essere tradotti nelle leggi e obbligare universalmente tutti gli individui e tutti i poteri dello Stato e i loro singoli organi senza che veruno abbia diritto di arrogarsi alcuna autorità personale superiore. Deve essere più

arbitro e sovrano un individuo nella sfera del suo diritto privato che un rè nella sfera del diritto pubblico; e i governi ben lungi di essere i padroni, devono essere i servitori della nazione e della legge.

Il generale spostamento dei poteri ha generato la corruzione dei principî e la confusione delle lingue, dislocò i partiti, accrebbe l'anarchia delle menti, delle coscienze e dei criteri più elementari nel governo dello Stato, alimentò nei politici la più crassa, supina e infida ignoranza. Talchè se i Ministri dovessero concepire, definire e ordinare sovranità, Stato e nazione; costituzione, legislazione e governo; divisione, indipendenza e autorità dei poteri cadrebbero miseramente nei più madornali errori della scienza politica, confonderebbero senza dubbio sovranità e Stato, costituzione e governo, autonomia e sovranità, considererebbero sovrano il potere esecutivo, la stessa autorità sovrana attribuirebbero ai decreti come alle leggi, porrebbero il Rè al di sopra della nazione, sè stessi al di sopra del parlamento, e il potere di fatto anteporrebbero al potere di diritto. E non vedemmo il potere esecutivo sopprimere il potere legislativo? E non udimmo qualificare discussioni accademiche il rispetto ai principî del diritto e della legge? E non assistemmo alle usurpazioni del potere legislativo per arricchirne il potere esecutivo? E un ministro non si reputa forse superiore al parlamento? E il potere legislativo non fu forse forzato ad approvare gli atti illegali e incostituzionali del potere esecutivo? Puossi

dunque dire che il sistema politico vigente nella pratica è despotismo con parvenza e larva di liberalismo, e che il potere quale di fatto funziona, anzichè essere immedesimato col sapere, è rappresentato da un corpo acefalo di volgo, che si reputa tanto più necessario quanto meno è capace, e che quanto meno è capace tanto più è violento. La forza tiene ancora luogo della coscienza. Non potendo convincere colla coscienza, si vince colla violenza.

Il sistema è peggiorato dagli uomini di governo, che per perpetuare il proprio potere identificano re e patria, costituzione, legislazione e amministrazione, per cui ogni aspirazione di riforma è condannata come ribellione alla regalità (1). E se i modi di governo fossero tanto insopportabili e tirannici da giustificare qualunque rivoluzione, questa sarebbe impedita dal potere stesso, il quale sconosce affatto il proprio dovere di lasciare libero adito al formarsi della coscienza sociale perchè si possano iniziare e attuare le pacifiche riforme che il progresso domanda. Talchè la nazione, che è la vera e unica sovrana, è impedita nel suo sviluppo politico da quella stessa forma di governo, che ha invocato e si è data per la garanzia della sua libertà, e la degenerazione

(1) Così ad es. in *Italia* se si agitasse la questione della revisione della costituzione si griderebbe che ciò offende l'intangibilità dello Statuto e l'inviolabilità della corona mentre nel *Belgio* la revisione della costituzione è sancita fin dal 1830 e da noi è ancora molto di là da venire. Eppure non si deve solo ammettere in via di principio scientifico la revisione, ma anche la mutazione e innovazione radicale della costituzione.

di questa forma per opera e colpa speciale degli uomini del potere è l'ostacolo maggiore per isferrarsi da quel potere stesso impotente al bene e solo potente al male. Per questa via le nazioni di libere tornano schiave e i ministri costituzionali che dovrebbero essere liberali diventano artefici coscienti o incoscienti di despotismo.

Una forma di sovranità perchè sia veramente libera deve abbracciare l'anima della nazione, non gli interessi particolari dei potenti, degli individui e delle dinastie, deve potersi muovere in qualunque direzione ed essere rattenuta da principî universali e impersonali, non confinata nell'angusto campo delle passioni individuali e dei tornaconti personali.

Il potere esecutivo accarezza l'indipendenza come mezzo alla sovranità e come gradino alla sua superiorità su tutti i poteri. Esso è interessato a ignorare che ogni potere esercita bensì un'autorità che obbliga i cittadini, ma che non ogni atto di autorità è atto di sovranità; che l'indipendenza è mezzo di garantia dei diritti dei cittadini, non scala a salire per manometterne i supremi poteri e diritti; che la sovranità nella sua origine e nel suo principio vitale è nella nazione e che nel suo esercizio come funzione sociale spetta esclusivamente al potere legislativo; che i poteri dello Stato non sono ordinati in un piano parallelo e perfettamente uguale in diritto, ma in via gerarchica come le facoltà umane, perchè lo Stato somiglia assai più a un organismo che a un meccanismo ed anzi è

molto più spirituale che organico, è più psichico che fisico. E come è gerarchico l' ordinamento delle facoltà umane e l' intelletto è la facoltà superiore dello spirito umano, che sovrasta alla volontà, così gerarchico è l' ordinamento dei poteri e il potere legislativo all'amministrativo e al giudiziario sovrasta. Il potere amministrativo e il potere giudiziario sono i due rami che si staccano dallo stesso tronco del potere legislativo, il quale mette sue radici nel terreno della nazione.

La vecchia scuola benevisa ai politici e agli uomini di governo ammette la sovranità di tutti i poteri. Ma essa è stata vittoriosamente combattuta da LOCKE, da ROUSSEAU, da BROUGHAM e da scrittori viventi come quella che confonde autorità e sovranità, indipendenza e irresponsabilità. Ogni ufficio ed ogni organo del pubblico potere deve essere indipendente; ma appunto perchè liberamente opera deve giuridicamente rispondere: e sovrano non può essere che il potere politico spettante originariamente alla nazione, derivativamente al parlamento. Il potere politico è proprio della nazione, che ha pieno diritto di darsi la costituzione e la forma di governo e per riflesso e derivazione appartiene anche al parlamento per l'esercizio che fa della sovranità, pel mandato che dalla nazione riceve di fare le leggi, che sono i soli e veri atti di sovranità. Ed è solo il parlamento che ha il diritto di rappresentare la nazione; il governo non ha che il dovere di rappresentare la legge. Nè la nazione, nè la dinastia, nè la forma di sovranità sono enti che possano essere

personificati dal governo. Stato e governo che molti confondono, sono enti affatto distinti, molto più che non li distinguano il Mohl, lo Gneist e lo Stein; ed è quindi errore massiccio di Minghetti, di Arcoleo e di tanti altri riconoscere che il governo sia il rappresentante della personalità giuridica dello Stato; esso non è che l'esecutore subalterno delle leggi, passibile sempre di pena quando le viola; e quanto più un ente rappresenta la legge tanto più ha l'obbligo di rispettarla.

L'insensato problema odierno, che un tempo si agitò come una grande novità, se cioè il governo debba essere parlamentare o costituzionale, se debba agire secondo i partiti o secondo la legge fu male risòlto perchè mal posto. Il governo, quale potere esecutivo, è il prodotto del partito prevalente e insieme l'organo della legge. È impossibile negli Stati liberi, quali sono ordinati, decampare dalla influenza dei partiti politici nel governo della cosa pubblica. Ma il governo essendo un corpo ufficiale dello Stato, benchè abbia origine dai partiti e sia una manifestazione e quasi una incarnazione della maggioranza parlamentare, pure deve essere l'esecutore imparziale, l'organo impersonale della legge, non deve farsi legislatore e sovrano, non deve costituirsi centro modificatore dei partiti e coi mezzi ufficiali e coi pubblici dispendi alterarli e corromperli. La personalità giuridica e politica dello Stato non giace in alcun individuo, Rè o Ministro, nè in alcun ente collettivo, Governo o Gabi-

netto, nè in alcun partito particolare sia pure il partito della grande maggioranza, bensì nella stessa impersonalità della legge fondamentale e delle leggi speciali che governano la società civile. Ogni potere personale, che Rè e Ministri si arrogano, è una sottrazione alla sovranità impersonale della nazione e un' addizione arbitraria alla propria autorità personale, è una giunta di despotismo. Non si deve mai dimenticare che il governo o potere esecutivo è un organo subordinato alla sovranità e alla costituzione e che qualunque funzione e attribuzione usurpi, che spetti al potere legislativo o ad altro potere, formar deve oggetto di inesorata responsabilità. È tempo che si cessi di considerare lo Stato e i suoi organi con una deplorevole confusione di criteri, e di attribuire loro un potere superiore al diritto. Quando un Ministero ordina imposte per decreto decade *ipso facto* dal legittimo potere, commette un delitto sociale e soggiacere deve a pena inesorata. Nè lo possono giustificare le necessità del momento, l'indifferenza e la tacita adesione dei cittadini. Perchè quelle necessità sono create dall'opera precedente del governo e sono al potere imputabili; e perchè l'ignavia e il silenzio di tutti derivano dall'incoscienza del diritto e dall'impotenza di resistere e dal pericolo che, resistendo, ne vengano punizioni e danni maggiori. Ma un governo saggio e liberale non deve profittare dell'incoscienza e del timore per commettere impunemente ingiustizia. Anzi ha l'obbligo sacrosanto di educare al diritto e al do-

vere la società e di dare per primo l'esempio dell'osservanza scrupolosa e del culto religioso alle leggi e alla giustizia. Altrimenti operando, il suo potere è forza e autorizza la società alla reazione colla violenza.

Per sopprimere i vizi degli uomini e delle istituzioni bisogna elevare l'organamento sociale ad un grado maggiore d'intelligenza. Il difetto capitale dell'attuale ordinamento è l'*arbitrio*, che si può solo distruggere sostituendo l'*intelletto* alla *volontà*. Finchè predomina la volontà, non è possibile che un basso livello intellettuale e morale del potere. Lo stesso sistema rappresentativo non può non corrispondere all'imperfetto sistema elettorale. Per cui vediamo giungere al supremo potere dello Stato cittadini noti per la loro leggerezza fenomenale e persino per la loro delinquenza. La elezione è sinanche il mezzo costituzionale per liberare dal carcere i prevenuti di delitti comuni. E il presente sistema politico favorendo i tristi e corròtti e innalzando gli inetti e i rigattieri della politica cospira sempre più a demoralizzare il pubblico costume, a profanare i principî più santi del sistema liberale di governo.

L'onnipotenza della volontà elettorale, manipolata dai governi e sfruttata dagli avventurieri politici spinge i poteri dello Stato nella via sdrucciola della rovina morale; e l'ideale dei governi invece di elevarsi a sempre maggiori altezze discende a sempre maggiori bassezze. Talchè siamo giunti a destituire funzionari incorrotti, a imprigionare avversari temibili,

a vessare con punizioni o in mille altre forme chi non piega il dorso al potere personificato in un individuo, che vorrebbe di ogni libito far legge. I caratteri più integri e più austeri che non strisciano il potere sono per lo meno posti in non cale come nullità o almanco come mediocrità.

Col sistema vigente i più capaci e i più rigidi incontrano difficoltà insuperabile per giungere al parlamento; i collegi elettorali sono infeudati alle mediocrità più intriganti. Utili patti reciproci legano elettori ed eletti. Vere nullità boriose collegate formano una forza prevalente, che magnifica i mediocri, deprime i magnanimi; e i pochi superiori per merito si ritraggono dall'agone politico senza nemmeno tentare la lotta contro la forza preponderante del numero.

La stampa cupida e venale o è comprata dal potere, o è venduta al maggior offerente, o è arma intransigente di partito, che vede quanto un miope avaro. Associazioni, comitati e stampa predestinano il candidato e lo impongono; e il libero suffragio è monopolizzato come una manifattura politica; il suffragio dell'individuo si perde impotente quando non è aggregato al pecorame politico; e i migliori condannati all'impotenza abdicano ogni loro aspirazione insieme agli indipendenti e onesti, che non professano culto al fatto e al successo. Così spiegansi l'indifferenza e l'ignavia e la scarsa accorrenza alle urne elettorali. Per tal modo la grande sovranità che abbraccia tutto il corpo della nazione si immiserisce tristamente nelle

mani di pochi faccendieri politici e la società intera è in balìa di un esiguo numero di persone, che esercitano il potere come un onore e lo sfruttano come un podere. Pochissimi sono i rappresentanti che siedono in parlamento senza ombra e senza macchia per arrivarvi.

A questi mali ed altri ancora pur troppo conosciuti e universalmente lamentati vogliono rimediare scrittori politici escogitando invano svariate e opposte forme elettorali. Discutono, si dividono e lottano contro molini a vento intorno alla elezione semplice e doppia, diretta e indiretta per proporzionare il diritto di suffragio alla capacità dell'individuo. Formolano in varie guise il diritto elettorale colle due categorie di elettori, colla candidatura, colla ritenzione e simili. Escogitano il voto unico, il voto plurimo, il voto limitato, pel quale ultimo si concede all' elettore un numero di suffragi minore del numero degli eleggendi; il voto unico, o un sol voto per ogni elettore mentre parecchi sono i rappresentanti da eleggersi; il voto cumulativo, pel quale l' elettore ha tanti voti quanti candidati con facoltà di unirli su di un sol nome o dividerli fra più; le liste concorrenti secondo cui ogni partito presenta una lista di candidati ed ogni elettore vota non pei candidati, ma per la lista. Innumerevoli altre sono le forme elettorali elucubrate e praticate invano che si perdono nell'aritmetica e nell'almanacco politico. Si occuparono i politici della rappresentanza proporzionale, della rappresentanza delle minoranze,

del censo, della capacità, del suffragio ristretto e universale, della essenza del voto, se è politico, sociale, naturale, gonfiando ciascuno questi problemi con gran fervore e tutti pretendendo il brevetto d'invenzione della soluzione. Se non che i politici sono per lo più ciechi che brancolano in una vuòta oscurità. Combattono per inezie, per lo scrutinio di lista o pei collegi uninominali, procedono dall'una all'altra riforma, non paghi mai di alcuna perchè sono tutte riforme deformi. Si allarga, poi si limita il voto; si riformano le circoscrizioni elettorali secondo il criterio della popolazione o del territorio e tutto si aggira sempre in un circolo vizioso.

Tutte le riforme elettorali tentate e ritentate riesciranno sempre vane finchè non si perviene ad una riforma nuova che le sopprima tutte. Bisogna rifare l'intero sistema dei pubblici poteri, trasportarne la base dalla volontà all'intelligenza, ricostruire l'edificio dello Stato con una più saggia coscienza politica collocandolo sul fondamento psicologico della sovranità sociale, in guisa che la sovranità nella sua genesi permanente sia un potere psichico della nazione e nel suo esercizio sia un potere razionale di tutti i migliori. Rispetto alla genesi vale la quantità e il numero; rispetto all'esercizio la qualità e il merito. La qualità esce dalla quantità, come il peso dal corpo, e i due termini devono essere in costante rapporto tra loro. Se la qualità in diritto sovrasta alla quantità, come la coscienza all'organismo, la capacità all'incapacità,

non però la contraddice e la nega, bensì la contiene, la riassume e la eleva ad un più alto grado di potenza. Bisogna quindi conciliare la genesi della sovranità coll'esercizio di essa, la funzione sociale della sovranità col suo principio originario e perenne essenzialmente democratico. Il che si ottiene sottoponendo il diritto acquisito della capacità al diritto primigenio della nazione, al riconoscimento della coscienza sociale per opera di legge, quale atto di mente dello Stato, assai più che per libero suffragio di cittadini, quale atto di arbitrio individuale. L'opera del parlamento, che rappresenta ed esercita la sovranità della nazione, deve inoltre essere tracciata, prefinita e diretta dalla costituzione dello Stato, i cui principî supremi imperino su ogni potere costituito e sullo stesso potere legislativo, che è un corpo sovrano non per origine, ma per derivazione ed esercita la sua autorità in modo sempre limitato, condizionato e temporaneo.

Il diritto di sovranità della nazione è primitivo e originario, il diritto di rappresentanza è derivato e acquisito. Perciò la nazione implicitamente delega l'esercizio del potere legislativo e i rappresentanti non esercitano un diritto proprio di sovranità, ma un diritto essenzialmente comunicato, di sua natura dativo e *sub conditione*. E vano è ogni argomento che autorizzi la delegazione del potere legislativo al potere esecutivo, essendo indelegabile ulteriormente ogni potere già delegato.

Delegare un potere sovrano non originariamente

proprio, ma comunicato personalmente gli è lo stesso che trasmettere la sovranità non solo nel suo esercizio ma benanco nel suo principio. E tale trasmissione si risolve nella sottrazione di un potere che in origine spetta alla psiche sociale, si risolve nel reato politico della alienazione della sovranità nazionale. Tutte le giustificazioni possibili ed escogitabili non valgono a sanare questo delitto. La sovranità è di diritto pubblico e nulla ha di comune col diritto privato. Il diritto privato è inerente alla persona, il diritto pubblico non è inerente alla persona, ma alla funzione sociale che la persona esercita. Quindi il diritto privato ha un carattere personale, il diritto pubblico un carattere essenzialmente impersonale. Perciò il diritto privato ha sua essenza nella potestà dell'individuo ed è sostanzialmente facoltativo; il diritto pubblico ha la propria essenza nel potere informato al dovere, ed è quindi sostanzialmente imperativo per l'individuo, la società, lo Stato. L'arbitrio che può essere tutto nel diritto individuale deve essere nulla nel diritto sociale. L'onnipotenza dell'arbitrio nel campo del diritto pubblico somiglia ad un torrente che tutto schianta e trascina, ma che infine dopo certo corso si perde nella sabbia, e somiglia anche ad una falsa sostanza che si consuma da sè stessa.

Donde scende che le funzioni pubbliche dello Stato non sono tanto diritti, quanto doveri stabiliti e precisati da leggi, non sono solo onori, ma anche oneri, non una mera facoltà del cittadino, ma sopra-

tutto un supremo interesse della società e dello Stato. Perciò anche i diritti pubblici e sociali non sono diritti di volontà e d'arbitrio, ma di intelligenza e di coscienza.

Incarnando la legislatura nella vita generale della società non può dipendere dal volere delle persone, ma deve derivare dalla legge, deve durare per legge un periodo e per legge deve rinnovarsi, sopprimendo ogni facoltà arbitraria di sciogliere la Camera anzi tempo. Nella politica e nell'amministrazione dello Stato devono sparire le persone e imperare i principî universalmente.

Essendo il diritto pubblico e politico di sua essenza imperativo, le funzioni sociali dello Stato sono doverose in tutti gli organi del pubblico potere e quindi anche nei rappresentanti, i quali sono sovrani non come individui, ma come membri del parlamento e messi della nazione. Perciò anche i loro diritti e le loro cosidette prerogative non sono propriamente personali, ma impersonali dacchè non spettano all'individuo intrasmissibilmente, bensì all'eminente funzione sociale e sovrana che l'individuo rappresenta ed esercita in via condizionata e precaria.

Quindi in opposizione a quanto si pratica nei paesi costituzionali i rappresentanti, una volta accettate, hanno obbligo di compiere le loro funzioni non solo secondo la propria scienza e coscienza, benanco secondo lo spirito delle istituzioni che hanno radice nella nazione, devono abbracciare ed esprimere l'anima della nazione, non gli interessi particolari di un partito o di una persona, devono elevarsi ai principî

della vera giustizia e adempiere il mandato loro conferito dalla legge più che dalla volontà degli elettori. Donde il diritto impersonale dello Stato e della sovranità sociale di esigere il compimento dei doveri dei rappresentanti. Donde altresì la necessità imperiosa di sopprimere l'arbitrio individuale, che sconosce il dovere di obbligarli all'osservanza scrupolosa dei loro uffici, sia pronunciando la decadenza della qualità di rappresentanti ove vengano meno ai loro doveri, sia accordando loro l'indennità pecuniaria, come prescrive il diritto che vuole rimunerati tutti i servigi e riconosce che ogni lavoro deve essere retribuito. In qualunque maniera l'ordinamento politico della società deve assicurare l'esercizio dei diritti e dei doveri che supremamente importano allo Stato. Credere un onore un onere e considerare facoltativo l'esercizio doveroso del potere supremo per parte di coloro che sono rivestiti di sì alte funzioni è ancora un resto vieto della vecchia dottrina che originava la sovranità dalla volontà e che confondeva l'uso col non uso e persino coll'abuso del potere.

Bisogna ricostruire tutto l'ordinamento dei pubblici poteri e cominciare dall'esecutivo, compenetrando e organizzando nel sistema sociale diritto e dovere per modo che la libertà d'azione di ogni potere sia confinata e interchiusa nelle leggi e la responsabilità la segua costantemente come la pena segue il delitto. Il ramo elettivo del parlamento deve trasformarsi in ramo intellettivo e lo stesso senato ha bisogno di

essere riformato e reso almeno elettivo. Ma anch'esso deve essere un ramo intellettivo di origine legale più che elettiva e libera. Tutti i legislatori, si appellino deputati o senatori, devono trarsi dalle categorie legali non per atto di volontà degli elettori o del capo dello Stato o per favore del ministèro, ma per potenza di legge, che guarentisca in modo impersonale il merito, la virtù, il sapere e promuova l'indipendenza assoluta dei membri del parlamento nazionale dall'azione personale del potere esecutivo.

La stessa nomina e promozione e carriera tutta dei funzionari deve essere inesorabilmente regolata dalla legge, non meno che dalla legge devono essere determinate le loro funzioni, attribuzioni, i loro diritti e doveri sino alla loro più grave responsabilità. Imperocchè non sono i pubblici ufficiali organi e strumenti di fiducia del governo e non hanno obbligo alcuno di essere devòti alle persone, bensì devono essere fedeli esecutori delle leggi e degli ordini che nella gerarchia amministrativa dello Stato i superiori emanano conformemente alle leggi. E tutti i funzionari quali esseri istruiti e intelligenti e pienamente coscienti dei propri diritti e doveri devono essere giudici della corrèttezza e legalità degli ordini dei superiori. E per sottrarsi alla responsabilità che li colpisce devono non già ribellarsi all'obbedienza verso i superiori, ma possono e all' uopo devono (giova dire e ridire) fare rimostranze e riserve. Altrimenti incorrono nella responsabilità, la quale non è solo collettiva e

del capo ufficio, ma individuale e singola perchè ogni essere rivestito di pubblica funzione, deve giuridicamente risponderne; e la responsabilità è proporzionata alla libertà d'azione. Quindi più responsabile penalmente è il capo che ordina, non però è il solo responsabile quando funzionari subalterni hanno eseguito ordini illegali, facendoli propri mentre incombeva loro il dovere, non già di rifiutarsi all'esecuzione degli ordini, ma di eccepire e ridestare e fare ricredere la coscienza del superiore che compie e fa compiere atti illegali o incostituzionali.

Nel concetto razionale odierno della giustizia distributiva dello Stato non v'ha dubbio che il criterio della scelta dei funzionari non si debba riporre nell'arbitrio del potere, ma nella capacità del cittadino, nella sua intelligenza, attività e coltura tecnica e speciale. E tale capacità deve essere accertata con metodi legali di pubblico concorso e di solenne riconoscimento per titoli, esami e prove, che escludano ogni arbitraria facoltà del potere e che sopprimano ogni pericolo di volontario sconoscimento dei diritti acquisiti delle capacità. L'ingiustizia, cui in ogni tempo e luogo, pur troppo, può soccombere il cittadino, non deve mai originare dalla volontà, dall'arbitrio e dal capriccio, nè dalla passione, dalla credenza, dalla prevenzione, dal favore o dall'odio, ma tutt'al più dal sincero errore della mente, dalla misura dell'intelligenza, dalla condizione della scienza dei giudici preposti alla scelta dei pubblici ufficiali. Quindi la nomina,

pur essendo un atto del potere esecutivo, deve essere in tutto subordinata alla procedura della legge in guisa che ogni ingiustizia volontaria apparisca un atto illegale e incostituzionale, contro cui con rapida procedura sia non solo possibile, ma agevole e sicura non tanto la rimostranza e la protesta, quanto la riparazione dell' offesa e la punizione del colpevole.

Nè soltanto la scelta e la nomina devono essere determinate e regolate dalla legge, ma anche le promozioni e tutti i diritti e doveri d'ufficio devono essere dalla legge prestabiliti e precisati in guisa da sopprimere le passioni e gli arbitrî e da togliere persino l'ombra della realtà dei favori e degli odi. Sinanche i traslochi devono essere motivati e giustificati non per semplice soggettivo volere del potere, bensì per fatti reali ed esigenze necessarie ed evidenti della pubblica amministrazione. Anzi per guarentire l' indipendenza degli ufficiali dal potere centrale i traslochi dovrebbero essere accompagnati da promozione ed essere liberamente accettati. Senza promozione e senza accettazione libera dovrebbero avere carattere di provvedimento disciplinare motivato dalla legge in base a fatti dimostrati e contemplati nei regolomenti in conformità della legge. E la promozione deve basarsi anzitutto sulla capacità, indi sull'anzianità, poichè la capacità all'attività prevale in valore e in diritto. Molto più le destituzioni e tutte le specie e forme di punizione e di redarguizione devono essere specificate dalla legge per fatti e motivi di cui esista la prova

evidente, che non solo il potere e gli ufficiali interessati possano conoscere, ma che tutti i cittadini e la stampa e la pubblica opinione possano giudicare talchè il giudizio abbia il consenso universale e sia emanato concordemente dall'autorità superiore e insieme dal grande tribunale della coscienza della nazione.

La dottrina che fa dei pubblici ufficiali altrettanti organi di piena fiducia del governo è degna del despotismo, non di un popolo libero. Codesta antica e vieta dottrina anzitutto va contro la divisione dei poteri, contro la loro indipendenza, contro la loro responsabilità. Inoltre abbassa il livello intellettuale e morale dei pubblici impiegati, li converte in altrettanti conservi del potere esecutivo. Poi toglie loro il diritto di liberi cittadini, in virtù del quale non può loro negarsi l'inviolabile facoltà di avere opinioni proprie e di militare politicamente nelle file della opposizione. In appresso imprime al potere uno stampo di dominio su tutta la classe intelligente dei pubblici ufficiali. Infine colla vessazione e persecuzione contro gli avversari, coi favori e cogli onori verso gli amici dà al personale della pubblica amministrazione un carattere di perpetua instabilità, la quale scuòte tutto il meccanismo burocratico, poichè ad ogni nuovo partito che assume il governo dello Stato si vanno in gran parte innovando gli organi dell'amministrazione. E per tal modo si confondono opinioni ed azioni, si puniscono innocenti, si inducono a mentire gli onesti, si logorano i caratteri, si corrompono le coscienze e si pone tutto

l'organismo dell'amministrazione in balìa e alla mercè del governo, che si personifica in un individuo ministro o presidente del gabinetto. E così si ha sempre il governo personale che è l'antitesi del governo nazionale, si ha pur sempre un resto della tesi e della sintesi del despotismo.

In ogni Stato rettamente ordinato gli uffici e le magistrature devono essere istituiti per legge e nominarsi per decreti (in base e in armonia continua colle leggi) gli organi che li esercitano. Il decreto di nomina deve essere il riflesso dei titoli del cittadino, e le sue funzioni e attribuzioni devono totalmente dipendere dalla legge. Talchè chi prescrive l'ordine e chi lo eseguisce sieno del pari esecutori della legge ad essa sottomessi. Niun ufficiale dello Stato dal primo all'ultimo deve essere strumento di persona, ma organo della legge impersonale e universale. Niuno deve nulla sperare e temere dal potere, ma tutto dalle proprie azioni, dal proprio diritto e dovere e dalla legge dello Stato, che a tutti gli individui e a tutti i poteri sovrasta.

Organizzando in siffatto modo la pubblica amministrazione, secondo il grado e l'ordine degli uffici e delle magistrature si forma una gerarchia, nella quale ciascuno è superiore e relativamente inferiore e tutti assumono differente grado di responsabilità, ma nel tempo stesso tutti sono del pari indipendenti, ciascuno avendo la sfera propria di ben definite attribuzioni entro la quale, liberando operando, legalmente risponde.

La responsabilità deve essere personale, come è individuale l'azione. La responsabilità unica del capo ufficio o la sola responsabilità ministeriale è insieme insufficiente, illusoria e vana perchè delude la reale imputabilità delle azioni pubbliche degli ufficiali, che possono quindi impunemente consumare la più sfacciata violazione delle leggi scaricando la propria responsabilità sui superiori che hanno tutti i modi di farla completamente eludere e svanire. Inoltre ciascun ufficiale deve avere un proprio ben determinato compito d'ufficio, che costituisce l'ambito del suo diritto e del suo dovere, e non si deve in alcun modo giuridicamente poter riversare su altri, nè superiori, nè inferiori l'effetto legale dei propri atti, che fossero altrettanti abusi di autorità e di potere, essendo assurdo e contradditorio nella logica razionale del diritto che alcuno operi e non risponda e risponda chi non ha operato. Infine codesta irrazionale responsabilità dei capi presuppone pur sempre che gli ufficiali inferiori sieno strumenti incoscienti e passivi dei loro superiori mentre in ogni civiltà progredita i pubblici ufficiali devono essere coscienti e liberi e rispondere personalmente a tutta la società delle loro azioni e funzioni, che cotanto interessano tutti i cittadini.

L'accordo della gerarchia dell'amministrazione coll'autonomia degli uffici e degli ufficiali si consegue interamente riconoscendo che l'esecuzione di un ordine del superiore possa essere comandata all'inferiore, ma abbia pur sempre l'inferiore facoltà e dovere

di ottemperare all'ordine con intelligenza e diritto di fare osservazioni e riserve in via subordinata per modo da sottrarsi liberamente ad ogni responsabilità nell'adempimento esatto di un comando illegale. Nulla facendo è coinvolto nella responsabilità proporzionatamente alla partecipazione del fatto illecito. La responsabilità individuale deve estendersi a tutto il campo della pubblica amministrazione dal ministro all'ultimo ufficiale. E non basta che sia scritta nella carta costituzionale o in una costituzione repubblicana, fa duopo che sia reale, che tutti anco i singoli privati possano facilmente, sicuramente in via legale chiederla e conseguirla. Anco i magistrati devono essere responsabili non pure di colpa e di dolo, degli arbitrî illegali e della crassa ignoranza, ma eziandio degli apprezzamenti erronei grossolani e madornali. La irresponsabilità è solo attributo e prerogativa della sovranità quando però essa operi nei limiti dei poteri dalla costituzione conferiti, oltrepassando i quali il parlamento come il principe cessano del pari di essere inviolabili e irresponsabili. E a rigore nel campo d'azione, nell'esercizio delle proprie funzioni legali e costituzionali è inviolabile il rappresentante nel parlamento, il Rè sul trono, come è inviolabile il professore sulla cattedra, il magistrato in giudizio, l'impiegato nell'ufficio; ma tutti finchè si mantengono entro i confini delle leggi che devono tracciare con termini precisi e imperativi il campo e l'azione di ciascun agente del pubblico potere.

I giudici devono essere completamente inamovibili per guarentire la loro indipendenza, ma devono nel tempo stesso essere responsabili per guarentire i diritti e le libertà dei cittadini. Le prevenzioni, i favori, gli odi, le partigianerie nell'amministrazione della giustizia verrebbero rimossi dalla responsabilità legale e gli stessi apprezzamenti soggettivi diverrebbero più imparziali, più impersonali e oggettivi. L'amovibilità di sede e luogo potrebbe essere un provvedimento di disciplina come l'amovibilità di grado o d'ufficio dovrebb'essere un provvedimento di punizione nei casi dalla legge determinati in modo da sopprimere l'arbitrio, il capriccio e le tristi passioni del potere centrale.

Accordando l'indipendenza e la responsabilità si unisce il diritto e il dovere di tutti i cittadini che esercitano pubbliche funzioni amministrative e giudiziarie e la persona si confonde coll'ufficio, di cui l'individuo è l'organo necessario. L'impersonalità dell'amministrazione della giustizia nel governo dello Stato è la conseguenza dell'impersonalità della legge in un sistema razionale di società. Il governo stesso non è e non può essere che un organo esecutore della legge, indipendente nella sua sfera d'azione, ma sottomesso pur sempre alla legge e gerarchicamente inferiore al potere legislativo nella organizzazione generale dei pubblici poteri; come il potere legislativo ha un'autorità sottordinata alla costituzione, al di sopra della quale non v'ha che il potere costituente della nazione e la potenza sovrana della scienza.

La costituzione è l'emanazione della psiche intellettiva di tutta la società, il potere legislativo è una emanazione immediata e diretta della costituzione, il potere esecutivo ne' suoi due ordini principali, l'amministrativo e il giudiziario, è una diramazione del potere legislativo. Dappoichè la legge deve emanarsi in armonia alla costituzione, che è la base generale dell'esistenza di tutti i poteri e deve imperare quale norma assoluta e universale e obbligare tutti i poteri a osservarla e farla osservare, a tutelarla e applicarla in tutti i casi particolari e generali con tutti i mezzi coercitivi della forza armata organizzata per la difesa interna ed esterna dello Stato.

Costituiti i poteri nella loro giusta base, il potere amministrativo e giudiziario rappresentano due sfere concentriche entro la sfera generale del potere legislativo, il quale a sua volta non è arbitro e onnipotente, bensì circoscritto per ogni dove dalla legge fondamentale o costituzione politica, che è la genesi di ogni potere costituito e il generale fondamento di ogni legge speciale.

Tale ordinamento che vincola ogni legge ed ogni potere ai principî supremi della costituzione politica genera quell'elemento giuridico, che la scuola conservatrice moderna ricerca nell'ordinamento dei poteri e che non si può altrimenti derivare che dallo spirito severo di legalità cui deve attenersi e sottoporsi ogni singolo potere ed ogni organo particolare della pubblica autorità.

Come l'indipendenza dei poteri deve conciliarsi colla gerarchia, così la loro divisione deve accordarsi coll'armonia dei poteri dello Stato, evitando lo smembramento dei poteri e accoppiando l'unità organica dello Stato colla moltiplicità dei poteri e colla varietà delle loro funzioni, attribuzioni e azioni. L'unità è sorgente di ordine, la varietà è condizione di progresso. Consociando l'ordine e il progresso si ha un ordine progressivo o un progresso ordinato e si attua meglio l'ideale delle società moderne, che è lo svolgimento ordinato e progressivo delle libere istituzioni, l'evoluzione storica dell'incivilimento politico, che adduce seco la selezione della capacità e della giustizia nelle società umane.

Se non che ciò importa che la nazione non si incentri nell'individuo, famiglia o dinastia, ma che tutti i cittadini, i ministri, i legislatori, i regnanti esplichino il moto della nazione, lasciandolo libero e spontaneo, senza pretendere alla propria infallibilità, alla propria necessità, senza arrogarsi il diritto di farsi salvatori della società, senza incatenarla a sè, o legarla alla costituzione; all'opposto promuovendo tutte le riforme e sacrificando all'uopo vecchi diritti e interessi nuovi e adattandosi per convincimento e con disinteresse alla evoluzione storica, che il più delle volte rinnova la società sulle rovine del presente e sulla distruzione del passato.

Finchè una forma politica o una casa regnante si vuole mantenere ad ogni costo, il progresso politico

dell' umanità è impedito, l' evoluzione è attraversata, la rivoluzione diventa necessaria, la libertà è una lustra e mancano affatto i veri principî del governo civile, i quali non devono contrariare, ma agevolare il moto storico delle società umane in qualunque direzione che sia legale, e legali devono essere tutte le vie conformemente ai principî della libertà compatibile coll'ordine. Nè la mutazione di una forma politica, nè la disparizione di una dinastia segnano il disordine, essendo la nazione il solo fondamento d' ogni potere, il centro e la periferia di tutte le istituzioni, e la psiche sociale nella sua universalità essendo la genesi perpetua della sovranità.

Siffatti principî di libertà e di autonomia somministrano criteri per risolvere il quesito della eleggibilità politica dei funzionari, che scrittori e legislatori, invano dibattendosi, non seppero risolvere che con mezze misure e futili espedienti. I funzionari per diritto di ragione sono eleggibili in quanto capaci e liberi, dacchè i diritti e i doveri acquisiti quali organi del pubblico potere non possono sopprimere i diritti che loro spettano come liberi cittadini. È assurdo infatti che l' ufficio pubblico assunto in base al criterio e al titolo di una capacità comprovata escluda dai diritti politici, dall'esercizio della sovranità, che tale capacità presuppongono. Soltanto per reale garanzia di capacità devesi limitare l'eleggibilità ai più alti uffici onde ottenere la maggiore e migliore possibile selezione della capacità. Inoltre devesi accordare l' indennità ai rap-

presentanti per agevolare a tutti l'accesso al parlamento e guarentirne meglio l'indipendenza dal potere esecutivo. Quando sia sottratta all'arbitrio del potere e di ogni superiore gerarchico la nomina, la promozione come ogni arbitrario trasloco ed ogni atto di vessazione e gli ufficiali pubblici sieno organi della legge indipendenti, liberi e responsabili e cessino di essere strumenti di fiducia del potere esecutivo e sieno realmente sottomessi soltanto alla legge e vengano affrancati dal governo e dalla volontà personale e arbitraria dei superiori, allora solo sono signori di sè, non conservi del potere centrale e possono liberamente militare nella fila della opposizione politica senza timore di sorta.

In un sistema libero di governo civile gli impiegati non devono essere servi di alcuno, prestano la loro opera alla nazione, non al governo, dalla nazione sono retribuiti, e non sottostanno all'arbitrio di un ministro o di un prefetto, bensì al potere della legge, che a tutti sovrasta ministri, prefetti, impiegati, cittadini, legislatori e capi dello Stato. Il vero superiore e sovrano non è l'individuo, ma la legge impersonale dello Stato, della quale tutti i funzionari nella loro gerarchia sono organi sottomessi. La personalità del potere è il vecchio cancro politico che, non potendosi colla medicina guarire, bisogna col ferro chirurgico recidere dalle radici; cancro trasmesso ed ereditato dalle antichissime signorie dispotiche che si fondavano sulla sovranità individuale e riempirono l'umanità di

tiranni e di satelliti, che oggi ancora cercano annidarsi al potere sotto parvenza di libertà. Il sistema costituzionale valse a indebolirli, non servì a disperderli.

Nei tristissimi tempi del despotismo monarchico l'ordine era privilegio e immobilità, il progresso era utopìa e anarchìa, l'evoluzione era impossibile, la rivoluzione un delitto e la società era governata dalla forza e dal terrore. Il despotismo potè essere stato necessità di tempi, come la schiavitù; necessità che ha la sua ragione e giustificazione nell'incoscienza dei diritti e dei doveri, nella immaturità storica della libertà, nelle condizioni imperfette della psiche intellettiva dell'umanità. Ma oggi o dobbiamo continuare lo stato di barbarie antica o spezzare le catene che i tiranni ci hanno stretto corpo e anima. E tempo è venuto o dee pur venire che si riconosca dalla coscienza individuale e pubblica che la capacità intellettuale e morale debba essere l'unico fondamento legittimo e razionale di ogni potere sociale. Il potere non deve essere acquisito per nascita o per eredità, nè per astuzia e violenza di facinorosi, nè per arti subdole e corruttrici; nè può essere conservato comprando col danaro pubblico stampa e coscienza, nè asservendo impiegati; sibbene unico modo giusto di acquistare e perpetuare il potere debb'essere l'intima persuasione generale del merito e valore individuale, della integrità del carattere, della moralità della vita di chi è preposto alla direzione suprema dello Stato,

il convincimento sincero della libera coscienza sociale, che deve essere il vero rè impersonale delle società progredite. L'ingegno deve imporsi non colla forza, ma colla convinzione, che non faccia retrocedere, ma avanzare la società nella via del perfezionamento.

Tutta la potenza attiva della società e dello Stato, dei singoli cittadini e dei pubblici poteri deve essere confinata e interchiusa dalle leggi impersonali, come la vita organica dell'individuo è rinserrata nelle leggi obbiettive e invisibili della natura. Dal capo supremo dello Stato all'ultimo cittadino, tutti devono muoversi e spaziare liberamente entro la sfera delle leggi e non vi deve essere nè pei privati, nè pel pubblico potere via alcuna impunemente aperta fuori della legge. Tutti essendo obbligati alla osservanza rigorosa della più stretta legalità, tutto si deve poter mutare e innovare senza moti estralegali e sovvertitori dell'ordine. Codesta legalità deve essere possibile colla più ampia libertà e non si può ottenere che in una costituzione realmente ed essenzialmente democratica, quale forma politica che è l'ultima e l'ottima che si possa pensare e organizzare in società. Essa è conservatrice e perfezionatrice; mentre ogni altra forma oligarchica o autocratica è incompatibile colla libertà alla legalità congiunta, è tutrice dell'ordine e negatrice del progresso. Affinchè il progresso si consoci all'ordine e la legalità tuteli la conservazione e non avversi il progresso che reclama riforme e innovazioni, è necessario che la costituzione abbracci tutta l'anima della

nazione nella sua attualità e nel suo sviluppo, che non sia esclusiva e privilegiata per alcun individuo, famiglia od ordine distinto, che comprenda tutti gli elementi, le forze, le volontà e le intelligenze dell'intera società, che sia suscettiva di indefinito svolgimento, senza smentirsi, e di progressivo adattamento al vario e successivo movimento intellettuale e storico delle società umane. Sovratutto è necessario che diriga e regoli la società e la lasci nel tempo stesso abbandonata a sè stessa, alla sua spontanea attività, al suo libero movimento e consideri gli individui, le famiglie, gli ordini non meno che gli istituti, le leggi e i poteri quali mezzi e organi di esplicamento della vita sociale; non ne imponga perennemente alcuno, bensì li consideri strumenti, che compiuta la loro funzione, se non hanno nuova energia propria e spontanea per rinvigorirsi ed agire, cessino e scompaiano per altri sostituirne, senza inceppare mai il rinnovamento degli organi che promuovano lo sviluppo dell'individuo e della società, della vita e del diritto.

In ogni Stato liberamente e razionalmente ordinato niuna istituzione può sottrarsi all'esame e alla critica. Tutto è discutibile; la legge come l'impiegato soggiace al dominio morale dell'opinione pubblica e della coscienza sociale: e la stessa costituzione politica può essere oggetto comune di giudizio critico. Ma se nulla può sottrarsi alla discussione, tutto deve dalla legge fondamentale sottrarsi all'ignoranza e all'arbitrio e gl'istituti fondamentali della vita sociale e del

diritto individuale devono essere intangibili, non nel campo del pensiero, bensì in quello dell' azione. Dai diritti di vita ai diritti di intelligenza nei limiti comuni del diritto di libertà, tutti gli istituti essenziali devono essere inviolabili non per un intangibile privilegio acquisito e vieto, ma per una funzione e sanzione inseparabile dal diritto che tutti obbliga a rispettarli senza impedire di legalmente riformarli.

Sancita l'inviolabilità della vita, della proprietà, delle obbligazioni, della libertà, della capacità, la sovranità si deve organizzare in una costituzione democratica e incarnarla nelle leggi in modo che nè le moltitudini sociali, nè i partiti politici, nè le associazioni particolari, nè i governi, nè i parlamenti, nè i principi, nè i popoli possano manometterla se non per la via straordinaria violenta ed extralegale della rivoluzione. La quale del resto, statuendo più saggi, giusti e perenni principî di libertà, sarà a sua volta prevenuta e impedita di fatto e di diritto dalla latitudine di potere e di indefinito svolgimento possibile e futuro virtualmente contenuto nella stessa politica costituzione. Questa deve sapientemente elaborarsi, rendendo possibile ogni sviluppo avvenire, istituendo larghi principî di libertà e nel tempo stesso sanzionando inesorabilità di pene per tutte le violenze, circoscrivendo con linee geometriche i limiti dell'azione, prescrivendo con precisione ciò che non si deve fare, ampiamente riconoscendo e agevolando tutto quello che può farsi, elevandosi al vertice della piramide so-

ciale e tutti sottomettendo indistintamente dal capo all'infimo individuo, imitando per tal modo la natura che tutti gli esseri sottopone egualmente alle sue leggi.

Le leggi particolari dello Stato devono poi svolgere e dirigere come linee fondamentali l'attività dei cittadini in armonia stretta e perfetta colla costituzione politica, che è la genesi e il fondamento di ogni potere e quindi anche del legislativo. Lo stesso ramo elettivo del potere legislativo, per funzionare con ordine e con progresso e in armonia alla costituzione, anzichè sorgere sulla base unica, onnipotente e arbitraria del sistema elettorale odierno dovrebbe sorgere sull'ordinamento legale delle categorie, dei ceti o ordini di cittadini, che guarentissero meglio la capacità dei legislatori e li affrancassero dall' arbitrio degli incoscienti, dal volgo dei comitati, dal rumore della piazza e dalle facili vittorie del numero. Il sistema delle categorie dalla legge determinate dovrebb'essere la norma generale; e soltanto in via eccezionale e sussidiaria fondarsi limitatamente sull' elettorato circoscritto alle singole categorie dei cittadini, che rappresentano ed esercitano quelle date funzioni e professioni e che danno prova di capacità e di senno legislativo. Per tal modo l'elezione è già una selezione di elettori naturalmente interessati a prescegliere nel proprio ordine i migliori che alla capacità intellettuale accoppiano la moralità privata e la probità civile.

Bisogna supremamente sopprimere la passione e

l'arbitrio nell'ordinamento sociale. E finchè il lume della ragione e il progresso della coscienza non fugano le tenebre dell'ignoranza, gli arbitrî della volontà e i più bassi moventi dei sensi, è necessario che la legge infreni e tolga l'arbitrio in via assoluta e imperativa. Nè solo si deve togliere l'arbitrio dei corpi elettorali, ma anco dei corpi legislativi, come di ogni altro potere e autorità dello Stato.

La legge non deve solo essere espressione generica e astratta di una norma imperativa universale, benanco deve scendere nei particolari, nei dettagli, esaurire la possibilità delle contingenze, che essa deve regolare, imperiosamente dirigendo gli atti della vita, che entrano nella sfera del diritto, l'opera privata dei cittadini e non meno gli atti pubblici del potere sociale in guisa che la coscienza pubblica divenga sempre più giudice sovrana dei diritti e dei doveri che incombono ai cittadini e all'autorità. Bisogna nettamente determinare e circoscrivere il campo della libertà e dell'autorità, la competenza e la giurisdizione delle singole autorità dello Stato, sanzionando una severa singola responsabilità per tutti i cittadini, come per tutti gli organi del pubblico potere. Dove la legge non può assolutamente vedere e prevedere e provvedere, devono sopperire regolamenti autenticati dal legislatore, quasi fossero una specie di legislazione secondaria integratrice della legge, in modo che gli atti e i decreti del potere esecutivo sieno costantemente e necessariamente in armonia alle leggi speciali e ai regolamenti

generali. Talchè l'illegalità di tali atti e decreti apparisca manifesta alla coscienza comune e tali atti sieno immediatamente colpiti di nullità ed anco formino oggetto di responsabilità penale.

Vietar con severità si deve che il potere esecutivo co' suoi atti prevenga e impegni l'opera del legislativo; che decreti imposte anche minime di un centesimo; che sotto qualunque pretesto alteri o modifichi la pianta organica degli uffici e della magistratura; che effettui di propria iniziativa imprese di guerre e di spedizioni; che si ponga in modo alcuno al di sopra del legislativo; che intervenga a corrompere le elezioni, si faccia capo della maggioranza, manometta o manipoli la sovranità per la conservazione del proprio potere e accampi l'incolumità delle istituzioni per accaparrarsi la maggioranza, e si sottragga al sindacato e al controllo del parlamento, cui è legato dalla dipendenza gerarchica, per illudere e deludere il proprio dovere e la propria responsabilità. L'istinto prepotente del potere esecutivo è di sovrapporsi al potere legislativo, diminuirne l'autorità per accrescere la propria e far evanescere la propria dipendenza e la propria responsabilità. Nè dobbiamo mai stancarci di dire e ripetere che non può il potere esecutivo chiedere e ottenere trasmissione alcuna dei poteri del parlamento senza corrompere la sovranità nazionale, la quale già trasmessa pel suo esercizio ai rappresentanti non può da questi essere ulteriormente ad altri tramandata senza arrogarsi un diritto originario di sovranità che

non hanno, poichè la sovranità non ha genesi ed essenza nel diritto individuale, ma origine essenzialmente sociale e fondamento impersonale e universale nella psiche collettiva della nazione. E come non può il potere legislativo trasmettere parte alcuna delle sue funzioni e attribuzioni al potere esecutivo, non può neppure il potere esecutivo affidare a commissioni speciali, ad organi particolari alcuna parte del suo mandato e ufficio per esonerarsi in tal modo dalla responsabilità che è inerente al suo potere. Codeste trasmissioni hanno il vizio mortale di corrompere la sovranità e di disperdere la responsabilità degli uomini del governo.

La soppressione dell'arbitrio inerente al potere è l'ideale più perfetto, che sia atto a redimere dal despotismo la società. All'arbitrio della volontà bisogna surrogare l'inesorato principio del dovere inerente al potere.

Lo stesso potere legislativo non ha diritto alcuno di emanare leggi arbitrarie, bensì deve formare le leggi in armonia perfetta alla costituzione politica, quale fondamento primo e immanente di ogni potere. La costituzione politica non deve soltanto stabilire e guarentire i diritti dei cittadini rispetto alla vita, alla proprietà, alla libertà, alla capacità sino al riconoscimento supremo del dogma politico della sovranità sociale avente sua genesi nella psicologia collettiva dell'umanità, nè deve solo limitarsi a ordinare genericamente la forma di governo o meglio di sovranità,

benanco deve istituire i sommi principî sui quali si fonda l'ordinamento dei poteri, stabilire la loro divisione, la loro indipendenza, la loro responsabilità, determinare con precisione le funzioni e attribuzioni di ciascun potere, togliere ogni confusione ed ogni contrasto di competenza e di giurisdizione tra loro, deve dettare principî e istituire criterî, che valgano quali norme di condotta all'azione di tutti i poteri ed anco del legislativo. Deve da un altro punto di vista antivenire il futuro mettendosi in direzione dell'avvenire dell'umanità per modo che ogni nuova riforma legislativa reclamata dai successivi ulteriori progressi della società e della scienza sia virtualmente in essa contenuta e si risolva nella logica graduale realizzazione de' suoi potenziali principî essenziali. Così che le nuove riforme non smentiscano la costituzione, ma la riempiano, la completino e le diano sempre nuovo corpo e contenuto coerente a sè stessa. Una saggia costituzione deve avere due obbietti; la più ampia possibile azione del libero volere dei privati cittadini e la più stretta e obbligatoria funzione e responsabilità di tutti gli organi e rappresentanti del pubblico potere. Perciocchè il diritto privato si fonda sul libero potere dei cittadini, il diritto pubblico sul rigoroso dovere dei funzionari di eseguire con coscienza e di applicare con fedeltà le leggi. Il diritto privato legandosi al volere dei singoli è essenzialmente facoltativo. Il diritto pubblico fondandosi sullo Stato deve guarentire il diritto privato e non può quindi essere facoltativo,

in quella vece è doveroso e imperativo per tutti gli organi dell'autorità sociale. Coloro che rappresentano lo Stato e la legge sono inviolabili organi del diritto solo in quanto compiono l'inesorato loro dovere.

Una costituzione che non sa svolgere tutte le facoltà umane in armonia alla loro destinazione e che non sa eccitare il desiderio e provocare il bisogno nei cittadini di esplicarsi e perfezionarsi, che non agevola loro i mezzi economici e i mezzi intellettuali, che paventa l'avvenire come negazione del presente, che impone una forma particolare di governo ai cittadini, che pone qual dogma di progresso la conservazione delle istituzioni vigenti, arresta l'evoluzione sociale e prepara la propria caduta sotto i colpi della rivoluzione, che potrà essere ritardata e paralizzata precariamente, ma troncata per sempre non mai. Il moto rivoluzionario o evolutivo è fatalmente necessario alle società umane. Nè la forza degli eserciti, nè la potenza delle corti, della diplomazia, dei governi potrà mai impedire a lungo l'un moto o l'altro.

È grandemente difettosa quella costituzione che consente ai poteri dello Stato la facoltà indeterminata e illimitata di imporre tributi, di depauperare la nazione. Ogni aggravio, che oltrepassi i mezzi contributivi e la potenza economica della nazione è intrinsecamente ingiusto. Ogni diritto come ogni potere è una attività finita e dove l'attività termina comincia il dovere, che incombe allo Stato non meno che all'individuo. Del pari è essenzialmente ingiusto che i poteri

costituiti abbiano ampia facoltà di dichiarare la guerra, di decretare spedizioni, di ordinare colonie all'estero, di accrescere e moltiplicare gli eserciti di terra e di mare. I casi in cui la guerra è legittima e il capo del potere esecutivo può dichiararla devono essere, in via di principî supremi, contemplati ed espressi in modo formale, solenne e tassativo nella legge fondamentale dello Stato. Eziandio le spedizioni militari devono essere dalla legge determinate e prescritte e soltanto riconoscersi quelle che hanno per iscopo imprese commerciali, le quali non avendo intenti politici di conquista e di signoria sono altrettanto legittime quanto utili. L'intervento nei paesi esteri non è in massima giustificato se non in quanto è liberamente chiesto e spontaneamente accolto. L'aumento dell'esercito non è giustificato che nel caso e nel pericolo di una guerra legittima di difesa, di indipendenza e d'integrazione della nazionalità. In tempo normale di pace l'esercito deve ridursi ai bisogni interni dell'ordine pubblico e lasciare appena aperti i quadri per l'eventualità di una giusta inevitabil guerra.

Una saggia organizzazione politica deve separare e rendere realmente autonomi i poteri, che emanano tre distinti ordini di atti di autorità, cioè leggi, decreti e sentenze. All'opposto vediamo tuttodì decreti, che contro ogni diritto tengono luogo di leggi, e la più grande incoscienza se non la più triste malafede scambia i decreti, che sono semplici atti di autorità, con

le leggi che sono veri atti di sovranità. Donde non l'armonia e la subordinazione dei poteri, bensì l'antagonismo e la lotta che si ripercuote tra Stato e società, tra società e governo, tra autorità e cittadini, tra il potere legale e il paese reale, tra potere e sapere.

Il bilancio dello Stato, suprema cura di chi lo sbilancia continuamente, preoccupa gli uomini del potere senza che eglino si preoccupino altrettanto del bilancio della nazione, che per salvare quello dello Stato rovinano, rovinando in fine l'uno e l'altro. Lo Stato e i poteri sono ancora costituiti in modo sì imperfetto e insciente che fuori del mondo ufficiale non pare vi sieno uomini, fuor del potere non vi sia sapere. Un tempo l'uomo non era uomo se non apparteneva alla corte, se non era grande ufficiale, come scrisse Montesquieu. Poi l'uomo non era uomo se non era nobile. È celebre il detto che l'uomo comincia dal barone in sù. Indi l'uomo non era uomo se non era capitalista. L'indigenza fu sempre causa di schiavitù. Oggi l'uomo non par uomo se non è coperto di onorificenze, se non entra nella politica militante, se non serve ciecamente un partito, se non fa dedizione di sè a un uomo di Stato, se non curva il dorso a qualche potente. Hanno fortuna assai più i rinnegati politici che i grandi caratteri, i mediocri servili anzichè gli indipendenti, i corròtti più che gli integri. Lo che degrada la vita pubblica ed eccita una reazione che condurrà al disprezzo di tutti gli onori ufficiali, al riconoscimento

più verace del valore reale della personalità umana (1). Il vero cittadino deve essere abbandonato a sè stesso, al suo peso e valore e giudicato intrinsecamente. Ognuno sa che il valore personale è oro, l'onore ufficiale orpello.

In tempi dispotici l'onnipotente volontà di un principe assoluto e de' suoi satelliti, oggi il potere di un ministro e di chi lo striscia qual rettile decidono non di rado della vita e della carriera degli individui. La vita sociale è ancora legata all'individuo. Lo Stato ha tuttora bisogno di un centro individuale mentre lo Stato non dovrebbe avere altro centro che il centro ideale della giustizia.

I veramente liberali e razionali principî del diritto devono riformare i criterî e le norme della condotta e dell'azione degli uomini del potere e devono altresì diffondersi nella coscienza generale perchè tutti possano meglio giudicare l'opera del governo. Un sistema di governo condannato dalla coscienza generale deve rendersi impossibile di fatto. È questo il grado della maggiore efficienza della coscienza umana. Se non che al presente la coscienza pubblica è ancora in potere

(1) L'imperfetto e partigiano criterio della distribuzione ufficiale delle cariche e degli onori finirà con una lega per tutti respingerli e sopprimerli, ridonando all'individuo il suo valore reale. È grande stoltezza il credere che gli onori ufficiali sieno un criterio estimativo del valore personale. Essi corrompono anco dippiù nella coscienza sociale il vero principio del merito individuale.

di poche centinaia, o se vuolsi, di poche migliaia di maggiorenti interessati dòtti e indòtti.

Al presente si direbbe che tutti studiano il modo di scombussolare tutti i criteri per rendere più agevole e giustificato ogni arbitrio e ogni errore del potere. L'universale ed anco molti cultori della scienza sociale non hanno ancora acquisito idee chiare sulla sovranità. Appellano comunemente sovrani tutti i poteri dello Stato. Persino confondono sovranità e governo ignorando la distinzione necessaria tra sovranità e autorità, tra potere legislativo e potere esecutivo. Sovrano è solo l'ente che fa le leggi ossia il potere legislativo. Il potere esecutivo, che ha l'ufficio e il dovere di eseguirle e farle eseguire, fa atto di dipendenza dalla legge, non atto di sovranità: e l'autorità che esso esercita deriva dalla sovranità, e tale autorità è legittima in quanto è pienamente conforme alle leggi. I politici scambiano pure, giova sempre ridire, sovranità e autonomia mentre l'autonomia è mera indipendenza nel senso che tutti i poteri devono goderne senza che tutti sieno egualmente sovrani. Perciocchè i poteri devono essere ordinati in via ascendente, non in linea piana ed eguale, l'uno deve essere gerarchicamente subordinato all'altro e tutti mettere capo al potere legislativo, dalle leggi del quale traggono ogni loro autorità.

Anco la divisione dei poteri, che è, non meno dell'indipendenza loro, un canone fondamentale di ogni libero sistema di governo, è generalmente e

continuamente fraintesa dai politici e dagli scrittori. Eglino non sanno dividere i poteri, forse per timore di smembrarli, non sanno separarne le funzioni, non sanno determinare il loro posto. La parola *sovrano* talvolta significa il capo dello Stato, il Re o l'Imperatore, talaltra il Governo, talaltra ancora il Parlamento e per ultimo il Corpo sociale, la Nazione.

Il Governo è come il sovrano in atto, il Parlamento e la Nazione in potenza. I ministri, anzichè essere i primi funzionari, sembrano i padroni dello Stato. I prefetti sono strumenti dei ministri, gli impiegati amministrativi organi devoti dei prefetti e dei ministri e tutta l'amministrazione pubblica dello Stato una schiera di conservi del potere centrale.

Per tal modo tutto l'intelletto dello Stato si dissipa negli errori e nei granchi de' suoi organi principali e la volontà si consuma nell'arbitrio di pochi; e tutta la grande sovranità della nazione finisce in una misera oligarchia.

Per sopprimere l'ignoranza e l'arbitrio bisogna anzitutto relegare il potere entro i cancelli ferrei delle leggi, ad esse incatenare la volontà e l'intelletto di ogni potere ed elevare lo Stato a dignità, grandezza e potenza di diritto. Tutto deve essere normativamente sistemato e costituito, tutto deve svolgersi entro limiti fissi talchè niuno possa sottrarsi alla responsabilità e al dovere. Una rigida e rètta procedura nelle elezioni, i requisiti che devono riunire i candidati, le categorie degli elettori e degli eleggibili, il

rinnovamento dei rappresentanti fino all'esaurimento possibile delle categorie dei più capaci, la separazione reale, non nominale, dei pubblici poteri, l'affrancamento assoluto del potere legislativo dalla potestà regia e ministeriale, le funzioni e attribuzioni di tutti i poteri, i diritti e i doveri dei rappresentanti e del governo, l'opera di tutti i poteri indirizzata a coordinare gli atti dell'autorità colle leggi del parlamento e le leggi del parlamento colle leggi fondamentali dello Stato; quest'è il modo precipuo di guarentire con dettami precisi di legge la società da ogni possibile abuso degli organi e rappresentanti del potere. Bisogna fondare il sistema politico su principî certi, determinati ed esaurienti di diritto.

Cessar deve il tristissimo spettacolo d'uomini politici che sfuggono ad ogni responsabilità (1), di leggi che appena fatte vengono illuse e deluse, abrogate e derogate, riformate e abolite; di leggi inattuabili perchè universalmente riconosciute impossibili; di leggi ingiustamente attuate da tosto riformarsi o abolirsi; di leggi che devono andare in vigore dopo lungo tempo e che frattanto vengono da altre leggi distrutte; di leggi speciali inspirate dall'impressione e dalla passione del momento, che hanno un'esistenza effimera; di leggi improntate alle opinioni soggettive di chi prevale al potere soggette tutti gl'istanti all'azione e

(1) In Italia vi sono stati ministri colpevoli, niuno venne punito. Il solo punibile fu Nunzio Nasi, forse l'unico capro espiatorio, se pure verrà punito.

alla reazione; di leggi artificialmente raffinate, che còrrompono il senso morale della giustizia; di leggi esclusivamente ispirate alla fiscalità; di leggi infine che non elaborate con vera sapienza vengono eluse da furbi calcolatori, i quali sanno contribuire con emendamenti a renderle vane inoculandovi principî iniquamente interessati.

Le leggi dello Stato devono imitare e perfezionare le leggi della natura. La natura opera per via di istinti e di fatti, che, al dir di Genovesi, sono il linguaggio con cui parla la natura. I pensieri devono essere il linguaggio con cui parla lo spirito. Il magistero della scienza e dell'arte non deve elaborare tecnicismi e artificî, che difficultino e ottenebrino l'intelligenza del diritto e delle leggi, nè circonfondersi di impenetrabile oscurità avvolgendosi in miti e misteri, bensì deve agire chiaramente sullo spirito fondandosi sul senso comune dell' umanità e perfezionando nella scienza riposta e nella coscienza volgare l'idea della giustizia fatta legge dello Stato.

I principî superiori di giustizia anco nelle classi dirigenti giaciono tuttavia in uno stato d'incoscienza e il più delle volte sono derisi come utopie. Quindi niuna meraviglia che negli ordinamenti politici e nelle legislazioni civili manchi pur sempre quello spirito vivificatore e rinnovatore senza del quale la vita sociale è inceppata e immobilizzata nella stessa forma e si avvolge in un circolo vizioso.

Epperciò l'esistenza sociale è trascinata pur sempre in uno Stato di fatto, non di diritto. Per formare

lo Stato organizzato a diritto bisogna di molto superare lo Stato presente, è necessario distruggere non pochi vecchi principî, errori e pregiudizi e sulle loro rovine ricostruire il novello Stato basandolo su più veri, certi e razionali principî di giustizia.

L'avvento dello Stato futuro deve essere l'organizzazione più oculata, più sicura, più spedita della giustizia in società (1). La giustizia odierna è meno iniqua della passata, ma è ancora più parvenza che realità.

La tendenza a certa anarchia delle coscienze e delle menti infirma perfino e travolge quella parte certa, tradizionale, classica della giustizia che la coscienza conquistò e che l'umanità potrebbe e dovrebbe oggi possedere come patrimonio intangibile, frutto del suo lento e faticoso lavoro di secoli (2).

(1) Le frequenti malversazioni e sottrazioni del pubblico danaro che si lamentano nei Ministeri dipende dal concedere ai Ministri danaro mentre i Ministri non dovrebbero che emanare ordini e decreti di pagamento, i quali, debitamente controllati e verificati, passerebbero alle casse dello Stato. Nè ministri, nè segretari, nè uffici del ministero devono disporre di danaro pubblico. Le sole casse dello Stato devono fare pagamenti, dopo che revisori responsabili hanno guarentito la perfetta legalità costituzionale dei mandati.

(2) In fatto di giustizia amministrata in società siamo ancora sì in basso che ogni nuova legge, per quanto liberale e innovatrice, presenta sempre qualche punto nero, che nasconde pericoli. I verdetti dei giurati e più ancora le sentenze dei tribunali fanno spesso tremare i galantuomini assai più che i bricconi. Il che significa essere errata, falsa e corrotta o almeno almeno involuta la verace coscienza del diritto, che dovrebbe informare le leggi e attuare la giustizia in società.

PRINCIPII DELLA SOCIETÀ
E DELLA SUA RIORGANIZZAZIONE

Le società umane in senso generico, secondo la tradizione classica del diritto pubblico, sono l'unione di una grande pluralità di persone fra loro strette da reciproco vincolo di diritto e dovere pel conseguimento di un fine comune.

Quindi gli elementi di ogni società sono: 1.° pluralità di persone, che varia dalla minima di due o pochi, come nel matrimonio e nella famiglia, a migliaia e milioni come nelle più vaste società politiche; 2.° un vincolo giuridico con virtù ed efficacia di elevare la semplice coesistenza di fatto delle persone a vero permanente principio di stabile società organizzata; 3.° un fine comune, che costituisce il centro dell'azione di tutti, al quale ciascuno indirizzi i propri intenti, facendo di esso l'oggetto massimo della cospirazione dei propri conati, la sintesi superiore di tutti i particolari scopi di convivenza. Le aspirazioni particolari devono convergere ad un ideale comune; e gli individui ben lungi di costituirsi centri del fine, devono cooperare quali mezzi al fine comune, formandone il

loro obbiettivo supremo, il centro particolare della loro propria attività.

Se non che il concetto specifico di società politica si ottiene più esattamente definendola: la coesistenza autonoma e permanente di una grande moltiplicità di persone, che cooperano concordi ad un fine comune, strette da vincolo giuridico reciproco, sotto una suprema direzione comune.

Elementi e fattori della società politica sono dunque: 1.° unione di esseri umani e loro vicendevole azione e relazione. La società umana è inconcepibile senza una grande moltitudine di persone, senza una estesa multipla aggregazione di individui; il che è la negazione del presupposto stato di natura, pel quale nel secolo decimosettimo e ottavo si intendeva uno stato di isolamento e di solitudine; 2.° indipendenza di unione, che presuppone la libera potestà di stabilire le norme giuridiche per dirigere e regolare la gestione interna dei propri negozi. Perciò, a rigore, una società *tributaria* di un' altra, o *protètta* da altra non perde la propria autonomia finchè conserva il potere interno di legislazione e di amministrazione. Nemmeno perde la propria indipendenza la società vincolata da un patto di alleanza, o obbligata a prestazione d'omaggio, purchè conservi la suprema facoltà di deliberare e sancire le proprie leggi e reggere e amministrare i propri affari. Tuttavolta la sua indipendenza comincia a modificarsi e indebolirsi, si va menomando finchè può del tutto perdersi quando venisse incorporata ad

altra società, o assoggettata passivamente fino a perdere la propria individualità politica e a soggiacere alla sovranità di altra società. Nè solo nei rapporti esterni con altri Stati può una società perdere la sua indipendenza, benanco può perderla nei rapporti interni allorchè facesse di sè stessa una dedizione incondizionata de' suoi diritti e poteri in favore del Principe, del Parlamento o del Governo, i quali perciò acquistassero un diritto assoluto di sovranità e potessero esercitarla illimitatamente e illimitatamente trasmetterla ai successori. Imperocchè una società, che rinunzia la propria sovranità e la trasmette ad altri, abdica sè stessa, annienta la propria personalità politica, si distrugge da sè stessa, commette un suicidio politico, che non è meno illegittimo e ingiusto del suicidio fisico dell'individuo. Una società non può liberamente cessare di essere sovrana, e arbitrariamente cessando fa violenza a sè stessa e non ha più alcun diritto e alcuna garanzia di libertà, di indipendenza, di sicurezza; si condanna da sè stessa alla morte politica: e coloro che acquistano per tal modo il potere sovrano commettono il più grande delitto sociale e politico. E contro essi è lecito l'impiego della forza, il *vim vi repellere;* perchè nello stato di incoscienza del popolo domina l'arbitrio e la forza e si può sempre contrapporre all'arbitrio l'arbitrio, alla forza la violenza Nè si può coonestare la trasmissione spontanea o carpita del diritto di sovranità adducendo il pretesto della necessità dell' ordine sociale o altre simili finzioni di

menzognera pubblica salvezza. Dappoichè questi argomenti sono i soliti luoghi comuni del despotismo, che per stabilirsi ricorre sempre a espedienti e a inganni e per legittimarsi accampa il bene della società e l'amore della patria, che è infine il più sfrenato ed egoistico amor di sè stesso, del proprio potere e della tirannia. Nè Parlamenti, nè Governi, nè Rè devono esistere fuor delle giuste leggi emanate col concorso della società, nè devono agire che in base alle leggi.

Resisi violatori delle leggi per qualsiasi motivo decadono dal potere. E chiunque regni e governi, quando no 'l può colle leggi, ha l'imprescindibile dovere di abdicare e rimettere il potere a chi tacitamente o espressamente, potenzialmente o attualmente glielo ha conferito. La pretesa di salvare l'ordine e la società per giustificare la sua opera illegale, arbitraria e violenta presuppone un' autorità originaria propria, che non esiste in alcun organo del pubblico potere, il quale ha per principio fondamentale supremo una genesi essenzialmente sociale e derivata. Ogni potere ha un' origine dativa e tale è anche quello del principe, e bisogna far rivivere la storia morta della tirannide monarchica antica divina o umana per legittimare l'esercizio di un proprio potere originario.

3.° L'unione inoltre deve essere stabile e fissa perchè la società politica importa organizzazione di poteri, ordinamento di leggi ed esercizio permanente di pubbliche funzioni. Quindi una tribù selvaggia e nomade non è società in stretto senso politico. E la società per essere

stabile ha bisogno di territorio che forma il corpo, per così dire, della sua anima. Scrittori di diritto naturale opinarono che il territorio non sia necessario all'esistenza della società, potendo una società abitare suolo spettante ad altri, e non di meno essere una società politica, nel modo istesso che una famiglia può sussistere anche senza possidenza (1). Se non che non regge il paragone tra la società e la famiglia, potendo la famiglia senza uopo di proprietà immobiliare trarre la sua rendita dalla società, mercè del lavoro, dell'industria, del commercio, della professione e delle funzioni pubbliche; laddove la società non può trarre durevolmente da altre società i mezzi della sua alimentazione senza perdere la propria autonomia, e a lungo andare, cadere in soggezione e in servitù. La famiglia può trarre dalla società i mezzi della sua sussistenza, la società non può trarli dall'umanità, ma immediatamente dalla terra. La famiglia è costituita da soli rapporti personali, la società insieme da rapporti personali e reali. La famiglia non abbisogna di organizzazione, come la società e può vivere errante mentre una società errante non può essere che una società di predoni, un' accozzaglia di ladroni. Il principio di stabilità dell' unione sociale implica necessariamente possidenza di territorio. Onde il suolo è necessario a tutte le società; laddove non poche fami-

(1) Questo argomento venne addotto tra gli altri autori dal Prof. G. Paolo Tolomei nel suo *Diritto Naturale e Razionale.*

glie possono vivere prive di suolo; ma sarebbe errato ritenere che tutte le famiglie costituenti una società potessero sussistere senza terreno proprio. Anco la maggioranza delle famiglie deve avere possesso; oppure grandi proprietà devono concentrarsi in poche famiglie in guisa però che la produzione agricola basti in gran parte alla sussistenza di tutte le famiglie componenti la società.

Le tribù nomadi non sono pertanto società politiche, sono unioni barbariche incipienti, politicamente inesistenti, le quali coll'invasione e la conquista poterono poco a poco fondare la loro esistenza politica, mediante l'occupazione più o meno violenta, il lavoro, la conquista, l'usurpazione e la signoria. Il territorio è quindi essenziale all'assetto permanente e all'esistenza stabile delle società politiche.

4.° La società inoltre importa una grande moltitudine di persone, che varia e cresce indefinitamente secondo il grado di sviluppo e di civiltà. Se la società è formata di aggruppamenti diretti da un primate, o se è basata sulla forza capitanata da un capo, è piccola. Più estesa diviene se compaginata sugli interessi comuni di una località, di una regione. Più vasta se ordinata sulla base della nazionalità. Molto più vasta ancora se la sua base è la razza. E diviene universale come il genere umano, se anzichè fondarsi sulla divisione dei popoli, anzichè comprendere minuscole unità politiche, assorgesse al principio d'umanità. Se non che la divisione e suddivisione del genere umano in

altrettante unità microscopiche, non è opera dell' arbitrio del legislatore, dell' ordinatore degli Stati e dei conquistatori, bensì soggiace nella sua essenza alla legge storica del progresso politico delle società umane, che importa l'ingrandimento successivo degli Stati a misura che si svolge e si attua la socialità e la perfettibilità, le quali sono indirizzate come a ultimo fine a formare dell'umanità intera una sola grande individualità politica con speciali organizzazioni e con locali amministrazioni in un generale sistema di un' unica federazione politica (1). Se non che questo lento processo storico presuppone una elevazione dello spirito umano sulla forza, sull'arbitrio, una comprensione dei principî universali di verità, di giustizia, di armonia e di pace, che sono di là da venire. Inoltre esige che il potere non sia legato alle persone, ma sia psicologicamente posto in una sfera obbiettiva indipendente e superiore ai parlamenti, ai governi, alle dinastie e sia legato sostanzialmente ai principî, che operano e progrediscono nella universale coscienza di tutto il genere umano.

5.° In appresso il fine comune della società politica abbraccia la conservazione e lo sviluppo individuale e sociale e implica attività, intelligenza e collaborazione verso quest' unico supremo intento di svol-

(1) Non è da stimarsi con Rousseau che la libertà sia meglio guarentita nei piccoli Stati. All'opposto è più possibile guarentirla nei grandi più atti a resistere alle invasioni.

gere e perfezionare il singolo e la collettività. La conservazione importa i mezzi di alimentazione, che si traggono sovratutto dalla gran madre comune, la terra. Lo sviluppo individuale esige coltura intellettuale e morale, che si può solo conseguire nello stato sociale, che è il vasto necessario ambiente in cui l'individuo esplica e perfeziona le sue particolari facoltà. Imperocchè, come dice giustamente TRENDELENBURG, l'uomo si afforza nella società e a sua volta si organizza nell'individuo (1).

6.° Si aggiunga che il vincolo reciproco è costituito dai rapporti obbligatori di diritti e doveri comuni dei cittadini tra loro e dei cittadini collo Stato in guisa che lo Stato non sia più centro di diritti e l'individuo centro di doveri, ma diritti e doveri s'immedesimino nei cittadini e nello Stato e sieno ad entrambi comuni. L'individuo è da natura preformato alla vita sociale, la quale è l'elemento necessario, la condizione fondamentale dell'esplicamento dell'individuo, che concorre poi a formare l'esplicamento del tutto. La società non è che la sintesi degli individui che convivono nella stessa organizzazione e il perfezionamento sociale non è che il risultato consociato di tutti gli sviluppi individuali. L'unione sociale senza saldo legame che la assicuri si sciòglierebbe e il legame importa quindi un potere che imperi ed obblighi. Ma questo potere per essere razionale non deve

(1) *Diritto di Natura sulla base dell'Etica.*

essere personificato negli individui, nei corpi costituiti, bensì deve essere rappresentato dalle leggi in modo che i corpi che esercitano il potere e che concorrono a formare le leggi non sieno che organi fedeli delle leggi, sottomessi essi pure, non meno di tutti gli altri cittadini, alle leggi. Talchè ministri, legislatori e sovrani che le violano sieno passibili di pena come qualsiasi altro infrattore delle leggi.

7.° Da ultimo la direzione comune si risolve nella facoltà suprema di dettare norme imperative universali ossia nel potere della nazione di ordinare leggi, che imperino sovrane su tutti. Codesta sovranità è della legge, non dell'individuo o di un corpo collettivo, i cui membri sono al più organi della legge, non arbitri delle leggi, ed è un potere supremo che dirige la volontà e l'azione di tutti secondo i fini sociali; potere che non ha e non può razionalmente avere rapporto col dominio sulle persone senza cadere nell'antico despotismo, che assorbiva persone e averi, che confondeva proprietà e sovranità. Oggi persone e beni sono affatto separati: la sovranità è spirituale e politica; la proprietà è materiale od economica. La sovranità deve essere impersonale quanto la proprietà è individuale. L'arbitrio personale che esiste nella disposizione dei propri beni deve sparire nella sovranità, che deve essere tutto intelletto e ragione. E come la sovranità è impersonale, impersonale deve essere il governo quale subalterno potere esecutore degli atti della sovranità dello Stato, ossia delle leggi.

Codeste idee premesse intimamente si collegano. Imperocchè la società importa unione di individui. La moltitudine delle persone, per rimanere unite, suppone un vincolo, che le obblighi e le tenga avvinte. Il vincolo obbligatorio implica un potere che astringa. Questo potere non può essere che il potere sovrano, che è il potere stesso della società di darsi costituzione e leggi. Come la vita inerisce alla natura, le leggi sono i diritti stessi che ineriscono alla psiche umana, alle facoltà dell'individuo e della società e progrediscono collo sviluppo ideale e reale, interiore ed esteriore, psicologico e storico delle società umane.

Lerminier (1) definì la società « L'accordo di tutti gli esseri simili per cooperare al loro sviluppo ». Egli, come lo Stuart Mill, comprende nello sviluppo anche la conservazione e la riproduzione; dappoichè la società, secondo lui, non può conservarsi che alla condizione di svilupparsi, nè può conservarsi e svilupparsi senza riprodursi. Ma la conservazione e la riproduzione, soggiunge egli, non sono lo scopo, sibbene semplicemente il mezzo. Lo scopo della società è lo sviluppo.

Bussard (2) annette tre significati alla società. Talvolta per società, ei dice, si intende il complesso dei membri della grande famiglia umana viventi gli

(1) M. E. Lerminier. — *Philosophie du Droit.* Livre deuxieme: Chapitre premier.

(2) F. M. Bussard. — *Elements de Droit Naturel privè.* Principes fondamentaux de la Sociètè.

uni allato agli altri senza legami convenzionali. Tal altra volta s'intende l'insieme dei rapporti durevoli di diritto esistenti tra persone che si sono vicendevolmente obbligate a riunire i loro sforzi per ottenere uno scopo comune. Infine si intende anche l'insieme delle persone medesime che hanno stabilito questi rapporti convenzionali. Se non che niuno di questi significati è esattamente vero e applicabile alla società politica, la quale è bensì il complesso dei membri della grande famiglia umana che vivono insieme su un dato territorio, ma hanno legami, oltrechè naturali e necessari, anco liberi e facoltativi o convenzionali, e vivono uniti più intrinsecamente e psicologicamente, che organicamente e meccanicamente; e il principio che li unisce mette anzitutto radice nei rapporti e nelle leggi della natura, ma poi si eleva a un criterio psicologico e razionale, che fa delle società umane altrettante personalità morali, altrettante individualità politiche. Investigando infatti la genesi delle società la si rintraccia nella natura fisica dell'uomo, nelle tendenze istintive socievoli, nel suo plastico organismo, ne' suoi bisogni materiali ed anco nelle sue etiche tendenze, nelle sue facoltà spirituali, nelle sue potenze morali e razionali. Lo spirito di società penetra tutta la vita dell'individuo ed è a sua volta una grandiosa esplicazione progressiva delle facoltà sensitive, volitive e intellettive delle singole individualità umane.

Nel rapporto della natura fisica la genesi della società ha sue radici nelle necessità organiche, che

danno origine alla sociabilità umana. Codesta sociabilità è ispirata all'amore di sè, o egoismo, (Hobbes) o all'amore degli altri o altruismo (Grozio). Filautia e filantropia in differente misura secondo i tempi e gli uomini concorrono ad attuare la sociabilità, la quale è quindi insieme un istinto di natura e un sentimento etico di benevolenza. Se non che l'opera dell'istinto di natura precedette nel tempo l'esplicamento dei sentimenti morali quanto col progresso dell'incivilimento i sentimenti morali si elevano sugli istinti naturali. La sociabilità umana come istinto e legge di natura è comune fino a un certo grado a tutta l'economia animale; ma poi nell'umanità si innalza poco a poco a organizzazione sociale, a potenza ordinatrice degli Stati, dotata di una virtù indefinita di ulteriore progresso e perfezionamento.

Nel rapporto delle facoltà morali e in particolare della volontà l'origine delle società si rinviene nel libero consenso degli individui, i quali in armonia alle tendenze sociali, coordinano la volontà alla natura, acquistando forza ed energia per viemmeglio organizzare ed esplicare la società. Così la volontà viene fortificata dalla natura, ma viene soltanto coscientemente illuminata e dirètta dalle facoltà intellettuali, le quali tendono a svolgersi continuamente e presentano stati di incoscienza politica, di semicoscienza e di coscienza progredita. E l'organizzazione sociale è sempre correlativa agli stati della coscienza politica.

Nel rapporto dell'intelligenza la genesi della so-

cietà deve riporsi nel bisogno spirituale inerente ad ogni essere umano di compiere la propria insufficienza mentale, di vincere i propri limiti intellettuali, di aiutarsi e completarsi colla comunicazione dei pensieri altrui, che tutti accomuna in una vasta associazione. La perfettibilità intellettuale dello spirito umano si svolge e si realizza in forma di progresso incessante, la cui meta ideale è il perfezionamento individuale e sociale, che non può altrimenti conseguirsi che colla collaborazione e consociazione delle facoltà intellettive di tutti.

La natura è pertanto il primo fondamento delle società umane. La libera volontà consociata alla natura innalza quel fondamento a istituzione, a diritto; e il progresso intellettuale elabora e perfeziona l'istituzione, il diritto, la società, lo Stato.

L'uomo non è solo un essere socievole, ma anche un animale politico, come lo qualificò ARISTOTILE. La naturale socievolezza è il primo fattore della organizzazione politica. La stessa organizzazione ha il suo più alto impulso e motore nell'intelligenza progressiva ed essenzialmente perfettibile dell'umanità. E però l'organizzazione sociale si innalza a ordinamento politico sempre più perfetto mediante lo sviluppo crescente delle facoltà intellettive e razionali dello spirito umano. I primi moventi della volontà sono le naturali inclinazioni verso la società. La volontà rafforzata dagli impulsi della natura acquista nuove energie e sviluppa l'efficacia sufficiente per imprimere alle ten-

denze naturali carattere di istituzioni giuridiche. Ma ciò che conferisce sommo potere alla volontà e che la estolle sulla natura e la rende sempre più razionale è l'essenza perfettibile dell'intelletto umano, che eleva la volontà stessa al di sopra degli organi, dei sensi e degli istinti, le imprime impulso e indirizzo, moto e sviluppo razionale secondo un ideale che sovrasta di gran lunga alla natura, che si esplica nel regno della scienza e della coscienza e della storia, e che qual sole sempre più raggiante a sè attrae quasi centro superiore di gravità il moto storico e lo sviluppo psicologico delle società umane verso una meta finale che pur iniziandosi colle tendenze istintive della natura si evolve verso l'elevazione della volontà e infine mette capo alla ragione, incessantemente agitandosi, lottando e progredendo, nella successione interminabile del tempo.

L'organizzazione sociale in qualunque stadio del suo sviluppo più o meno progredito assume una forma più o meno perfetta in qualsiasi tempo e luogo. E questa forma dicesi costituzione, la quale è normalmente correlativa al grado di sviluppo dello spirito umano.

Nello stadio attuale di civiltà si inizia e si inaugura il principio che le società più progredite debbano reggersi da sè stesse. Nel diritto privato la persona è arbitra e sovrana de' suoi beni, nel diritto pubblico la società deve essere arbitra e sovrana di sè stessa. Cosa privata e cosa pubblica esprimono necessaria-

mente il concetto che della cosa privata disponga liberamente l'individuo e della cosa pubblica disponga liberamente la società. Quindi la costituzione vera e giusta non può essere che quella che si erge sul fondamento generale della società. La cosa pubblica è quella che emana da tutto il corpo sociale. La *res publica* quindi dovrà essere l'ordinamento finale delle società umane.

Tutte le forme che nella successione del tempo hanno esistito e che scomparvero sono forme storiche, non razionali. Le quali forme storiche hanno la lôro spiegazione nella incoscienza o nel basso grado di coscienza politica, o se vuolsi, nella coscienza parziale e unilaterale delle società, che hanno reso possibile l'arbitrio e la forza nelle forme monarchiche od oligarchiche, ma sempre dispotiche. Se non che la spiegazione del fatto che ne giustifica l'esistenza storica e ne dimostra la necessità dei tempi non si deve confondere colla sua giustificazione razionale. Chi mai potrebbe giustificare razionalmente la schiavitù civile e politica per ciò solo che è stata storicamente necessaria? La giustificazione razionale non può aversi che di quelle costituzioni e istituzioni che sono in sè stesse giuste e perfette. Si pretende spiegare la schiavitù e, spiegandola, giustificarla col così detto materialismo storico che prende in unica considerazione l'elemento economico come causa necessaria della schiavitù. Se non che l'elemento economico influì certamente nella formazione e nel mantenimento della schiavitù; ma non è il solo ele-

mento, nè il primo. Primissimo elemento fu il principio psichico, che essendo ancora inesplicato e involuto, fece sì che per lunghi secoli la libertà fosse privilegio di pochi e solo nei tempi moderni divenisse uguaglianza di tutti. Quando, al dir di PLATONE, l'anima è ancora sepolta nei sensi, la libertà come sistema generale è inesistente e nell'inesistenza della coscienza della libertà sta la vera e precipua cagione della schiavitù. È la coscienza che deve esplicarsi e assurgere a potenza generale per divenire fonte di tutti i diritti di libertà e di eguaglianza e degli stessi diritti dell'intelligenza.

Oggi non può più ammettersi che il consenso universale non solo spieghi, ma benanco giustifichi le istituzioni e le costituzioni, poichè anche volute da tutti possono essere errate e false nei loro principî e ingiuste in sè stesse. Ciò solo che se ne può inferire è che una istituzione e costituzione da tutti voluta corrisponde allo stato storico di sviluppo e di civiltà di quel tempo determinato e di quel popolo particolare. Ma erroneamente se ne deduce la sua legittimità intrinseca, la sua giustizia assoluta. L'essere storico e l'essenza razionale di una istituzione sono cose totalmente diverse. Le istituzioni e costituzioni veramente razionali sono le sole intrinsecamente giuste e presuppongono l'esistenza storica di un grande svolgimento intellettuale, senza del quale non sono possibili che forme storiche dispotiche e ingiuste, le quali si perdono nel fondo delle forze animali brute. Codeste forme hanno però parvenza di giustizia in quanto ne

rappresentano le prime imperfette condizioni che preludono e che alla fine condurranno alla giustizia. Sono questi specie di strati che si formano in base alla stessa incoscienza politica dei popoli, i quali poco a poco acquisteranno coscienza di sè. Tale parvenza di giustizia sta alla realtà della giustizia come l'orpello all' oro, o meglio somiglia all'oro che si perde nella scoria.

Il bisogno che in tutti i tempi ebbe il genere umano di coprire col manto della giustizia il despotismo in tutte le forme prelude e precorre la verace giustizia finale che quale lento grave dovrà un giorno cadere nella vita e nella storia dei popoli.

Frattanto si deve stabilire il principio che vi possono essere, vi furono e sono istituzioni storicamente necessarie e razionalmente ingiuste. Se ancora oggi da dòtti e indòtti si confondono spesso il fatto storico e il principio razionale gli è perchè non è ancora del tutto formato e sviluppato il criterio razionale, che ci fornisce gli elementi della critica scientifica dei fatti e delle istituzioni.

Difettando questo criterio in seguito all'inesistente sviluppo psicologico e intellettuale delle società, è naturale che predomini unico il criterio storico e che esso assorba tutta la potenzialità del criterio razionale. Ma pur prevalendo il criterio storico non può a lungo impedire lo sviluppo e la vittoria del criterio razionale come quello che rappresenta l' avvenire di fronte al criterio storico che rappresenta il passato.

Certamente per giudicare le istituzioni del passato bisogna riportarsi ai criteri del tempo in cui vissero. Se giudichiamo il passato coi criteri odierni falsiamo tutta la storia e condanniamo inesorabilmente tutte le istituzioni. In quella vece attingendo alle fonti delle istituzioni che ebbero vigore e durata e che oggi sono scomparse, ne abbiamo la spiegazione, se non la giustificazione e ne pronunciamo giudizi più sereni, più equanimi e più giusti.

Gli è certo che le istituzioni e le costituzioni devono inerire al corpo sociale come le leggi della natura ineriscono alla vita degli esseri. Il mondo umano, non altrimenti del mondo fisico, deve avere una costituzione propria, la quale sorge dalle condizioni di vita ed è il riflesso dello stato di società.

Dalle primitive condizioni animalesche allo stato odierno di civiltà, una infinità di istituzioni dovette esistere, le quali rappresentarono i gradi e gli stadi di sviluppo e di incivilimento che si succedettero nelle varie epoche e nei singoli popoli. Non v' ha dubbio che nelle primordiali condizioni di incoscienza politica generale le istituzioni fossero dispotiche, basate cioè sul comando e sulla forza; e che tali istituzioni fossero insieme necessarie e credute legittime. Il tòrto e l'errore oggi della scienza è di reputare razionali le istituzioni che esistono di fatto. Anzitutto non poche istituzioni che oggi esistono non sono necessarie, molte esistono per vecchie tradizioni, per incuria e per inerzia o per difetto di sviluppo della coscienza, che appena

rivelatasi, fa sparire ogni base a quelle istituzioni. Poi pur essendo necessarie, possono anco non essere legittime, come ad es. la pena capitale. E in generale tutte le istituzioni destinate a sparire possono essere legittime relativamente ai tempi, ma solo sono intrinsecamente giuste e razionali quelle che si perpetuano e diventano universali e non hanno vizi e difetti in sè stesse. Se una istituzione presuppone una perfezione che non esiste ancora nell'umanità, quella istituzione è inattuabile non perchè sia imperfetta l'istituzione, ma perchè è imperfetta la società e non meritevole di tale istituzione. Ma la società progredendo finirà col rendersene degna.

Dopo la forza si ebbe la proprietà, cui si legò la sovranità. Il censo fu in origine ben lungi dall'essere assunto quale presunzione di capacità, bensì apparve quale privilegio della ricchezza, poichè alla proprietà erano inerenti i diritti di sovranità. Nelle condizioni inferiori di coscienza politica il diritto di sovranità si lega alla fortuna, alla nascita, al sangue ed ha pur sempre un carattere privilegiato ed ereditario. In un grado più elevato di coscienza sociale si distingue sovranità e forza, sovranità e potenza fisica, sovranità e proprietà. Progredendo ancor più la coltura intellettuale e la coscienza pubblica si comprende che i rapporti di generazione non possono conferire che i diritti di proprietà. I diritti di sovranità cessano di convertirsi in dominio. Perfezionandosi ulteriormente la scienza e coscienza comincia a esplicarsi il principio razionale che la sola capacità intellet-

tuale e morale è la vera base di ogni autorità e della stessa sovranità. Così la sovranità non ha più la sua base fisiologica nella forza muscolare, nè la sua base fisiocratica nella proprietà territoriale, bensì acquista il principio della sua vera base psicologica. E poichè i progressi umani procedono per gradi, il primo principio psicologico della sovranità fu la volontà. Se non che in gradi maggiormente progrediti di coltura intellettuale la critica della coscienza rivela che l'atto della volontà non può essere sorgente dei diritti di sovranità e diviene tale l'atto dell' intelletto. Per tal modo il diritto sopprime l'arbitrio, la capacità sopprime il censo. In fine la capacità stessa non è abbandonata a sè medesima, agli apprezzamenti soggettivi, bensì è oggettivata e determinata in forma imperativa per virtù di legge sapiente dello Stato. La capacità deve sovrastare al suffragio, come l'intelletto sovrasta alla volontà. Il compito di codificare i veri principî del diritto, i quali devono imperare come legge dello Stato, spetta alla capacità.

Posto il principio che la capacità è la sola e vera origine razionale dell'acquisto e dell'esercizio dei diritti politici di sovranità, bisogna innovare tutto l'ordinamento politico attuale che poggia sul sistema della volontà elettorale. La capacità stessa si viene man mano elevando e perfezionando ed oggi pervenne a condannare come irrazionale l'onnipotenza cieca della volontà politica dei corpi elettorali. Oggidì le leggi dello Stato, a simiglianza delle leggi della natura che regolano la vita e l'azione di tutti gli esseri, devono

determinare e precisare i requisiti che guarentiscono la coltura e la capacità degli elettori e dei legislatori; devono ordinare il rinnovamento periodico dei membri del parlamento in guisa da sopprimere la perpetuità del potere supremo nelle stesse individualità; devono rinsanguare il parlamento allargandone la base della capacità e innovandolo fino all'esaurimento della stessa capacità. Elettori e legislatori non devono monopolizzare la sovranità nazionale, bensì devon'essere gli organi della vera e sola sovranità oggettiva della legge, che si alternano e si rinnovano fino all'ultimo limite della capacità esistente.

L'attuale ordinamento politico nelle monarchie rappresentative e nelle repubbliche è costituito in modo che i collegi elettorali, più che indipendenti, sono sovrani mentre corpo non solo autonomo, ma sovrano non può essere che l'intera nazione quale massima unità politica e suprema potenza unitaria. I collegi sono arbitri di scegliere rappresentanti più zotici e censiti, che istruiti e saggi. Persino possono mandare al parlamento tristi e còrrotti, condannati e carcerati per reati comuni. Si forma poi anche tra elettori ed eletti una clientela politica, che diviene una chiesuola inaccessibile, una fortezza inespugnabile. La capacità minima e talvolta nulla degli elettori giudica inappellabilmente della capacità massima dei candidati, i quali una volta eletti hanno, tuttochè indegni, tutti i mezzi di assicurarsi la rielezione e perpetuare il proprio mandato, vale a dire, hanno a loro disposizione

promesse, onorificenze, servigi, intrighi, corruzioni e compere di voti. Ed enormissimi poi sono i mezzi che ha il governo di porre e imporre i propri candidati e farli prevalere, di schiacciare sotto il peso dell'autorità la libertà del suffragio, di guadagnarsi i voti dei rappresentanti, di crearsi una maggioranza supina. Per cui anche un ministro colpevole può accaparrarsi i suffragi del paese e del parlamento e sottrarsi ad ogni responsabilità, illudendo tutte le leggi dello Stato e deludendo tutto il rigore della giustizia.

I vizi del sistema dominante derivano per la maggior parte dall'errato ordinamento elettorale, che attribuisce alla volontà un valore politico, che spetta solo all'intelligenza; che fa i gradi inferiori, spesso impuri e inconsci, giudici supremi dei gradi superiori; che abbandona all'arbitrio e alla cecità degli elettori il criterio della capacità degli eletti.

Il perchè la vita politica, invece di diffondersi e rinnovarsi con nuovi elementi individuali, si raccoglie e si immobilizza con spirito chinese in pretesi pochi primati, che danno per risultato sterili assemblee, le quali diventano facile preda dei ministri. Infatti il potere legislativo venne sempre perdendo influenza e autorità e viene dovunque in gran parte assorbito dal potere esecutivo, che non di rado esercita sfacciatamente atti di sovranità e per forza induce il Parlamento ad approvarli.

Per tôrre tanti mali del sistema vigente, pur non volendolo innovare radicalmente, si può modificarlo parzialmente e migliorarlo col voto dirètto, semplice,

personale e unico, non plurimo; coi collegi uninominali di ceti speciali di elettori e colla connessione organica di tutti i collegi dello Stato e colla conseguente trasmissione dei risultati dei suffragi in guisa da riunirne e computarne tutte le frazioni; colla volontà degli elettori, non arbitra e onnipotente, bensì dirètta, disciplinata e circoscritta dalla legge; coi requisiti certi di capacità intellettuale e di probità civile e morale degli eleggendi; colla prescrizione esatta dei doveri e degli uffici degli elettori e degli eletti; colla soppressione di arbitrari vecchi privilegi, che offendono lo spirito di uguaglianza della democrazia; col porre il fondamento impersonale di ogni potere sulla psiche sociale, col rinnovamento periodico e colla più larga progressiva partecipazione di tutti i più capaci al potere legislativo dello Stato; colla sua incondizionata superiorità e col suo pieno assoluto affrancamento dagli altri poteri e massime dal potere esecutivo e colla niuna sua inframmettenza e invadenza nel potere amministrativo e giudiziario in modo che tutti gli organi della pubblica potestà, che fanno e che eseguiscono le leggi, sieno ad esse indistintamente e inesoratamente sottomessi come l'ultimo suddito. Queste sono frattanto le riforme da introdursi negli ordinamenti politici delle società odierne. Ma v'ha ben di più come vedremo in appresso.

Nel vigente sistema l'elezione è la condizione e la forma per dare l'essere agli organi superiori del potere legislativo. Ma questa forma ha in sè il tarlo che la

rode in quanto capovolge il vero processo di selezione sociale non ordinandola in modo che l'intelletto esplichi e determini la volontà, all'opposto traendo l'intelletto dalla volontà, che si perde nell'arbitrio (1). Il rapporto attuale tra elettori ed eletti non è basato sulla coscienza del vero merito e valore. L'elezione è una forma che dovrebbe legarsi alla sostanza del merito dell'eletto. L'eletto a sua volta, divenuto una individualità politica anche quando manca in lui affatto l'anima politica, si svincola dalla forma, dimentica la sua origine o la pone spesso in non cale, esercita la sovranità con autonomia in nome della propria scienza e coscienza e persino dei propri interessi e delle proprie cupidigie.

Nell'organamento del potere legislativo l'elezione e la rappresentanza esprimono due gradi gerarchici del medesimo processo di organizzazione politica della sovranità sociale, aventi lo scopo di istituire il potere legislativo su una base giuridica essenzialmente impersonale e nazionale. Ma nel fatto poi uno dei due gradi è effimero, il primo della volontà politica dei collegi elettorali sparisce, o rimane relegato e quasi

(1) Le facoltà superiori si legano bensì alle inferiori per un nesso organico-psichico in modo che può ritenersi che le superiori originino dalle inferiori, come l'umanità origina dall'animalità. Ma compiuto che sia evolutivamente il processo di loro formazione, le facoltà superiori sovrastano alle inferiori, come la vita intellettiva sovrasta in eccellenza e in perfezione alla vita fisica. E perciò devon' essere le facoltà superiori quelle che determinano e dirigono le inferiori e non viceversa.

sepòlto in seno alla società per dar luogo al secondo più eminente della rappresentanza politica, la quale si accampa in una sfera superiore, domina unica e sovrana, si arroga non solo l'esercizio della sovranità, ma quasi il diritto stesso di sovranità.

Quando il processo elettivo fosse il vero mezzo selettivo, il solo processo di organizzazione del potere legislativo, dovrebbe anch' essere l' unico processo di formazione dei due rami del parlamento. Se non che il processo elettivo delle camere legislative, come è ordinato e funziona, non guarentisce punto la selezione più perfetta dei migliori, nè affida l'autonomia del potere legislativo dal potere esecutivo, nè conduce al riconoscimento della superiorità del parlamento sul governo, nè attua piena e intera la sovranità sociale.

L'ufficio della rappresentanza non è solo quello di rispecchiare le condizioni reali della società, ma anche quello di perfezionarle. Non v'ha dubbio che i parlamenti odierni debbano insieme essere specchi che riflettono la società e organi che ne elaborano il progresso e il perfezionamento. Rispetto agli interessi materiali i parlamenti devono fedelmente riflettere e riprodurre lo stato reale della società. Rispetto agli interessi morali devono essere organi perfezionatori della società stessa. Se trattasi, ad esempio, di leggi di imposte bisogna che queste sieno corrispondenti e proporzionate ai mezzi economici, alla potenza contributiva della società. Se invece trattasi di leggi di libertà di scienza e di coscienza, di stampa e di insegna-

mento il parlamento deve sollevarsi sulla coscienza sociale, deve sancire leggi di libertà perchè sono questi principî certi di scienza che obbligano la coscienza dei legislatori. Anco i diritti di libertà di industria e di commercio, che sono più sentiti, sono non di rado fraintesi dalle moltitudini, e bisogna che sieno legislativamente imposti. In generale i diritti più elevati dell'intelligenza e della libertà esigono l'opera perfezionatrice del legislatore. Ed è perciò che i legislatori devono essere meglio selezionati per rappresentare il più alto e puro pensiero scientifico-giuridico.

La scienza politica oggi insegna che il legislatore civile non deve solo essere l'organo che interpreta e codifica la coscienza popolare, come pretendeva la omai vecchia scuola storica, ma deve anche con giuste e sagge leggi promuovere, esplicare e perfezionare la coscienza volgare. Il popolo può sconoscere i suoi veri interessi, i suoi diritti e doveri, può anteporre gli interessi materiali ai morali, può sentire il bisogno di credere non quello di liberamente pensare. Ed anche dòtti possono errare e propugnare, ad esempio, le false e nefaste leggi protezioniste. Eziandio a ben comprendere gli interessi materiali si richiede non comune intelligenza. Maggiore coltura e potenza di mente si esige a ben comprendere gli interessi morali e i veri principî scientifici del diritto. Infatti non pochi sono coloro anco tra i più dòtti che non comprendono ancora la libertà. Ad esempio citiamo la libertà di coscienza. Si crede erroneamente che, data tale libertà,

si possa essere intolleranti, che i veri liberali debbano rispettare non solo le opinioni dissenzienti, benanco le più intransigenti; e non si pensa che libertà e intolleranza si escludono come termini contrari e contraddittorî. Non si comprende che, posta la libertà come principio cardinale di diritto, tutto si deve potere investigare, esaminare e discutere, persino il dogma religioso, politico e scolastico e coloro che sottraggono il dogma alla discussione si pongono da sè stessi fuori della libertà e perdono ogni titolo giuridico di essere dalla libertà rispettati.

La rappresentanza politica ha senza dubbio l'ufficio e il fine di codificare il vero giuridico non solo volgare, ma anche riposto. Deve sollevarsi all'altezza della scienza in opera di diritto senza arrogarsi facoltà alcuna, che ecceda i limiti del suo potere. Essa è una pura e semplice delegazione nazionale condizionata e temporanea del mero esercizio di sovranità attribuito dalla costituzione alle migliori capacità. In un verace sistema rappresentativo la sovranità origina dalla psiche sociale e perdura sostanzialmente nella nazione, che ne è il soggetto primitivo, originario, potenziale, immanente e perenne. Gli organi individuali che la esercitano ne sono i soggetti precari, amovibili e rinnovabili. Codesti organi devono esercitare la sovranità non tanto in nome di interessi, quanto di principî; e non nel senso di un potere che si trasmetta pienamente dalla società all'individuo. Tale trasmissione è impossibile poichè il popolo eleggendo i rappresentanti non si spoglia punto del suo

diritto di sovranità, bensì ne affida solo l'esercizio alle capacità. E non può spogliarsi di tale diritto perchè è originario, non acquisito; necessario, non volontario; non inerisce alla natura come esterno fenomeno, ma alla psiche come puro principio intrinseco. Nel modo stesso che non si può sradicare l'anima di un popolo, non può il popolo trasmettere e rinunziare la sua sovranità senza commettere, giova ridirè, un suicidio politico condannato dal codice della ragione non meno del suicidio fisico condannato dal codice della natura.

Il corpo sociale, mediante l'intermediario della legge, consente il diritto all'esercizio della sovranità inerente alla capacità dei rappresentanti. Tale esercizio è un diritto acquisito spettante allo svolgimento psichico intellettuale dell'individuo, che peraltro deve essere riconosciuto e attribuito dalla legge e consentito dal soggetto originario della sovranità. Non però è intrinsecamente inerente allo stesso svolgimento intellettuale dell'individuo e non può esserlo, poichè, se lo fosse, diverrebbe originario dell'individuo e distruggerebbe la sovranità originaria del corpo sociale, ritornando ai *sofi* di Platone che avevano un diritto originario proprio di sovranità e costituivano un'assurda politica aristocrazia intellettuale.

La elezione, che oggi dà vita al sistema rappresentativo, deve essere una vera selezione mentre nel fatto è piuttosto una secrezione del cosidetto organismo sociale. L'esercizio del diritto di sovranità, che si risolve nella funzione legislativa, trae il suo essere dalla

volontà elettorale, la quale imprime un carattere personale al potere e alla legge. Si attribuisce alla volontà un potere estesissimo di sovranità fino ad ammettere, seguendo il Grozio e più ancora l'Hobbes, una dedizione assoluta e incondizionata della nazione al principe, ritornando così alla monarchia assoluta. Se oggi a tanto non si giunge è la coscienza sociale, che arresta su questa china i passi dell'umanità, non sono già i principî superiori e obbiettivi della scienza politica.

I nostri poteri originariamente derivanti dalla volontà risentono dell'arbitrio e talvolta della violenza sotto parvenza di libertà e di giustizia. Un fondo di incoscienza v'ha nei legislatori, nei governanti e nei magistrati, che alimenta errori e certo despotismo anco dei partiti, delle maggioranze parlamentari e delle moltitudini sociali.

Erroneamente si crede ancora che il potere legislativo sia arbitro di emanare le leggi e si confonde arbitrio e sovranità; mentre le leggi non devono essere il prodotto dell'arbitrio, ma dell'intelligenza, della scienza e coscienza. Al di sopra di tutti i poteri costituiti sta la nazione, al di sopra della nazione sta la scienza, quale vera potenza sovrana e irresponsabile, i cui principî superiori devono illuminare e dirigere l'organizzazione sociale dei poteri e la compagine politica dello Stato.

Egli è errore fondamentale della stessa scuola liberale lasciare arbitro e illimitato il potere legislativo

in fatto di leggi, talchè colla prevalenza del numero si può giungere all'onnipotenza del despotismo. E ciò perchè la libertà e la sovranità del popolo furono concepite e costituite in forma soggettiva, per cui ancora il governo è personale, il potere individuale.

Urge perciò trasportare la base della sovranità dalla volontà e dall'arbitrio alla intelligenza e ai razionali principî del diritto, che formano la base ontologica delle supreme leggi regolatrici la società umana. Niun sistema di governo è legittimo se non è intrinsecamente giusto, basato cioè sul diritto, e se non limita assolutamente ogni potere per escluderne gli arbitrî. È la retta coscienza e la capacità non dubbia, non la volontà e l'arbitrio, quelle che devono elevare alla direzione suprema dello Stato, a tutte le cariche sociali la *pars valentior* della società con un rigido processo di selezione. La sovranità dello Stato deve seguire un' unica direzione, quella della giustizia per tutti ; e perciò deve vincolare la volontà del potere al dovere della legge, della quale il potere stesso non è arbitro sovrano, ma organo sottomesso. La virtù giuridica che obbliga la volontà degli organi del potere non può derivare dalla volontà stessa nel modo identico che il potere medesimo non origina dalla volontà, bensì deriva da principî intellettuali e razionali, che imperano sulla volontà e obbligano le coscienze.

Pertanto a risolvere il problema di obbligare tutti ad essere liberi e giusti e il potere ad essere imparziale, impersonale, veracemente rètto e inesoratamente

giuridico bisogna abbattere il principio fondamentale della vecchia scuola democratica di G. G. Rousseau, che cioè la volontà universale sia la scaturigine della sovranità popolare. Non si può più oggi in alcun modo legare il potere supremo della sovranità alla volontà popolare senza riconoscere che la sovranità stessa sia in sostanza un potere arbitrario e illimitato e per ciò stesso tirannico. Al contrario la sovranità deve confinarsi entro i termini rigorosi della giustizia perchè diventi un potere veramente razionale. Importa assai che la sovranità sia razionale più che nazionale, sia giusta più che liberale. Noi ci crediamo all'apice del progresso quando abbiamo e giudichiamo *liberali* le nostre istituzioni; ma siamo inconsci quando stimiamo che le istituzioni derivino e debbano derivare dalla volontà e reputiamo che le istituzioni per essere liberali si debbano *ad libitum* mutare e rimutare. Non basta punto che le istituzioni si dicano e sieno *liberali;* bisogna altresì che sieno *razionali* e perchè tali sieno debbono avere radici intellettuali e basi nella coscienza più progredita dell'umanità. Il qualificativo di razionali costituisce il coronamento della giustizia delle istituzioni.

Le istituzioni sono libere in quanto originano dalla volontà sociale. Sono razionali in quanto si elevano sulla volontà particolare e universale, risalgono ai principî superiori della intelligenza, scienza e coscienza e perdono ogni carattere individuale, arbitrario e soggettivo. Il potere capriccioso e soggettivo del-

l'individuo deve sparire dinanzi alla potenza oggettiva delle leggi e dei principî che le governano. Non basta che sieno buoni i principi, è necessario che sieno veri i principî. Giusti e veri principî sono quelli che dominano colla persuasione le moltitudini, che illuminano e dirigono la volontà sociale, che irradiano l'opera dei poteri colla luce della giustizia, che perfezionano nel campo della coscienza l'idea universale del diritto e statuiscono norme fondate su una coscienza più progredita, e tali che operino per convincimento. La facoltà sovrana dello spirito umano è l'intelligenza, perciò sovrana è la scienza che informa la coscienza. La potenza rivelatrice del vero è l'intelligenza, che elabora e perfeziona nella sua essenza razionale la stessa sovranità nazionale.

Supremo ufficio e compito della scienza giuridica e politica è quello di investigare e stabilire i veri e rètti principî informatori della costituzione e della legislazione, senza sconoscere che essendo progressiva la vita giuridica dell'umanità, progressiva la scienza, anco le costituzioni e legislazioni sono progressive per la stessa perenne perfettibilità intellettuale dello spirito umano.

Niuna costituzione, come opinava ARISTOTILE, può essere immutabile se non è ottima e perfetta; e non può essere perfetta se non è il risultato di grandi sviluppi psicologici, di grandi progressi storici. Se non che giunti ad un alto grado della coltura intellettuale odierna e dell'odierno incivilimento politico

possiamo ideare e attuare una larga forma politica di Stato e di governo, che rimanga immutata ne' suoi principî essenziali e solo parzialmente si innovi per integrarsi e progredire. La nuova materia storica, che si va in progresso di tempo formando, non deve smentire e negare la forma politica esistente, ma completarla e perfezionarla. Come nei corpi organizzati e viventi si distingue l'essere e il suo sviluppo e lo sviluppo si svolge in armonia al tipo fondamentale dell'individuo e della specie, così nelle costituzioni politiche lo Stato in ogni tempo quanto più è sviluppato tanto più si mette in rapporto co' suoi ulteriori progressi, armonizzando l'essere e il suo divenire. Il fisiologo meglio conosce la struttura e l'organismo della pianta e dell'animale quanto più ne è inoltrato lo sviluppo. Del pari il filosofo politico può costruire la forma di Stato dopo che l'organismo sociale è entrato in un progredito stadio di sviluppo. Ad esempio, noi possiamo oggi stabilire i veri principî di libertà, entro i quali si svolge qualsiasi contenuto della moltiforme attività umana in tutte le sue più svariate manifestazioni. Parimenti la costituzione politica si può porre sulle sue vere basi e organizzarsi come una forma stabile capace di nuovi sviluppi e di un contenuto sempre più ricco che la esplichi e la riempia. Le costituzioni non devono essere dogmi che stringono, ma sfere che si dilatano, mantenendo fisso il centro, che è l'essenza dei principî, i quali si estendano a tutta la periferia per quanto questa si allarghi

a tutta l'umanità. Nel modo stesso che lo svolgimento dei fenomeni della vita umana è l' esplicazione reale della potenzialità dello spirito umano, lo sviluppo delle istituzioni è l'estrinsecazione e l'incarnazione dei principî fondamentali che originariamente le informano. Vana è quella filosofia che circoscrive le sue investigazioni all'essere primitivo e non si preoccupa altrettanto dello svolgimento dell'essere nelle sue successive modificazioni e trasformazioni: come è pur vana quella che si limita a comprendere i fatti umani e i fenomeni sociali nel loro esclusivo, estrinseco, empirico e meccanico movimento senza risalire all' essenza dell'essere primitivo, senza elevarsi al principio di causalità, senza spingersi alla finalità di tutti gli sviluppi successivi.

Nella scienza politica non può idearsi, nè esistere una forma di costituzione, per quanto perfetta, che non abbisogni di riforme e di innovazioni. Ma è relativamente perfetta quella costituzione, le cui innovazioni non la contraddicono, bensì la compiono e ne colmano le lacune. Poichè le mutazioni ulteriori essenzialmente compatibili coi principî essenziali della costituzione dimostrano che erano antivedute come possibili ed erano altresì con sapienza contenute virtualmente in essa. Una costituzione politica è già molto progredita quand'ha in sè medesima i modi giuridici di emendarsi e perfezionarsi. Tutte le istituzioni che possono rinnovarsi e perfezionarsi per virtù propria senza violarsi se non sono perfette in sè stesse sono più di

tutte le altre sulla via della perfezione. E condizione sostanziale a siffatte istituzioni è che esse non sieno legate esclusivamente a persone e a interessi, ma a principî e a natura comune.

Ogni costituzione politica che non può innovarsi senza sovvertirsi è necessariamente imperfettissima in sè stessa. E per quanto sia necessaria storicamente ed abbia lunghe tradizioni, la società ha sempre l'inviolabile diritto di riformarla e innovarla pur sovvertendola, essendo omai universalmente riconosciuto vero il principio che ogni società umana è arbitra e sovrana di foggiarsi il proprio ordinamento politico. Qualunque forma storica può al più obbligare la società per un tempo determinato, non mai in perpetuo, poichè ogni generazione può vincolare sè stessa, ma non può con atti propri di sovranità vincolare le generazioni venture, come niuno può arrestare gli sviluppi dell' umanità avvenire.

Nella scienza politica odierna non si può nemmeno, dal punto di vista del diritto positivo, ammettere che una società possa fare di sè stessa dedizione incondizionata a favore di alcuno perchè il diritto originario di sovranità è riconosciuto intrasmissibile, inalienabile, inoccupabile come l'anima umana.

Un atto di volontà sociale può ancora conferire il potere della sovranità, non però come diritto, bensì solo come esercizio del diritto. Peraltro è penetrato nella scienza il principio che tale atto non possa creare un diritto ereditario trasmissibile perchè spegnerebbe

non solo nei presenti, benanco nei futuri, ogni potere originario di sovranità, che è intrinsecamente inerente alla psiche sociale.

Secondo la dottrina del diritto pubblico interno ed esterno i patti politici e i trattati internazionali durano finchè perdurano le condizioni in cui vennero stipulati *rebus sic stantibus* (1). Se non che è molto meglio che abbiano una durata normale fissata dai termini naturali della vita della generazione che li stipula, i quali sono anco i termini razionali del diritto. Al criterio arbitrario e soggettivo bisogna sostituire un fondamento oggettivo che poggi sulle leggi della natura, sul corso storico della vita delle generazioni. Non solo i fatti esterni e gli avvenimenti storici, ma anche la coscienza interiore ne' suoi sviluppi psicologici possono modificare e variare in avvenire il diritto. È assurdo pertanto che antichi trattati e patti vincolino le società per tutto l'avvenire.

Prendendo in esame il patto politico tra principe e popolo, l' istituzione del principato costituzionale, che esiste per atto di volontà nazionale più che per grazia di Dio, sembra una specie di mandato sempre revocabile da parte del mandante. D' altra parte il principe, salendo il trono, acquista di fatto e consolida storicamente diritti reali trasmissibili e non apparisce a rigore un semplice mandatario, un puro depositario del potere supremo, un puro ufficiale del popolo so-

(1) Heffter. Diritto Internazionale Pubblico d' Europa.

vrano alla guisa di Rousseau. Nel mentre stesso l'origine essenzialmente nazionale del principato osta che il principe abbia diritti propri, assoluti, originari ed ereditari di sovranità e li possa trasmettere incondizionatamente a' suoi successori. Nel concetto odierno il principe costituzionale non personifica un potere assoluto, che implichi una dedizione illimitata e incondizionata della nazione e d'altronde non è nemmeno un semplice servidore del popolo congedabile a capriccio.

Tra la perpetuità ed ereditarietà del principato costituzionale e la sua instabilità e caducità ad ogni istante sta la dottrina equa e media che lega l'esistenza del principe al potere sovrano della nazione non soltanto nell'origine, benanco in successo di tempo e non in forma meramente astratta, bensì concreta e vivente, talchè il principe sia avvinto alla nazione, nulla possa contro la costituzione e le leggi sotto pena di decadenza dal trono e sia ad ogni nuova generazione e a periodi fissi espressamente riconosciuto e riconfermato.

La volontà della nazione, quale origine del potere del principe, deve essere libera ; perciò libero il dissenso, come libero il consenso. E non devesi la volontà nazionale esprimere per mezzo di una oligarchia elettorale, ma per via di un *referendum universale* perchè, al dir di Machiavelli, pochi con poco si corrompono, i molti e i tutti non si ha mai tanto che basti per corromperli.

La coscienza, non la volontà, è la base razionale del pubblico potere e deve pesare in avvenire su tutti i possibili infrattori della costituzione e delle leggi quanto il despotismo ha pesato sulla libertà in passato.

Non si può ammettere nella bilancia politica che il potere del principe e quello della nazione sieno perfettamente eguali in diritto, abbiano lo stesso peso e valore. Perchè soggetto primo, originario e immortale è la nazione, per la quale esistono le istituzioni, le costituzioni e i governi. Non sono le nazioni fatte pei principi, sono all'opposto i principi fatti per le nazioni, le quali formano la genesi e la base di ogni pubblico potere. Tutta la potenza del principe deriva dalla nazione e la sua autorità non è legittima se non in quanto viene esercitata in conformità alle leggi fondamentali e speciali. Come in geometria il tutto è maggiore delle parti, in filosofia politica la nazione è grandemente superiore ad ogni individuo. Il principe quale capo dello Stato personifica solo l'*io* della nazione in quanto agisce conformemente alla costituzione e osserva scrupolosamente le leggi. Ammettere con Stein che incondizionatamente rappresenti l'*io* della nazione gli è più che fraintendere, falsare interamente tutto l'ordinamento costituzionale delle società odierne, corrompere tutto il fondamento sociale del pubblico potere e risospingere il diritto politico sulla vecchia fatal via del vieto assolutismo monarchico.

Le società umane, che sono il soggetto potenziale

di ogni potere hanno sempre bisogno di una forma politica di governo. Il bisogno permane, ma la forma varia. Ai vari gradi di sviluppo e di evoluzione della vita sociale corrispondono diverse forme politiche. Le forme mutano, ma la società co' suoi bisogni perdura, come perdura il territorio malgrado il succedersi delle generazioni.

La base del potere, che soddisfa ai bisogni secondo il grado di svolgimento della società, è essenzialmente razionale, la base invece delle forme politiche che si succedono è essenzialmente storica. Oggidì fa duopo sostanzialmente distinguere l'utilità e la necessità storica di una istituzione determinata dallo stadio di sviluppo della civiltà e la sua legittimità intrinseca e razionale costituita da principî assolutamente veri e per sè stessi giusti. Quanto più la coscienza umana è progredita si esplica il processo razionale verso un ideale sempre più perfetto, che diventa il centro e la meta dello stesso processo storico.

In grazia dello sviluppo progressivo della coscienza l'umana società si organizza sempre più razionalmente spogliandosi grado grado delle sue forme storiche antiche e rinnovando le proprie istituzioni e sè stessa. Pur nell'infimo grado di coltura e di sviluppo la coscienza avverte criterî distinti dai fatti. Tai criterî nella coscienza volgare istintiva non oltrepassano gran che i fatti; nella coscienza riflessa e riposta trascendono i fatti e li sottopongono a critica. La critica stessa diventa poco a poco una leva potente dei fu-

turi progressi della coscienza sociale e il fattore primo del mutamento storico delle . istituzioni. Si cominciò coll'ammettere la verità di diritto che la costituzione deve fondersi sul consenso della grande maggioranza della nazione, che la migliore costituzione è quella che risponde al grado di incivilimento sociale, che si attaglia alle condizioni di fatto della società. Poi si riconobbe che la politica dello Stato deve inviscerarsi nello spirito della nazione, deve incarnarsi nella psiche sociale. In appresso che la nazione soggiace ai poteri e insieme sovrasta ad essi, come causa, fondamento, soggetto e fonte prima di ogni potestà. Infine oggidì si rivelò il principio razionale che gli organi del potere sono rappresentanti della legge, non strumenti di persone; che la loro autorità deriva dalla legge dello Stato, non da alcuna volontà. E va ognora più convincendo il principio razionale supremo di verità giuridica che la sola capacità intellettuale congiunta all'attività e alla probità personale sia la genesi e la base di ogni autorità sociale. Perciò cadono i diritti ereditari e trasmissibili della sovranità e finiranno collo spegnersi anco storicamente. E tutto ciò origina da principî critici, i quali sono assai più razionali che sperimentali.

Il sistema ordinatore della forma politica dello Stato deve essere mobile e progressivo come la vita stessa delle società umane; e nel tempo stesso devonsi sottrarre all'arbitrio del numero maggiore, delle maggioranze politiche e delle stesse moltitudini sociali le

mutazioni e innovazioni sottoponendole all' impero universale del procedimento giuridico e legale dello Stato. Quando una via giuridica è francamente aperta alle riforme, le vie illegali si possono sempre impedire in linea di giustizia anche colla forza; e niuna violenza arbitrária dei partiti e delle moltitudini può resistere alla forza dello Stato armato di giustizia. La costituzione può assicurare le istituzioni in modo positivo e negativo vietando che il Parlamento possa emanare leggi non tutrici della vita, della proprietà, della libertà, della capacità (1). Un retto ordinamento deve esigere che le leggi speciali sieno in perfetta armonia colle leggi fondamentali dello Stato. Perciò il Parlamento non può ergersi e legiferare contro la costituzione. Il sistema politico deve essere ordinato in guisa che il potere legislativo diventi l'organo impersonale e reale della costituzione, che il potere esecutivo sia lo strumento impersonale e invisibile della legge, che il funzionario addivenga il rappresentante e l'esecutore imparziale della legge severamente responsabile appena operi arbitrariamente come individuo. Tutti, cittadini e organi del potere, dobbiamo soggiacere all'impero universale delle leggi dello Stato nel modo istesso che quali individui fisici soggiaciamo alle leggi della natura. L'umanità è sottoposta a due

(1) Altro esempio del modo negativo con cui la costituzione politica può assicurare i diritti dei cittadini lo abbiamo nel Congresso Americano del 1791 che sapientemente proibì *« di fare una legge per la quale fosse stabilita una religione dominante. »*

ordini di leggi coercitive, della natura e dello Stato. Ogni altra legge, religiosa, morale ecc. è potestativa e libera. Le leggi dello Stato devono superare in eccellenza e in perfezione le leggi della natura.

È necessario che l'opera della giustizia sia pronta, sicura, efficace, economica, semplice, esente da fiscalità, da incertezze, da lungaggini, da cavilli, sia uguale per tutti come le leggi della natura, sia ispirata a principî, non a persone, nè a interessi (1), nè a partiti, sia informata ai medesimi inalterabili criterî di verità quando nei rapporti privati giudica controversie tra padroni e operai e quando nel diritto pubblico risolve contestazioni tra cittadini, governo e Stato.

Di fronte al diritto niuno ha priorità, tutti siamo eguali come di fronte alle leggi della natura, davanti alla quale non sono che individui, come davanti allo Stato non sono che cittadini.

Ove gli statuti e le leggi particolarizzino meglio i diritti e i doveri dei cittadini e dei poteri e dettino i veri, precisi, giusti e uniformi principî e criterî che devono seguire gli organi dell' autorità nell' amministrazione della giustizia, data siffatta costituzione e legislazione, si può generalizzare il diritto di suffragio e di partecipazione ai pubblici poteri, possono i partiti anche estremi avvicendarsi al governo, possono fazioni socialiste e gruppi comunisti e collettivisti ambire dignità, uffici e poteri ed esperimentare le proprie

(1) Quando però gli interessi sono giusti diventano sostenibili a spada tratta come principî razionali di giustizia.

forze e facoltà senza che la società corra pericoli. Le stesse associazioni operaie, persino le organizzazioni dei nemici della proprietà, dell'ordine pubblico e del potere sociale mentre hanno e devono avere libertà di manifestazione entro più lati, ma più precisi e recisi limiti di diritto, si trovano da ultimo ferreamente chiuse entro gli insormontabili cancelli delle leggi inesorate per tutti, pròtette dall' usbergo della giustizia e della forza.

Ciò che deve sparire non è la libertà comune, ma l'arbitrio, il capriccio, il privilegio, l' onnipotenza individuale degli organi del pubblico potere. L'impero della legge impersonale deve surrogare la volontà personale, la quale è l'antitesi della impersonalità e universalità della sovranità nazionale.

La costituzione deve essere la pura emanazione e la verace selezione della maggiore scienza e coscienza della nazione. Un fine processo di selezione si deve compiere per avere leggi intrinsecamente giuste, provvide e sagge, che abbraccino l' anima della nazione. La indefinita varietà di tutte le molteplici manifestazioni della vita individuale e sociale deve essere compresa nella sapiente unità delle leggi. Le unità e le varietà, che formano le armonie dell' universo, esistono anco nello Stato. Tutte le moltiformi attività e le infinite manifestazioni individuali e sociali devono essere interchiuse dalle leggi, che segnano le grandi linee fondamentali, tra le quali si svolge e si attua la libertà, l'attività e l'autonomia dei cittadini e dei po-

teri. Come negli organismi zoologici superiori il sangue circola dal cuore alle estremità, così nell'ente spirituale dello Stato la libertà e l'intelligenza devono spaziare dal centro alla circonferenza. Il centro è l'unità da cui parte e a cui ritorna tutto il moto della vita che si diffonde con infinita varietà in tutta l'estensione dello Stato. Questo centro deve essere non il cuore, ma il cervello dello Stato e la potenza del cervello si appalesa nella sapienza delle leggi. L'attività del centro non deve punto assorbire o comprimere la speciale attività delle singole parti. All'opposto deve formarsi col concorso loro, risultare dai liberi movimenti, dalle spontanee esplicazioni, dalle indipendenti e libere attività dei singoli individui e dei corpi locali. Come i punti formano le linee in geometria, gli individui formano le società nello Stato. Epperò l'unità di direzione non deve impedire la varietà e la ricchezza degli sviluppi, le più svariate esplicazioni della vita individuale e sociale. L'unità è inseparabile dalla varietà come il circolo dal centro. È noto come la varietà senza unità sia anarchia, l'unità senza varietà sia despotismo. Congiungendo i due termini in giusta armonia non si deve centralizzare troppo lo Stato, nè soverchiamente discentrarlo. Il concentramento estremo conduce al despotismo, il discentramento eccessivo dissolve l'unità dello Stato, ne cagiona lo smembramento, o come dice BLUNTSCHLI, lo squarciamento (1).

(1) *Diritto Pubblico Universale.*

Lo Stato deve avere il proprio centro non nelle persone, ma nei principî. E i corpi locali non possono esagerare la loro autonomia e il loro decentramento sino ad arrogarsi la sovranità, il diritto, cioè, di stabilire imposte, di creare uffici, di riordinare le cariche locali poichè tale libertà dei comuni, delle provincie, delle regioni frazionerebbe e disperderebbe l'unità organica e psichica della sovranità dello Stato, la scioglierebbe in tante parti minuscole quanti sono i particolari corpi locali e si avrebbe lo smembramento dell'unità della patria. Non hanno quindi i comuni alcun diritto proprio, nè derivato o comunicato dalla legge, di ordinare imposte, le quali solo possono essere stabilite dalla legge quale atto della sovranità dello Stato. Comuni e provincie ed altri enti morali devono bensì essere autonomi, ma non sono per ciò sovrani e devono sottostare alle leggi e alla sovranità dello Stato. Anco i collegi elettorali, che si reputano comunemente sovrani, sono semplicemente autonomi, rappresentano, se vuolsi, un grado di sovranità potenziale e virtuale più che effettiva e reale poichè non dèttano e non possono dettar leggi, sono come il *substratum* della sovranità in atto, hanno al più la sovranità in via di genesi e di principio e come tali sono sovrani soltanto in quanto parti del tutto, come organi della indivisibile sovranità nazionale, nel modo stesso che eziandio i rappresentanti sono sovrani in atto ed esercitano la sovranità non quali individui, bensì quali membri del parlamento considerato come un tutto unico e inscindibile nelle sue parti.

I comuni devono essere liberi e indipendenti senza però potere alcuno di far leggi in materia di imposte, come di servizi, di amministrazione e di pubblici uffici.

La pianta organica di tutte le pubbliche amministrazioni deve essere istituita dalla legge dello Stato. La nomina del personale dipende dai corpi locali, come dipende dal potere esecutivo la nomina dei funzionari dello Stato. Ma poteri locali e potere centrale devono nominare in virtù di legge, non per favori, arbitrî e capricci; e alle prescrizioni della legge devono soggiacere del pari coloro che aspirano agli uffici e coloro che li conferiscono.

Giova pur sempre rammentare e insistere che la sovranità, la quale ha le sue radici nella psiche della nazione, è propria e unica del tutto, non delle parti; ed esprime il grande principio dell' unità superiore, che abbraccia tutte le manifestazioni, tutte le attività, tutti gli sviluppi della vita dei singoli e dei corpi particolari. Lo Stato quindi come tutto, che sovrasta alle parti, deve determinare e circoscrivere il campo preciso dei poteri locali, deve dirigere l'intelletto, la volontà e l'azione de'suoi organi, deve disciplinare l'opera di tutti e metterla in rapporto costante colle leggi. E ciò non in via di atti personali del potere esecutivo centrale, bensì con principî impersonali derivanti dalle leggi, che presiedano a tutto l'organamento della pubblica gestione. I poteri soggettivi delle persone devono dar luogo al potere oggettivo delle leggi.

L' unità dello Stato deve risultare dalla unità delle leggi e particolarmente dalla conformità dell' azione

generale dei corpi particolari alle leggi universali. Il decentramento si deve conseguire, più che altro, affrancando i corpi locali dall'ingerenza personale del Governo, pur sottomettendoli all'impero delle leggi sovrane dello Stato. Sostituendo alla volontà personale la legge, i poteri locali acquistano maggiore libertà e tutti i poteri sono costretti a divenire organi fedeli delle leggi. Ma le leggi a loro volta devono cessare di essere l'opera dell'arbitrio sovrano per divenire atti razionali della parte migliore della psiche intellettiva della società.

Supremamente importa riconoscere meglio i diritti individuali e affrancarli dal despotismo locale non meno che dal despotismo del potere esecutivo e dall'assolutismo politico dello Stato.

Sovranità della nazione, autonomia degli enti locali, garanzia dei diritti individuali sono i tre obbiettivi che bisogna saggiamente conciliare e con buone e oculate leggi conseguire. Sopprimere l'arbitrio negli organi del pubblico potere è sopprimere il despotismo. Confinare la libertà entro i limiti razionali del diritto, pur lasciandola ampia ma punendone inesoratamente gli eccessi, è nei privati contenerne le sue esorbitanze, prevenirne e impedirne o diminuirne le violazioni (1).

(1) Per determinare i giusti limiti della vera libertà di scienza, di stampa, di insegnamento e di parola; non che di coscienza, di culto, di cerimoniale e di rito; e di riunione, di associazione, di domicilio veggasi il mio II volume di Filosofia del Diritto pubblicato in Padova il 1892 dalla tipografia Prosperini.

ATTRIBUTI E LIMITI SUPREMI DELLA SOVRANITÀ E DI TUTTI I POTERI

La sovranità quale *summum jus* è la superiorità massima di diritto, che non ammette quindi altra priorità. Ma perchè il *summum jus* nôn diventi una *summa injuria* bisogna che la sovranità pur sovrastando al diritto dei cittadini, come lo Stato sovrasta agli individui, non rivolga il proprio potere supremo contro i diritti individuali, bensì li protegga, li assicuri colla sua autorità, colla sua sanzione e consacrazione come compimento e perfezionamento dei diritti dei cittadini. Però che la sovranità nella sua genesi e nel suo principio esce dall'anima della nazione ed è pur sempre nel suo svolgimento insita in tutta quanta la società, quale sintesi e unità suprema di tutti i cittadini, e dinanzi al tutto sociale ogni corpo particolare, principe, governo e parlamento altro non è che parte e organo. Se codesti organi particolari, corona e camere legislative, che rappresentano l'esercizio della sovranità, e il potere esecutivo e governativo figurano quali organi superiori della vita dello Stato gli è solo perchè come individui e corpi speciali

esercitano un' autorità superiore al potere dei singoli e alle altre minori autorità, ma non sovrastano punto al potere sovrano della società presa come unità politica superiore, nè sovrastano alla legge, alla quale sono supremamente vincolati e dalla quale deriva ogni loro potere. Eglino come individui sono eguali agli altri, come rappresentanti del potere sono superiori in forza della legge, alla quale devono rimanere soggetti. Nè possono arbitrariamente interpretare la volontà della nazione, ma devono in ogni loro azione seguire lo spirito e il dèttato della legge, che è l'espressione della scienza e coscienza del corpo sociale, che è pur sempre la base e la corona di tutta la compagine dei poteri. Tutta l'autorità dei corpi costituiti che funzionano nella società ha la sua origine nel potere costituente del corpo sociale, che è la sorgente originaria e immanente di ogni potere. Quindi la sovranità dei poteri che funzionano legislativamente è sempre condizionata e relativa, non mai illimitata e assoluta; e la società come ente universale e immortale è sempre superiore ad ogni altro ente particolare e sovrasta a tutti i singoli organi e a tutti i poteri dello Stato. La stessa società nel suo storico svolgimento, nel suo moto incivilitivo genera e rigenera i poteri e oppone loro limiti sempre più certi e più insuperabili e a sua volta incontra limiti razionali alla sua azione nei principî supremi della verità, della giustizia e della scienza, che i progressi dello spirito umano successivamente rivelano. Il potere cominciò

col concentramento raccogliendosi prima in pochi privilegiati, poi progredì col diffondersi a più, col rendersi accessibile a molti, a tutti; ed oggi si va perfezionando col portarsi sulla base della capacità e coll'agire mediante l'azione regolare e costantemente legale di speciali organi ufficiali.

La sovranità è quel potere supremo che stabilisce le norme imperative dirigenti della libertà e dell'autorità, della volontà e delle azioni di tutti gli individui, dei corpi della società e degli stessi particolari organi e poteri dello Stato.

Codeste norme obbligatorie devono imperare sovrane su tutti, tanto sui cittadini, che sugli organi dell'autorità e sui poteri dello Stato. Tutti, individui e poteri denno aver tracciata dalle leggi dello Stato la loro precisa linea di condotta e d'azione. L'azione del potere esecutivo deve essere inesorabilmente delineata, delimitata e circoscritta dal potere legislativo; l'azione del potere legislativo deve essere imperiosamente presegnata e prefissa dalla costituzione politica qual fonte prima, immediata e perenne di tutti i poteri dello Stato. La stessa politica costituzione quale monumento nazionale non deve essere il portato dell'incosciente arbitrio sociale, sibbene deve ispirarsi a giusti ed eterni principî liberali e razionali che si vanno diffondendo e democratizzando nella società moderna. Non dimentichiamo mai che l'opera della mente e della scienza è assai più sovrana della volontà e del potere e che ogni potere disgiunto dal sapere è forza

e arbitrio, capriccio, inscienza e despotismo. Il potere deve agire persuadendo e convincendo, non comandando ciecamente. La potenza del vero e del giusto deve vincere penetrando le menti e le coscienze. È vera stoltezza e grande corruzione politica voler acquistare e pretendere di perpetuare la propria autorità individuale fuori della base della coscienza sociale evoluta. La sola autorità durevole è quella fondata sulla vera e reale capacità a grande e specchiata probità congiunta.

La sovranità che ne' suoi primordi si lega alla psiche animale e che poco a poco si solleva attraverso i secoli laboriosamente alla psiche razionale ha caratteri propri e attributi speciali non meno che limiti assoluti e inviolabili. Essendo l'anima della nazione, avendo genesi nella psicologia della società e dello Stato è anzitutto una semplice e indivisibile come l'anima dell' uomo. Cotale unità semplice e indivisibile non toglie che la sovranità si eserciti collettivamente da più corpi. Però che come l' anima individuale risulta dall'attività di tutte le membra, dalla funzione di tutti gli organi che compongono l'indivisibile unità del corpo, così l'anima politica della sovranità sociale risulta da una indefinita pluralità di soggetti che compongono la società e senza cessare di essere una può essere esercitata da particolari molteplici organi, capo dello Stato e camere, che sono parti di un tutto costituente il potere legislativo, unico e indivisibile in sè stesso. Una essendo la sovranità dello Stato, uno

deve essere il potere legislativo, come una la società, la nazione. La sovranità solo irrazionalmente si divide quando viene spartita nei vari poteri dello Stato. Allora diventa facil preda dell'arbitrio dei corpi e poteri e degli individui che preponderano e che funzionano nello Stato. Essendo invece il poter legislativo unico, benchè composto di più corpi, la sovranità rimane indivisibile nel suo principio, benchè origini da una grande pluralità e somma di individui.

La sovranità è inoltre inviolabile. L'inviolabilità quale sinonimo di intangibilità è comune ad ogni diritto. Ma come sinonimo di irresponsabilità è più particolare attributo della sovranità, quando però non leda alcun diritto, ma tutti i diritti riconosca, sancisca e consacri. Però che la sovranità non ammette gradi maggiori di diritto e non è concepibile ente sovrano che debba ad altri rispondere. Se dovesse rispondere diventerebbe sovrano quello cui risponde. Tuttavia nella sovranità vi ha una gerarchia di gradi, che confinano entro i limiti del diritto l'esercizio della sovranità. Il grado massimo è la sovranità della nazione, che sovrasta alla stessa costituzione e può sempre debitamente riformarla. Il grado medio è quello della costituzione che impera su tutti i corpi dello Stato ed anco sul corpo legislativo. Il grado minimo è quello del corpo legislativo, che deve sottostare ai principî supremi della costituzione. Il grado massimo concentra all'uopo in sè l'essenza della sovranità e può sempre revocarne l' esercizio conferito ai corpi particolari e

deve obbligarli a funzionare entro i termini della legge fondamentale dello Stato.

Nella gerarchia dei poteri, già sappiamo, che il legislativo sovrasta al potere esecutivo; ed ora aggiungiamo che il primo è sovrano, il secondo soltanto autonomo. Tutti i poteri devono essere indipendenti, ma non tutti sono sovrani e irresponsabili. Solo sovrano è il legislativo, vincolato però sempre alla costituzione e alla nazione da cui trae la sua origine e la sua esistenza. E però l'irresponsabilità di qualunque ente eserciti la sovranità è limitata al retto esercizio dell'autorità conferita dalla legge fondamentale. Oltrepassando i limiti di quell'autorità cessa di pien diritto ogni inviolabilità e irresponsabilità.

Conviene la scuola filosofica liberale del diritto e non pochi scrittori politici seguaci della dottrina dell'ordine (1) che, violando costituzione e leggi, cessi ogni inviolabilità, e si possa far decadere e deporre ministri e presidenti e principi che abusino ed eccedano nei loro poteri e all'uopo si possa loro resistere ed irrogare pene. E però un principe inetto e incosciente e infedele e fedifrago al patto politico disobbliga i cittadini, i quali riacquistano la primitiva libertà; e la nazione intera quale soggetto permanente della sovranità può avocarla a sè e direttamente esercitarla, o scegliersi organi più fedeli che la esercitino. È quindi

(1) Tra gli scrittori, che pur sono fautori dell'ordine e che riconoscono il diritto di resistenza, v'hanno Delolme, Blackstone, Altemo, Brougham, e tra noi il Casanova ed altri.

errata l'opinione che ad es. il principe costituzionale rimanga inviolabile anco quando esce dalla costituzione e oltrepassa i poteri costituzionali di cui è rivestito.

La sovranità è inoltre inalienabile. Una nazione non può infatti rinunziare a suoi diritti ingeniti di sovranità senza commettere un suicidio politico, come non può l'individuo rinunziare alle sue facoltà, alla sua libertà, alla sua vita. E questo essenziale attributo segna il limite al potere stesso della nazione ond' essa non può nè fare una delegazione perpetua del suo potere sovrano, nè una dedizione incondizionata di sè stessa a favore di chicchessia. La sua sovranità non è soltanto la sua anima politica, benanco è la sua sola potenza sociale e la garanzia suprema delle sue libertà e de' suoi diritti. Rinunziare alla propria sovranità gli è lo stesso che abdicare la propria autonomia, la propria esistenza e rinnegare sè stessa.

Il ragionamento di Ugo Grozio secondo cui nel modo istesso che un individuo può rendersi schiavo di un altro, può del pari un popolo alienare la sua sovranità e darsi a un Rè, non regge alla più elementare critica. Hobbes ancor più si valse della libertà per fondare il despotimo. Spinosa formolò la teoria del più forte.

Ma è facile dimostrare la contraddizione del principio che la libertà si valga di sè stessa per distruggersi. Perocchè se l'uomo è libero per natura non può farsi schiavo che contro natura. Se la sovranità non

ha origine dalla volontà, non potrà mai con atto di volontà trasmettersi e cessare. E se dinanzi al nudo e crudo diritto di natura la forza è destinata ad opprimere la debolezza, davanti al puro ed eterno diritto della ragione la forza deve proteggere la debolezza.

In appresso la sovranità è autonoma. La sua indipendenza è una conseguenza della sua essenza superiore. Poichè non potrebbe essere un sommo diritto e un supremo potere quando soggiacesse ad altro potere. Nelle relazioni interne dello Stato coi cittadini, la sovranità essendo il massimo potere non incontra limiti e impedimenti nella volontà e nel potere di alcuno, solo incontra limiti nei diritti che essa deve supremamente proteggere e assicurare. Nelle relazioni estere con altri Stati può con tutta indipendenza esercitarsi ed esplicarsi stipulando trattati politici e commerciali per altro acconsentiti dalle camere e dal paese. Le nazioni sono gl'individui dell'umanità, come noi siamo gl'individui delle nazioni. Ed essendo tutte le nazioni uguali, sono ugualmente indipendenti; e niuna quindi può arrogarsi superiorità sull'altra.

La sovranità poi è impersonale sia nella sua genesi che nel suo esercizio. Imperocchè nella sua genesi appartenendo a tutti non può spettare particolarmente ed esclusivamente ad alcuno. Nel suo esercizio è una funzione sociale condivisa tra più soggetti e corpi collettivi e non può essere rappresentata personalmente da alcuno, ma collettivamente da tutti. E se un individuo personalmente la rappresenta e la esercita con

atti particolari non è che l'organo e il rappresentante della legge impersonale dello Stato. Niun particolare individuo può possederla in potenza come diritto proprio, nè come diritto proprio esercitarla in atto. La sua genesi universale impone il suo esercizio impersonale. Ed è perciò che la sovranità deve perdere ogni vestigio individuale in guisa che le leggi risultino come opera del concorso delle migliori intelligenze senza predominio di alcuna volontà particolare. L'esercizio della sovranità è una delegazione della nazione avente carattere di mandato sempre limitato, sempre temporaneo e sempre condizionato e revocabile; e non può giammai il potere legislativo rinunziare parte alcuna della propria autorità al potere esecutivo senza correre il pericolo certo di abdicare il potere conferitogli dalla nazione e tradire il proprio mandato. Egli deve o esercitare la sovranità o rimetterne il mandato alla nazione e non mai trasmetterlo al governo; il quale compiendo atti di sovranità, che non sono di sua originaria spettanza e giurisdizione, imprime carattere di persona, di arbitrio e di passione, se non di forza e di violenza, ad atti legislativi, che devono essere supremamente collettivi, imparziali e impersonali.

La sovranità è poi anche immortale. Essa come potenza spirituale collegata alla vita sociale non muore, come non muore la società stessa. Elevata la sovranità a principio, a istituzione sociale è un ente impersonale non soggetto alla caducità degli individui. È una finzione costituzionale il detto che il *Rè non*

muore mai, ma è una realtà vera che la sovranità non muore, come non muore l'umanità. Nel suo principio la sovranità si lega a tutta la psiche sociale, nel suo esercizio anco agli individui; ma cessando gl'individui, ritorna alla sua genesi, al suo principio. E però come gli individui sono gli addentellati con cui si continua l'esistenza sociale, l'esistenza sociale rappresenta la continuità storica della sovranità politica.

L'ideale della sovranità deve essere la sua incorruttibilità. E perchè tale sia bisogna sottrarla al potere di uno o di pochi e affidarla a molti e tutti. Pochi, come già dicemmo che scrive MACHIAVELLI, con poco si corrompono, ma i moltissimi, i tutti non s'ha mai tanto che basti per corromperli. E se la sovranità fatta sociale e universale fosse nondimeno corruttibile, la sua corruttibilità originerebbe, più che dalla società stessa, dal vizioso ordinamento e dall'imperfettissimo congegno della machina del potere, che lascia gli individui arbitri della sovranità. Talchè pur essendo universale nella sua genesi e impersonale nel suo esercizio diventa per abuso e libidine di potere, per avidità e incoscienza di individui del tutto personale e individuale. Ma ove essa sia bene ordinata e la pubblica autorità venga contenuta nei debiti limiti, la sovranità potrà scuòtersi e turbarsi nelle sue alte funzioni legislative per errori di mente, ma non mai falsarsi e corrompersi; a meno che l'intera società sia guasta e còrrotta nel qual caso perde in un modo o nell'altro la sovranità di fatto perchè

non è capace di conservarla di diritto. Se non che un popolo che è pervenuto a conquistarla deve avere la capacità di conservarla, e, perduta un istante, può sempre riacquistarla.

La sovranità deve sopratutto essere un giusto potere. Come la sovranità è l'anima politica del popolo, la giustizia è intrinsecamente l'anima e l'essenza della sovranità. Ogni atto ingiusto di sovranità è colpevole arbitrio di individui. Quindi bisogna che sia soppressa ogni volontà particolare e che la stessa volontà universale sia contenuta dallo stesso potere della sovranità mediante freni e limiti di leggi universali e perpetue prescritte dalla suprema intelligenza e sapienza in guisa che l'esercizio del potere sovrano della società scenda illuminato e diretto con coscienza riflessa pura dal potere sovrano della scienza. La scienza, non l'ignoranza, deve ispirare il potere, come l'intelletto, non l'arbitrio o il capriccio, deve muovere la volontà. Per tal modo si perviene a identificare il potere e il sapere secondo l'ideale della verità che spunta qual sole sull' orizzonte delle società odierne. Per quanto l'intrinseca assoluta giustizia sia ancora superiore alla coscienza volgare e alla coltura generale, oggi tutti sanno che la legge sovrasta a tutti i poteri, che tutti pezzenti e potenti hanno obbligo di osservarla e farla osservare. Col progresso ulteriore della scienza e della coscienza anco le leggi diverranno sempre più sagge e perfette.

Infine la sovranità è in sè stessa limitata. E

tale deve essere per conservarsi giusta. Poichè una sovranità illimitata, arbitra, e signora di tutto e di tutti è necessariamente dispotica. All'opposto la vera sovranità deve essere riconoscitrice e protettrice di tutti i diritti. Quindi è contenuta entro i limiti del diritto che essa rappresenta in sè stessa e negli altri, dappoichè la sovranità è in sè stessa un diritto supremo intrinsecamente giusto e riassume in sè stessa i diritti altrui, che sono inviolabili di fronte a tutti i poteri, a tutte le autorità. Perciò l'illimitatezza della sovranità che fu considerata un attributo essenziale di essa altro non è più che un avanzo storico del vecchio despotismo politico.

Grandemente errava il liberalismo politico dichiarando illimitata la sovranità. E tale errore massiccio originava da altro non minore errore, che confondeva sovranità e arbitrio. G. G. Rousseau, che pur fu capo della scuola liberale democratica, volle illimitata la sovranità come è illimitata la volontà universale, della quale la sovranità è, secondo lui, una incarnazione. Egli errò legando la sovranità alla volontà e all'arbitrio, anzichè all'intelligenza, alla coscienza e alla scienza ; ed errò pure sconoscendo che ogni facoltà umana è finita, come è finito l'uomo stesso ; e quindi le attività umane non possono essere illimitate, nè illimitato può quindi essere il diritto, nè conseguentemente illimitata la stessa sovranità. Vi sono diritti nell'uomo, che ricevono limiti dalla sovranità, ma vi sono anco diritti che limitano la stessa sovranità. Tali sono i

diritti di natura, di vita, di libertà. Gli stessi diritti acquisiti del cittadino non sono arbitrarie creazioni della sovranità e dello Stato, ma faticose creazioni dell'individuo, che lo Stato ha obbligo di riconoscere. Bèn lungi di avere il diritto di manometterli, ha il dovere di sancirli quali diritti inviolabili non meno dei diritti di natura. Anzi il potere arbitrario della sovranità si va sempre più delimitando quanto più progredisce la coscienza dei diritti e si approfondisce la coscienza dei doveri. Onde il potere della sovranità si viene sempre più informando al diritto e al dovere, che infine non è che il limite del diritto stesso. Come i cittadini sono gli elementi primi, i fattori essenziali, la base e la corona della compagine sociale, così i diritti individuali sono genesi, centro e periferia del potere della sovranità. Ogni diritto individuale è finito, finito ogni potere sociale, finita quindi ogni autorità e sovranità dello Stato.

Cotale limitazione della sovranità è la condizione fondamentale della garanzia sociale dei diritti individuali, delle autonomie locali, dei corpi collettivi e dei poteri sociali. Non ripugna punto alla sovranità che essa incontri freni e limiti nei diritti individuali, poichè tutti i diritti e poteri fino alla sovranità hanno il comune obbiettivo finale della conservazione e del perfezionamento dell'individuo e della specie.

La sovranità incontra limiti nei principî di verità come negli errori della mente. Quando però la sovranità sia esercitata in qualità e quantità dalle mi-

gliori e maggiori intelligenze v'ha presunzione *juris*, che essa rappresenti non solo i bisogni e gl'interessi, ma anco la verità e la giustizia e per ragione di ordine pubblico la presunzione diventa *juris et de jure*, che non consente ad alcuno di impugnare gli atti dell'autorità sovrana e di sottrarsi all'impero e all'obbedienza delle leggi. Gli errori e le ingiustizie che la sovranità potesse non di meno commettere sarebbero rimuovibili coi progressi successivi della coscienza e della intelligenza, i quali progressi addimostrano il bisogno politico di innovare ad ogni periodo i membri del potere legislativo, che rappresentano la società ed esercitano la sovranità. Spesso avviene che non sieno solo gli errori individuali e soggettivi la causa unica delle ingiustizie sociali che la sovranità commette, bensì che le imperfezioni e le ingiustizie originino obiettivamente da condizioni di fatto, da stati storici necessari e insieme transitori, attraverso i quali devono le società procedere per indi progredire alla cognizione più perfetta del vero giuridico e all'osservanza più retta del giusto. Perciò è indispensabile aprire l'adito nell'ordinamento della società e della sovranità al progresso rinnovatore della coscienza pubblica e della scienza politica affinchè gli ordini e gli istituti sociali non si perpetuino contro il progresso e gli uomini non permangano sempre gli stessi al potere quando lo sviluppo sociale reclama organi della legge e rappresentanti del potere più progrediti e più perfetti. E questa è la condizione essenziale per impedire co-

spirazioni, sommovimenti e rivolte sociali. Se non che si richiede grande saggezza nell'ordinare i principî liberali del sistema sociale per conciliare la spontanea formazione della coscienza pubblica e l'ordinata graduale riforma delle istituzioni sociali. Il dogmatismo delle forme politiche, l'interesse egoistico degli organi e dei rappresentanti delle istituzioni, il feticismo delle persone e l'indifferentismo dei più rendono difficili e assai contrastate le pacifiche riforme delle istituzioni. E finchè lo spirito umano non è maggiormente illuminato e progredito, il progresso, anzichè divenire pacifico ed evolutivo, porterà ancora l'impronta rivoluzionaria. Attualmente l'umanità civile è forse ancora a mezzo cammino di tutto il progresso storico di cui essa è capace.

La sovranità non si lega alla forza brutale di Hobbes e di Spinosa, nè alla volontà universale di G. G. Rousseau, nè alla giustizia pura e ideale di Platone, nè alla ragione astratta e assoluta di Guizot e e di Mamiani o, salendo più alto, di Cartesio e di Kant, bensì alla facoltà attiva dell'intelletto umano nei diversi gradi del suo sviluppo; e quanto più l'intelletto è progredito tanto più perfettamente determina quale motore la volontà e il consenso universale diviene sempre più cosciente, più legittimo e più razionale. Ma l'atto della sovranità, pur sempre, non è un atto fisico di forza, nè psichico di volontà, bensì d'intelletto. La cagione prima ed essenziale per cui la sovranità spetta potenzialmente all'intero corpo sociale è

supremamente psichica. E la cagione altresì per cui l'esercizio della sovranità viene da atti di volontà conferito ad organi speciali, che diciamo rappresentanti, è o deve essere essenzialmente intellettuale e razionale. Però, come si collegano nell'unità indivisibile dell'individuo volontà e intelletto, così si connettono la facoltà di eleggere e quella di rappresentare. Ma la radice di ogni potere della sovranità è sempre psichica e intellettuale più o meno cosciente. La sovranità è un supremo diritto come l'intelletto è la suprema facoltà dell'uomo. L'intelletto è cognizione, la sovranità deve essere potere informato a sapere. La sovranità non è che un diritto di suprema direzione delle volontà e delle azioni dei cittadini, non già un potere arbitrario e dispotico, che comprenda un diritto illimitato sulle persone e sui beni loro e che invada il campo delle coscienze, dei pensieri e delle anime. Le leggi quali atti di sovranità sono norme universali che quasi linee fondamentali dirigono il movimento e l'azione di tutti i membri della civile società, nell'ambito delle quali si circoscrive l'attività individuale e sociale. Cotali linee devono segnare i giusti e precisi confini di tutte le forme e manifestazioni delle facoltà, funzioni e azioni umane. La determinazione di questi limiti, per sè stessa malagevole, non è punto opera della volontà, bensì dell'intelletto, che riceve norma e la prescrive a misura delle cognizioni progressive che acquista successivamente dei diritti e dei doveri individuali e sociali. La sovranità non è creazione di diritti, ma codifica-

zione e consacrazione di diritti preesistenti; non è proclamazione arbitraria di doveri, ma formolazione necessaria di principî e prescrizione di norme, che sanzionano libertà d'azione entro i limiti del diritto. L'individuo e i suoi diritti sono il centro e l'obiettivo di tutti gli atti della sovranità quale suprema garante e tutrice dei diritti e doveri di tutti.

Come l'essere precede il conoscere, come l'individuo è prima dello Stato e la natura è prima della società, così il diritto individuale precede il diritto sociale. L'azione dei privati non può essere arbitrariamente menomata dall'azione della sovranità; anzi è sovrana anch'essa e limita la stessa sovranità dello Stato. Questa per ciò deve anzitutto essere uniforme e uguale per tutti, come la natura e le sue leggi, all'impero delle quali tutti sono sottoposti gli esseri organizzati e viventi. Per ugual ragione devono tutti i cittadini soggiacere alle leggi dello Stato senza eccezione e distinzione alcuna di ordini e di persone. Poichè al cospetto dello Stato non vi devono essere che cittadini dall'indigente al monarca, come in faccia alla natura non vi sono che individui. Quindi importa supremamente che si disperda ogni resto di impronta personale negli atti della sovranità e della giustizia. La sovranità, che si ripone comunemente nei principi, deve riporsi all'opposto nei principî, i quali racchiudono anche interessi e fatti, ma elevati pur sempre a principî di verità e di giustizia. Essa non deve nemmeno essere l'espressione della semplice maggio-

ranza numerica, bensì dei sostanziali e obiettivi principî del diritto e della giustizia.

La sovranità deve rappresentare anco i bisogni e gli interessi dell'umanità, ma deve innalzarli a principî di verità ed elevarli a diritto, deve rappresentare più il sapere che il volere e non solo il reale, benanco l'ideale. Il corpo sovrano deve essere il centro riflesso delle migliori intelligenze, che raccolgono in sè tutti i raggi della scienza e non già un nudo specchio che riflette il popolo in tutto il suo essere, nella sua insipienza, ne' suoi errori, ne' suoi pregiudizi e nelle sue superstizioni. Gli è errore che la rappresentanza politica debba semplicemente riprodurre e codificare la pretta realtà. In quella vece la rappresentanza deve bensì uscire dalle viscere e dal fondo del corpo sociale, scrutarne e penetrarne l'anima, ma deve poi elevarsi su di esso per statuire principî di diritto e norme di legge da un punto di vista critico del reale, che valgano a perfezionarlo senza soluzione di continuità tra quello che è e quello che deve essere. L'opera del sovrano, giova riaffermare, deve essere insieme dogmatica e critica, positiva e razionale, deve riflettere e affermare l'essere reale della società ed insieme elaborarne e perfezionarne l'esistenza e la coscienza giuridica. Il processo di selezione è ascendente dai primi infimi gradi dell'esistenza sociale ai sommi gradi dell'intelligenza e sapienza legislativa. E il progresso del reale verso l'ideale diviene maggiore man mano che si sviluppa l'intelligenza e si perfeziona la scienza.

Per cui la sovranità democratica grado grado cessa di essere un potere arbitrario e illimitato delle moltitudini sociali per divenire sempre più un potere superiore all'arbitrio sì individuale che sociale; come già cessò di essere un potere incondizionato o assoluto dell'individuo; di trasmettersi ereditariamente come la proprietà; di essere un diritto di natura confuso colla forza come un potere materiale di fatto; di estendersi qual potere illimitato alle persone, soffocando libertà e coscienza; di infeudarsi al terreno, immedesimando sovranità e proprietà.

È l'origine universale e l'essenza razionale della sovranità la cagione prima per cui essa va perdendo coi progressi della psiche e della storia il carattere individuale e personale e per cui l'ideale dello Stato diviene sempre più il governo giusto e impersonale. Il governo personale ed ogni atto particolare della pubblica autorità, che viene emanato dall'individuo come tale, non come organo invisibile della legge, ritrae sempre della sua origine individuale, sensibile e arbitraria pei tanti elementi di passione e di capriccio, che sono inseparabili dall'individuo. Ond'è condizione essenziale al retto funzionamento dei pubblici poteri l'impersonalità delle leggi e delle funzioni di ogni autorità. Ogni legge dello Stato come ogni atto del governo muovono in origine dal pensiero individuale. Ma il pensiero individuale del legislatore deve diventare pensiero sociale e legge colla persuasione senza ombra di pressione; e l'atto del governo deve essere l'attuazione sincera e fedele della legge.

La sovranità, che ha storicamente cominciato coll'individuo, progredisce razionalmente col farsi universale e, divenendo universale, cessa di essere individuale e per ciò stesso diventa una potenza razionale. Essa generalizzandosi e progredendo nella psiche si eleva su tutti e non è più un diritto esclusivo di alcun individuo, di alcuna famiglia. Per tal modo la sovranità progredì dalle sue prime origini divine al principio umano della forza, della fisica potenza; dal principio individuale, monarchico e dinastico, al principio del privilegio aristocratico; dal privilegio all'uguaglianza facendosi sempre più collettiva e generale. Dal principio fisico si mosse verso il principio psichico progredendo dalla forza all'arbitrio, dall'arbitrio all'intelletto, dall'intelletto rude alla coscienza; ed oggi deve ancor progredire dallo stato immaturo della coscienza alla coscienza sempre più riflessa e pura. E man mano che la coscienza si fa più profonda e più universale, la sovranità diviene un potere più impersonale e più razionale. Dapprima la sovranità deve portare la sua base sul popolo, poi sulla coscienza indefinitamente progressiva delle società politiche. E allora la sovranità quale supremo diritto diviene per ogni dove circoscritta anco da supremi doveri. Come non v'ha diritto senza dovere, così non v'ha potere senza obbligo e senza responsabilità. Anzitutto il potere che conferisce la sovranità e la esercita non dee essere disgiunto dal sapere. Nè il sapere per sè stesso può conferire e trasmettere diritti di sovranità. Ogni

diritto originario della sovranità risiede in tutto il corpo sociale; e qualunque individuo creda possedere assolutamente la sovranità è in errore; non ne ha che l'esercizio temporaneo, condizionato e derivato dalla coscienza sociale e dalla legge. Il *jus sapientiæ* di GRAVINA e più ancora il diritto dei *sofi* di comandare di PLATONE anche contro la volontà universale, o la sovranità di diritto di GUIZOT sono diritti errati e falsi perchè solo l'esercizio conferito può essere diritto della sovranità e del potere, non mai il diritto originario di sovranità, che non è punto abdicabile, conferibile e trasmissibile. E chi conferisce l'esercizio precario della sovranità è il soggetto originario della sovranità stessa, il corpo sociale, che può conferirlo con atti liberi di volontà o con atti imperativi di legge. Non si deve quindi confondere il titolo all'acquisto di un diritto coll'essenza del diritto stesso. Il titolo riguarda l'esercizio del diritto, l'essenza il diritto medesimo.

Poichè la sovranità è un potere informato a sapere e a dovere, è limitata in sè stessa, nel suo principio e nella sua azione. Nel suo principio deve essere un potere cosciente e razionale, non arbitrario e dispotico. Nella sua azione deve essere determinato e precisato dalla legge fondamentale, la quale deve sempre interpretarsi in virtù di leggi speciali informate e ispirate a costante uniformità di criterî e di principî, di scienza e di giustizia. Se ciò non avviene e sorgono controversie tra autorità togate e tra autorità e

cittadini, ogni dissidio si può sempre troncare con disposizioni positive di leggi. Semprechè la verità ultima nelle sue impercettibili gradazioni e differenze non sia possibile cogliere e fermare, lo spirito umano deve pur sempre riposare nella certezza. Ed è minor male sancire qualche lieve errore che lasciare campo al contrasto degli interessi, delle passioni e delle opinioni, agli arbitrî, ai capricci, e dare adito con indefiniti poteri a litigî perpetui. Dacchè l'errore coi progressi dell'intelligenza si rimuove e si sopprime mentre le passioni e gli arbitrî si perpetuano e s'inacerbiscono.

L'andazzo che tanto continua oggidì e che ha sue radici storiche nel passato, per cui si fanno sempre leggi più o meno late e indeterminate e si lasciano imprecise anche dove di certa scienza sarebbero precisabili, è il vergognoso vestigio dell'arbitrio e del despotismo dei tempi trascorsi, che rivive nello spirito dei governanti, il cui interesse egoistico e la cui passione dispotica, non ancora spenta, li rende non curanti delle riforme legislative, per non tôrre a sè il potere di usare e abusare della propria autorità. Infinite questioni sorgono nel campo del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto penale, del diritto amministrativo, del diritto costituzionale, in ogni singolo ramo delle istituzioni giuridiche solamente perchè ad ogni controversia che sorge e che ebbe comunque una soluzione, non si pensa e non si cura di farne argomento e materia per trarne principî e criterî onde

risolvere alfine ulteriori identiche o congeneri controversie. Raggruppando i casi analoghi per affinità di materia e fermando le controversie ad una ad una e sottoponendole agli stessi criterî, si tôrrebbero non pochi dissidî di opinioni e di arbitrî, che nuociono alla pace, alla sicurezza dei privati, al prestigio e al culto della giustizia. La è cosa ripugnante che le varie corti di giustizia di uno stesso paese porgano il triste spettacolo di una grande opposizione di principî di diritto, che si risolvono nella negazione e nel discredito della giustizia. In un tempo e in un luogo l'autorità giudicante si pronuncia in un senso e in casi consimili o medesimi in un altro modo, non solo disparato, ma diametralmente opposto.

Quindi importa determinare e precisare in modo non dubbio ed evidente a chiare note la competenza e la giurisdizione dei corpi giudicanti. Importa altresì chiarire i dubbi e istituire criterî legislativi e giuridici per accertare e precisare la linea di condotta e di giudizio in chi presiede all'amministrazione della giustizia. Importa sovratutto sopprimere una serqua infinita di controversie, esplicando maggiormente i lumi intellettuali dei preposti alla giustizia e obbligandoli ad attenersi ai criterî autentici di legge istituiti dal potere sovrano. L'amministrazione della giustizia è insieme un diritto e un dovere dello Stato e per amministrarla bisogna conoscerla con criterî certi e obiettivi.

Oggidì ancora in molta parte dell'amministrazione

della giustizia regna l'arbitrio non solo come espressione di volontà dispotica, benanco come effetto di semicoscienza giuridica.

È quindi necessario elevare a sistema più perfetto i criterî scientifici risolutivi delle contestazioni per prevenirle e impedirle. Senza tema di esagerazione si può affermare che non v'ha quasi diritto in società senza dubbiezze, senza controversie, senza contraddizioni e senza negazioni; che la maggior parte delle controversie è sopprimibile con più saggi criterî; che questa condizione deplorevole di cose origina assai più dalle superiori classi dirigenti che dalle inferiori classi dirette.

La giustizia non si deve avvolgere nel tecnicismo di forme trascendenti, ma si deve spiegare e attuare nel modo più certo e più preciso e nel tempo stesso più facile e più persuasivo e accessibile alla coscienza popolare. Talchè nei fatti più visibili di diritto tutti sieno giudici dei principî essenziali del diritto, della giustizia della legge, della rettitudine del legislatore e dell' opera del magistrato. Appena una questione viene portata davanti al foro della magistratura, ciascuno deve poterla risolvere e la sentenza riflessa e tecnica della magistratura deve essere l'espressione dello stesso giudizio istintivo del popolo. L' una deve aiutare l'altra coordinandosi ad essa, non contrapponendosi. Però che la giustizia non si biforca in riposta o occulta e in volgare o popolare. È una e medesima in sè stessa: soltanto la giustizia che

è sentita dal popolo deve essere pensata ed elaborata riflessamente dal giudice. Elevare la giustizia al più alto grado di coscienza e di riflessione senza discontinuità dalla vita e dal sentimento del popolo è ufficio e compito del legislatore. Istituire e precisare criterî uniformi è missione della giurisprudenza. Raccogliere e presentare dati di fatto, risolvere dubbiezze e controversie per impedirne la ripetizione e togliere la disformità continua di giudizi opposti è missione massima della suprema pubblica potestà. Infine concorrere a scemare grandemente il numero infinito di piati, che tolgono autorità al diritto e non ridondano a onore delle istituzioni è ufficio del giurista e del filosofo e sacro dovere di tutti, come è sacrosanto dovere dello Stato impedire che la giustizia non sia una e medesima per tutti (1).

È tempo omai che i cultori del diritto spingano i legislatori non solo alle riforme generali reclamate dai progressi della scienza e della coscienza, benanco alle riforme particolari in tutti gli ordini del diritto, che domandano ad alta voce maggiore determinatezza, maggiore coerenza, maggiore concretezza e sovratutto maggiore precisione e unità logica di pensiero. Talchè chiunque possa apprezzare e giudicare la rettitudine e coscienziosità del magistrato; gli errori del quale sieno da tutti visibili e prontamente dalla

(1) All'unità della giustizia nuociono le giurisdizioni speciali, quali ad es. i tribunali straordinari e militari in pace e in guerra.

legge riparati; le passioni e gli arbitrî del quale sieno resi impossibili e all'uopo puniti.

La latitudine del potere nell'applicazione delle leggi, che è un vizio organico e cronico delle nostre istituzioni, ha generato o almeno alimentato un altro vizio capitale: l'irresponsabilità della magistratura. Mercè di tale irresponsabilità il giudice diventa sovrano come il legislatore mentre il potere giudiziario deve essere interamente sottomesso alla legge e nella gerarchia dei poteri ad esso sovrasta di gran lunga il potere legislativo. Codesto errore del potere irresponsabile della magistratura deriva dalla dottrina meccanica dello Stato, che lo congegnava come una macchina, in cui i vari corpi e poteri erano pressochè automi quasi senza coscienza e senza doveri.

Alla dottrina meccanica dell'equilibrio rispetto alla irresponsabilità successe la dottrina organica dello Stato, che fa dello Stato un soggetto vivo e attivo come l'individuo, ma con poteri infinitamente superiori all'individuo. Per cui lo Stato è un tutto che sovrasta all'individuo e il funzionario ha ancora assai più diritti che doveri, e, se non è intangibile come Dio o come gli unti dal Signore, è però sempre inviolabile e irresponsabile. Oggi alla dottrina organica (caduta o cadente perchè finzione assurda che fa dello Stato un organismo a simiglianza dell'individuo) (1), è succeduta la dottrina psicologica dello Stato,

(1) Vedi in proposito la mia *Psicologia dello Stato*. — Padova, 1901. Tipografia Cooperativa.

che ha la propria genesi e il proprio centro nella coscienza dei diritti e dei doveri che incombono ai cittadini, allo Stato e a' suoi funzionari. Tra i doveri vi ha la responsabilità per tutti indistintamente di governare la società colla legge, di osservare la legge e farla osservare, di eseguirla fedelmente e scrupolosamente applicarla ai singoli casi. Questo è pur dovere della magistratura verso la legge, come è dovere di un Rè il rispetto alla costituzione. E questo dovere non è solo morale, ma giuridico e legale e tale da involgere la responsabilità penale ove venga manomesso sia per errore che per passione e per arbitrio. L'errore della mente nei casi dubbi deve possibilmente essere tòlto per l'avvenire dal legislatore, il quale ha obbligo di riempire le lacune delle leggi codificando criterî certi e obiettivi atti a dirimere dubbiezze, incertezze, perplessità e apprezzamenti soggettivi arbitrari. L'errore poi derivante da crassa ignoranza del diritto e della legge non è punto scusabile nel magistrato. Le passioni inoltre della prevenzione, della partigianeria, dell'amore e dell'odio in chi amministra giustizia sono criminose. L'arbitrio in fine che si sostituisce alla legge, o che la contorce e la sconosce è delitto passibile di pena; è atto di despotismo individuale non tollerabile minimamente in una società ordinata su principî liberali e razionali, che s'incardinino nella giustizia.

Talchè l'irresponsabilità dei giudici è un assurdo in diritto, come sarebbe assurda l'irresponsabilità dei

ministri, e assurda altresì sarebbe l'illimitata libertà e irresponsabilità dei legislatori e dei principi costituzionali. Ogni potere essendo limitato, come ogni forza è finita, il limite del potere è la sua responsabilità, la quale comincia quando il potere esce dal suo diritto e viola il suo dovere. Per cui tutti devono essere organi fedeli della costituzione e scrupolosi esecutori delle leggi. E loro giudice naturale e supremo è la coscienza universale, la quale in un sistema razionalmente ordinato deve liberamente formarsi e progredire senza ostacoli di interessi contrari che la inceppino, senza dogmi di istituzioni che pretendano ad ogni costo di conservarsi, senza pretesa di privilegi di persone. La sola istituzione e costituzione che possa perpetuarsi è quella che più persuade di sè, che convince la coscienza universale e che nel consenso spontaneo dei più e nel convincimento riposto dei migliori gitta il suo fondamento saldo e incrollabile.

COSTITUZIONE

La costituzione è il complesso delle leggi fondamentali che governano la società politica. I principî razionali e liberali, che devono informare la costituzione, si traggono non dall'incoscienza e dall'arbitrio, bensì dal diritto stesso, dalla chiara coscienza dei supremi obiettivi del diritto, che sono la conservazione e lo sviluppo dell'individuo e della società. Perciò ogni saggia costituzione deve essere conservatrice e insieme liberale e progressiva. Storicamente le costituzioni furono il portato dapprima della forza, poi dell'arbitrio. Oggidì sono l'espressione di un patto politico tra principe e popolo, sia la costituzione largizione di principe o conquista di popolo, siasi formata evolutivamente o rivoluzionariamente. E ancor si crede comunemente che la costituzione sia l'emanazione della volontà nazionale. Ma razionalmente la costituzione deve essere non il portato della volontà e dell'arbitrio di molti o di tutti, bensì dell'intelligenza e della coscienza dei più, elaborata e perfezionata dalla scienza riposta dei pochi e migliori. E suo ufficio e fine è quello di prescrivere i sommi principî dell'or-

dinamento politico, dell'organizzazione dei poteri, per assicurare i diritti dei cittadini. La costituzione deve essere la forma universale e la sostanza particolare dei diritti di tutti, che dirige l'opera della legislazione e dell'amministrazione dello Stato.

Codesta forma universale deve essere capace di contenere nella sua potenzialità il futuro sviluppo della società e del diritto, deve essere ordinata su tali principî che sieno atti a comprendere tutto lo svolgimento storico posteriore senza che impedisca mai che lo svolgimento ulteriore delle istituzioni, per realizzarsi, sia costretto a violarla, deve avere in sè stessa la potenza e i mezzi di riformarsi senza contraddirsi e negarsi e senza lasciare campo e adito al formarsi di interessi contrari alle mutazioni e alle innovazioni. Una costituzione che si fondi su interessi di forme politiche e di dinastie, non su principî superiori a tutti gli interessi e a tutte le persone, non può essere durevole perchè soggettiva, non può essere legittima perchè irrazionale. Ogni costituzione che abbia solo la forza fisica per vincere può protrarre la propria esistenza, ma non può perpetuarsi perchè manca della forza morale che convince le coscienze. La potenza psichica morale va oggi surrogando la primitiva potenza materiale e le istituzioni che non persuadono non durano. E non possono persuadere quelle istituzioni che per reggersi hanno supremo bisogno della forza fisica e impediscono alla società di progredire senza ribellarsi alle istituzioni e rovesciare violente-

mente l'ordine sociale. Semprechè il pacifico e ordinato progresso sia impedito dal sistema legale prevalente in società, quel sistema è necessariamente viziato e alle vie legali si sostituiscono le vie illegali, ma giuridiche della ribellione e della rivoluzione. Donde l'antitesi tra legge e diritto, che si risolve in guerra intestina tra la giustizia sconosciuta e conculcata e l'ingiustizia sancita e dominante. In questa lotta tra la giustizia e l'ingiustizia, tra il diritto e la legge ha parte l'incoscienza, ma ha eziandio buona parte l'interesse degli organi che rappresentano il potere, l'avidità che sfrutta la posizione ufficiale, la libidine della superiorità e del comando. Quindi nel campo delle istituzioni la lotta si spiega tra i principî e gli interessi, tra la coscienza e l'ignoranza, tra le passioni e la ragione.

Perciò la costituzione, per compiere la sua missione, deve poggiare e quasi incarnarsi nella essenza progressiva dello spirito umano e non già esclusivamente sulla pura attività conservatrice ed egoistica. A questa condizione soltanto può assecondare e guarentire le evoluzioni anzichè promuovere e favorire le rivoluzioni. Il moto della psiche nazionale nel suo rapporto dirètto colla vita politica dello Stato deve determinare le mutazioni e i progressi della costituzione sociale in guisa che la stessa costituzione non sia ispirata e mossa da motivi interessati, ma soltanto dallo spirito impersonale, nazionale e razionale che fonde tutti gli interessi particolari in un principio universale di verità e di giustizia. Lo spirito della società deve

liberamente svolgersi secondo la legge dello sviluppo, che deve essere la base, la meta e la leva della costituzione politica. Il principio dello sviluppo deve virtualmente contenersi nella costituzione come una possibilità, che ne anima, ne promuove e ne dirige i successivi progressi. Nella vecchia teoria, in buona parte ancor vigente, del diritto pubblico, il progresso parve negazione dell' ordine e l' ordine fu costantemente ostile al progresso. L'ordine così inteso si stimò la sola garanzia sicura di perenne stabilità. Nulla di più erroneo e assurdo. L' ordine immobilizzato è la morte sociale. Il progresso disordinato è l'anarchia. E la cagione delle rivoluzioni e delle guerre civili risale alla immobilità dell'ordine, da cui si sferra l' ardente sregolato moto del progresso. Ordine e progresso sono elementi indissolubilmente congiunti e non paralleli tra loro, ma essenzialmente gerarchici. Talchè l'ordine, che è conservazione, è il primo fondamento del progresso, che è sviluppo e successivo perfezionamento. E mentre l'ordine per sè medesimo può non contenere il progresso, il progresso implica necessariamente l'ordine, come il grado superiore presuppone e comprende il grado inferiore, come il pensare presuppone il sentire, come il sentire presuppone l'essere.

Ogni costituzione quindi deve informarsi al progresso, che è la più sicura garanzia dell'ordine razionalmente inteso. Una costituzione se non ha possibilità di progredire, non ha nemmeno, a lungo andare, la possibilità di conservarsi. Perchè negli esseri intelli-

genti, come negli istituti razionali, il verace progresso presuppone la conservazione. L'essere perfettibile non può progredire se insieme non si conserva; nè può a lungo conservarsi, se non si perfeziona; essendo il progresso l'elemento essenziale del perfezionamento e condizione di vita degli esseri perfettibili. Qualunque ente abbia la capacità di perfezionarsi ha il dovere e il bisogno di progredire. Perciò la vita, la società, le istituzioni, il diritto hanno insieme alla naturale tendenza di conservarsi, quella pur ingenita di perfezionarsi e la potenza di conservazione si eleva a un maggior grado di sviluppo man mano che si svolge e si attua il progresso loro, dal quale viene sempre meglio assicurata la conservazione. Gli uomini nell'ipotesi dell'isolamento e della solitudine, in uno stato ex lege e antisociale non potrebbero in alcun modo progredire e perfezionarsi, e nemmeno a lungo difendersi e conservarsi.

La possibilità del progresso della costituzione, determinata dal principio generale della perfettibilità intellettuale dello spirito umano, non può essere nella costituzione compresa che come un principio lato e generale. Nondimeno deve essere il principio vivente e animatore di essa, che penetra e ispira anco le particolari disposizioni e le singole istituzioni, che hanno loro fondamento e ragione nella stessa costituzione. Ogni diritto incarnato nelle istituzioni è immutabile nel suo essere e variabile e progressivo nel suo sviluppo. L'immutabilità importa conservazione, la va-

riazione è condizione di perfezionamento. Quindi una costituzione deve poter conservarsi e progredire, mantenersi sostanzialmente immutata e nel tempo stesso rinnovarsi, progredire e perfezionarsi. I suoi successivi sviluppi e progressi devono essere integrazioni e relativi e parziali perfezionamenti del suo essere primitivo. Però una saggia costituzione deve anzitutto sancire e consacrare i diritti naturali della fisica conservazione e del benessere materiale, indi i diritti acquisiti sia in rapporto alla vita fisica che alla vita morale inaugurando e promuovendo lo sviluppo intellettuale e il perfezionamento spirituale dei cittadini. In particolare deve guarentire i diritti di vita in tutte le sue varie forme e nelle sue molteplici manifestazioni; i diritti di proprietà; i diritti di libertà fisica, intellettuale e religiosa, ossia la libertà di corpo, di moto e d'azione, di coscienza e di culto, di scienza e di stampa, d'insegnamento e di parola; in fine i diritti intellettuali, ossia i diritti delle capacità; dei quali niuna costituzione si occupa e tutte si arrestano alla libertà male intesa e male ordinata e peggio applicata. Al di sopra della volontà sta l'intelletto, al di sopra della libertà sta la ragione. Quindi anco le migliori costituzioni sono ancora incomplete e irrazionali perchè mancanti di intellettualità.

La costituzione non può certamente stabilire e precisare i limiti particolari di queste libertà e di questi diritti. Tale compito spetta al potere legislativo, il quale però deve trarre norma e misura, indirizzo e

impulso dalle prescrizioni fondamentali della costituzione politica, che deve essere la norma suprema di tutte le norme speciali, la sorgente massima dei diritti e dei doveri dei cittadini e dei pubblici poteri. Per tal modo la costituzione diventa la forma generale di tutti i poteri, i quali poi alla loro legittima azione aggiungono il contenuto proprio a quello della costituzione, di maniera che si specificano e si integrano meglio i principî stessi della costituzione.

Il potere legislativo ad esempio, per attuare nel sistema giuridico della società la garanzia inviolabile sancita dalla costituzione a favore dei diritti delle capacità, propone e discute il criterio legale e adotta il metodo migliore per accertare il valore intrinseco e specifico delle intelligenze e determinare e graduare il loro merito comparativo nei concorsi alle cariche pubbliche. Ma dato quel metodo, il prescelto ha acquisito il diritto di essere nominato alla pubblica funzione. Nè importa che quel metodo legale vari. Anzi il progresso farà mutare e innovare quel metodo creduto migliore per sostituirne un altro che viene poi giudicato superiore. In questo lavorìo si esplica la funzione legislativa di mutazioni e di riforme dovute al progresso intellettuale della società.

Se non che ogni innovazione legislativa deve essere virtualmente contenuta nei principî della costituzione, deve concorrere ad attuarla e a svilupparla e il legislatore deve sopratutto ad essa costantemente attenersi. Pertanto primo criterio per giudicare la

saggezza e giustizia di una costituzione è il suo adattamento progressivo a tutti gli sviluppi ulteriori della psiche sociale. Quella costituzione che non guarentisce il possibile e armonico accordo coi progressi avvenire è intrinsecamente viziata, falsa, irrazionale e intrinsecamente ingiusta. Perchè non la società deve adattarsi alle istituzioni, all'opposto le istituzioni alla società; la quale è sostanza e fine mentre le istituzioni sono forme e mezzi. Tutte quelle costituzioni che non sono fondate su giusti principî liberali e razionali non si possono conciliare coi progressi dello spirito umano e della storia, nè si possono conservare a lungo senza arrestare il movimento sociale, il quale essendo in fine più potente delle leggi e delle istituzioni le lacera e le distrugge sinanche nella forma illegale e irrompente della violenza brutale. E ciò accade quando le leggi sono ancora opera dell'arbitrio del sovrano mentre il moto sociale del progresso è opera dello spirito collettivo, animato e mosso dalla natura e dalle leggi dello spirito non meno irresistibili di quelle della natura.

E però costituzioni ingiuste non sono soltanto quelle di ARISTOTILE che mirano, cioè, all'interesse particolare dei governanti, non dei governati; ma quelle altresì che condannano le mutazioni, che non sono fondate su principî razionali in virtù dei quali non si devono legare ad alcun tronco immobile, ad alcuna forma storica esclusiva di sovranità, bensì devono contenere la possibilità di tutti i futuri più lontani sviluppi. Sono ingiuste eziandio quelle che

pretendono creare diritti e attribuirli come una largizione dello Stato anzichè riconoscerli quai diritti sacri dei cittadini e doveri inviolabili dello Stato; sono infine ingiuste quelle che hanno un fondamento arbitrario nei privilegi, non una base razionale nella giusta ed eterna eguaglianza formale e proporzionale. Presentemente manca alla base delle costituzioni l'elemento razionale; esse non hanno che l'elemento liberale, ma ancora assai imperfettamente inteso e ordinato. La parte intellettuale, il lato spirituale vi fa difetto. Interessi e privilegi di persone prevalgono sui principî e sulla incondizionata obbiettività del vero e del giusto. L' eguaglianza è ancor troppo legata al privilegio, il privilegio non è congiunto alla superiorità del merito, il merito non è sempre conosciuto e retribuito ed è spesso falsato nel suo principio. Inoltre i diritti individuali sono ancor troppo vincolati all'autorità e alla volontà arbitraria del potere ufficiale dei governi mentre devono incarnarsi nel potere obiettivo della legge elevata a principio inviolabile per tutti, governi e parlamenti. L'autonomia degli individui e delle nazioni deve ancora percorrere un lungo cammino incivilitivo innanzi che l' individuo si muova in una libera sfera cosciente affrancata dagli arbitrî dello Stato o di chi lo personifica e lo rappresenta e gli Stati si svolgano con pari indipendenza nella società comune delle nazioni. Il diritto troppo ancora avvinto alla legge non ha la sua vera e piena sorgente nella libera e intelligente psiche umana, i cui gradi di sviluppo determinano gli stati del diritto a misura che si espli-

cano dall'ordine sensibile della vita animale all'ordine intelligibile della coscienza razionale.

La costituzione quindi per essere giusta deve anche sottrarre il diritto e l'intelletto dell'individuo all'arbitrio dei poteri dello Stato, obbligando lo Stato e tutti i poteri all'assoluto scrupoloso ossequio dei diritti individuali, e riconoscendo che da essi si generano e si rigenerano razionalmente i doveri sociali dello Stato.

Al presente la costituzione affida buona parte dei diritti individuali al potere legislativo e questo spesso li demanda al potere esecutivo con tale indeterminatezza e latitudine di facoltà, che il più delle volte ne risulta lo sconoscimento dei diritti per incoscienza della stessa legge e costituzione e dei singoli poteri.

In appresso una giusta costituzione deve organizzare i poteri in modo che sieno indipendenti e divisi non solo nominalmente, ma anche realmente; e non solo rispetto alle funzioni che esercitano, ma anco agli organi che li rappresentano: e tutto il sistema sociale deve essere ordinato con principî determinati e precisi da tutti conosciuti su un fondamento essenzialmente gerarchico per modo che la scienza vera di Stato sia l'anima ispiratrice di tutta la vita sociale e sovrasti alla stessa nazione, al suo arbitrio e potere; la nazione sovrasti alla costituzione e possa sempre all'uopo riformarla; la costituzione sovrasti a sua volta al potere legislativo e lo diriga nelle sue funzioni; il potere legislativo sovrasti nella gerarchia dei poteri

al potere esecutivo ; e i due rami del potere esecutivo, il potere amministrativo e il potere giudiziario, si ricongiungano al tronco, che è il potere legislativo, che deve mettere le sue più profonde radici nella parte più intelligente del corpo sociale e perdersi da ultimo in tutto il terreno sciente e incosciente della nazione.

Presentemente i poteri dello Stato sono in molta parte illiberalmente e irrazionalmente costituiti. La costituzione indeterminata e imperfetta ne' suoi principî essenziali non impera sui poteri dello Stato. Il potere legislativo può impunemente manomettere i diritti individuali e a sua volta è mancipio del potere esecutivo, al quale può sinanco delegare e trasmettere i suoi poteri o parte di essi. Il potere esecutivo si arroga superiorità politica e facoltà amplissima sul parlamento. Il potere amministrativo si erge superiore al giudiziario. I rapporti troppo stretti tra un potere e l'altro distruggono di fatto l'indipendenza di tutti e alfine prevale su tutti il potere ministeriale che rappresenta e continua in parte l'antico despotismo monarchico.

La costituzione vien meno a sè stessa e viola la sua propria essenza affidando al potere legislativo la facoltà di arbitrariamente regolare i diritti individuali. Il potere legislativo tradisce il proprio mandato rinunziando le sue facoltà, o tollerando che lo sostituisca in talune sue funzioni il potere esecutivo, il quale pertanto esorbita dalle sue competenze e finisce nell'arbitrio disorganizzando il sistema giuridico e po-

litico della società e manomettendo i diritti individuali.

Altro requisito essenziale di una saggia costituzione si è che essa non solo perda ogni traccia della sua antica origine divina, ma smetta altresì ogni ultimo resto dei diritti ereditari, naturali e dinastici. Perocchè la sovranità nel suo principio è originata dalla psiche sociale, nel suo esercizio è una funzione sociale che compete per derivazione di diritto e di legge assai più che per atto di volontà e d'arbitrio alle più eminenti intelligenze o come disse il padovano Marsilio alla *pars valentior* dei cittadini. È grande errore credere che i diritti di sovranità sieno diritti naturali trasmissibili di padre in figlio. I diritti di natura sono incoscienti mentre i diritti di sovranità, specie nel loro esercizio, sono inerenti alla massima intelligenza e coscienza. E però il loro titolo d'acquisito e d'esercizio è la capacità intellettuale (e giova ridire) sola base legittima e razionale di ogni autorità sociale e massime della sovranità politica e del suo supremo esercizio. Non possono quindi i diritti di sovranità trasmettersi come i diritti di proprietà. Codesti diritti di proprietà sono pur essi acquisiti non naturali, quantunque il loro titolo di trasmissione sia precipuamente la natura nel *jus sanguinis*, nel rapporto di generazione, quando non sia l'atto di volontà in forma di testamento. Ma la sovranità non si può trasmettere nè per fatto di natura, nè per atto di volontà perchè inerisce all' intelligenza, che sovrasta alla natura e alla volontà. I

beni materiali, che formano oggetto del diritto di natura e del dominio assoluto della volontà, si possono trasmettere in vita e in morte, perchè possono essere e sono materia di libera disposizione. Ma i beni spirituali, quali l'intelligenza, la virtù, il sapere non si possono per la loro essenza superiore alla volontà e all'arbitrio trasmettere ed ereditare per atti di volontà, come non si trasmettono per atto di natura. Quindi è intrinsecamente viziata quella costituzione che si incardina su tali principî sostanzialmente errati.

La distinzione degli Stati patrimoniali e usufruttuari di Ugo Grozio fu possibile storicamente, ma fu sempre assurda razionalmente. Fu possibile storicamente quando i popoli vivevano incoscientemente quasi sepolti nella natura, immersi e sommersi dalla forza; e il diritto di sovranità si confondeva e si perdeva nel diritto di proprietà. Ma è razionalmente assurda perchè oggi i principi non sono punto arbitri, signori e padroni della vita, del sangue, della libertà e della proprietà dei cittadini, avendo la sovranità sciòlto ogni suo rapporto colla proprietà. Però che la proprietà inerisce all'organismo quanto la sovranità inerisce alla psiche.

Oggidì anco una costituzione data dal principe, anzichè conquistata dal popolo, ha il suo naturale fondamento nella vita nazionale, i cui sviluppi successivi spingono il moto storico della stessa costituzione verso la sua perfezione e verso il riconoscimento progressivo della sua vera naturale e razionale origine, che

è essenzialmente la pscihe popolare e intellettiva della società. Le costituzioni politiche, come le leggi speciali dello Stato, sono enti animati dalla vita sociale, i cui progressi le ampliano e le innovano seguendo un indirizzo razionale, che mena alla rivelazione degli errori del passato, alla distruzione dei privilegi del presente per instaurare il regno dell' uguaglianza e della giustizia in avvenire. Gli è per ciò che un principe non potrebbe ritôrsi la costituzione di proprio moto largita, non già pel motivo che adduce l'AHRENS, che quell'atto è una donazione irrevocabile, ma all'opposto perchè quell'atto non è punto una donazione, non potendo il principe donare diritti che non ha, l'esistenza dei quali è fin dall'origine sostanzialmente sociale e nazionale. Se i fatti della storia in un periodo per quanto lungo di tempo militano a favore dei diritti dinastici, in altro tempo gli stessi fatti per legge della storia si mutano e progrediscono riformando la ragione storica e promuovendo il diritto nazionale e razionale. Nè si può colla teorica astratta dell'immutabile diritto ammettere la perpetua dedizione della nazione al principe perchè quand'anche il diritto di sovranità fosse legato alla volontà universale di G. G. ROUSSEAU, la volontà delle venture generazioni è pur sempre libera e inviolabile e può sempre mutarsi, riorientarsi e totalmente innovarsi. Ammessa pure la legittimità della ragione storica dei tempi, ogni tempo ha la sua ragione particolare di essere e la ragione che in passato sottometteva le

nazioni ai principi; oggi, invertiti i termini, sottomette i principi ai popoli.

Nemmeno il patto politico tra principe e popolo può regolarsi cogli stessi principî del contratto privato, dacchè in questo le parti sono eguali in diritto mentre in quello sono disuguali. Invero la cagione e la base di ogni potere del principe è la nazione e il patto politico non è semplice espressione di un atto bilaterale di volontà, benanco e sopratutto è il risultato di uno stato storico, modificandosi il quale, si modificano le condizioni del patto. Perciò il principe, pur mantenendosi costantemente fedele al patto, soggiace alla legge dello sviluppo storico delle società umane, che anelano all' affrancamento dalla soggezione politica, alla conquista progressiva e integrale dei propri diritti, alla rivendicazione e redenzione contro ogni principio di tutela.

Le odierne costituzioni anco dei popoli più progrediti si sono elevate fino al liberalismo, ma non ancora sino all' intellettualismo. Il liberalismo stesso, non inteso e ordinato razionalmente, è ancora in buona parte sepolto nell' incoscienza. Di che abbiamo due prove evidenti: lo sconoscimento dei diritti dell' intelligenza, di cui le costituzioni nulla dispongono per affermarli e guarentirli: e i metodi imperfetti escogitati dal potere legislativo ed esecutivo per accertare le capacità e chiamarle alle pubbliche funzioni; per cui la sostanza giuridica e la forma legale di questi supremi diritti è sempre sottoposta alla balìa e all'ar-

bitrio del governo e dei ministri, risente sempre del vago e dell'indeterminato. La libertà, cui arrivano le costituzioni, la guarentiscono in forma astratta che non impedisce punto le sue manomissioni per parte dei poteri costituiti e massime del potere esecutivo. All'intelletto pur anco non giungono non solo le costituzioni politiche, ma nemmeno le legislazioni civili mentre ognora l'intelletto si va costituendo la più alta fonte dei diritti. Esso quale facoltà principe dello spirito umano è cagione e origine di diritti essenzialmente sovrani. I quali perciò ben lungi di essere alla balìa dei poteri, denno limitare gli stessi poteri dello Stato al riconoscimento loro proprio.

La costituzione non deve soltanto essere una legge politica, ma la legge delle leggi, *lex legum*. Perciò deve essere anche il primo fondamento di tutte le altre leggi dello Stato. E tutti i diritti individuali dai diritti di vita ai diritti di capacità intellettuale devono essere compresi nell'organamento generale della società politica. E i poteri particolari dello Stato, che traggono origine dalla costituzione, devono svolgere e perfezionare l'essere di quei diritti. Per modo che tai diritti, perfezionandosi vieppiù nelle leggi speciali in armonia alla legge fondamentale, si elevino a tal grado di sviluppo e di efficacia da imporsi ai poteri e da costituire un limite insuperabile alla arbitraria azione di ogni pubblica potestà.

LEGISLAZIONE

La legislazione è la codificazione dei precetti universali del diritto. Essa viene ordinata col concorso delle migliori intelligenze, che rappresentano e quasi personificano il maggior grado della scienza in materia giuridica e politica. Deve essere l'opera dell'intelletto, che impera alla volontà e all'azione dei cittadini e che impone loro le norme e le linee della condotta comune ai privati e alle autorità e a tutti gli organi del potere.

Le prescrizioni universali e uniformi della legge non devono impedire o sopprimere la varietà delle manifestazioni individuali, bensì hanno da essere tanto late da lasciare svolgere tutto il pensiero originale d'ogni individuo e solo devono contenerne la volontà e dirigerne le azioni. Devono segnare i limiti supremi dell'attività umana, oltrepassati i quali, si hanno reali violazioni dei diritti e delle leggi. E tali limiti devono avere i due intenti massimi e i due supremi obbietti, quelli cioè, di favorire la conservazione e lasciare libera l'esplicazione progressiva dell'individuo e della società.

Per diventare razionale la legislazione deve elevarsi ad un principio puro e insieme oggettivo quale è che la legge si rende necessariamente giusta quando concepita e formata impersonalmente al di sopra di ogni individuale passione e di ogni particolare interesse e al di fuori dello spirito puramente partigiano viene eseguita ed applicata verso tutti e contro tutti senza che offenda e senza che nuoccia indebitamente ad alcuno. I motivi delle leggi devono essere superiori alle passioni, agli arbitrî e ai capricci; ed ogni motivo, che non possa elevarsi a regola universale senza contraddire alla migliore conservazione e al maggiore sviluppo individuale e sociale, è in sè stesso ingiusto perchè ha necessariamente un fondamento particolare, troppo passionale o interessato o personale, od esclusivo ed unilaterale, che si risolve sempre in privilegi e favori degli uni, in esclusioni, danni e ingiustizie degli altri. E tale è ogni legge che non si fonda sulla natura razionale dell'uomo poichè questa sola è identica e universale per tutti gli uomini mentre la natura sensitiva ed egoistica è per sè stessa individuale e particolare. La stessa volontà qual fonte di legislazione è necessariamente esclusiva e dispotica dacchè l'onnipotenza legislativa di essa la fa trascorrere e degenerare in arbitrio e in tirannide sia essa di uno, di pochi, di molti o di tutti. La volontà per essere razionale non deve solo coordinarsi, ma disciplinarsi e sottordinarsi all'impero sovrano dell'intelligenza, la sola e vera ministra dei principî razionali,

che devono oggi e ancor più in avvenire informare le leggi. E però la volontà individuale e sociale non può più essere dispotica autrice e signora di leggi, ma debb'essere semplice e fedele esecutrice di esse.

Nell'età nostra ancora la volontà e l'arbitrio prevalgono sull'intelligenza e sulla ragione anco in materia legislativa. Ma è legge dello sviluppo umano che il razionale sussegua l'irrazionale, l'intelligibile sussegua il sensibile, non altrimenti che nel regno della natura l'animale sussegue il vegetale, il vegetale il minerale. Per ciò stesso gli organi incoscienti hanno preceduto le facoltà coscienti, i sensi precedettero l'arbitrio e l'arbitrio precede ancora l'intelletto. Quindi, anco in società il supremo comando fu prima più forza, arbitrio e volontà, che intelletto e illuminata coscienza. Nel processo storico il potere legislativo segue lo sviluppo delle facoltà dello spirito umano, ma è ancora a metà del suo cammino. Presentemente la volontà e l'intelletto, l'arbitrio e la ragione sono intralciate e confuse; prevale tal fiata in alcune leggi l'arbitrio, in altre l'intelligenza. E condizione essenziale di ogni saggia legislazione è la soppressione della volontà arbitraria e l'esclusivo predominio dell'intelligenza quale rivelatrice dei veri della scienza giuridica. Altra condizione è che il potere legislativo si uniformi ai principî supremi della costituzione poichè i legislatori sono ordinatori di leggi, non fondatori di costituzioni e la politica è materia della costituzione, assai più che della legislazione. Eglino devono codificare i

veri principî del diritto in armonia e in dipendenza alla costituzione. Non possono convertirsi da legislatori civili in riformatori politici senza alterare e snaturare il proprio mandato.

Il potere legislativo per riflettere più luce di verità e di giustizia deve poggiare sulla base più salda e più sicura della capacità meglio guarentita. Oggidì la volontà e l'arbitrio, l'interesse e la passione, lo spirito impuro di clientela e di partiti, l'opera deleteria e spuria dei comitati determinano la scelta dei rappresentanti, nei quali la capacità, la moralità, l'indipendenza, il carattere sono sempre casuali ed incerti e molte volte, non solo dubbi, ma negativi e nulli. Il ramo rappresentativo del parlamento che dovrebbe essere l'opera elaborata di una selezione cosciente elevata al più alto grado d'intelligenza alla probità e al costume privato e politico congiunta, è invece una secrezione molte volte di organi inferiori aventi uno scopo ambizioso, venale e mercenario. Corruzione di individui, intrigo di politicanti e maneggio di ministri sono i principali fattori di elezioni, che dovrebbero all'opposto essere opera spontanea, libera, riflessa e coscienziosa del valore intellettuale e morale degli eletti. L'arbitrio interessato e la volontà incosciente e l'incoscienziosità sono i sovrani artefici delle elezioni, mentre la pura intelligenza e coscienza devono essere l'unica sorgente della rappresentanza politica. A ciò si aggiunga che il potere legislativo, che nella gerarchia dell'ordinamento dei poteri occupa il più alto posto, viene

generalmente organizzato e costituito in modo sì vizioso e morboso, che è facilmente sottoposto alla balìa dei governi. Per cui un ministero e persino un ministro può sempre modificare la maggioranza parlamentare e asservirla a sè e imporsi all'intero parlamento e farlo suo mancipio. Ed è questa la cagione precipua del lamentato scadimento e della generale impotenza del sistema parlamentare.

Il parlamento deve essere il centro superiore di tutti i poteri costituiti, la luce che riflette tutti i colori, tutte le gradazioni, tutte le opinioni, tutti i principî politici anco più disparati ed opposti, senza che lo Stato e il potere governativo si preoccupino e prevengano l'indirizzo della pubblica coscienza, a contenere la quale nei suoi giusti limiti bastare deve la costituzione politica nella sua obbiettiva esistenza imparziale e impersonale.

E affinchè il potere legislativo non sia schiavo incatenato del potere esecutivo deve essere sottratto ad ogni potere di volontà personale sia nella sua genesi che nella sua esistenza attuale e nella sua continua azione. Deve perciò avere una base psicologica essenzialmente razionale e istituzionale, la sua origine non deve essere arbitraria, ma legale. L'impero della legge e non la volontà dei collegi e dei singoli elettori deve formare e costituire il parlamento. E tutte le funzioni che il parlamento compie denno essere predeterminate dalla legge fondamentale e l'azione che ad ogni istante svolge deve essere prefissa e diretta

dalla legge. Per virtù di legge deve il parlamento formarsi, convocarsi e costituirsi, avere campo, oggetti e limiti propri, prorogarsi e chiudersi, ma non sciogliersi mai.

La costituzione statuendo i principî fondamentali e direttivi della legislazione, per quanto nell'assemblea legislativa possa serpeggiare lo spirito di reazione e di regresso, le basi giuridiche e politiche dello Stato sono sottratte al potere legislativo, non corrono pericolo di essere scosse e travolte. Confinata l'azione del potere legislativo ne' suoi giusti e reali limiti, l'onnipotenza della sovranità parlamentare non è più a temersi, la corrente democratica della sovranità è nel suo alveo da cui non può sconfinare per le stesse alte e insuperabili dighe delle leggi, che la rattengono. Le leggi sociali come le leggi della natura non soffrono interruzione, sospensione. Quand'anche in momenti eccezionali si potesse ammettere e giustificare la sospensione delle leggi, tale sospensione dovrebbe avvenire per disposizione di legge, non per decreto di governo (1).

(1) Niccolò Machiavelli diceva che le monarchie e anco le repubbliche che negli urgenti pericoli non hanno rifugio in un dittatore rovinano. Nel capitolo XXXIV de' suoi *Discorsi* ricorda le tante volte che Roma dovette al dittatore la sua salvezza.

L'Inghilterra ha nelle sue leggi la sospensione dell'*Habeas Corpus*. L'America del nord in circostanze critiche speciali permette al Presidente della Repubblica un potere quasi assoluto, che Lincoln esercitò per abolire la schiavitù. Se non che questi popoli hanno leggi che determinano e precisano i modi, le forme, le misure dei poteri eccezionali. L'Italia nulla ha di ciò.

Riposto il potere legislativo nel suo vero fondamento e nel suo vero indirizzo mentre si coordina e si sottordina alla costituzione si affranca e si libera da ogni azione invadente, da ogni intrusione indebita del potere esecutivo; occupa il primo posto dei poteri che funzionano attivamente e come non può operare contro la costituzione non deve nemmeno invadere il campo dell'amministrazione.

Il potere legislativo deve avere genesi intellettuale per spingersi in una direzione razionale. Il lavoro sistematico delle leggi non può più fondarsi che sul lavoro riflessivo della mente. La mente individuale fa la scienza, la quale poco a poco informa e matura la coscienza sociale, da cui esce la legislazione. Ma quanto è più vigoroso e nutrito l'intelletto individuale tanto più progredita è la coscienza sociale e la legislazione. Il minor numero, che è sempre il più eletto, vede meglio le verità del diritto, come in generale le verità della scienza. E, data la libertà illimitata del pensiero e delle sue manifestazioni, le verità individuali riposte si diffondono e diventano grado grado

Il governo in caso di rivolta trasmette arbitrariamente poteri che dovrebbe esso stesso esercitare e li trasmette di gran lunga maggiori di quelli che legislativamente e costituzionalmente gli competono.

Uno Stato saggiamente ordinato e governato deve aver leggi che prevedano i possibili avvenimenti e provvedano ai necessari mutamenti politici, che regolino lo stato d'assedio e di guerra, che determinino l'azione e i limiti dei poteri per impedire e sopprimere arbitri, enormità, atti di ferocia e di despotismo.

verità volgari del numero maggiore e si traducono alfine delle leggi. Le leggi sono atti sociali, non però di volontà, bensì d'intelletto; nè l'assenso alla formazione di una legge è semplice atto d'arbitrio, ma atto riflesso d'intelligenza, che assume forma e sostanza di convincimento. La volontà è piuttosto un atto spesso arbitrario e talvolta incosciente dell'elettore, ed è anche fino a un certo punto un atto proprio della pubblica amministrazione che agisce non sempre uniformandosi alla mente del legislatore, nè sempre indirizzando il suo potere e arbitrio alla fedele esecuzione della legge. La legislazione ben lungi di essere espressione della volontà dello Stato, deve essere l'incarnazione dell'intelletto dello Stato. La volontà universale non può essere legislatrice, come non può essere sovrana alcuna singola volontà individuale. Perocchè la volontà non è che il potere di determinarsi all'azione mentre la sovranità è un potere supremo di direzione e questo potere per essere giusto e razionale deve essere tutto intellettuale. Non però alcuna intelligenza individuale è originariamente ed esclusivamente sovrana: sibbene sovrana legislatrice è l'intelligenza universale, la quale a seconda dei diversi gradi del suo essere e del suo sviluppo ha nell'attuale diritto pubblico due differenti gradi di diritti politici di sovranità; il grado inferiore che si confonde colla volontà, si perde nell'arbitrio e si consuma nelle elezioni e il grado superiore che si immedesima colla più perfetta intelligenza e che forma la base e il titolo dell'eser-

cizio effettivo della sovranità e che dà origine alla rappresentanza politica, al potere legislativo. Dei due gradi il solo reale e perfetto è il secondo (se non fosse inquinato dai vizi del primo), come quello che contiene veri elementi intellettuali e razionali della sovranità e della legislazione. Infatti esso conduce a identificare il potere legislativo col sapere ed elimina in fatto di legislazione ogni identificazione del sapere col puro volere, che è assurdo fondamento di scienza politica e di potere legislativo. L'ideale della suprema autorità sociale non può essere il comando cieco e irrazionale della forza e dell'arbitrio, bensì il comando fondato sul convincimento, sull'autorità morale, sul potere razionale avente il proprio titolo nell'alto e specifico merito individuale, il solo che possa guarentire la legittimità e la giustizia intrinseca delle leggi. I fattori sensibili della natura, dell'interesse puramente personale, della passione, dell'arbitrio e del capriccio non possono giammai costituire il vero fondamento di alcun potere. Tutti i poteri devono essere legittimi e razionali nella loro origine, nella loro formazione, come nel loro esercizio e nella loro funzione. Perciò è necessario perfezionare il loro ordinamento, abbattendo tutti gli elementi ereditari del potere, tutti i titoli acquisiti ingiustamente colla violenza, coll'astuzia, coll'intrigo, colla corruzione, elevare l'ideale dei poteri e degli uffici dello Stato, non facendone entità astratte fuori della realtà vivente, ma elaborando e purificando coll'intelletto la realtà e sopprimendo in tutto l'organamento

ufficiale dello Stato l'arbitrio individuale per far sparire dalla storia politica ogni ultimo resto di governo personale. Supremamente bisogna che tutti gli ufficiali dello Stato, dal legislatore all'infimo agente del potere, funzionino più come menti, che come volontà, come organi fedeli delle leggi e della costituzione, non come arbitrio e passione, non come pregiudizio e interesse personale egoistico.

Presentemente dominano ancora in siffatta materia errori volgarissimi, fra cui questo che può dirsi tipico. Si ammette quale dogma di verità da deputati, senatori e ministri passati, presenti e fors'anche futuri che un atto sia giusto quando è diventato legge dello Stato. E non si pensa che le Camere possono proporre, esaminare, discutere, approvare e sancire leggi e non di meno essere le stesse intrinsecamente ingiuste. Siccome invalse la tristissima consuetudine che un ministro o il capo dello Stato emanino decreti in luogo di leggi o decreti-leggi, così il ricorrere al parlamento per avere la legge parve atto eroico di soppressione degli abusi del governo. E tale eroismo sopprime il criterio intellettuale per giudicare la giustizia intrinseca della legge, la quale può essere ingiustissima in sè stessa, benchè sia perfettamente legale nella forma. Molti esempi si hanno; ma basta citarne uno recentissimo. La legge vigente sulle pensioni non consente pensione se non dopo venticinque anni di servigio. Dopo dieci anni accorda tanti dodicesimi quanti anni di servigio. E nella contigenza dolorosa della morte

dell'illustre Giovanni Bovio, che lasciò la famiglia nella povertà, la sventurata vedova non aveva diritto a pensione, ma solo a dodicesimi; il che non bastava a sopperire ai bisogni suoi e de' suoi tre figli. Perciò l'on. Gianturco, ex ministro, propose una legge, approvata dal parlamento, con la quale si concede la pensione alla vedova, uguale allo stipendio del marito; mentre si poteva provvedere ad essa legalmente in via amministrativa. Tale legge non è corrètta, perchè fa eccezione alla legge generale, eccezione basata sulla preferenza che spezza l'uguaglianza e la giustizia. Leggi speciali per obbietti particolari possono farsi. Leggi speciali per determinati soggetti non mai, perchè infrangono il principio dell'unità e dell'universalità del diritto. A furia di leggi speciali per la diversità dei casi si abrogano e si annientano le leggi generali dello Stato e si disperde il diritto (1), si va all'atonismo e alla dissoluzione della giustizia. Consimile trattamento eccezionale venne fatto, ma molto più lauto, al poeta e prosatore Giosuè Carducci, il quale ebbe l'assegno che già era stato concesso al grande poeta Alessandro Manzoni di Lire it. 12,000. Avendo il Carducci anche il diritto alla pensione cumula circa Lire it. 19,000. Così tre grandi ingegni per tre leggi eccezionali ebbero l'uno L. it. 6,000; l'altro L. it. 12,000;

(1) Questo va detto per principio di diritto e per critica delle leggi, anco trattandosi dell'alto carattere e della mente somma di Giovanni Bovio, che diede prova in tutta la sua vita di grande disinteresse, di esemplare onoratezza e di sovrana incorruttibilità.

il terzo L. it. 19,000. Che i grandi ingegni sieno beneficati e onorati dallo Stato è giusto, ma una legge generale dello Stato deve in forma costante e assoluta antivenire questi sussidi e onori e nel caso concreto e particolare sottoporre al voto dell'assemblea parlamentare l'applicazione della legge a determinati grandi benemeriti delle lettere, della scienza e della patria. Oltre di che i giudizi dei contemporanei sul valore, sulla fama e sulla gloria dei cittadini non sono sempre autentici e indiscutibili. E corresi altresì il pericolo che ingegni forti, ma modesti od oscuri e schivi di onori e di chiassi e alieni dal plauso del volgo rimangano dimenticati se non vessati e oppressi ove non pieghino il dorso al potere.

Pertanto le eccezioni devono di rado farsi e sempre farsi in virtù di una legge generale preesistente che tutte le comprenda una volta tanto.

Quando dopo il nostro risorgimento politico il parlamento votò Lire it. 100,000 a Giuseppe Garibaldi, egli era riluttante ad accettarle e le accettò non tanto per sè, quanto per la famiglia. Quella legge era una legge politica doverosa, avendo Garibaldi tanto eroicamente contribuito a fare l'Italia. Se non che quella legge doveva comprendere tutte le eccezioni in via generale da applicarsi più ristrettivamente nei casi particolari. L'unità della legislazione deve abbracciare la varietà dei casi particolari fino all'ultima eccezione.

AMMINISTRAZIONE

Come nella psicologia individuale si distingue pensiero e azione, volontà e intelletto e l'una è la facoltà di conoscere, l'altra di operare, così nella psicologia sociale si deve separare il potere di fare le leggi e quello di eseguirle.

L'amministrazione è la volontà e il braccio della legge, come la legge è l'intelletto e la ragione dello Stato. L'amministrazione che è generalmente personale e individuale di fatto deve divenire in via di principio impersonale in quanto ha da essere la semplice ministra esecutrice della legge. A dir vero gli atti particolari della pubblica amministrazione sono atti di singoli individui, quindi a prima giunta nell'amministrazione apparisce l'opera personale. Ma poichè quest'opera della volontà personale è subordinata alla mente dello Stato, alla ragione della legge, è il prodotto della volontà del potere meramente esecutore della legge, la volontà personale rimane soppressa come arbitrio, e diviene organo della legge e funzione dello Stato, sì obbiettiva come opera sociale intimamente e completamente sottomessa alla legge.

La legislazione è il vero della mente, l'amministrazione il fatto, il certo della volontà, che non incarna in sè la legge, ma sè stessa estrinseca nella legge per sparire affatto come individuo e come volontà, come arbitrio e capriccio Il potere soggettivo di chi amministra deve immedesimarsi col potere oggettivo della legge.

Per innalzare a principio di diritto e di governo l'impersonalità dell'azione dell'amministrazione, bisogna organizzare e costituire i due poteri, il legislativo e l'amministrativo, in guisa che quello in cui primeggia l'opera dell'intelligenza, che è il potere legislativo, si componga per virtù di legge, non per atto di volontà, del maggior numero delle menti migliori talchè emani atti, che sono leggi, con un concorso così numeroso di intelligenze che niuna intelligenza individuale domini sola e non prevalga che per spontaneo e autonomo convincimento della coscienza generale. Ed ove l'opera intellettuale non può essere collettiva, come accade degli atti dell'amministrazione che sono sempre atti individuali o di pochi, quell'opera deve essere l'effetto di una volontà in tutto e supremamente sottoposta all'impero universale della legge, talchè il potere degli organi dell'autorità sia un dovere ben determinato e precisato dalla legge, che tutti gli amministrati possano apprezzare e giudicare. La volontà di chi amministra deve rappresentare un potere personale solo per la responsabilità che ne persegue l'azione, quando non sia rètta e corrètta legalmente.

Ma deve essere impersonale affatto come libera cagione di atti e di effetti di legge e del tutto obbiettiva come organo della legge, e non punto soggettiva come arbitrio di persona. L'amministratore dal ministro all'ultimo agente del potere deve essere tutto come organo dello Stato, niente come individuo. In siffatta maniera si otterrà il sommo intento che l'azione dei funzionari amministrativi dello Stato non si imprima come uno stampo e un marchio di despotismo alla cosa pubblica, che non lasci dietro di sè alcuna impronta arbitraria, alcuna traccia capricciosa ritraente delle passioni individuali della persona in opposizione diametrale ai principî razionali della giustizia sociale, che devono impersonalmente e oggettivamente dirigere tutti gli atti della pubblica autorità. Lo Stato deve fondarsi, muoversi e agire col crescente concorso di tutte le forze individuali attive e intelligenti e nel tempo stesso deve sempre più perdere ogni origine e impronta individuale. Mettere in movimento e in atto tutte le facoltà intellettuali degli individui, sopprimere la volontà arbitraria degli organi del potere, condannare all'impotenza le cupidigie e le prepotenze individuali non che elevare i moventi sensibili ed egoisticamente interessati di coloro che funzionano nello Stato è l'ideale della scienza, cui mira la civiltà. Condizione di ciò non è solo che i funzionari sieno organi fedeli e scrupolosi rappresentanti ed esecutori coscienziosi della legge, ma anco che l'amministrazione non sia minimamente confusa colla legislazione,

che non parteggi nella politica. Poichè ogni partito, da *pars,* è unilaterale e la parzialità è la conseguenza inevitabile di chi milita nei partiti. E la parzialità si manifesta sempre come favore per gli uni, come avversione per gli altri, ed è l'implacabile nemica della rètta amministrazione. Qualunque cittadino, ed anche il pubblico funzionario, può professare opinioni politiche, come una fede religiosa, o una teoria scientifica qualsiasi. Ma qualunque sia la sua professione di fede e il culto del suo ideale, ciò non deve avere efficacia e potere di far venir meno al suo dovere, che è quello di eseguire e applicare la legge in forma razionale al di sopra e all'infuori delle sue passioni individuali.

Per separare l'amministrazione dalla legislazione bisogna distinguere affatto governo da sovranità e riconoscere che il governo, compreso il capo di esso, è subordinato nella gerarchia dei poteri e delle loro funzioni non solo alla costituzione, ma anche alla legislazione; e che il governo in particolare altro non è che il potere responsabile incaricato dell'osservanza, tutela, esecuzione ed applicazione delle leggi. Indi bisogna discentrare l'autorità amministrativa e istituire l'autonomia dei poteri locali diffondendo l'azione amministrativa nelle molteplici località anco minori e lontane dal centro dello Stato. Ma in modo che l'azione indipendente dei singoli corpi e poteri locali non ispezzi l'armonia e l'uniformità amministrativa e l'unità psicologica dello Stato, bensì possa sempre libera-

mente circolare e rifluire al centro, come il sangue al cuore, sotto la maestà suprema di un'unica legislazione universale.

L'autonomia dei corpi particolari, comuni e provincie, deve essere organata e costituita in modo da formare tante libere sfere concentriche, che si muovono per proprio impulso e per propria virtù, ma sempre circoscritte entro la sfera generale della unica legislazione dello Stato. Talchè tutta la loro azione si svolga con latitudine sufficiente all'esplicazione della vita locale circuita per ogni dove e interchiusa dalla legislazione generale, come la legislazione si deve svolgere in un' ampia sfera interchiusa dalla costituzione. L'azione amministrativa deve essere varia e particolare, non però mai contradditoria e arbitraria, a differenza dell' azione legislativa, che deve essere essenzialmente uniforme, unitaria e universale. Ma l'amministrazione anzichè accentrarsi nel potere personale dei ministri e nei singoli organi della pubblica autorità deve accentrarsi nel potere impersonale delle leggi. E l'azione dei poteri locali, invece di incontrare i propri limiti nella volontà personale del governo, deve incontrarli esclusivamente nelle leggi. La stessa volontà personale degli organi superiori del potere esecutivo deve incontrare limiti insormontabili nelle leggi, dalle quali hanno da sorgere persino i criteri particolari costanti, che nelle varie contingenze della vita sociale devono dirigere l'opera e il consiglio delle singole autorità preposte all'osservanza e alla esecuzione delle leggi.

Le leggi pur concedendo cert' ampia facoltà ai poteri locali devono sottrarre all' arbitrio e alla balìa loro i diritti acquisiti dei cittadini disciplinando l'opera dei poteri locali e regolando i diritti dei singoli amministrati in guisa che sieno impossibili le ingiustizie e le tirannie. Ad esempio, la legge dello Stato deve regolare la facoltà dei comuni e delle provincie di nominare e dimettere impiegati, deve fissare il *minimum* e il *maximum* degli emolumenti, deve obbligare il comune a mantenere le scuole laiche, a seguire il metodo istituito dallo Stato pei concorsi, deve determinare i dispendi obbligatori e inibire i facoltativi e voluttuari, deve negare ogni facoltà ai comuni di mettere ad arbitrio imposte, di variarle, di accrescerle poichè questi sono atti di sovranità di esclusiva competenza dello Stato, il quale esso stesso non può ordinare imposte che entro la misura fissa e costante prescritta dalla legge fondamentale e deve vietare a tutti gli enti l' erogazione del danaro che non sia strettamente necessaria e reclamata dai bisogni della pubblica amministrazione, il cui ordinamento, che è parte essenziale della pianta organica dello Stato, deve essere esclusivamente istituito e all' uopo riformato dalla legge. Tutti i corpi amministrativi, come i corpi politici, come gli uffici e le magistrature devono essere indipendenti, ma nel tempo stesso subordinati alla legge. Nè le autorità amministrative denno essere corpi sovrani, ma organi subalterni dello Stato, in tutto sottomessi alla legge. Gli stessi ministri devono

essere i primi funzionari dello Stato esecutori fedeli delle leggi. In ogni Stato rèttamente costituito i ministri non devono essere legislatori, nè uomini politici lottanti nei partiti; bensì ossequienti alle leggi, all'uopo devono dimettersi, anzichè alle leggi resistere, quando colle leggi non sanno o non ponno governare. L'intervento del potere amministrativo nel potere legislativo deve limitarsi a quel rapporto necessario, che nasce dall'unione e dall'armonia di tutti i poteri e sovratutto dal bisogno e dall'oggetto di offrire e fornire al legislativo i risultati delle esperienze e delle prove fatte dalle leggi per addivenire alle opportune e sagge riforme loro. Ma per niun caso e niun motivo si può intralciare e confondere l'azione dell'un potere con quella dell'altro senza violare non solo il canone dell'indipendenza dei poteri, ma lo stesso patto politico e senza rovesciare l'ordinamento sociale dei poteri collocando il potere amministrativo, che è gerarchicamente sottordinato al legislativo, al di sopra dello stesso potere sovrano dello Stato. Il potere così detto governativo non è altro che un potere medio risultante dai due poteri, legislativo e amministrativo. In quanto è legislativo spetta al parlamento, in quanto amministrativo al governo, al quale incombe obbligo di governare colle leggi e non di farle e riformarle nè di porle in non cale e violarle, ma solo di additarne il bisogno di mutarle e perfezionarle. Lo stesso potere della corona è sottomesso alle leggi dello Stato. Il principe costituzionale in quanto partecipa al potere

legislativo concorre alla formazione delle leggi. In quanto capo dell'esecutivo ha obbligo di osservarle e di farle osservare. E quando non gli sia possibile comandare e governare colle leggi, nè può imporre di moto proprio mutazioni e riforme, nè può in alcun modo violarle accampando la salvezza della società e dello Stato; deve imprescindibilmente rispettarle e piuttosto che calpestarle deve abdicare, nello stesso modo che si deve all' uopo un ministro dimettere. Violando in qualunque forma e per qualsiasi pretesto costituzione e leggi si decade dal potere, si perde il diritto di essere, si autorizza la resistenza; e se la forza sorregge ancora il potere, il potere divenuto illegittimo soggiace alla critica della coscienza, è condannato dal giudizio della storia, e l'evoluzione politica porta ineluttabilmente alla decadenza e alla rovina in un non lontano avvenire Rè, governi, troni e dinastie.

L'ordinamento dei poteri dello Stato non si può più fondare sulla dottrina meccanica e nemmeno sulla dottrina organica, ma su una dottrina più illuminata e più saggia, sulla dottrina psicologica. Perciò i poteri dello Stato devono armonizzare colle facoltà dello spirito umano e col loro progressivo sviluppo. Collocando il potere investito dell' esecuzione, osservanza e tutela delle leggi al di sopra dello stesso potere supremo che le emana o confondendo per molti rapporti i due poteri, si dà prevalenza alla volontà, che è ancella dell'intelletto, sull' intelletto stesso, che deve

essere il motore della volontà, o si conglobano e si immedesimano due facoltà, che sono unite bensì nella psiche, ma che hanno funzioni sociali affatto distinte essendo l'intelletto sorgente delle idee, la volontà sorgente di fatti, l'una fonte di *vero,* l'altra fonte di *certo,* l'una fonte di scienza e di coscienza, l'altra fonte di storia. Quindi la volontà ci dà il *certo* della legge. Solo l'intelletto ci dà il *vero* del diritto. E tale confusione non solo origina da un errore fondamentale dell'identità assoluta delle idee e dei fatti, della filosofia e della storia, errore che nega la varietà originaria delle facoltà e delle funzioni loro, ma addimostra altresì un debole sviluppo psicologico in chi lo professa e un non meno debole sviluppo storico per cui i poteri amministrativo e politico non possono ancor bene organarsi. Imperocchè se lo sviluppo della coscienza scientifica del diritto e dello Stato fosse maggiore, si avrebbe la prevalenza dell'intelletto col quale dovrebbe predominare il potere legislativo e dovrebbe eziandio rimanere man mano soppressa l'opera legislativa del potere esecutivo.

L'amministrazione ha la sua cagione e il suo primo movente nella legislazione, la quale deve prefinire il campo e determinare l'azione dell'amministrazione. Nondimeno l'amministrazione ha certa latitudine di potere proprio nel modo stesso che la volontà, pur determinata e mossa dall'intelletto, ha non per tanto un'azione propria. La legislazione non può penetrare tutta l'amministrazione senza assorbirla, come non

può un cieco impulso irresistibile determinare la volontà senza distruggerla. Ma l'amministrazione deve ispirarsi alla legislazione, deve combaciarsi ad essa e in tutto sottostarle.

D'altra parte l'amministrazione compie atti propri nei quali deve essere indipendente non dalla legislazione, ma dal potere soggettivo e, per così dire, dalla mano personale del legislatore. E la saggezza dei parlamenti e dei governi sta appunto nel dare leggi e regolamenti che prevedano e provvedano con giustizia e rettitudine ai bisogni che possono ad ogni istante sorgere prevenendo e prefinendo l'indirizzo obbligatorio che il potere esecutivo deve seguire nella sua opera amministratrice essenzialmente tutrice, cooperatrice, continuatrice e armonizzatrice della legislazione. Per tal modo si sopprime ogni antagonismo tra amministrazione e legislazione, tra parlamento e governo. E severa sanzione deve colpire ogni atto del governo, decreto o regolamento, che sia arbitrario e incostituzionale. E prima condizione fondamentale di ciò è la subordinazione gerarchica del potere esecutivo al legislativo, come di questo alla costituzione. Altra condizione essenziale si è che i poteri dello Stato agiscano oggettivamente, ciascuno nella propria sfera; non emanino atti soggettivi, personali, che sono spesso arbitrari e passionali. Oggidì i parlamenti cominciano ad emanare leggi oggettivamente. Ma gli atti del governo sono ancora individuali, soggettivi,

non di rado improntati di capriccio e d'arbitrio, di odio o di favore (1).

Il potere esecutivo ha urgente bisogno di perfezionarsi, è rimasto addietro più di ogni altro potere. I vizi del vecchio despotismo dei governi, contro cui lottò il liberalismo politico, non sono scomparsi. Il potere esecutivo s'impone ancora e si sovrappone indebitamente al potere legislativo quando no 'l può per le vie diritte, lo fa per le obblique; per *fas* o per *nefas* vuole prevalere. Inoltre compie atti troppo individuali, che possono riescire anco radicali e tali che un presidente dei ministri può d'un tratto mutare tutto l'indirizzo del governo dello Stato, può liberamente favorire il clericalismo, o il militarismo, promuovere spedizioni, colonie, guerre ecc. e trasmettere persino pieni e illimitati poteri, che esso stesso non ha, e non può avere costituzionalmente, a generali in tempo di sommossa e istituire tribunali eccezionali e creare una giustizia sommaria e persino arbitraria. Il che oltrepassa i limiti della legge e della pura azione amministrativa del governo. Si aggiunga che è sì im-

(1) Anche dove le leggi sono giuste, non è sempre giusta l'amministrazione. La legge giustamente vieta che chi ha interesse col Comune possa essere consigliere di quel Comune. E quanti invece sono interessati consiglieri!

Così pure il valore locativo deve essere pagato da chi abita la casa, sia proprietario o inquilino. E nondimeno vi sono Comuni che addossano al proprietario il valore locativo, salvo rifusione. I cani da guardia sono esonerati dalla tassa e molti Comuni la impongono per tutti i cani. E il peggio si è che i Prefetti approvano simili illegalità.

perfettamente ordinato il potere esecutivo, che l'avvento di un nuovo ministro o presidente del Consiglio può mutare il personale amministrativo e in infinite guise può premiare, punire, vessare e avversare o indebitamente favorire anche i più alti funzionari dello Stato. Per cui i generali sono alla mercè di un ministro della guerra; i prefetti alla mercè del ministro dell'interno. E niuno ha indipendenza e sicurezza. I prefetti sono quasi i fattori della campagna, non foss'altro elettorale, e del ministero; e lo Stato diventa un tutto di organi dipendenti e soggetti come gastaldi al potere dei ministri, che per un quarto d'ora diventano onnipotenti come i feudatari di un tempo.

Tutto ciò è profondamente sbagliato e infinitamente lesivo dei principî più comuni e più certi della civiltà costituzionale.

Codesti vizi organici e mortali del nostro ordinamento politico-amministrativo dureranno finchè non si perverrà a istituire i pubblici poteri su basi oggettive più liberali e insieme più razionali, in virtù delle quali ogni funzionario debba assolutamente essere organo della legge, non strumento della volontà dei superiori, indipendente e responsabile della sua azione ufficiale solo davanti alla legge; in modo che dal primo magistrato all'ultimo ufficiale tutti in tutto sottostiano alla legge, non alle persone; tutti sieno impotenti come arbitrio, e potenti come dovere. Dall'infimo impiegato fino ai ministri e al capo dello Stato, tutti devono avere esattamente prefinito il loro

potere, precisamente determinato il loro dovere, inesorabilmente sancita la loro responsabilità civile e penale. Chiunque assuma pubbliche funzioni deve risponderne all'intera società, della quale rappresentante è la legge, che deve tutti parimenti colpire dal primo all'ultimo infrattore. Uno Stato, nel quale si consumino delitti nelle pubbliche amministrazioni, si commettano frodi, malversazioni e infedeltà di ogni genere senza che si rinvengano i colpevoli e la giustizia pervenga a punirli, e riesca impossibile cogliere i veri e principali colpevoli quanto più sono altolocati, è uno Stato imperfettissimo e deplorabile, la cui forma politica non può a lungo durare.

Stabiliti i giusti principî, i funzionari amministrativi hanno inesorati doveri che loro incombono di compiere con coscienza i loro uffici. L'ordinamento gerarchico necessario nell'amministrazione dello Stato si riferisce più alla subordinazione della legge, che alla dipendenza dai superiori. Il personale amministrativo ammette gradi gerarchici, ma non sottomette gli inferiori quale materia passiva e informe al cieco comando dei superiori. Superiore a tutti è la legge, al cui sovrano comando ciascun impiegato dal più umile al più alto deve sottomettersi.

E perciò tutti i funzionari di qualunque dicastero (1) possono come cittadini militare nella opposizione politica, possono organizzarsi e costituirsi come

(1) A completare l'argomento vedi il mio *Nuovo Diritto* e il II volume della mia *Filosofia del Diritto*.

corpo anco civilmente. Possono reclamare diritti, far rimostranze, aspirare a miglioramenti nelle vie legali. Ma finchè durano in ufficio hanno obbligo strettissimo di compiere con attività il loro dovere. Il capo-gerarca, come organo della legge, ha diritto e dovere di applicarla loro con giusta severità ove contravvengano all'adempimento dei loro doveri d'ufficio. Però che di fronte ai superiori e alla legge i funzionari non esistono come corpo, ma soltanto come individui, che hanno diritti e doveri personali e individuali, non collettivi e generali. Esistono solo come corpi in quanto liberi cittadini, che esplicano la loro azione nelle vie comuni del diritto.

Lo sciopero che, ad esempio, minacciassero e attuassero autorizzerebbe il ministro o governo a licenziarli in base però sempre alla legge, che, contemplando il caso dello sciopero degli impiegati, li considerasse più che ribelli, dimissionari. Una pressione collettiva per ottenere a viva forza domande esagerate ed ingiuste esorbita dal diritto e deve armarsi la legge per contenere e all'uopo reprimere pretensioni ingiustificabili. Se non che vi sono anche domande giustificate, le quali si possono inoltrare in forma di petizione senza imposizione. Quando ha luogo in qualsiasi forma l'imposizione, la legge dello Stato può contemplarla come indizio di dimissione ogniqualvolta sia discussa e vagliata e debitamente riconosciuta esorbitante. Come il potere centrale può commettere atti indebiti contro i funzionari, che esso reputa suoi di-

pendenti, così gli impiegati di pretesa in pretesa possono esagerare i loro diritti e venir meno ai loro doveri. È quindi necessario che una legge più particolareggiata, a tutti sovrastando e imperando, contenga gli uni e infreni gli altri, e stabilisca i limiti più precisi dell' azione di tutti. Nel caso di pretese eccessive di una classe di impiegati o di tutta la caterva degli impiegati, che organizzandosi in falangi, si imponessero per conseguire colla potenza dell' associazione o del numero le loro pretese mediante minaccia di sciopero, di diserzione o abbandono dell'ufficio e del loro dovere, la legge deve stabilire che il rapporto giuridico tra funzionari e Stato o il suo intermediario il governo obbliga del pari governo e impiegati, e quindi è passibile di pena chi viola il patto. La legge più provvida e più saggia deve prevenire pericoli, antivenire disordini, frastornare cospirazioni punendo chiunque venga meno ai patti e alle condizioni che furono accettate, e a cui liberamente si obbligò.

Giova ribadire che il rapporto tra funzionari e Stato è singolare non collettivo, individuale non sociale. Sociale è l'ufficio, non l'individuo. E quindi ciascuno è tenuto ai doveri che ha spontaneamente e intellettivamente assunti. Il vincolo giuridico che lega Stato e funzionari non può essere perpetuo. Lo Stato può all'uopo riformare il suo ordinamento, sopprimere uffici e crearne di nuovi a seconda dei bisogni che si appalesano in successo di tempo. Il funzionario può sempre dimettersi per ragioni personali, ma non può

arbitrariamente venir meno al suo ufficio e violare i suoi doveri. I due enti sono vincolati da reciproco diritto e dovere fissato da principî e criterî particolareggiati e precisi di legge. Se lo Stato a mezzo del governo viene meno a' suoi doveri, il funzionario deve poter ricorrere ai tribunali e ottenere pronta e sicura giustizia (1). Se viene meno a' suoi doveri il funzionario, dopo il provvedimento disciplinare del richiamo e dell'ammonizione, seguire deve la pena della destituzione colla perdita della pensione, se pure non v'ha ribellione che importi anche il processo e il carcere.

Se la società odierna non ordina le sue istituzioni sulla base solida della parità di trattamento, sulla certezza dei diritti e sulla inesorabilità dei doveri, il potere è disarmato dinanzi alla onnipotenza del numero. Tutti si affacendano per organizzarsi e imporsi; i più smarriscono il criterio della verità e della giustizia e non sentono che il proprio tornaconto e non professano altra religione ed altra filosofia che il culto dell'interesse.

Bisogna rialzare anco colle leggi il livello morale e psicologico degli individui e della società incarnando e fortificando nell'animo e nella coscienza la massima stoica *Fiat justitia et pereat mundus*.

Così per venire ad una recentissima questione che

(1) Vengono meno al loro dovere i privati e non di rado anche il governo. Ad esempio, Crispi amministrò la cosa pubblica in modo che vennero falcidiati per un anno tutti gli aumenti, che pure sono nella legge dello Stato integrazioni dello stipendio degli impiegati o emolumenti loro dovuti.

avvolge un importantissimo principio di scienza sociale e politica e di diritto si pretende non solo che i lavoratori di ogni specie possano associarsi, organizzarsi e scioperare, ma che la maggioranza degli operai organizzati debba imporsi alla minoranza e obbligarla allo sciopero. Con ciò si distrugge evidentemente la libertà del lavoro, si nega ogni diritto alla minoranza, si sacrifica totalmente l'individuo.

La manìa odierna che fa della collettività tante personalità superiori, che personifica in esseri viventi entità astratte, perviene al suo maggior grado di morbosità e di follìa. L'ente vivo e reale che oggettivamente esiste è l'individuo, la collettività è una entità astratta che convertita in un ente concreto non serve che a fondare il despotismo sotto la peggiore e più assurda forma della tirannide democratica.

L' operaio può associarsi, organizzarsi, ma solo entro il limite compatibile colla sua libertà personale. Oltrepassato questo limite cessa ogni suo diritto di associazione e di organizzazione; per lo stesso principio che ciascuno può fare un esercizio passivo delle sue facoltà, ma non distruggerle e rinnegarle in sè e negli altri. Bisogna che il principio dell'essere libero sia salvo. Obbligando le minoranze a sottomettersi alle maggioranze, è negato e sacrificato l'essere, è non solo menomata, ma distrutta la libertà personale.

In omaggio alla libertà individuale può ciascuno astenersi dal lavoro, ma non può in modo alcuno, eccettochè nelle vie persuasive, obbligare altri ad

astenersene. Ed anco la maggioranza se è precedentemente obbligata da patti non può rifiutarsi al lavoro senza venir meno al suo dovere, senza violare il contratto di lavoro. Lo sciopero quindi è possibile e lecito quando il lavoro è giornaliero e libero. E in omaggio alla libertà del lavoro possono del pari gli uni scioperare, gli altri con eguale diritto lavorare.

Lo stesso diritto poi che hanno gli operai, hanno eziandio i proprietari di associarsi, di organizzarsi e di licenziare i lavoratori sempre che non esistano precedenti impegni e che sieno stati rispettati i patti originari. E non hanno punto gli operai il diritto di impedire che altri lavoratori di città o di campagna d'altri paesi assumano e compiano quei medesimi lavori, ai quali eglino collo sciopero hanno rinunziato (1). La violenza sia individuale che collettiva deve essere soppressa. La prepotenza in nome della democrazia è ancora più irrazionale e assurda della prepotenza in nome della monarchia. Nella monarchia è a posto, nella democrazia è fuor di posto e si rivela più mostruosa. E se nondimeno uomini di ingegno, che militano nelle file del liberalismo politico, la legittimano, vuol dire che siamo ancora nell'infanzia della democrazia, che ci manca ancora la vera coscienza della libertà umana. Il che accusa scarso intelletto e poco sviluppo della psiche individuale e sociale.

(1) È enorme ciò che si narra che, cioè, una sentenza dell'autorità giudiziaria abbia condannato il così detto *krumiragio*.

Si può obbiettare che è una necessità di tutte le organizzazioni sociali e politiche che le minoranze soggiaciano alle maggioranze, come vediamo nei consigli, nelle adunanze, nei parlamenti. Se non che a tale obbiezione si deve rispondere che nei parlamenti come in ogni assemblea è al più sacrificata l'*opinione* del momento mentre nelle associazioni operaie, prevalendo e imponendosi la maggioranza, non solo è sacrificata l'*opinione* ma anche l'*azione* della minoranza. L'*opinione* sacrificata della minoranza nei parlamenti può in appresso divenire *opinione* trionfante della maggioranza mentre l'azione sacrificata della minoranza degli operai non può mai divenire azione trionfante. È il principio di libertà, di volontà e di attività che si spegne immolando le minoranze alle maggioranze. È una pseudo-democrazia quella che pretende favorire la libertà sociale, sacrificando la libertà individuale. Ed è falso che si debba mirare alla collettività, che è un fantasma, piuttosto che alla individualità, che è la sola realtà vivente.

Il legislatore deve emanare leggi uguali per tutti, pegli operai, come pei capitalisti, che tutelino i diritti di tutti e di ciascuno sino all'ultimo individuo: per lo stesso principio e pel titolo medesimo che in un popolo di cristiani, se vi fosse un solo israelita, avrebbe questi il diritto di essere dalla legge protètto nella sua fede religiosa; come in un popolo di israeliti, se vi fosse un solo cristiano, avrebbe questi non meno

il diritto di essere difeso e protètto dalla legge nelle sue credenze (1).

Per promuovere le condizioni economiche e morali delle classi operaie è necessario lavoro e coltura intellettuale. Non si devono tôrre o scemare i diritti degli uni per darli agli altri, nè si deve sopprimere o diminuire la libertà di alcuno. E nemmeno si può migliorare la sorte degli operai con riforme legislative repentinamente fatte: ma solo rispettando la libertà del lavoro, inculcando il bisogno e il dovere di lavorare, istruendo ed educando le così dette masse.

L'organizzazione degli operai liberi può effettuarsi purchè non trascenda alla violenza (2). Gli organizzatori non di rado sono capi illusi o furbi interessati che attraggono molti nelle associazioni per farsene sgabello di ambizione al potere.

Dicemmo che anche l'organizzazione degli ufficiali pubblici è legittima, ma non per farsene con minaccie di sciopero scudo a pretese e imporsi ai poteri. Tutte le associazioni devono procedere e conseguire all'uopo i loro giusti intenti persuadendo, non minacciando. La verace democrazia non deve vincere col numero e colla forza, ma convincere col ragionamento e colla persuasione. Se non persuade e non convince vuol

(1) Mi riporto qui a quello che scrissi nel mio II volume di *Filosofia del Diritto* per instaurare i veri principî di libertà per tutti.

(2) La violenza in tutte le forme deve proscriversi. Ammessa la violenza operaia e proletaria, si giustifica la violenza dello Czar della Russia, si legittima qualunque despotismo.

dire che non è matura o che ha aspirazioni impossibili e ingiuste. Oggidì si aspira coll'unione della forza e colla potenza del numero a influire sul parlamento per aumentarne i caporioni e ottenere una maggioranza parlamentare che faccia larghe leggi a favore del proletariato. E non si pensa che le leggi delle maggioranze possono essere ingiuste quanto quelle delle minoranze: e che anzitutto bisogna che le leggi sieno conformi al diritto, eguali per tutti, che non basta che paiano liberali, bisogna che sieno anche eque e razionali; che il benessere del popolo si ottiene gradualmente per un lento processo evolutivo non dissimile dal processo della formazione naturale di tutte le cose.

In un sistema veramente giuridico di pubblica amministrazione si devono ammettere le spese strettamente necessarie della viabilità, della illuminazione, della istruzione, della beneficenza, della sanità, dell'igiene e degli uffici pubblici e proscrivere tutte le voluttuarie, di lusso. Le forme di sussidi, di pensione per la vecchiaia degli operai, di stanziamenti e largizione alle Camere di lavoro e simili dispendi devono essere formati e costituiti più dal contributo dei soci stessi o da lasciti privati che dalla legge. Si possono far entrare nelle pubbliche amministrazioni locali taluni servigi riferibili alla luce, all'acqua potabile, alle assicurazioni, al tramvia, ai trasporti di mobilio e simili per assicurare il migliore interesse e comodo degli amministrati, non per sfruttare e speculare e far concorrenza ai privati. L'utile che ai corpi ammi-

nistrativi deriva deve soltanto compensare le spese di impianto necessario a tali servigi. Si può municipalizzare un servigio avente carattere pubblico, si può nazionalizzare la terra, socializzare la proprietà, al più nominalmente per meglio guarentirla, non per carpirla. L'altruismo quale desiderio della roba altrui è una cupidigia immorale e iniqua, intrinsecamente irrazionale e ingiusta, che conduce all'usurpazione della proprietà, usurpazione che tutti i codici umani e divini condannano nei privati e che si vorrebbe legittimare per la collettività, come se il numero maggiore avesse virtù di convertire l'ingiustizia in giustizia. Ciò che è giusto per uno debb'essere giusto per tutti. Ciò che è ingiusto per tutti debb'essere ingiusto per ciascuno.

Nelle varie forme e nei vari indirizzi del socialismo odierno già accennammo che ve n'ha uno che insegna essere legittima la proprietà lavoratrice, non la proprietà capitalista. Eppure il capitale non è che il frutto del lavoro; quindi se è legittimo il lavoro, legittimo sarà il frutto del lavoro. L'operaio, finchè lavora e colla parsimonia fa qualche risparmio, agisce legittimamente ed è in grazia del socialismo. Quand'ha lavorato tutta la vita e cumulato tanto da camparla di rendita o di capitale l'ultimo scorcio, diventa capitalista a cui il socialismo o una frazione di esso deve logicamente muovere guerra come a un odiato infame borghese. Questa logica socialista accusa scarso svi-

luppo della psiche individuale anche in coloro che sono reputati luminari (1).

Si obbietta che la proprietà capitalista è illegittima perchè originò dalla forza. Se non che dalla forza tutte le istituzioni originarono, quindi converrà tutte abbatterle. Lo stesso socialismo, unendo e organizzando gli operai, si fonda sulla forza del numero per vincere. Sicchè si tratta di sostituire una forza a un' altra; e finchè l' umanità procede colla forza, la giustizia è di là da venire come il regno de' cieli. E frattanto brancoliamo come ciechi nella vuòta oscurità e il secolo nostro che sembra rifulgere di tanta luce di scienza darà alla posterità il triste spettacolo di poca o niuna coscienza della giustizia e di scarsissimo sviluppo logico del pensiero.

(1) Tra costoro v' ha ACHILLE LORIA stimato appunto un luminare del socialismo.

GIUSTIZIA

La giustizia è la cognizione e l'attuazione del vero giuridico, è la manifestazione esterna della verità intrinseca del diritto. Tutto il processo formativo della giustizia nella coscienza comincia dai fatti di natura, procede ai fatti della storia, si innalza, evolvendosi, col dispiegamento della potenza sovrana della ragione e si incarna finalmente nelle istituzioni come diritto e diventa legge. Quando il diritto diventa legge non è solo una rètta norma dell'operare umano, ma una norma imperativa perchè munita di sanzione positiva e di coercizione.

La giustizia quale legge dello Stato non può essere bene intesa e rettamente amministrata se i giudici non hanno piena coscienza, perfetta indipendenza e specchiata integrità e moralità. La coscienza del vero in rapporto al diritto deve essere elaborata e riflessa e obbiettivata nella legge. Non basta la coscienza istintiva e volgare, è necessaria la coscienza razionale, riflessa e speculativa.

Il giudice quale organo e rappresentante della legge, affinchè sia imparziale e impersonale interprete ed esecutore di essa, debb' essere indipendente dal

potere centrale e dallo stesso suo ordine gerarchico e nulla deve temere e sperare da' suoi superiori nel tempo stesso ha da soggiacere a tutta intera la responsabilità morale e legale de' suoi atti. E tale responsabilità deve esistere non dinanzi ai ministri, governi e Rè, ma solo dinanzi alla legge; e non per garanzia giuridica di alcun potere, bensì nell'interesse dell'intera società. L'indipendenza può essere completa di ufficio ed anco di sede dopo un tirocinio ed un esperimento non dubbio di capacità, di attività e di provata probità. Non è necessario che il giudice possegga alta sapienza legislativa ; gli basta l'intelligenza e la rettitudine per ben conoscere le leggi, che deve con coscienza applicare. Desso deve essere la parola della legge, come il soldato ne è il braccio.

La legge è norma dèttata dalla mente sovrana dello Stato; l'amministrazione della legge, la sua tutela, osservanza e applicazione debb'essere la volontà oggettiva dei magistrati preposti all'attuazione della giustizia. La giustizia non si deve incarnare nel magistrato, sibbene la coscienza del magistrato deve essere il centro che la riflette, lo specchio che la riproduce genuinamente per applicarla obbiettivamente. L'individualità del giudice deve sparire perchè trionfi l'impersonalità della legge. Contrariamente all'opinione di TRENDELENBURG, secondo cui il giudice deve essere il diritto che diviene personale, il giudice deve essere un organo della giustizia, che, elevandosi a istituzione, diviene impersonale come un principio,

come una verità di diritto. Perciocchè se il diritto nel giudice diviene personale si riveste di motivi soggettivi, di elementi sensibili, che facilmente alterano e corrompono la giustizia. Se invece il giudice si innalza a istituzione, a principio, lascia dietro di sè la volontà e l'arbitrio, il senso e la passione, che sono i grandi corruttori del diritto. Bisogna tenere tanto alta la bilancia della giustizia, che non valga a farla traboccare l'affetto o l'odio.

Ben lungi adunque di essere il magistrato, come pure opinava Aristotile, la personificazione del diritto, deve esso innalzarsi al diritto come puro spirito, pura coscienza senza portarvi seco le sue emozioni e passioni. Non già il diritto deve abbassarsi alla persona, bensì la persona deve innalzarsi al diritto; e cotale innalzamento della persona al diritto è condizione al progresso della giustizia. Perocchè anche al verace progresso dell' amministrazione della giustizia si perviene ascendendo, non discendendo, verso l'ideale sempre più razionale che si evolve e mira all'assoluta obbiettiva giustizia. Frattanto la giustizia esiste imperfettamente nella coscienza e nelle leggi nei vari tempi e luoghi, ma persegue pur sempre il suo ideale di perfezione, poichè, come disse il Vico, *il diritto ideale corre in tempo.*

Funzione essenziale e speciale della giustizia è il giudizio, che deve essere il risultato delle prove più accertate, della esatta determinazione e del vero apprezzamento del valore specifico dei singoli fatti. Certezza e verità sono elementi del giudizio. La certezza

riflette la constatazione materiale del fatto. La verità ne riflette la qualificazione giuridica; a costruire la quale bisogna risalire all'origine del fatto, all'intelletto e alla volontà dell'autore, derivando tutto come effetto di cause libere o necessarie o miste e determinando la parte di responsabilità, di irresponsabilità, o di semiresponsabilità dell'agente.

La coscienza del giudice non può essere arbitra e sovrana, ma in tutto deve essere determinata e dirètta da norme e motivi contemplati, elencati e classificati dalla legge. Poichè il giudice è un organo della giustizia, al postutto sottomesso alla legge, non può fare atto di sovranità pronunciando giudizi, bensì compie atti di dovere e di responsabilità davanti alla sovrana maestà delle leggi dello Stato. Il giudice non può ergersi legislatore, nè esonerarsi in alcun modo dalla responsabilità che accompagna le sue funzioni e che lo colpisce non solo per atti manifesti di corruzione, ma anco di prevenzione, di passione, di pregiudîzi ledenti il diritto, di accidia, di incuria, di mala volontà e di madornali errori.

La giustizia, vera Dèa della magistratura, è distribuzione, proporzione e misura di utilità e di danno, di premio e di pena. Attribuire a ciascuno ciò che gli spetta secondo la sua capacità, attività, rettitudine e probità o perversità, è atto supremo di giustizia, che costituisce un obbligo superlativo della magistratura, la quale deve per ufficio e vocazione professare il più gran culto civile alla giustizia incarnata qual dogma nelle leggi.

La maggior distinzione di giustizia civile e penale origina dalla varia natura degli atti umani e dalle varie specie di violazioni dei diritti, dalle forme e dai modi e dagli oggetti stessi del diritto. Perciocchè persone e beni, proprietà, libertà e capacità sono i massimi obbietti del diritto, che la giustizia deve incondizionatamente proteggere e guarentire. Perciò l'ordinamento giudiziario dello Stato deve essere costituito su salde basi incrollabili di autorità e d'indipendenza affinchè il giudice possa risolvere le controversie civili dei privati tra loro e dei privati coll' amministrazione e collo stesso governo non che delle amministrazioni pubbliche tra loro; e possa altresì restaurare l'impero delle leggi quando fu violato criminosamente dalle violenze, dagli arbitrî, dalle passioni, dalle malvagità, dal cozzo delle opinioni e degli interessi. La pena è un male fisio-psichico commisurato alla gravità del delitto liberamente e coscientemente consumato. Il delitto è una violazione dell'integrità della persona ed anche dei beni quand'è seguito da frode e da violenza. Violazioni del diritto penale sono tutte quelle che ledono i diritti naturali di vita, di integrità di corpo, di libertà personale ed anco quelle che ledono i diritti acquisiti di proprietà semprechè tali lesioni sieno accompagnate da astuzia, da inganno, da atti violenti, da minaccie e pericoli e vie di fatto contro gli averi, contro le leggi e le istituzioni.

La magistratura ha quindi l'alta funzione e missione di proteggere la legge contro tutte le violazioni,

di difendere le persone e le sostanze loro, non che le leggi e le istituzioni dello Stato. E costituita che sia sul solido fondamento dell' autonomia, della capacità e della moralità senza essere esonerata dalla più severa responsabilità, che accompagnar deve tutti gli atti del pubblico potere, si può anco sopprimere l'istituzione dei giurati, sòrta in origine come una garanzia dei cittadini contro gli abusi e i soprusi della magistratura. Quando la coscienza del giudice sia libera da elementi stranieri alla pura realtà dei fatti, quando la forza della coscienza vinca la forza delle passioni, quando l'intimo convincimento del magistrato sia formato da elementi intellettivi pienamente coscienti, e il giudice stesso abbia obbligo di esporre i motivi della sua sentenza, per giustificare il proprio convincimento, e di sottoporli all'apprezzamento e al giudizio della pubblica coscienza, si comincia ad avere garanzia di giustizia. La quale garanzia progredisce e si completa se il giudice è unico, anzichè collegiale o collettivo e se viene colpito da severa inesorata responsabilità personale. La sentenza del giudice deve essere l'espressione e il risultato di tutti i dati e di tutti i criterî che conducono alla cognizione del fatto e alla scoperta del vero in materia di diritto. La legge deve con saggia procedura e con buon sistema di prove provvedere all'eliminazione degli elementi sensibili che possono anco inconsapevolmente penetrare nell'animo e nella coscienza dei giudici. E s'anco talvolta il dubbio reale non è rimuovibile, la coscienza pubblica, che

ne accerta l'esistenza, assolve il giudice, che potè errare. Talvolta pur la coscienza più illuminata, più saggia e più integra non è immune da errore, *errare humanum est.* Ma il puro errore della mente quando non è accompagnato da arbitrio e da passione trova spiegazione, indulgenza e giustificazione. E la legge può sempre, perfezionandosi meglio, anche contro i puri errori premunirsi cooperando con maggiore cautela e saggezza affinchè i fatti certi e le prove vere diventino ognora più i fattori della coscienza e della sentenza dei giudici. Il dubbio che nasce dall' essere non di rado le prove d'innocenza o di colpa avvòlte in impenetrabili oscurità deve essere dal legislatore contemplato istituendo criterî obbligatorî per la condotta stessa del giudice, come quello di assolvere con riserva o di liberare condizionatamente. Anche l'errore deve essere prevenuto e distinto in scusabile e in inescusabile. Ciò che è assolutamente condannabile e punibile è l'arbitrio, il capriccio, la passione, l'incuria e la crassa ignoranza.

Ogni principio della giustizia civile e penale origina dall'inviolabilità del diritto, che è predicato, funzione e sanzione del diritto stesso. L'inviolabilità del diritto ha in sè la genesi del dovere di rispettarlo e farlo rispettare dallo Stato, dai privati e dai magistrati. Perciò la pena è più un dovere, che un diritto dello Stato, come opinò KANT.

Non però ogni violazione del diritto è delitto; può la violazione dar luogo soltanto al risarcimento o

ristòro dei danni. Per distinguere le obbligazioni civili dai reati non è punto sufficiente definire il reato, come usano i penalisti, « *una violazione della legge penale* » poichè bisogna anzitutto conoscere quale violazione del diritto cader debba sotto la sanzione del codice penale, quali violazioni debba il legislatore qualificare reati. E deve il legislatore qualificare reati e definirli quali violazioni del diritto contro le persone e contro le istituzioni dello Stato quelle che oltrepassano le lesioni contro la proprietà, che non possono essere compensate col risarcimento perchè trascendono il valore economico. Quando il risarcimento non basta a redintegrare il diritto, ha luogo la pena che colpisce la libertà. Ma possono le obbligazioni civili e le sanzioni penali coesistere, dappoichè la personalità conserva pur sempre un valore morale e psicologico oltre il valore economico. E il criterio pratico per distinguere la gravità della violazione, sta nei mezzi malvagi, subdoli e violenti impiegati nella violazione del diritto. Si può quindi anche definire il delitto: *la volontaria e cosciente e malvagia violazione del diritto che non si può altrimenti riparare che colla pena, non bastando l'indennizzo a ripristinare l'impero del diritto.* Le violazioni dei diritti di natura contro la persona sono tutti reati. Quelle contro le istituzioni e contro i diritti acquisiti sono reati quando vi ha deliberato, malvagio e violento concorso di volontà e d'intelligenza ad effettuarle e non si tratta di semplice danno, pel quale sia sufficiente la proprietà

a ripararle. Per la loro entità e gravità non basta al redintegro del diritto colpire negli averi gli autori delle violazioni del diritto, ma bisogna anche, per restaurare integralmente il diritto e prevenire e impedire ulteriori lesioni, colpirli nella loro libertà.

Per pena comunemente s'intende « un male sensibile inflitto dalla legge ai colpevoli ». Tale definizione non è esatta però che per male sensibile potrebbe intendersi l'inflizione di un fisico dolore, ripristinando così il barbaro costume delle pene afflittive di corpo, la mutilazione, il marchio, il ferro rovente, la tortura. Per pena invece si deve intendere un male fisico-morale o fisio-psichico che si risolve nella diminuzione della libertà proporzionata al delitto, estensibile a tutta la vita e aggravata in estremo dal lavoro forzato.

L'essenza della giustizia penale sta nell'espiazione del delitto; e la proporzione tra il reato e la pena è condizione essenziale della giustizia penale. Non è la proporzione l'essenza della giustizia, come pretende Bovio (1) e non è quindi introvabile come ogni essenza; bensì può indagarsi e cogliersi con quegli stessi criterî e principî sperimentali e razionali coi quali acquistiamo coscienza della certezza e della verità in ordine alla scienza e al diritto. La coscienza della proporzione sarà progressiva e perfettibile come ogni cognizione, e frattanto sarà relativa, ma pur sempre sufficiente a classificare le violazioni, a graduare le

(1) Vedi il suo « Saggio critico di diritto penale ». Napoli, 1877.

pene e a legittimarle. La proporzione quanto più progredisce la coscienza è ritrovabile, come sono determinabili i reati; senza di che cadrebbe l'intero fondamento del giure punitivo. E se si negasse col filosofo G. Ferrari (1) ogni certezza all'umana cognizione si cadrebbe nello scetticismo, in cui rimarrà pur sempre a confusione dei pirronisti la certezza del dubbio, a meno che si riconoscesse dubbio il dubbio, il che sarebbe una premessa atta a ricondurre alla certezza della verità. Non v'ha dubbio che se v'ha certezza assoluta del dubbio comincia ad aversi' il principio della cognizione della verità.

Nelle cose umane non potendosi conseguire sempre l'assoluto, lo spirito riposa sul relativo, che va successivamente integrandosi. Mancando il *vero,* direbbe il Vico, deve lo spirito umano attenersi al *certo.*

La proporzione è equazione tra pena e delitto. Ai gradi del reato corrispondere devono i gradi della pena secondo i due termini l'intensità e l'estensione in modo che l'estensione si prolunghi tutta la vita e l'intensità non giunga all'estinzione della vita.

La proporzione nasce dal paragone, che è un termine del giudizio. Dal paragone sorge il concetto di identità e di differenza, l'idea di quantità e di qualità, l'idea di relazione; per cui, ad esempio, l'uomo istruito colpevole è a rigore maggiormente punibile; ma la stessa pena in chi è maggiormente istruito

(1) *Le rivoluzioni.*

agisce più efficacemente: e quindi v'ha una compensazione, una equazione.

La pena per essere giusta deve essere *personale* e intrasmissibile. Poichè come è personale la colpa, deve essere individuale la pena. Inoltre deve essere *fisico-morale*. Fisicamente deve essere negativa, togliendo la libertà e non infliggendo dolori corporei: moralmente deve essere positiva, richiamando il colpevole alla coscienza di sè, emendandolo ed educandolo. In appresso la pena deve essere *graduata* e *proporzionata*, commisurandola alla perversità del soggetto, alla entità e gravità del delitto. Perciò stesso la pena deve essere *divisibile*. Dovendola proporzionare, bisogna dividerla in tanti gradi quanti sono i gradi del delitto. Si aggiunga che la pena deve essere *riparabile* onde rimetterla, condonarla o commutarla in seguito alla scoperta di errori giudiziari e alla incosciente ingiustizia dei giudizi umani e alla fallibilità umana. Indi la pena deve essere *espiatrice* pel principio eterno che chi opera male, male incolga. La pena deve essere anche *educatrice* deve cioè aspirare all'ufficio e al fine di correggere il colpevole, di migliorarlo e riabilitarlo. La pena ha radice nella responsabilità degli atti umani e nella conseguente loro imputabilità. Essa presuppone quindi la libertà, la quale esiste pur sempre ad onta di tutte le negazioni teoriche e pratiche, antiche e moderne.

La fede universale nell'esistenza della libertà umana non può essere scossa dalle passionali acca-

demiche discussioni, le quali si epilogano nel principio che libertà senza motivi non esiste; e, dato il motivo necessario o la causa necessitante, la libertà cade distrutta. Il sofisma si può svelare e abbattere dimostrando che la libertà esiste anco dati i motivi impellenti e necessitanti (1). Anzitutto pur dato che un motivo necessiti l'azione, se quel motivo è interno, spirituale e razionale ben lungi di negare la libertà, la riempie di contenuto, di formale la fa reale, la rende più persuasiva, più convincente e perfetta. Per libertà non si deve intendere una facoltà irrazionale, un arbitrio capriccioso e irrefrenato, una vuòta forma, una potenza astratta, bensì una facoltà di azione e di elezione illuminata e guidata da motivi intellettuali, da cause razionali, da reali convincimenti. Ancorchè i motivi s' impongano come una necessità della mente, tai motivi non annientano la libertà poichè diventano coefficienti riflessi di essa che la determinano con persuasione conforme allo spirito razionale che deve informare tutte le facoltà e tutte le azioni umane. Oltre a ciò i motivi determinanti non hanno sempre una forza necessitante. Vi può essere una varietà e quantità di motivi che si bilanciano, sotto l'influenza dei quali v'ha uno stato d'indifferenza dello spirito che permette libertà di scelta. Nello spirito individuale vi può anco essere l'assenza di ogni forte

(1) Tra coloro che professano questo sofisma v' ha Enrico Ferri. Vedi la sua *Teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*. Firenze, 1878.

motivo e la libertà essere piena. Vi sono in appresso anche motivi pei quali dipende dal libero potere dell'uomo farli propri o respingerli. Quando i motivi originano dalla fisica natura possono essere forze irresistibili e necessitanti che tolgono la libertà. Ma i motivi che originano dalla natura libera e ragionevole s'immedesimano colla stessa essenza dello spirito intelligente e libero dell'uomo e fanno un tutt'uno colla psiche umana. Per cui i motivi intellettuali e razionali non spengono la libertà, ma la perfezionano dacchè scernono e sceverano la libertà dall'arbitrio e dal capriccio e la sottopongono alle leggi dello spirito e alle regole della ragione. È falso concepire la libertà come un potere arbitrario ed ex lege, all'opposto deve essere determinata e dirètta dal potere della mente a uffici e scopi razionali che non si possono altrimenti conseguire che seguendo criterî e principî intellettuali.

Gli stessi istinti di natura che negli incoscienti sono i motivi determinanti delle azioni non sono tutti e sempre irresistibili; possono anco essere dominati e assimilati dalla potenza dell'intelletto. Nè si può ammettere che la libertà venga meno perchè le tendenze animali sono soggiocate dalle potenze intellettuali. Nè la potenza intellettuale è sufficiente a vincerle senza il potere e il concorso della volontà. L'intelletto conosce, la volontà opera e affinchè la volontà sia razionale deve effettuare i veri dell'intelletto anche contro gli istinti animali e le passioni irrazionali. Il vero della mente si immedesima col bene mediante atti razionali di volontà.

La volontà che, determinata da motivi intellettuali, li fa suoi si eleva a potenza razionale e le cause che la determinano intellettualmente sono i veraci fattori della volontà stessa, formano un'unità inscindibile colla volontà. Al di sopra della volontà sta l'intelletto, i cui veri non sono liberi e arbitrari, ma è sempre sostanzialmente libera e responsabile la volontà nell'effettuarli o meno. La facoltà del volere è subordinata e condizionata alla facoltà d'intendere. Se la libertà non esistesse, lo spirito umano mancherebbe della sua facoltà d'azione, dell'attività necessaria a tradurre i veri della mente nei fatti della vita e della storia, difetterebbe di quella potenza intermedia, la volontà, che è la ministra esecutrice dell'intelligenza e la moderatrice e temperatrice delle tendenze animali. L'uomo sarebbe smembrato, sarebbe metà uomo e metà bestia.

Se l'uomo non fosse libero autore dei propri atti non potrebbe raggiungere che idealmente il proprio fine; per asseguirlo ed effettuarlo fa mestieri il potere della volontà. KANT col suo ingegno sovrano ha stabilito il vero principio di libertà. Secondo lui, se l'uomo non fosse intelligente non si potrebbe proporre un fine cosciente e se non fosse libero non potrebbe conseguirlo con atti di volontà. Il fine razionale che l'uomo si propone è doveroso per lui: per cui l'uomo soggiace alla legge del dovere e nondimeno rimane causa libera e responsabile delle sue azioni. Dappoichè i motivi che determinano all'azione diventano obbligatori e doverosi quando l'intelligenza li ha compresi

e se ne convinse. Quindi ai contradditori della libertà si oppone che è la libertà stessa dello spirito che fa suoi quei motivi razionali e li traduce in elementi delle sue determinazioni ed azioni e che non essendo motivi esterni e appetiti fisici, nè forze materiali aliene, non avvincono a sè, non sopprimono, nè tolgono, nè menomano la libertà, anzi le danno corpo ed essere. Egli è evidente che l'uomo deve conformare il suo intelletto e la sua volontà al vero e al bene, deve indirizzare le sue facoltà a scopi non arbitrari, ma razionali; e il dovere basato sul convincimento della coscienza risolve l'antitesi delle cause necessitanti e della libertà morale quando per cause necessitanti s'intenda non già un costringimento materiale di corpo, nè un istinto cieco e irresistibile della natura animale, bensì un motivo agente sullo spirito, una causa convincente, propria del regno razionale umano. Certo è che la libertà dello spirito non ha il potere di sconoscere la verità, di sottrarsi alle convinzioni della mente. Ma ciò significa solo che la libertà non è anarchia, che l'intelletto sovrasta alla volontà, che la ragione sovrasta all'arbitrio, che la libertà è una necessità dello spirito umano. Tuttavolta la volontà può manifestarsi ed agire in contraddizione al vero della mente. Se non che tale volontà, anzichè più perfetta, è del tutto irrazionale e può essere causa di delitto. Chi opera contrariamente all'intelletto, qualunque sieno i motivi impulsivi, è meno libero, razionalmente parlando, di chi opera in conformità all'in-

telletto; è schiavo degli istinti e delle passioni, è vittima di vizi propri o di prepotenze e violenze altrui. Infatti le cause intellettuali, i motivi razionali devono penetrare tutto lo spirito e determinare la facoltà del volere all'azione con cognizione, non la devono determinare ciecamente e irresistibilmente. La libertà irradiata dalla coscienza apprezza e sceglie tra i vari motivi; per cui la sua elezione ed azione è sintesi del conoscere e del volere. E per quanto il conoscere determini irresistibilmente il volere, ogni determinazione del volere è parte del volere stesso, è lo stesso volere. Senza dubbio non v'ha libertà psichica nello stretto senso di libertà mentale perchè l'individuo ne' suoi convincimenti intellettuali non obbedisce all'arbitrio, ma alla legge del pensiero, alla necessità della sua mente. Egli certamente non è arbitro di convincersi a sua posta, di sottrarsi all'evidenza del vero, quale si presenta e si impone al suo intelletto, non può respingere la verità che gli si rivela irresistibile all'intelletto senza mentire a sè stesso e violare la propria coscienza. Ma da ciò non si deve trarre la negazione della libertà, bensì la necessità della libertà dello spirito. La libertà è una necessità di operare, una facoltà necessaria di scegliere tra più volizioni ed azioni ed eleggendo le più vere e le più razionali acquista un contenuto reale sempre più perfetto. Il fondo della libertà si perde nella coscienza, che è l'unità riflessa dell'io, nella quale s'incentra l'intendere e il volere, benchè rimangano pur sempre

due distinte facoltà, l'una più interiore, l'altra più esteriore, essendo l'uomo un essere insieme intelligente e operante. Come nell'ordine agibile della vita individuale e sociale sono necessarie supreme norme obbligatorie che diciamo leggi, le quali non solo sono compatibili colla libertà dell'individuo, ma benanco la guarentiscono e la perfezionano, così è pur conciliabile colla libertà dello spirito l'esistenza dei motivi intellettuali convincenti, pur quando necessitano l'azione, ed anzi tali motivi perfezionano la volontà elevandola e rendendola più razionale. Imperocchè libertà senza motivi coscienti sarebbe facoltà ex lege, sarebbe forma selvaggia d'indipendenza distrutta dal potere della forza, sarebbe vago potere arbitrario mosso dagli impulsi istintivi e chiuso nella vita animale.

Le facoltà conoscitive dettano le norme e i precetti del giusto, norme che diventano leggi imperative della volontà, alle quali la volontà può anco ribellarsi, non però razionalmente, ma solo arbitrariamente. I motivi che determinano e talvolta necessitano le azioni dell'individuo possono essere vari, molteplici, indefiniti e opposti; ma non sopprimono mai l'obbligo di osservare inviolate le supreme norme del diritto. Le quali collocano la volontà al di sopra dei moventi sensibili e interessati, che sono la causa più generale delle violazioni dei diritti ossia dei delitti. E come la legge dello Stato impera sulla volontà e sulle azioni dei cittadini senza tôr loro la libertà, l'intelletto impera sulla volontà non distruggendola, ma innalzandola alla

coscienza di sè stessa, della propria funzione e missione e dandole il contenuto proprio come causa determinante. La necessità del pensare e dell'agire secondo una determinata direzione non è mai tale da distruggere la libertà, alla quale è inerente la responsabilità giuridica e morale del suo operare.

Nè distrugge la libertà la legge storica per cui nella media degli atti liberi dell'individuo e della società quali i contratti, i delitti ecc. vediamo riprodursi ogni anno, secondo la statistica, gli stessi fenomeni che diciamo liberi. Anche dato che i fatti liberi si ripetano annualmente nella stessa inalterabile proporzione, non può negarsi il libero arbitrio dell'individuo. Non solo le verità della mente e le leggi dello Stato, ma anco le leggi della storia sono compatibili colla libertà umana essendo la storia un prodotto dello spirito umano e segnatamente della volontà, che è la sorgente dei fatti.

Anzitutto la legge in generale non fa che circoscrivere e dirigere la libera attività dell'individuo. Essa anzichè essere la negazione della libertà è la limitazione e la negazione al più de' suoi abusi ed eccessi. Inoltre la legge dimostra che i motivi, intenti e fini che determinano l'uomo ad agire variano bensì per circostanze particolari, ma nel loro fondo e nel loro complesso si ripetono e perdurano i medesimi, essendo una e identica in tutti i tempi la natura umana. In appresso la legge può bensì cògliere i risultati dei fatti liberi e antivenirne la successione nel giro dei

generali, ma non può determinare i fatti particolari, che sono individuali e indipendenti dalla legge. Si possono prevedere i reati nella loro quantità e nella loro qualità, ma non si possono predeterminare coloro che li consumano. Nel modo istesso che quantunque i contratti sieno necessari e se ne possa presapere approssimativamente ogni anno il numero, nondimeno sono atti liberi di coloro che li stipulano.

Indi è che la legge si fonda sull'ordine necessario delle cose. Ma il carattere necessario dei fatti giuridici per nulla toglie che nella loro origine, formazione ed esistenza vi sia concorso di volontà e di libera attività. La stessa libertà è necessaria e la previsione dei fatti umani basata sulla proporzione e sulla media attesta la necessità loro. Ma è questa una necessità generale, che non sopprime punto la libertà particolare degli individui. La formazione delle leggi e degli istituti della società, come la stipulazione dei contratti dei privati possono essere cosa necessaria, ma coloro che sono chiamati a fare le leggi o che stringono un contratto fanno cosa libera.

Si aggiunga che la legge nella sua sfera abbraccia anche l'individuo, ma solo nella totalità generale de' suoi atti. Essa coglie i risultati di tutte le azioni individuali, non però previene l'azione di ciascun individuo particolare e ognuno rimane libero autore delle proprie azioni. La legge è essenzialmente impersonale mentre la libertà è totalmente individuale.

Epperò è compossibile l'esistenza della legge in universale e la libertà dell'individuo in particolare.

In fine lo stesso concetto di legge e di dovere implica l'idea di libero potere; poichè se il potere non fosse libero, il dovere sarebbe una fisica necessità, un fenomeno cosmico, una legge della materia, come il grave che cade. Dalla libertà scende la responsabilità e dalla responsabilità scende l'imputabilità, per la quale ciascuno è costretto a rendere conto alla giustizia degli atti colpevoli, di cui è cagione. All'imputazione fondata sulla verità succede la pena. La facoltà umana, che viene particolarmente colpita dalla pena, è la libertà come quella che ha più stretto rapporto colla volontà, la quale è la sorgente diretta e immediata dei fatti criminosi che vengono imputati e puniti. La pena è un giusto castigo inflitto come conseguenza necessaria di un ingiusto male commesso col concorso della volontà. Nella pena sovratutto si manifesta la forza coattiva del diritto come reazione all'azione del delitto. Sia essa una difesa diretta o indiretta della società (Locke, Romagnosi), sia riaffermatrice del diritto e redintegratrice dell'ordine sociale, sia preventrice ed emendatrice, o sia eliminatrice dei colpevoli quali pericolosi e temibili e rappresenti una funzione di selezione (scuola positiva odierna) deve sempre essere espiatrice e insieme conservatrice e perfezionatrice ed ha la sua suprema ragione d'essere nel fatto delittuoso perpetrato con concorso di volontà, che ha il suo presupposto necessario nel concorso dell'intelligenza.

Data la volontà e la libertà (1), data l' intelligenza e la ragione come potenze superiori alla volontà e alla libertà, si hanno le violazioni del diritto civile e penale, che danno luogo per sè stesse al risarcimento e alla pena. Uopo è quindi volgere l'occhio al meccanismo giudiziario da cui nel fatto dipende la rètta amministrazione della giustizia.

Anzitutto abbiamo il giudice collegiale e il giudice unico. Ed è preferibile il giudice unico perchè nelle cose riposte vede meglio il minore che il maggiore numero e perchè l'obbligo è personale e la responsabilità individuale fortifica l'opera del giudice e la premunisce meglio da negligenze e da colpe. Nella gerarchia della magistratura al giudizio di prima istanza succede quello di seconda e nel contrasto troppo stri-

(1) Enrico Ferri nell'opera citata intende per libertà morale la facoltà per cui l'uomo può volere una data cosa anzichè un' altra indipendentemente da ogni causa o motivo esterno od interno, che lo determini necessariamente a quella particolare risoluzione o decisione della volontà.

Anzitutto non si devono confondere i motivi interni ed esterni, che possono essere oppostissimi, gli uni tògliere la volontà, gli altri riconoscerla; dacchè vi sono motivi istintivi, impulsivi, animali, ciechi e fatali, inconciliabili colla volontà e motivi intellettivi, razionali, coscienti, persuasivi e convincenti essenzialmente compatibili colla volontà e colla libertà. Inoltre la volontà non è una potenza vuota, ma un potere d' agire, una facoltà d'azione, che deve determinarsi per cause che hanno il loro movente e il loro obbiettivo nelle leggi della conservazione e dello sviluppo. In fine l'indifferenza della volontà non può aversi che nella mancanza dei motivi o quando i motivi vari e opposti si bilanciano nella coscienza dell'agente, il quale però sempre opera liberamente dandosi motivi propri o scegliendoli tra gli esistenti.

dente, irrazionale e assurdo dei due giudizi, ne occorre un terzo, ultimo e supremo, che giudichi anche l'opera del giudice, nel quale si potrebbero fondere le Corti di Cassazione. Questa unica deve essere in materia civile, unica in materia penale. Tante supreme Corti di giustizia non solo sono causa di eccessivi dispendi, di complicazioni inutili, ma di dissidi e di contraddizioni che menomano nella coscienza il prestigio della giustizia, che le tolgono il carattere di unità e la sua forma tipica universale. Per cui il diritto percorre un giro tortuoso e vizioso nel quale talvolta si perde o torna incerto e sminuito di efficacia e di valore. Il meccanismo della giustizia deve essere semplice, ovvio, pronto, agevole e per lo Stato e pei privati sommamente agile, spiccio ed economico. E sono intrinsecamente viziose tutte quelle istituzioni artificialmente complicate, che inceppano o ritardano il libero movimento della pronta spedita giustizia.

Riformando per tal modo l'ordinamento del potere giudiziario si può sopprimere il giurì senza che venga perciò menomata la garanzia dei cittadini. Ma a ciò si richiede che i giudici, dal più umile della borgata al più alto della Corte suprema, non sieno alla balìa del ministro e del governo, ed abbiano competenza e giurisdizione di liberamente sentenziare non solo nelle cause dei privati colle amministrazioni comunali e provinciali e con pubblici istituti, benanco nelle cause dei cittadini collo Stato, col governo e cogli stessi ministri. E qualunque sia la loro sentenza, nulla abbiano a temere, nulla a sperare. Se, ad esempio, un

ministro non esercita la debita sorveglianza su un istituto di credito, gli interessati devono avere tutto il diritto di agire in giudizio contro di esso, il quale è obbligato al risarcimento con tutto il suo privato patrimonio, oltre all'essere passibile di pena per essere venuto meno al grave dovere del suo ufficio. Altrettanto può dirsi delle malversazioni, che avvengano in qualunque pubblica amministrazione, delle quali si devono rinvenire e punire i colpevoli e renderli anco civilmente responsabili.

Oggidì la causa di colpe e di delitti quando risale in alto si perde come fumo nell'aria, come nebbia al vento; e non è per nulla riconosciuto il principio che è delitto non scoprire il delitto quando si può e si deve.

La magistratura che, nell'ordinamento gerarchico dei pubblici poteri sottostà al parlamento, non si ammette comunemente che possa giudicare la giustizia intrinseca delle leggi; bensì che debba giudicare in tutto e per tutto secondo le leggi quali dogmi di verità e di diritto. In questo il suo compito e ufficio è esteso a tutto il campo delle leggi; alle quali tutti i poteri dello Stato devono soggiacere. Quindi anche l'opera dei poteri è giudicabile dalla magistratura in quanto è conforme o disforme dalla legge. E in uno Stato rètto a libertà e informato a verace coscienza giuridica chiunque deve poter accusare e l'accusa, vagliata che sia e riconosciuta fondata, deve essere accôlta dai magistrati. A tutto rigore, persino il potere

politico che emani provvedimenti illegali o contrari o eccedenti le leggi fondamentali dovrebbe soggiacere alla giurisdizione dei tribunali comuni; nè potrebbe in alcun modo giustificarsi d'avere oltrepassate le leggi, adducendo condizioni eccezionali perchè tali eccezioni denn'essere prevedute dalle leggi e da esse normativamente disciplinate. Anco i rapporti dei gregari col capo dell'esercito e dello Stato sono rapporti di diritto, che devono essere precisati e regolati dalla legge. Così, ad esempio, il duce dell'esercito non ha diritto di esigere cieca e illimitata obbedienza a' suoi ordini, che nell'interno dello Stato. Lo stesso capo dello Stato non può esigere soggezione e devozione e forzare i militi a spedizioni lontane e farsene strumenti di signoria all'estero. Poichè i rapporti dei cittadini collo Stato nell'ordine militare sono rapporti di difesa delle istituzioni, di integrità e d'indipendenza della patria, della incolumità della forma politica, della costituzione, non di invasione di terre altrui, di oppressione, di conquista. L'esercito è una istituzione legale, che nella forza organizzata rappresenta il principio di coazione del diritto per la difesa del diritto stesso, non per la violazione di esso, nè per invasione egoistica a scopo di dominazione e di tirannide.

In fine se non tutti i tribunali, almeno un tribunale supremo, scelto e formante un ramo distinto dell' organismo giudiziario può anco giudicare la costituzionalità delle leggi, come può giudicare gli atti del potere esecutivo. E non pure il potere giudiziario,

ma la libera pubblica e individuale coscienza ed ogni singolo cittadino possono apprezzare e giudicare se una determinata legge sia costituzionale e domandarne all'uopo e ottenerne l'abrogazione o la riforma che la renda costituzionale. E questo principio non inaugura la ribellione e la rivoluzione contro il potere legislativo, bensì supremamente favorisce l'ordine e guarentisce la conservazione della costituzione cui tutti i poteri, tutte le autorità e tutti i cittadini sono interessati e a cui tutti devono essere sottomessi. Nè tale principio è difficile ad attuarsi quando la costituzione saggiamente determini e precisi meglio il compito, l'estensione e l'azione dei singoli poteri e li sottometta espressamente alle sue fondamentali prescrizioni.

E non potendosi enumerare ed esaurire i singoli atti del presente e del futuro, non potendosi anticipare e prevedere tutte le contingenze e le bisogna che possono ad ogni istante insorgere, si può sempre a tutto provvedere con precetti negativi sanciti dalla costituzione. Quando non si può prevedere tutto ciò che si deve fare, si può sempre predire e inibire in forma categorica e imperativa ciò che non si deve fare. Talchè il farlo sia manifesta violazione della costituzione. Quindi la costituzione può e deve tracciare i limiti supremi all'azione dei vari poteri, recisamente negando ad essi quegli atti, che espressamente sono esclusi e vietati. Se non pertanto occorresse agire contro la costituzione, allora sorgerebbe il quesito di una riforma della costituzione stessa e il potere

atto a darla è il solo atto a riformarla. Ma è necessario stabilire e ribadire il principio che i poteri devono svolgersi nell'orbita della costituzione, che la loro azione non è legittima se non è conforme alla costituzione. E mezzi legali e giuridici bisogna sancire perchè cittadini e Stato sieno guarentiti dagli abusi e dagli arbitrî dispotici di ogni autorità e potere. Lo Stato è il tutto organizzato e costituito da leggi obbiettive e impersonali. Esso comprende i poteri, la società, i cittadini, la cui libera coscienza è giudice naturale degli atti della pubblica autorità. Lo Stato stesso non può funzionare all'interno, nè rappresentarsi all'estero che mediante la legge, della quale gli organi nei rapporti interni ed esterni non devono essere visibili che per la responsabilità che li colpisce ove non si uniformino strettamente e inesorabilmente ad essa. Nessuna autorità particolare, nessun potere speciale può pretendere di essere lo Stato e di personificarlo. Però che lo Stato è il tutto incarnato nelle leggi, alla fedele osservanza ed esecuzione delle quali tutti gli organi della pubblica autorità sono astretti. Chiunque rappresenti un istante lo Stato non può mai individuarlo in sè: all'opposto la legge per propria virtù eleva l'individuo a rappresentarlo impersonalmente. Anzichè un soggetto attivo di arbitrari poteri diventa un soggetto passivo di doverosa responsabilità. È erroneo il credere che nelle funzioni dello Stato chi ha più potere abbia più arbitrio, desso ha più dovere seguito da inesorata responsabilità. Dell'abuso

che fa del suo potere tutti i cittadini coscienti devono essere accusatori e giudici ; e i magistrati in particolare hanno l' ufficio di condannare o assolvere chicchessia a termini rigorosi di legge. E il popolo, giudice sovrano, deve avere aperte le vie legali per costituirsi con tutta maestà vindice inesorabile delle ingiustizie che i tribunali commettessero. Così al potere ufficiale dei magistrati non deve sovrastare il potere ufficiale del governo: bensì al potere ufficiale dei magistrati e del governo deve sovrastare il potere di tutta la società, per la quale esistono tutte le istituzioni e quelle specialmente che si riferiscono alla giustizia ; al rigore della quale in uno Stato libero e razionalmente ordinato devono soggiacere i poteri stessi che la codificano, che la eseguiscono e la applicano, che la rappresentano e pretendono personificarla, vale a dire, parlamenti, governi e la stessa magistratura (1).

La giustizia nei tribunali è ancora amministrata secondo i vieti principî di un sistema decrepito, che dovrebbe già essere morto e sepolto. Essa è sbalzata da tutte le parti, uno la tira di quà, l' altro di là, spinta in tutte le direzioni, nei punti più estremi, nella lusinga che si arresti in fine al punto medio, mentre all'opposto la si agita, la si turba, la si contrad-

(1) Quì, anzichè l'opera dei giudici, si potrebbe ammettere un *referendum politico e giuridico* quando si trattasse di leggi, decreti e sentenze contrari ai principî fondamentali della costituzione e delle leggi.

dice e la si nega fino al punto da oscurare tutti i criterî, da disperdere tutti i principî, che la fanno conoscere e giudicare. Così ad es. le perizie mediche, nei dibattimenti penali, di accusa e di difesa, non portano luce di scienza, però che ogni perito non si prefigge la verità obbiettiva della scienza in opera di diritto, ma di rappresentare e servire la parte da cui è chiamato e pagato. Così l'un perito afferma ciò che l'altro nega e i giudici togati e popolari si perdono nel contrasto dei dòtti in materia. Non è questo il modo di attuare la giustizia penale in società. I periti non devono essere partigiani dell'accusa o della difesa. Non devono proporsi altro obbietto che la pura e nuda verità scientifica, sia essa propizia o contraria all'imputato. Ogni perizia partigiana è mostruosa e mostruoso è il sistema che ci regge. La scienza rappresenta dottrine e sistemi, non passioni, interessi e partiti. Epperciò non hanno ragione giuridica di essere le perizie d'accusa e di difesa. Bastare deve un'unica perizia dei più dòtti e integri cultori degli studi.

In modo non dissimile le arringhe dei difensori e degli avversari cospirano ad ottenebrare il criterio della giustizia e ne attutiscono spesso il senso nei giurati, nei magistrati, nella coscienza individuale e collettiva. Eglino non si ispirano alla giustizia se non come lustra e larva. Lottano unicamente per la loro parte e causa e quando vincono si sentono gloriosi e felici s'anco il verdetto e la sentenza sono contrari ad ogni principio più elementare di giustizia. Essi

stessi a lungo andare perdono il senso della giustizia e assumono la difesa come una lotta tra loro e il pubblico ministero, danno al più prova d'ingegno e di eloquenza, non di verità e di coscienza. La verità che rifulge contro di loro la contorcono in modo da trasformarla in falsità. Per essi la vittoria è giustizia, la sconfitta loro ingiustizia e la verità una nebulosa. Tutto questo sistema vuole essere riformato in parte dalla legge, in parte dal costume e dalla educazione civile; e la civiltà non può a lungo tollerare che la giustizia sia in balìa dell'eloquenza, delle passioni, degli interessi, dell'audacia, della partigianeria e di persone sinanche senza scrupolo e senza coscienza, che rappresentano tutte le parti e rivestono tutti i colori e che congiurano alla condanna di galantuomini pur di assolvere clienti furfanti (1).

Anche l'ufficio del pubblico ministero, che rappresenta la difesa sociale, benchè in questi ultimi tempi si sia riformato e temperato, ha bisogno di essere riveduto e corrètto. È troppo vecchio il principio che la società debba avere un rappresentante ufficiale che la difenda. Un tempo la società era personificata nel

(1) Anco le discipline odierne, sociologiche e psichiatriche, col determinismo e colla pazzia ragionante contribuiscono a indebolire i fondamenti della giustizia, poichè i difensori dei colpevoli accampano facilmente la irresponsabilità o la semi-responsabilità, i motivi irresistibili o lo stato incosciente nel momento del delitto e riescono quanto più loro è possibile a frustrare le pene. Ora se è ingiustizia massima condannare innocenti, non è ingiustizia minima assolvere colpevoli.

principe ed ogni delitto offendeva la maestà del trono. Oggi il delitto offende l'individuo o l'ente qualsiasi, contro cui è dirètto e consumato. E il delitto per sè stesso implica pena non per riguardi sociali o per riflessi monarchici, sibbene pel medesimo fatto delittuoso intrinsecamente, obbiettivamente e assolutamente valutato.

Altra riforma necessaria nell'ordinamento giudiziario è la soppressione delle lungaggini dei processi che non hanno mai principio, nè fine. Quando i giurati dichiarano che la loro coscienza è pervenuta alla convinzione della reità o dell'innocenza dell'imputato, il processo può troncarsi. E a sua volta deve cominciare entro un breve termine dalla legge stabilito. La stessa istruttoria debb'essere più breve, più succinta, più sostanziosa, abolendo tutti i fronzoli che non chiariscono e che non arricchiscono la giustizia, bensì la avvolgono e la inviluppano quasi matassa inestricabile.

Pare incredibile che in una civiltà tanto vantata sia cotanto grande lo screzio e il dissidio tra il diritto e la legge e che la giustizia incontri tanti ostacoli per trionfare. Ciò dipende dal meccanismo ufficiale troppo complicato e farraginoso che rinserra la giustizia, la quale dovrebbe invece essere visibile all'occhio della mente di tutti, essere semplice e nuda come l'anima. La giustizia non somiglia ad un ricco vestito, nè a un lenta tartaruga, sibbene deve essere rapida e alata come il genio (1).

(1) In proposito giova osservare che anche i quesiti che si presentano ai giurati dovrebbero essere più semplici; che i di-

fensori e gli accusatori dovrebbero essere più sobri, più elevati e più impersonali, che la legge dovrebbe abbreviare il carcere preventivo, che il governo durante l'istruttoria e il processo non dovrebbe traslocare i magistrati per non esercitare pressione od essere strumento della pressione altrui. Ad esempio nel recente truce assassinio di Bologna Murri-Bonmartini un intelligente e coscienzioso giudice istruttore che ne aveva in mano tutte le fila, lo Stanzani, fu ipso facto traslocato e pare che il Ministro si sia prestato alla congiura dei colpevoli e degli interessati per allontanare un integro magistrato che molta luce di giustizia poteva diffondere in quel orribile delitto.

FORZA ARMATA

Come l'individuo umano è un essere fisio-psichico, così lo Stato, benchè sia un ente più spirituale che organico, esiste anche fisiologicamente; poichè quale complesso universale di tutte le potenze individuali rappresentare deve la forza fisica de' suoi componenti, che diventa poi forza ufficialmente organizzata. Il diritto esordì col fatto, talvolta violento e incosciente, ma pel quale dovette esistere ab origine la possibilità della coscienza; senza la possibilità della quale nessun fatto avrebbe mai potuto convertirsi in diritto. Cotale possibilità doveva eziando tradursi, attraverso un lento processo di tempo e di lotta, in realtà. La sua attuazione graduale è suscettiva di indefinito sviluppo nel tempo e nello spazio. E pur pervenendo all' ultimo termine del suo svolgimento reale non perde mai il rapporto che la lega alla realtà della potenza fisica nel modo stesso che l' ingegno individuale pur innalzandosi all'altezza e alla potenza del massimo genio e sapere non cessa un istante di essere legato al principio fisiologico dell'organismo animale. Perciò lo Stato e il diritto, benchè sovrastino alla potenza fisica,

abbisognano di essa, nè possono sussistere e funzionare ove pretendano prosciogliersi da essa.

Se non che nel primitivo stato di incoscienza la forza era onnipotente, invadente, conquistatrice e dispotica. E man mano che lo sviluppo spontaneo evolutivo delle società procedette allo stato di semicoscienza la forza continuò bensì a rappresentare un potere arbitrario, ma meno violento e fiero; cominciò a sottostare a certe norme di diritto. E ulteriormente sviluppandosi la coscienza, la forza deve cessare di essere assorbente del diritto e fine a sè stessa per costituirsi strumento e mezzo del diritto.

Oggi che siamo negli albori della grande epoca razionale del diritto, la forza comincia ad essere intesa come mezzo di difesa, fondata sulla universale legge della conservazione, comune agli individui, alle società e all'intera umanità. Non v'ha dubbio che la legge della conservazione sia propria di tutti gli esseri organizzati e viventi e si perda nel fondo della natura e della materia. Quindi essa è comune agli Stati, come agli individui; e rappresenta in rapporto allo stato sociale nella forza organizzata e armata il principio della difesa, come nello stato naturale la forza fisica dell'individuo è il suo strumento e la sua arma contro l'ingiusta aggressione. Ma la forza fisica dell'individuo non disciplinata e non penetrata e dirètta da giusta coscienza non si limita alla difesa, bensì trasmoda nell'offesa. Del pari la forza armata dello Stato non illuminata e dirètta dalla coscienza giuridica,

anzichè difenderlo, offende altrui colla violenza, coll'invasione e colla conquista.

Nelle primitive condizioni d' incoscienza o di semicoscienza il concetto e persino il senso dell' offesa e della difesa non potevano essere determinati e precisi, si scambiarono e parve diritto tutto ciò cui la forza giungeva e lo stesso diritto si perdeva nella superiorità della forza. La forza era diritto e giustizia, la debolezza era tôrto e dovere di sottomissione. Era necessario un grado ulteriore di sviluppo psichico che si acuisse a coscienza giuridica per non estendere e accomunare il diritto alla forza e per cominciare a contenere la forza nel diritto e per tal modo distinguere, senza disgiungerli, forza e diritto. E questo si ottenne col continuato impiego della forza stessa, dal progressivo attrito della quale per legge di selezione uscì il primo rude concetto della giustizia. E proseguì quindi quel processo esplicativo, di cui risultato ultimo deve essere la distinzione piena e sempre più precisa della giustizia e della forza. Ed oggi non pur la coscienza riflessa e scientifica, ma anco la coscienza volgare e istintiva sa che la forza non è il diritto, benchè il diritto debba pur sempre essere forza ; altrimenti è impotenza, come dice Trendelenburg.

Nei primordi per conservarsi fu spesso necessario ampliarsi e uscire dai propri confini per provvedere ai propri bisogni. Talvolta l'invasione non fu una necessità, ma un impulso, un istinto quasi cieco e incosciente di utilità, un' avidità sfrenata, non conte-

nuta punto dal diritto perchè il diritto essendo forza si spingeva fin dove la forza poteva. Quegli atti, che oggi la coscienza qualifica e condanna quali usurpazioni e spogliazioni del diritto altrui, erano allora leciti perchè il diritto s'identificava col potere fisico, si confondeva e si perdeva nel fatto e fenomeno della forza.

Anche oggidì negli Stati non ancora formati e ordinati sulla base della nazionalità, la forza armata non si limita al principio di difesa e di conservazione, bensì aspira all'ampliamento e al progresso dello Stato per integrarne la nazionalità. E negli stessi Stati completamente nazionali, la forza armata conserva la sua potenza di espandersi e la esplica e la attua nelle imprese coloniali, che sono forme larvate di libertà e di progresso, le quali ascondono l'egoismo, il despotismo, l'ingrandimento e la conquista. Dapprima lo Stato aspira a diventare nazione, a fondarsi sulla base de' suoi elementi naturali, etnici e storici; poi a ingrandirsi colla signoria e colla sottomissione di territori e di popoli. Indi a dilatarsi e a costituirsi sulla base della razza. Da ultimo ogni Stato vorrebbe, potendo, divenire l'umanità. E strumento ne è la forza, che comincia coll'incoscienza, si muove per istinto e termina colla coscienza e spesso dà risultati che vengono approvati dalla coscienza progredita dell'umanità, vale a dire, promuovono il diritto. Ma ogni forza che si muove non è punto arra sicura di progresso del diritto, il quale in un alto grado di civiltà non deve essere dirètto dalla forza, ma dirigerla e inca-

tenarla al suo impero. La forza per sè stessa è una cieca potenza fisica che può del pari difendere il diritto e offenderlo e per essere un potere legittimo deve servire quale strumento e mezzo al trionfo della giustizia nella perenne lotta contro l'ingiustizia. Essa deve promuovere la conservazione non solo dell'individuo e dello Stato, ma di tutte le società e dell'umanità intera e deve altresì essere una leva potente di perfezionamento degli individui e della specie. Allorchè diventa un potere che giova a tutti senza nuocere ad alcuno, da potere di fatto si eleva a potere di diritto, di potere materiale diviene potere razionale. Ma perchè la forza diventi razionale deve perdere il suo antico carattere di opprimere i deboli e acquistare un nuovo indirizzo, quello di proteggerli. Se davanti al nudo e crudo diritto di natura di Benedetto Spinosa la forza è destinata ad opprimere la debolezza, davanti al puro ed eterno diritto della ragione la forza deve proteggere la debolezza. Il fatto che i forti opprimono i deboli non è che il diritto della tirannia, la giustizia della violenza, contro cui già protesta la coscienza umana e protesterà ancor più in avvenire, finchè la forza della coscienza soggiogherà la stessa forza materiale delle armi. Oltre la forza fisica delle armate organizzate v'ha la forza morale della coscienza e della scienza, che è destinata a diventare più forte della stessa forza fisica e che finirà coll'avvincerla al proprio carro trionfale. Se il diritto non è che forza, ogni forza successiva che prevalga alla

precedente, come disse Rousseau, succederà al suo diritto. E che è mai un diritto che perisce quando cessa la forza? La forza è il fisico potere, che può essere giusto od ingiusto, razionale o irrazionale, secondo che è impiegato all'osservanza e al trionfo del diritto o alla violazione di esso. Di due forze in lotta tra loro vince la maggiore, che nello stato d'incoscienza del diritto è quella che supera quantitativamente l'altra, ma nello stato di coscienza del diritto, maggiore è quella che qualitativamente è superiore. Per cui tra due forze quantitativamente eguali, di cui l'una ha il convincimento e la coscienza della giustizia dal canto suo, quest'una vince l'altra. La vittoria pende a parità di forze nella bilancia della giustizia dove più viva è la coscienza dei propri diritti e doveri. Il peso della giustizia vince di gran lunga il volume della forza. La coscienza della giustizia è una forza psichica occulta che agita, promuove e decide colle armi le sorti dei popoli. Messa in rapporto col movimento d'un'epoca ne dirige i fatti e gli eventi e li subordina invisibilmente a' suoi alti fini. La giustizia, ancor prima della sua esistenza perfettamente cosciente, nella sua stessa futura formazione, è una incognita, che già attrae istintivamente verso il proprio ideale indistinto, cui essa stessa incoscientemente si indirizza e si innalza; nel modo medesimo che gli stessi corpi privi dell'organo della vista nei loro movimenti s'indirizzano verso la luce. Appunto perchè la coscienza non pesa come la forza, non può dalla forza

essere schiacciata; ed anzi finisce coll'attrarre a sè la forza materiale e in un alto grado di incivilimento a farsene puro strumento pel trionfo del diritto.

Nelle attuali semilibere forme di sovranità e di governo corrispondenti alla semicoscienza sociale del diritto la forza non è ancora mezzo coercitivo pel trionfo del diritto, non ha ancora raggiunta la coscienza del suo vero ufficio, della sua missione e del suo fine. È tuttavia soggetta all'arbitrio e al capriccio, che sono sregolati e ingiusti atti di chi è preposto al comando dello Stato. Può quindi del pari proteggere il diritto e violarlo, consumando atti di oppressione e di tirannia riprovati dalla coscienza più illuminata. Nè la coscienza più progredita della società odierna è peranco pervenuta a tal grado di perfezionamento da colpire di responsabilità e far decadere chiunque faccia triste uso della forza. L'opinione universale è ancora troppo debole e divisa per essere una vera sanzione penale di atti ingiusti perpetrati colla forza. Sono ancora possibili violazioni di giustizia, di costituzioni, di leggi senza punizioni inesorate che ne colpiscano gl'infrattori come leggi assolute della natura e dello Stato. Nondimeno la critica della coscienza condanna quelle violazioni che rimangono ancora occulte nella storia, ma che, pur velate di giustizia, sono nondimeno disapprovate dalla scienza. Così ad es. la guerra dell'Inghilterra nel sud-Africa ha eccitato la disapprovazione generale perchè negativa o almeno dubbia era la legittimità dei motivi della guerra; e, comunque,

l'Inghilterra vincitrice poteva pretendere un' indennità, non aggiudicarsi e usurparsi la sovranità, la quale è l'anima politica dei popoli e non è punto conquistabile come non è occupabile l'anima degli individui.

Oggidì la forza armata deve avere il compito razionale della pura difesa contro gli altri Stati e contro le ingiuste violenze e le turbolenze interne per respingere le aggressioni e sedare le rivoluzioni. L'offesa non può giustificarsi che per espellere dal suolo nazionale lo straniero, per integrare e perfezionare la propria nazionalità. Coscienza e forza sono necessarie al trionfo della giustizia. Forza è potere, coscienza è norma che lo dirige al fine del diritto. Coscienza senza forza è pura idealità e impotenza; forza senza coscienza è violenza brutale e tirannia. Coscienza e forza sono i due elementi, spirito e materia, onde l'umanità è fisio-psicologicamente plasmata, organizzata e costituita. Il principio intelligibile e il principio sensibile si compenetrano nell'essenza e nel concetto del diritto e della vita. L'elemento intelligibile, ultimo nel tempo e primo in perfezione, determina e muove l' elemento sensibile della forza e quanto più la coscienza della nazionalità e dell'umanità è sviluppata diventa un coefficiente di trionfo e di potenza nella progressiva formazione degli Stati compaginati sulla base naturale e storica del territorio, della lingua, della razza, del sangue, dei costumi, delle tradizioni.

Donde il bisogno e il precetto di ordinare la forza non solo come una potenza materiale di fatto, come

un peso che schiaccia, ma anco come una potenza razionale di diritto, che non solo vinca, benanco convinca; e di metterla in rapporto costante collo spirito nazionale e di indirizzarla al solo scopo della realizzazione della giustizia. Forza senza giustizia è materia senza coscienza. I moventi interessati ed egoistici, la cupidigia, l'ingrandimento, la supremazia nel mondo non sono titoli giustificativi dell'uso della forza, come non sono nazionali e razionali le truppe mercenarie e straniere. Imperocchè tutte le forze sociali ispirate alla coscienza razionale sono solo legittime in quanto persuadono; e non possono persuadere le ambizioni dei regnanti, le astuzie dei diplomatici, gli intrighi delle corti, le prepotenze dei governi e le violenze dei parlamenti e dei popoli. La forza armata deve essere la stessa forza della nazione organizzata militarmente entro i limiti della potenzialità economica della società, per la difesa dell'ordine interno e per la sola conquista dell'indipendenza dallo straniero. La forza del braccio e delle armi deve animarsi della coscienza dei propri diritti e doveri. Lo Stato, che è la società politicamente organizzata in pubblici poteri, si compone di tutti i cittadini e deve essere assicurato e protetto non da una classe speciale, che diventa una casta, ma dalla forza, dalla volontà, dalla intelligenza e coscienza di tutti. La nazione o il corpo sociale deve formare un' unità a somiglianza dell' individuo, deve essere un grande individuo che all'uopo lotta e vince per la propria esistenza, per la propria

conservazione, pel proprio sviluppo e perfezionamento, per la salvezza e l'integrità del proprio essere e del proprio territorio, per la protezione individuale, pel mantenimento dell' ordine pubblico e per la difesa sociale.

Solo congiungendo indissolubilmente la forza alla coscienza e facendo scaturire la forza spontaneamente dalla nazione senza coercizione della sua coscienza, l' organizzazione militare diventa una istituzione nazionale, una vera forza liberale e insieme razionale, che vincendo persuade, che persuadendo vince. Accanto al trionfo delle armi deve essere il trionfo della coscienza, vera corona della giustizia e sola grande regina della società moderna. Bisogna che nello Stato tutte le forze si vivifichino e si razionalizzino; il che si ottiene più colla persuasione che colla coazione, proponendosi adeguati e sempre più alti ideali di giustizia, che accendano gli entusiasmi e infiammino i cuori. Tutte le forze attive devono essere impiegate e utilizzate a scopo individuale di interesse economico e di coltura intellettuale e morale, ed altresì a scopo sociale di protezione, di cooperazione, di sicurezza e di giuste imprese di guerra. L' ideale dello Stato deve essere la continuazione dell' ideale dell' individuo, che è il benessere materiale e il progresso morale. Lo Stato pur si deve proporre l' economia pubblica e la rigorosa giustizia. Alla forza si deve ricorrere nei tempi eccezionali di guerra da altri ingiustamente provocata, non per conquistare terre altrui, nè per

civilizzare popoli barbari o per altri motivi e pretesti che velano scopi interessati ed egoistici più propri della natura animale bruta che della natura cosciente e razionale umana. Nei tempi normali di pace la forza armata debb'essere appena sufficiente a sedare disordini interni, a reprimere moti ingiustamente ribelli, a punire delitti. La nazione non deve essere depauperata, nè stremato il pubblico erario. E per soccorrere alle spese di guerra occorre economia d'armi e d'armati in tempo di pace. L'organizzazione militare deve essere tutta nazionale, limitata alla più stretta necessità e indirizzata a più nobile funzione, a scopo evidente di giustizia. Il semplice gregario di strumento passivo deve anch'esso diventare una forza attiva e intelligente, che si persuaderà della guerra e coopererà alla vittoria quando sia convinto della giustizia di essa e della sua assoluta imprescindibile necessità.

Lo Stato deve prevedere i pericoli di guerra e premunirsi contro gli assalti dei nemici, ed essere quindi parato a tutte le bellicose eventualità. Ma non deve esagerare timori e pericoli e soverchiamente armarsi e imprimere un carattere militaristico a tutta la vita nazionale; poichè, ciò facendo, non solo depaupera la società con eccessivi dispendi, benanco allarma gli altri Stati, tutti reciprocamente si spingono ad armarsi e l'umanità diventa un vasto campo di guerra.

Dovere normale degli Stati è la pace, diritto estremo la guerra. Per prevenir la guerra e promuo-

vere la pace basta un esercito potenziale che possa all'uopo mettersi in piedi in breve tempo, non occorrono eserciti colossali, effettivi, permanenti, che consumino nell'ozio o in inutili esercizi la vita nazionale. L'istituzione militare è necessaria come istituzione nazionale, ma deve prevalere l'educazione civile ispiratrice del patriottismo e dell' eroismo; talchè ogni valido cittadino si senta per energia naturale e per virtù propria difensore nato del proprio paese.

Gli eserciti stanziali formidabili fecero mala prova nelle recenti guerre della Spagna contro gli Stati Uniti d'America, della Russia contro il Giappone; come in antico fecero mala prova le truppe mercenarie straniere. Un soldato di professione è un soldato di mestiere e vale poco più di un mercenario straniero. I soldati liberi cittadini sono più valorosi ed eroici perchè animati dall'amore e dal convincimento di difendere la patria, ben sapendo che difendono infine sè stessi, la propria famiglia, la propria casa e città, il proprio paese. I bottini e le prede di guerra, l'avanzamento della propria carriera sono motivi individuali, piccoli, insufficienti e interessati mentre l'odio contro lo straniero invasore e contro il tiranno dominatore è sovranamente disinteressato e accende i petti a grandi cose.

La forza armata organizzata ufficialmente e sequestrata dalla società come una casta privilegiata diventa una sovrapposizione e sovrastruttura artificiale o una superfetazione che intristisce lo sviluppo

salutare, economico e morale della vita nazionale. Lo spirito eminentemente democratico della società odierna avversa le caste, sieno sacerdotali, o militari, o burocratiche, e favorisce la nazionalizzazione degli eserciti, come dei governi, degli Stati e dei parlamenti.

Pertanto i militi volontari nelle guerre d'indipendenza d'Italia nel 1859 e 60 furono grandi coefficienti di vittoria nelle gloriose battaglie che seguirono. E nelle recenti guerre degli Stati Uniti d'America contro la Spagna e del Giappone contro la Russia liberi cittadini, strenuamente lottando, vinsero gallonati ufficiali superiori, che parevano invulnerabili e inaccessibili come l'Olimpo.

GUERRA

La guerra fu definita da Alberico Gentile una giusta contesa di armi pubbliche. Per essere legittima deve essere giusta. Ma se è giusta intrinsecamente per un belligerante, non può essere giusta per l'altro.

Tra due Stati in guerra se uno ha la giustizia dal suo lato, l'altro ha conseguentemente e necessariamente l'ingiustizia. Quindi la guerra non può essere mai una giusta contesa di Stati e di popoli; ma può solo essere una giusta contesa per l'uno, e un'ingiusta contesa per l'altro belligerante.

Nondimeno la guerra può essere giusta od ingiusta relativamente. È giusta sempre che sia dirètta a respingere un'aggressione o a reprimere e punire l'invasore; oppure quando spezza le catene del servaggio, rivendica l'indipendenza e la libertà di un popolo, affranca dallo straniero, promuove e integra l'unità nazionale. Fuori di queste cagioni e di queste origini la guerra è ingiusta. E tali origini e cagioni si devono elevare a precetto di legge interna dello Stato, che tutti popoli e individui possano apprezzare e conoscere.

S'anco trattati assicurano in perpetuo il possesso di territorio non proprio originariamente, il popolo nato e vissuto in quel territorio ha il diritto naturale imprescrittibile di scuòtere il giogo ed è infinitamente più giusta la guerra che esso imprende contro i trattati che la controguerra che il despota straniero gli muove in base ai trattati. I trattati validamente conchiusi obbligano tutt' al più la durata della generazione che li stipulò ; non obbligano punto in perpetuo, nè possono vincolare e inceppare l'avvenire delle società umane. Anzitutto perchè sono atti di volontà e d'intelligenza che riflettono le condizioni reali e presenti. Poi perchè i trattati non possono prevenire e impedire avvenimenti nuovi e lo sviluppo futuro della società. Inoltre perchè contemplano oggetti di natura, che in gran parte sfugge al dominio di chi pretende disporne. In appresso perchè i rappresentanti dello Stato e gli stessi regnanti non sono lo Stato, nè hanno alcun assoluto potere di disporne dei beni e delle persone ; ed è anzi lo Stato nella sua impersonalità quale ente immortale che può disporre dei governi e delle dinastie, mutare la forma politica, ricostituire il proprio ordinamento e stabilirsi su nuove basi. In fine i trattati pretendono immobilizzare la vita della società umana in quei rapporti e interessi materiali e morali che essi comprendono, mentre non la statica, ma la dinamica governa le società e un moto irresistibile le spinge verso il progresso. Ed è questo moto che porta a lacerare i trattati che spar-

tono i popoli come le pecore, ciò che avvenne dei trattati del 1815, senza la lacerazione dei quali l'Italia non si sarebbe unificata e redenta. La lacerazione dei trattati non è sempre violazione di diritto, ma causa perenne di guerra che si potrebbe sempre e si dovrebbe evitare se i trattati fossero contratti internazionali più legittimi in origine, conchiusi dai veri rappresentanti dello Stato colle clausole volute in chi stipula trattati quale semplice mandatario, non dei governi e dei Rè, ma dei popoli e degli Stati (poichè governi e sovrani sono eglino stessi mandatari della nazione); e se inoltre coloro che stipulano trattati si ispirassero agli interessi della società non del governo e della dinastia e intuendo meglio l'avvenire dell'umanità mettessero il presente più in rapporto col futuro che col passato.

I trattati internazionali che si millantano come documento storico di garanzia perpetua dell'ordine sociale sono all'opposto titoli e fomiti di disordini sociali, di lotte intestine, di rivolgimenti e di rivoluzioni continue. Invece di assicurare la pace fomentano la guerra, sono cagioni di moti violenti, di cospirazioni latenti, di sacrifici, di martirî finchè un sommovimento generale rovescia trattati, costituzioni e governi. I tiranni fanno i ribelli, i ribelli fanno i tiranni con perpetua alterna vicenda; e la società umana non raggiunge mai quell'assetto definitivo che le consenta stabilità e pace. Di questo spettacolo doloroso e tragico hanno gran parte i trattati iniqua-

mente conchiusi per incatenare i popoli agli imperanti. Esempio tipico ne è il trattato del 1815 della santa alleanza stipulato tra Russia, Prussia ed Austria.

In modo non dissimile i patti politici interni tra popolo e principe, tra società e forma politica di Stato e di governo (per non inceppare la nazione ne' suoi liberi movimenti e per non cagionare dissidi e guerre o rivoluzioni), devono essere convenuti a tempo e stipulati in modo da guarentire meglio la pacifica evoluzione del progresso politico delle società umane. Anzichè incatenare la nazione alla forma politica, bisogna legare la forma alla nazione come a sostanza, perchè origine e base di ogni potere è la società e ogni forma è di sua natura ed essenza riformabile e innovabile. Tutte le istituzioni e costituzioni politiche sono abiti vistosi del vasto corpo sociale, al quale devono adattarsi secondo un processo storico nella misura dei tempi e degli sviluppi, e non si può costringere i popoli ad adattarsi alle istituzioni per perpetuarle nell'interesse di coloro che le sfruttano senza commettere una violenza che può essere legale, ma è sempre essenzialmente antigiuridica, e che è fonte perpetua di ribellione e di guerra.

Come buona parte del genere umano è scesa sotterra anzi tempo per non aver saputo vivere, così molte guerre hanno insanguinata l'umanità per motivi ingiusti, per futili cagioni, per tristizia di governi, per ignoranza di principi e di popoli.

Riformando le condizioni e abbreviando la durata

non che mutando l'indirizzo e il fine dei trattati internazionali e dei patti intersociali si dirimono molte cause di conflitto e di guerra interna ed esterna e si assicura meglio la pace non colle armate, bensì colla persuasione degli animi.

Oggidì lo Stato quale soggetto capace di diritti e di doveri ha l'obbligo sacro anzitutto di evitare la guerra, di professare giusti principî che la evitino, dacchè la guerra non è più oggi un mezzo di incivilimento se non è intrinsecamente giusta e assolutamente necessaria. Le espansioni coloniali devono essere meramente commerciali, non politiche; e possono soltanto raramente in seguito divenire politiche mercè l'azione pacifica della madre patria e la persuasione e il consenso dei popoli ai quali il commercio associato alla politica giovi. Il commercio lealmente condotto giova a tutti, e non offende alcuno. L'invasione politica giova egoisticamente a uno Stato, allarma altri Stati, offende il popolo invaso e conquistato, il quale del resto non può mai perdere il diritto di ribellarsi e di affrancarsi. Nell'azione invadente di uno Stato giace il germe perpetuo di guerre future, le quali se felicemente vinte dall'invasore non persuadono mai i vinti; se perdute, immergono nel sangue e nel lutto la nazione, depauperano la società e la ripiombano nella barbarie. Le guerre fanno piuttosto imbarbarire i popoli civili che incivilire i barbari. Nei tempi primitivi le guerre sono lo stato normale della società e possono arrecare i beneficî della ci-

viltà solo in quanto obbligano all'obbedienza, assoggettano al potere, domano e rendono disciplinati e più governabili gli uomini. In condizioni progredite di civiltà, stato normale della società deve essere la pace e mezzo d'incivilimento non sono punto le guerre, ma le arti, le industrie, i commerci, la diffusione della coltura intellettuale, della scienza, lo spirito di fraternità, di solidarietà, non di conquista e di lotta. Le guerre si devono pertanto diradare al sole della civiltà e sottoporre a rigorosi principî di giustizia che vincolino inesorabilmente governi e dinastie, parlamenti e Stati. E quando nei casi estremi ed eccezionali la guerra diventa inevitabile, il senso della giustizia deve essere il coefficiente della vittoria. Non dimentichiamo che l'ideale dell'avvenire è la pace, come il reale del passato fu la guerra.

Nè basta che la guerra sia giusta e necessaria davanti agli eterni principî del diritto. Bisogna altresì che sieno costruiti e codificati i criterî obbiettivi di legge per poterla indi legittimamente e coscientemente dichiarare, in modo che la dichiarazione non sia deliberazione, ma pura e semplice intimazione a termini di legge. Nè parlamenti, nè Rè, nè ministri hanno diritto proprio di deliberare, dichiarare e intimare la guerra. Tale diritto appartiene soltanto alla legge fondamentale dello Stato, che obbliga tutti i pubblici poteri. Al di sopra della stessa legge fondamentale stanno i principî del diritto, ai quali quella legge deve uniformarsi. Talchè, posti i veri principî della

giustizia della guerra, il deliberarla spetta al parlamento, l'intimarla al capo dello Stato, ma in esecuzione della libera volontà del parlamento, e questa volontà sovrana non deve essere arbitra, ma pura e semplice esecutrice delle prescrizioni della legge fondamentale, come questa a sua volta deve essere la codificazione dei giusti, veri ed eterni principî del diritto. Ed ancorchè la guerra sia in sè stessa legittima, bisogna che parlamenti e governi in via diplomatica esperiscano ed esauriscano tutti i mezzi pacifici per evitarla. Poichè la guerra è un flagello che lede le leggi della vita, dell' umanità, della libertà, della proprietà, dell'economia dello Stato e della nazione ed è sempre incerta nel suo esito finale e lascia dietro di sè uno strascico di odi, che alimentano e fomentano altre guerre. Secondo la legge di natura la guerra è giusta e inevitabile quando uno Stato invade il territorio di un altro Stato e pretende assoggettarlo a sè. Come l'individuo che viene aggredito ha il naturale diritto di respingere l'aggressore e per la propria difesa anco ucciderlo, uno Stato ha del pari il diritto di muovere guerra a chi lo assale. Non ha però il diritto di rappresaglia, di assoggettarlo e di asservirlo, ma solo di respingerlo e all' uopo di punirlo e, vincendo, di imporgli tributi di indennità di guerra. La sovranità di un popolo non può essere acquisita da altri se non per forza brutale.

Secondo la legge dello spirito ossia secondo i principî del progresso e dell'incivilimento le società

esplicate e pervenute alla coscienza di sè, della propria nazionalità, al sentimento della propria indipendenza, alla forza e potenza di acquistarla, hanno il diritto di affrancarsi dal dominio altrui persino dalla signoria della madre-patria; come nella famiglia i figli divenuti adulti hanno diritto di uscire dalla famiglia nativa e di fondarne una nuova e propria. Il diritto perpetuo di dominazione, di protettorato e di tutela della madre-patria non esiste; e preteso dall'interesse egoistico e dalla libidine di impero è sorgente di inimicizia e di lotta tra le stesse nazioni e razze. Allo sviluppo progressivo della coscienza dei propri diritti, allo svolgimento intellettuale dell'umanità, all'autonomia e alla sovranità delle nazioni non denno arrecare impedimenti nè l'identità d'origine, nè la stipulazione di trattati, nè ragioni e accorgimenti di diplomazia, nè interessi e avidità di dinastia e di governi. E artificialmente e arbitrariamente creati tali impedimenti, vengono spezzati e annientati dalla congiura, dalla resistenza, dalla rivoluzione, dalla guerra stessa. Gli Stati sono eguali tra loro, come gli individui; e niuno ha il diritto di sopraffare l'altro.

La guerra durerà finchè gli Stati nei loro rapporti non si fonderanno su più giusti, coscienti e razionali principî. L'umanità aspira ad una maggiore intellettualità degli individui e ad una maggiore razionalità delle sue istituzioni. Non è punto necessario perchè la guerra cessi che l'umanità sia pervenuta al più alto grado di perfezionamento. Dessa è pervenuta già

ad un sufficiente grado di sviluppo della coscienza del diritto per reclamare e conseguire che il suo ulteriore svolgimento avvenga in via evolutiva e pacifica mercè guarentigie costituzionali di legge per la sua libertà e la sua indipendenza.

E queste guarentigie la scienza imperiosamente domanda secondo i principî superiormente esposti per troncare la guerra e assicurare la pace. Norme di diritto assolute e universali devono dirigere i rapporti degli Stati tra loro e dei cittadini coi poteri pubblici. Tali norme sono imperative e determinano i diritti e i doveri reciproci dei vari Stati non che dei singoli individui coi pubblici poteri. Il cittadino che milita nell'esercito ha obbligo implicito di difendere la patria, ma non già di invadere terre straniere ed essere strumento di ingrandimenti territoriali e di conquista. È doloroso spettacolo pur comune a tutta l'Europa civile vedere che un capo dello Stato, un governo, un ministro può disporre della vita dei cittadini non per la difesa della patria, che è un sacrosanto diritto e dovere, ma per ambizione di fama, per avidità di conquista, per cupidigia d'ingrandimento, o peggio ancora per più futili motivi, come per distrarre e divergere la pubblica opinione da questioni interne, che non hanno altro scopo che un misero interesse personale di portafoglio e di conservazione del potere. E più che doloroso è orrido in un sistema di civiltà costituzionale disporre della vita dei cittadini mandandoli senza scrupoli al macello in lontane regioni

inospite e deserte; e raccogliere in fine, anzichè alloro e potenza, disdoro e infamia. Queste guerre di conquista sono la barbarie della civiltà, come la vittoria dei nemici barbari è la civiltà della barbarie. Il senso della giustizia nei potenti impotenti è cotanto ancora ottenebrato, che chiamasi giusto il trionfo proprio, ingiusto quello dei nemici senza alcun criterio di verace giustizia. La giustizia all'opposto è distinta e indipendente dalla potenza e impotenza, dalla vittoria e dalla sconfitta delle armi. E mentre il barbaro e il civile nella lotta vogliono vincere, il giusto brama che vinca chi rappresenta la causa giusta, dovunque sia, anche contro il proprio Stato (1). L'uomo saggio e forte condanna all'uopo sè stesso quando per errore o capriccio di mente, per arbitrio e abuso di volontà, o per egoismo e per passione commette ingiustizie. Se il criterio del giusto non diventa obbiettivo nella coscienza e imperativo nell'anima e nell'azione delle classi dirigenti della società e dello Stato, come delle moltitudini e degli individui, lo stato di guerra durerà perpetuo. Sorgerà dovunque e del continuo o dal contrasto degli interessi, o dalla cupidigia dell'ingran-

(1) Che la guerra perverta il senso della giustizia si dimostra di leggeri osservando che il soldato, che versa sangue innocente è considerato il tipo dell'onore e il carnefice che versa sangue colpevole è diffamato nell'opinione degli uomini; nè ciò perchè la guerra sia santa come Dio che la manda, secondo che pensava Giuseppe De Maistre, ma perchè la guerra è come il despotismo che la impone, sempre da una parte o dall'altra ingiusta.

dimento e del dominio, o dalla cecità delle passioni politiche e dalla protervia dell'orgoglio nazionale. E per quanto i principî obbiettivi della verità e della giustizia non sieno diffusi nella coscienza universale, non sieno ancora patrimonio comune di tutti, pur sono da taluni intuiti e intesi riflessamente e da altri istintivamente sentiti: e basta che un vero e giusto principio riposto sorga nelle menti più elette perchè cominci ad essere centro di attrazione del sentimento volgare delle moltitudini, che pur inconsciamente anelano all'ideale della giustizia. Ed è perciò che oggi possono formolarsi e codificarsi come precetti di legge i supremi principî dirigenti l'azione degli Stati e dei governi in materia di guerra. Codesti principî, che precorrono alquanto i tempi, hanno già virtù efficace di preparare la coscienza generale a persuadersene, a farli propri, a incarnarseli nell'anima. Così avviene il progresso sociale che comincia sempre colla verità riposta dell'intelletto individuale, poi si propaga poco a poco come raggio di luce attraverso le tenebre dell'ignoranza e in appresso informa la coscienza generale e si traduce nel sentimento volgare per diventare da ultimo una verità di senso comune e tradursi quale legge e istituzione nella storica realtà.

La guerra che l'Inghilterra subdolamente mosse al Sud Africa era giusta come difesa per l'Africa, ingiusta come offesa per l'Inghilterra. Ma fosse pur stata giusta, sottilmente sofisticando, per la Gran Brettagna, questa poteva dopo avere schiacciato il

nemico col ferro, col fuoco, col numero e coll' oro chiedere un indennizzo, non mai assoggettare al proprio impero quei popoli fieri ed eroici, che pur vinti furono più grandi dei vincitori. Perchè la sovranità, già sappiamo, è l'anima politica del popolo e non si può strapparla ad esso come non si può strappare l'anima dell'individuo. Il vincitore può spogliare, condannare all'impotenza e assassinare in guerra il nemico, ma non può tôrgli l'anima e la sovranità, che è l'anima della sua anima, che è tutta la sua essenza politica.

Così pure nella guerra attuale della Russia col Giappone, guerra lunga, crudele e sanguinosa quant'altra mai, il vincitore è quello che ha meno torto, arride la vittoria alla giustizia più che all'ingiustizia e questo è il merito del forte ed eroico Giappone, che in mezzo secolo di sviluppo seppe vincere e disorganizzare la forte e santa potenza della Russia. Ma potevano le armi favorire la Russia contro il Giappone e perciò la guerra è sempre incerta ne' suoi rapporti colla giustizia; è sempre un' alea. Ma chiunque vinca, potrà cacciare il nemico dal paese, ma non può mai aggiudicarsi la di lui sovranità nell' interno del suo Stato. Ciascun Stato è libero e sovrano, soccombendo in guerra potrà perdere la sua proprietà e ricchezza, potrà essere obbligato ad un ingente indennizzo, ma non mai a divenire schiavo e soggetto alla sovranità del vincitore. Non dimentichiamo mai che la libertà e la sovranità sono intimamente e in-

dissolubilmente collegate e che un popolo non può essere libero se perde la sua sovranità, la quale è la *conditio sine qua non*, è l'unica e suprema garanzia della sua libertà.

PACE

La pace è l'ideale supremo dello spirito umano e insieme è cagione ed effetto di fratellanza e di perfezionamento intellettuale e morale. La lotta è bensì legge della vita, ma la legge superiore di evoluzione porta che alla lotta cruenta dei campi di battaglia succeda la lotta incruenta del pensiero e della scienza, che marchia i malefizi e i delitti della guerra e svela i benefici e le virtù della pace.

È il pensiero e la coscienza che, ribellandosi al passato, oggi muovono guerra alla guerra contrapponendole la pace senza pretesa alcuna di spegnere le native e acquisite differenze delle nazioni e degli individui, che sono altrettanti semi fecondi di dissidio e di lotta. Ma ogni contrasto tra popoli e Stati si deve poter superare secondo principî di giustizia da un tribunale superiore, da un arbitrato internazionale che decida inappellabilmente qualunque controversia. Decisa una, ne sorge un' altra per lo spirito di lotta che anima l'umanità e sospinge il progresso; ma tutte le lotte reali e possibili si devono poter comporre da arbitri supremi secondo un codice umanitario cosmo-

politico. E la forza, che pur è un elemento necessario del diritto, deve unicamente servire quale coazione delle sentenze del tribunale superiore. Anzichè per evitare la guerra e favorire la pace tenere in piedi di guerra armate dissanguatrici è necessario fare alleanza tra le nazioni e gli Stati per disarmare e mantenere in attività le forze appena sufficienti per l'ordine interno coi quadri della milizia pronti a riempirsi in caso estremo di giusta inesorata guerra. Per assicurare la pace organizzare e mantenere grandi eserciti onde tenere in freno i nemici possibili è un controsenso; meglio allora provocare la guerra, finirla quanto più presto e disarmare. O armare per guerreggiare, o disarmare per pacificare. Quando si arma uno Stato, si allarmano gli altri e tutti diventano vasti campi di cannoni e di baionette per consumare eccidi. E se si ammette che ciò avvenga per guarentire la pace, peggiore consiglio non si potrebbe seguire, dacchè armare è paventare e provocare; ed anco, conseguendo la pace, i popoli nulla guadagnano poichè i grandi eserciti li depauperano e codesti eserciti condannati all'ozio o a fatiche inutili sono forze sprecate e, invece di incivilire, per sè stessi sono corruttori della civiltà. Quand'anche la forza conferisse il primato, tale primato sarebbe pur sempre la civiltà della forza e non altro che barbarie larvata di civiltà. La vera civiltà si fonda sulla superiorità della coscienza e della scienza, sulla base dei principî di verità e di giustizia, al trionfo dei quali deve la forza quale strumento e mezzo servire. Nascondere l'ini-

quità dell'invasione e della conquista sotto il manto e il pomposo pretesto ipocrita dell'umanità e dell'incivilimento gli è lo stesso che rubare e all'uopo assassinare per arricchire e fors'anche colla roba altrui beneficare terzi. Sono tutte forme illegittime e irrazionali di sfrenato egoismo umano, che si ritrovano del pari negli ultimi strati sociali e nelle più alte classi dirigenti. E mentre la spogliazione privata è punita dalle leggi (1), l'usurpazione pubblica di provincie e popoli, se coronata da successo, è approvata come un grande trionfo, dal pervertimento della coscienza e dalla iniquità della legge e del costume.

E persino si tollera la sconfitta e l'insuccesso delle armi ingiustamente e scelleratamente impiegate, come si tollera la siccità e la pioggia, il vento e la grandine e tanti altri mali che la natura manda. Per cui la coscienza sociale in ordine al diritto è ancora legata alla materia; e perfino una scuola acefala alimenta e legittima tale politica passiva che seppellisce l'anima nei sensi e condanna i popoli al servaggio e all'annientamento. Tanta incoscienza dei diritti e dei doveri fomenta pur sempre lo spirito di guerra; e la pace è un fatto contrastato sempre dai principî prevalenti che pur professandola e anteponendola a parole, le preparano condizioni che possono ad ogni

(1) Alessandro il grande visitava carceri e domandava ai condannati la cagione della pena. Tra costoro uno rispose: Io sono quì perchè ho rubato polli, pecore e porci, se avessi rubato provincie, popoli e Stati sarei sul trono come te.

istante turbarla e perderla. E se tra i pericoli continui di guerra pur la si mantiene, gli è più pel timore di perdere che per la speranza di guadagnare che fa ai governi e ai regnanti preferire infine la pace. Ma ciò che sempre in essi predomina è il tornaconto e l'egoismo, non la giustizia e l'umanità.

La guerra da un lato o dall'altro è sempre ingiustizia, inimicizia e danno; la pace è giustizia, fraternità e beneficio. Niuna necessità storica determina la guerra, se non è formata prima tale necessità da ingiusti e irrazionali atti liberi di cupidigia e di dominio. E perchè cessino le cagioni di simili necessità storiche occorre che nei rapporti degli Stati si compiano atti coscienti e razionali di verità e di giustizia, che persuadano l'universale. Così si potranno superare le difficoltà antiche senza crearne di nuove per l'avvenire. Per vincere le difficoltà antiche bisogna che i popoli sieno lasciati liberi nei loro movimenti, nelle loro aspirazioni e vocazioni e che la diplomazia, i governi e le Corti non reagiscano alla nazionalità, alla scelta e selezione dei popoli, ma ne seguano e ne precorrano i moti e gli aspiri. Il che non avviene perchè le forme politiche degli Stati rappresentano sè stesse nel momento storico attuale e nella forma presente non che negli interessi dei governanti, che sono il più delle volte diametralmente opposti a quelli dei governati. L'egoismo degli Stati nelle loro forme politiche supera ancora di gran lunga il loro eroismo che implica non di rado il sacrificio dei propri inte-

ressi e il trionfo degli interessi altruistici. Per quanto lo Stato nella sua forma ufficiale e in ogni momento della sua esistenza presuma di essere la società, come la società non è altro infine che il complesso dei cittadini; tuttavia, l'antagonismo tra governo e regnanti da un lato, società e cittadini dall'altro, è ancora vivissimo e talvolta profondo e irreconciliabile. E il rapporto che prevale nelle corti e nella diplomazia è l'interesse dello stato ufficiale assai più che del paese reale. Questo è posto in non cale, se pure non è dalla cancelleria calpestato come una minoranza ribelle di opposizione impotente, ove non si sommetta ciecamente alla stessa diplomazia; e i suoi interessi e scopi si manifestino diversi e contrari al mondo ufficiale personificato nei ministri, nei governi e nelle corti. Perciò le cause di dissidio alimentatrici dello spirito di guerra sono generali e comuni e rendono sempre malfida e incerta la pace. Il fatto stesso che per assicurare la pace si fanno alleanze tra principi dimostra che la pace è sempre in pericolo, la guerra pur sempre in minaccia. Altro fatto che attesta tale situazione anormale sono le grandi armate che gli Stati organizzano ed ampliano pur professandosi fautori della pace. Le quali armate attestano un'avidità compressa che rientra per la sola paura di compromettersi e soccombere. Ma tutto ciò nasconde uno spirito belligero solo contenuto dal pericolo e dal tornaconto proprio. In sostanza manca l'amore sincero della pace perchè il passato e il presente furono avidi e ambiziosi, ingiusti e tirannici, e seminarono germi

di guerra che in svariatissime forme si riproducono. Un reale e leale e universale desiderio di pace tronca lo stato di guerra, non armando e rivaleggiando colla potenza degli eserciti, ma disarmando e favorendo lo spirito di evoluzione pacifica, che porta i popoli ad adagiarsi sulla loro base naturale e storica senza ostacoli di governo, di diplomazia e di reggia. Le pretese origini popolari dei poteri pubblici non hanno ancora potuto immedesimare popoli e governi in guisa da identificarne gli interessi, le volontà e le intelligenze. E ciò perchè i popoli e le nazioni si trovano ancora nello stadio di semicoscienza dei loro diritti e doveri e i governi hanno una coscienza interessata e ingiusta di conservazione e di ampliamento dei propri poteri e poco o nulla dei propri doveri. Così popoli e governi percorrono un cammino opposto, lungo il quale per la superiorità della forza al presente vincono i governi, ma per la priorità del diritto e per la potenza di determinare un diverso moto storico vinceranno in avvenire i popoli, che più dei governi rappresentano l'umanità, la quale può bensì essere inceppata nel suo cammino, ma arrestata nel suo movimento non mai. Cotale divergenza tra i due enti, che pur sono sempre distinti, ancorchè i governi e le dinastie pel loro fondamento elettivo e plebiscitario si credano anche il popolo e si lusinghino di riassumerlo e personificarlo fedelmente, accrescendosi, finisce con una rottura che acquista carattere di ostilità e di guerra, che si potrebbe alleviare e dissipare

quando governi e sovrani non pretendessero di essere i padroni, ma si costituissero i veri servitori della nazione, disposti a rinunciare la loro signoria e a licenziarsi pel bene e pel progresso della società, anzichè imporsi e resistere accampando diritti naturali di nascita e di sangue, o diritti acquisiti di benemerenza, di autorità e di potere. Le istituzioni e le costituzioni sono le forme necessarie dei popoli governati, che un tempo formano l'ideale, in un altro tempo posteriore sono il reale, e progredendo l' umanità in successo di tempo diventano antiquate e in fine retrive e viete, talchè si rende necessario riformarle e innovarle; altrimenti l' umanità rimane incatenata al tronco corroso di vetuste morte istituzioni. E condizione essenziale a tale rinnovamento è che tutto possa liberamente e pacificamente mutare. Quindi niuna persona e istituzione, niuna famiglia, niuna forma per quanto progredita, se non è perfetta in sè stessa, può accampare diritto alcuno di perpetua durata, di immortalità. Ben lungi di avere il diritto di mantenersi e perpetuarsi, ha il dovere di adattarsi alle condizioni sociali e storiche, di riformarsi, di estinguersi quando i tempi sono progrediti e mutati. Nella tenacia egoistica e cieca di conservare il potere, di impedire ogni riforma nell'ordinamento politico dello Stato, di perpetuarsi, malgrado le mutate condizioni, sta il germe di una lotta intestina che è prima indistinta e latente, poi si manifesta colla critica degli atti del potere, infine si risolve in una lotta aperta, dalla quale infine

dopo inenarrabili sacrifici e dolori escono vittoriose le nazioni. Questa lotta intestina più o meno visibile e palese alimenta un crescente antagonismo pel quale i poteri politici si affrancano ognora più dal popolo e poichè sanno di non avere più intero l'appoggio popolare, ne cercano uno speciale nel proprio potere e diritto e così si vanno sempre più armando e sequestrando dalla società. Questo vedemmo nelle leggi fiscali, che dopo essere già gravose esorbitantemente per legge, le divennero ancor più per decreto. Dapprima gli oneri erano eccessivi e ingiusti ma legali; poi divennero ancor più ingiusti ed eccessivi ed anche illegali e incostituzionali. Per tal modo alle giuste querimonie dei gravati si rispose aggravandoli ancor più intollerabilmente con leggi più rigide. Epperò codesti governi, che si dicono nazionali, sono i peggiori nemici delle nazioni. Confisca di beni e conquista di terre e di dominio sono tutto il loro ideale; e se oggi non pochi liberali accarezzano il popolo e si vantano democratici è per meglio spogliarlo, farsene strumento di ambizione, ottenere appoggio per saziare le loro brame e dare la scalata al potere e infine tutto sfruttare popolo e governo. Ma sotto il manto della popolarità il dissidio si fa sempre più profondo e la linea di divergenza, di antagonismo e di lotta avanza. E quando il dualismo si accentua troppo e diventa minaccioso contro governi e istituzioni, si tenta non di rado spegnere lo spirito di opposizione e di rivolta distraendo la coscienza popolare e rivolgendola ad una guerra al-

l'estero, che si prepara abilmente nel campo diplomatico, dalla quale si spera riportare trionfo e ricchezza, gloria e potenza per condannare infine all'impotenza i nemici interni qualificati sempre vili e tristi ribelli contro lo Stato e la patria. Così fece Napoleone III, il cui 2 Dicembre fu un delitto d'origine e un rimorso di coscienza, che gli suscitò avversari formidabili, i quali di perseguitati dal trono, divennero persecutori della corona e alfine vincitori. Per distrarre la Francia dalle ostilità e dalle cospirazioni contro il trono si mosse guerra alla Prussia, che finì colla catastrofe della Francia imperiale e col trionfo della Francia repubblicana. Del pari l'Italia offrì recente spettacolo doloroso colla guerra d'Africa. Più che un Rè, un ministro, che rinnegò il suo passato e fomentò per tal modo profonde e generali ostilità personali, per annientare i suoi avversari numerosi e potenti e rendersi invulnerabile e superiore, grande al presente e immortale in avvenire, meditò di aggiungere il regno africano al regno d'Italia e ne seguì la catastrofe di *Abba Carima* del 1° Marzo 1896, detta dall'intemerato IMBRIANI delitto africano. Epperò la cattiva politica interna rende pessima la politica estera e i delitti della guerra ricondotti alla loro prima cagione risalgono alla inettitudine degli individui e alla poca coscienza e rettitudine dei veri e giusti principî che devono governare gli Stati, alla tristizia, alla ignavia e all'inscienza di coloro che sono preposti alla suprema direzione della cosa pubblica.

Gli inabili e tristi governi generano il malcontento che serpeggia in tutti, negli analfabeti con sordi lamenti, nei colti colla critica, in tutta la società col malessere generale. E tale malcontento prepara minaccie all'ordine sociale, a distôrre le quali si ricorre al rimedio delle repressioni, che sono una forma tacita e dispotica di lotta, di guerra o si svia lo spirito pubblico colle guerre estere che coronate o meno dal successo, sono illegittime e ingiuste nel loro principio, quando originino comunque dal mal governo. E se le ostilità e le congiure sono ancora incipienti e latenti e non fa mesteri ricorrere alle repressioni e distrarre l'opinione generale dai gravi quesiti interni per preoccuparla in una guerra all'estero, si formano fazioni e sette, si ingrossano i partiti avversi alle istituzioni, si alimenta uno spirito d'inquietudine che prende qualunque direzione nella forma più aberrante e antisociale. Così noi oggi assistiamo allo spettacolo doloroso non solo del socialismo che minaccia la proprietà privata, ma benanco dell'anarchia che minaccia l'esistenza individuale. Poichè i governi non attuano la giustizia in tutti i rapporti della vita individuale e sociale, niuna meraviglia che si pensi di abbatterli e proclamare come il migliore dei governi il non governo (*an-archia*). E l'arma di questi nemici della società e del governo non potendo essere gli eserciti sterminatori sono bombe micidiali di dinamite.

Questa condizione della società è uno stato di guerra muta e sorda, che mina sovratutto l'esistenza

degli ordinamenti politici e dei governanti, i quali per difendersi e conservarsi impiegano ogni mezzo onde vieppiù opprimere colle vessazioni dei domicili coatti, dei divieti, dei sequestri e delle carceri preventive per rendere impotenti i crescenti oppositori e ribelli, i quali alfine perseguitati, ma non potuti spegnere, trionfano opprimendo e schiacciando i propri avversari.

Pertanto la pace anche nei periodi più apparenti di calma non può mettere giammai radici salde e profonde finchè, non la appariscente legale e ufficiale, ma la vera e reale giustizia non penetri tutte le istituzioni e tutti gli atti dell'autorità (1) e del potere in un codice futuro delle genti e sovratutto nel codice della coscienza.

(1) Il governo d'Italia saggio e previdente stipulò un trattato di alleanza coll'Austria per assicurarsi la pace; e così si disarmò di ogni diritto sulle terre italiane *irredente*. Ed or vedasi *Quam parva sapientia regitur mundus*.

Un intelletto illuminato, antiveggente e politico avrebbe al più stipulato trattato di alleanza coll'Inghilterra e piuttosto colla Russia e colla Turchia, non mai coll'Austria, la cui amicizia è la più assurda, la più antinazionale e la più impopolare in Italia, dove sono ancora testimoni viventi della carnificina politica che l'Austria consumò sull'Italia.

IMPOSTA

Il mezzo pratico più potente per infrenare il potere e obbligare lo Stato ad evitare la guerra e aspirare alla pace, a promuovere il miglioramento economico, il benessere generale e lo sviluppo intellettuale della società è la limitazione fissa e inalterabile dell'imposta. Non solo devesi vietare che per semplice decreto si possa ordinare un tributo anche minimo, ma eziandio devesi vietare che il parlamento per legge possa imporre tributi oltre la misura imperativa e insuperabile stabilita come termine assoluto dalla legge fondamentale dello Stato. L'inviolabilità dei diritti dei cittadini non devesi abbandonare ad alcun potere costituito, sia pure il massimo potere, che è il legislativo. Deve essere inaugurata e consacrata dalla costituzione, che vincola a sè stessa, al proprio sacro rispetto tutti e singoli i particolari poteri dello Stato.

Questa limitazione necessaria sancita dalla costituzione al diritto di imporre tributi non deve essere puramente nominale, ma reale e assoluta e imperativa in modo che cadano inesorabilmente sotto la sanzione penale della legge fondamentale coloro stessi che ini-

ziano ed emanano decreti e leggi arbitrarie ed eccessive d'imposta.

Tanto il potere legislativo che l'esecutivo come ogni agente del pubblico potere non devono in alcun modo coprirsi ed esonerarsi dalla responsabilità civile e penale che li colpisce. E perchè tale responsabilità sia reale e inesorata, ogni cittadino interessato debbe avere il diritto di rivendicare davanti alla giustizia e al tribunale l'inviolabilità della sua proprietà accusando gli autori della violazione del suo diritto che per decreto, per legge, o per altri ordini hanno ecceduto i limiti fondamentali della costituzione nell'ordinare, intimare e riscuòtere tributi sotto qualsiasi forma arbitraria.

La legge del parlamento in omaggio alla costituzione deve vietare che per atto o per ordine di ministri o di rè o di presidente di repubblica o di altri agenti rivestiti di qualunque grado di pubblica autorità si possano imporre ed esigere tributi. Deve la stessa legge imporre a sè medesima il limite segnato dalla costituzione e per nessun motivo e pretesto superarlo mai.

Deve inoltre prefinire e circoscrivere nello stretto campo dell'amministrazione le spese dello Stato, delle provincie, dei comuni, imperativamente proscrivendo le spese di lusso, di cerimonie, di funzioni, di monumenti, di banchetti, di offerte, di concorsi ad opere dispendiose che non sieno rigorosamente necessarie, e soltanto riservarsi un fondo per sovvenire impotenti al lavoro, malati e indigenti.

Deve eziandio stanziare le somme necessarie alla pubblica amministrazione, creando gli uffici indispensabili e vietando ai poteri centrali e locali di crearne arbitrariamente altri superflui. Gli stessi lavori pubblici devono dividersi per una successione di tempo, devono proporzionarsi non solo ai bisogni, benanco all'entrata e man mano si devono costruire i più urgenti.

Infine deve la legge ordinare la pianta organica degli uffici e delle magistrature sulla base strettamente necessaria ai pubblici servigi retribuendo più degnamente i funzionari e reclamando più attiva e più proficua l'opera loro. La società non deve essere assorbita dal mondo ufficiale, bensì lo Stato deve essere un mezzo che coopera al progresso della società senza pretesa di dirigerne il movimento, ma solo di seguirne gli impulsi, di prevenirne e soddisfarne i bisogni sopratutto della giustizia. Lo Stato che tutto assorbe vita ed averi dei cittadini è uno Stato necessariamente dispotico, che crea una falsa vita artificiale a detrimento della vera vita reale, la quale tende ad eliminare come una triste superfetazione la vita estrinseca e meramente appariscente dello Stato. Lo Stato, che tutto invade e tutto presume essere, non è che la veste dell'organismo sociale, veste che non giunge a metà corpo, che non penetra l'intimo del cuore e dello spirito, che è soltanto estrinseca forma visibile e involucro esteriore del corpo sociale. Le istituzioni non sono il diritto, ma le forme del diritto. Quando muoiono,

non muore il diritto. Bensì il diritto prende altra forma. E qualunque sia la forma del diritto e dello Stato, è necessaria l'imposta, la quale è un onere pecuniario che incombe ai cittadini quale dovere in corrispettivo della protezione e cooperazione che ricevono dallo Stato. Il quale deve supremamente guarentire la vita, la proprietà, la libertà, e promuovere lo sviluppo dell'intelligenza e della capacità. L'imposta non è altro quindi che una contribuzione in danaro quale prezzo di scambio per la conservazione e il progresso che lo Stato assicura e promuove nella società e nei cittadini. La genesi dell'imposta sta nei rapporti necessari dello Stato coi cittadini e nei bisogni del così detto organismo sociale dello Stato. Il suo fondamento è il diritto che hanno i cittadini di essere protetti e guarentiti nella persona e negli averi, nelle esplicazioni della loro libertà, della loro attività e intelligenza, nelle funzioni, nella missione e nei fini dello Stato, che deve difendere la società e i cittadini e cooperare a tutto il loro possibile sviluppo e perfezionamento. La misura dell'imposta, su cui v'ha il maggiore dissidio, deve essere proporzionata alla proprietà e alla ricchezza dei cittadini, ai mezzi contributivi della società in modo che non la depauperi, nè immiserisca l'agricoltura, l'industria, il commercio. Poichè lo Stato si compone degli individui, delle famiglie e della società, i cittadini versando i loro tributi allo Stato devono pagarli in qualche modo a sè stessi per ottenere l'equivalente di una più sicura protezione

e di una più efficace cooperazione che apporti loro incremento di sviluppo e di benessere. Così il dovere dell'imposta diventa anche un diritto, il passivo si fa attivo. E il diritto dello Stato di ordinare tributi diventa il dovere di esigerli fondato sul *jus necessitatis*. Per tal modo il diritto dello Stato e dei cittadini è stretto dal vincolo del dovere e il diritto diviene doveroso e imperativo come una necessità e una legge della natura. MONTESQUIEU giustamente lasciò scritto che il contribuente ha da pagare non quello che può, ma che deve. Bisogna dunque stabilire il limite dell'imposta. E poichè la necessità è il fondamento del diritto e del dovere dello Stato e dei cittadini di ordinare e di pagare le imposte, l'imposta è di diritto pubblico che si collega intimamente al diritto privato e che deve gravare, comunque, sulla rendita anzichè sulla proprietà. Ma il diritto pubblico deve anche guarentire supremamente il diritto privato. Perciò la proprietà non deve soggiacere in tutto al diritto pubblico e all'arbitrio della sovranità. La sovranità stende il suo impero anco sulla proprietà, ma la proprietà nel tempo stesso come diritto privato oppone limiti insuperabili alla stessa sovranità dello Stato, la quale non è quindi arbitra e signora di manometterla. Il termine medio che riconosce un limitato diritto dello Stato sui beni dei privati e che guarentisce l'intangibilità o l'inviolabilità della proprietà da parte dei poteri dello Stato e della stessa sovranità sta nel principio di necessità che giustifica l'imposta e ne contiene implicitamente i limiti supremi insuperabili.

La necessità può bensì parere un concetto vago suscettivo di indefinite determinazioni quasi quanto la felicità, che è essenzialmente soggettiva e relativa. Nondimeno la necessità è determinabile e circoscrivibile obbiettivamente ne' suoi confini con linee precise. Infatti è necessario difendersi in seguito all'attacco e all'invasione del nemico. È necessario istituire un esercito strettamente voluto dalla difesa. È necessario ordinare uffici e magistrature e insediarvi funzionari. Sono necessari i dicasteri del governo. Ed è anche necessario retribuire tutti i pubblici ufficiali secondo il loro grado in misura sufficiente ai bisogni della vita civile. Ma non è punto necessario creare armate colossali superiori ai mezzi contributivi della nazione. Non è necessario moltiplicare uffici e magistrature e per giunta crearli in via di decreti anzichè di legge. Non è necessario duplicare i ministeri delle finanze e del tesoro, nè moltiplicare senza limiti le cattedre universitarie ad libitum dei ministri e degli aspiranti all'insegnamento. Nè è necessario spendere il danaro pubblico nelle elezioni politiche, nè sprecarlo per comprare e corrompere la stampa. Non è punto necessario profondere il danaro in lauti stipendi e in cumuli di ufficio a favore di pochi superiori e tiranneggiare gli stipendi a danno di molti inferiori (1). Nè è necessario

(1) In uno Stato rètto a vera e saggia giustizia distributiva bisogna abbassare i lauti emolumenti degli alti papaveri, anco dei capi dello Stato, e inalzare quelli dei più umili impiegati; in modo che i ministri, che sono i più eminenti funzionari

impegnare economicamente la nazione nelle ingenti infinite spese delle colonie politiche a scopo occulto o palese d'invasione e di conquista. Nemmeno è necessario accrescere arbitrariamente le funzioni e le attribuzioni dello Stato per accampare il pretesto che il bisogno dello Stato reclama aumento d'imposte. Infine non è necessario che lo Stato supplisca col danaro dei contribuenti alle amministrazioni e agli istituti delle banche che malversano o frodano il danaro degli azionisti coprendo d'impunità i colpevoli e punendo di gravezze gli innocenti azionisti e contribuenti.

Codeste fittizie necessità sono ad occhio nudo viste e col solo naturale criterio conosciute come inesistenti necessità reali. E di tali necessità fittizie e convenzionali lo Stato odierno è rivestito assai più che delle assolute necessità reali. Ed anzi quelle si confondono con queste in modo che l'arte di governare pare non abbia altro compito e altra missione che di farne una mistione per perdere il criterio di apprezzare e giudicare le une e le altre. Onde non potendole tutte respingere e condannare come illegittime, tutte vengano alfine accolte e legittimate.

dello Stato, godano il più elevato stipendio e niun altro funzionario, generale, ammiraglio e simili con cumuli d'incarichi e sinecure possa mai, non che superare, uguagliare lo stipendio dei ministri. Il centro di gravità delle spese pubbliche rispetto agli ufficiali dello Stato deve spostarsi e portarsi dall'alto al basso. Così la vita diventa più perequata e più agiata per tutti e più modesta e più semplice per ciascuno.

Lo Stato per sè stesso è necessario non quale ente di natura, ma quale ente di società e di civiltà. L'individuo è necessario quale ente di natura. In questa comune necessità dello Stato e dell'individuo l'imposta non può essere un mero diritto acquisito e quindi potestativo perchè sarebbe abdicabile e perciò lo Stato non avrebbe più un' esistenza storicamente necessaria. L' imposta è pertanto doverosa non facoltativa. Il dovere, quale termine correlativo e limite necessario del diritto, è comune allo Stato e all'individuo ed entro i limiti del dovere sta rinchiuso anco il potere della sovranità, la quale deve ordinare imposte nei limiti della possibilità di diritto e di fatto, in guisa che rimanga margine economico all' individuo e alla famiglia e possa la fortuna privata accrescersi e moltiplicarsi. La vera potenza dello Stato deve fondarsi sulla prosperità sociale. È falsa quella potenza che immiserisce la società per arricchire lo Stato. Lo Stato deve avere due obbietti, la conservazione e lo sviluppo individuale e sociale. Tutta l'opera dello Stato indirizzata alla conservazione costituisce un'onere della società presente a differenza dell' azione dello Stato indirizzata allo sviluppo, il cui costo si ripartisce e si diffonde anco sui futuri che ne profittano però chè la conservazione è personale e intrasmissibile, lo sviluppo è essenzialmente comunicabile e trasmissibile. E primo diritto e dovere dello Stato è la conservazione individuale e sociale. Lo sviluppo è pur potere e obbligo dello Stato, ma è sempre condizionato e limitato dai

mezzi dell'ambiente e non si può ad arbitrio accelerarlo, come non si può artatamente impedirlo. Come lo sviluppo organico della vita degli esseri avviene per gradi, non può avvenire per salti repentini lo svolgimento intellettuale e morale dell'individuo e della società. Lo stesso principio che promuove la conservazione nell'ordine fisico prosegue a esplicare lo sviluppo umano nell'ordine morale. Anzi conservazione e sviluppo nell'umanità sono talmente consociati che come l'individuo non può progredire senza conservarsi, a lungo andare non può conservarsi senza progredire. È l'unità organica e morale o fisio-psichica dell'essere umano che non consente che ei possa conservarsi senza progredire. Il progresso non deve essere attraversato dallo Stato, ma nemmeno precipitato senza enormi dispendi, che immiseriscono economicamente la società. E mentre per la conservazione si esigono in più alta misura mezzi economici e finanziari, per lo sviluppo più che i mezzi economici soccorrono i veri ed eterni principî di libertà, che rendono possibile e agevole lo svolgimento umano senza arbitrari ostacoli di legge. Lo Stato, pur con rètta intenzione operando, quando voglia prefiggersi di dirigere il movimento politico intellettuale e scientifico della società, il più delle volte lo attraversa e lo impedisce mentre il moto del progresso è naturale e spontaneo e rassomiglia allo sviluppo organico delle piante e degli animali, che vince più spesso gli ostacoli naturali che gli artificiali e violenti. Perchè infine

la natura si accorda con sè stessa assai più che con la società, come la società non si accorda sempre con lo Stato. In tale disaccordo e antitesi la società finisce col trionfare sullo Stato, ma dopo acerbe lotte sanguinose. Invece lo Stato deve mirare alla conservazione dell'individuo e della società ed anche di sè stesso e della propria forma politica, senza però difficultare e inceppare l'ulteriore svolgimento dell'umana società; talchè possa la società stessa liberamente e legalmente mutare il proprio ordinamento e la propria costituzione. Lo spreco del pubblico danaro e il relativo aumento d'imposta non avrebbero più cagione e ragion d'essere se il preconcetto politico della conservazione della forma dello Stato non assorbisse tanta parte delle cure del governo e tanta parte altresì dell'attività economica della società. Lo Stato nella sua forma politica deve bensì conservarsi, ma senza coazione arbitraria che tenti arrestare il movimento progressivo della società, senza che pretenda impedire il perfezionamento successivo dell'umanità, la quale non ha peranco raggiunta la sua forma ultima e più perfetta, che sola può essere immutabile e perenne.

Prima della conservazione dello Stato v'ha la conservazione dell'individuo e il grado dello sviluppo intellettuale ed economico dell'individuo e della società determina la misura dell'azione, delle funzioni e dei dispendi dello Stato. Ed ogni facoltà di imporre tributi incontra limiti nelle pubbliche spese non strettamente necessarie. Non si può quindi considerare il diritto di

imporre e riscuotere tributi come un potere assoluto, incondizionato e arbitrario dello Stato. Nello stesso modo che le odierne costituzioni politiche sono sorte contro l'illimitato diritto dei Rè di ordinare imposte, si deve pur contendere ai governi e ai parlamenti nazionali codesto illimitato diritto. Però che senza un limite certo di diritto e di legge alla facoltà di imporre tributi, l'onnipotenza in fatto d'imposte non avrà subìto altra attenuazione che il passaggio dai Rè ai parlamenti. I bisogni dallo Stato accampati come titolo di diritto sono il più delle volte derivanti da cause false, da mala direzione e pessima amministrazione, da modi errati e da viziosi meccanismi che moltiplicano quei bisogni. Non si deve pertanto ammettere il criterio vieto del preteso supremo bisogno delle pubbliche finanze. Bensì i bisogni devono aver limiti e limiti le imposte. Il limite attuale è insufficiente ed anzi a rigore inesistente; dipende unicamente dalla discrezione del corpo legislativo che non incontra altri limiti che il timore e il pericolo della resistenza e della rivoluzione sociale. Bisogna arrestare il potere e colpirlo di responsabilità giuridica e penale per impedire le criminose distrazioni del pubblico danaro, le inutili costose istituzioni, le imprese sanguinose di guerre, d'ingrandimento e di conquista, le malversazioni, le diversioni e dilapidazioni e le colpevoli omissioni di sorveglianza e di sindacato sugli istituti pubblici di credito da parte dei governi.

Senza investigare e precisare quali sieno le cause,

per sè stesse svariate e infinite, degli eccessivi pubblici dispendi e sprechi, a troncarle basta istituire il limite certo, fisso, reale e obbiettivo al diritto dello Stato, della provincia e del comune di imporre tributi. Questo limite è il 20 % della rendita dei cittadini. L'80 % è devoluto per legge di natura e di società alla conservazione dell'individuo e della famiglia, che preesistono, precedono e precellono alla organizzazione sociale del comune e dello Stato, la cui necessaria conservazione deve coordinarsi alla conservazione dell'individuo e della famiglia, non menomarla, essendo l'individuo e la famiglia enti immediati della natura e i primi elementi e i fattori della vita collettiva della società e dello Stato. L'individuo è il primo generatore della famiglia, le famiglie sono le prime generatrici della società; ed ogni famiglia è almeno costituita in media di quattro membri; dei due genitori e di due figli (un maschio e una femmina), secondo l'eterna legge naturale della dualità sessuale. Perciò la famiglia composta almeno di quattro individui rappresenta un fatto sociale che costituisce il fondamento al criterio del legislatore per istabilire il tasso dell'imposta, che deve essere esclusiva, unica, universale e sempre cadere sulla rendita. Quindi la rendita imponibile deve essere intangibile per quattro parti; e divisa in cinque, una soltanto rappresenta l'imposta erariale, provinciale, comunale. Lo Stato pertanto ha diritto e potere d'imporre il quinto della rendita economica dei cittadini. Oltre il 20 % niuna imposta può ordinarsi senza

riconoscere allo Stato un potere arbitrario, invadente e assorbente della proprietà privata. Il bisogno di imporre il 30, il 40 % rivela di necessità abusi e sperperi nell'amministrazione pubblica, nell'organizzazione sociale, nelle istituzioni esistenti. E se cotali sperperi si vogliono indagare, si rinverranno nel complicato meccanismo degli uffici, nella poca o niuna scrupolosa sorveglianza in chi ad essi presiede, nel cumulo degli alti stipendi dei superuomini, nel danaro impiegato a scopo politico ed elettorale, nei sussidi della stampa, nelle sinecure, nei lauti stipendi concessi ai primati dell'esercito e della diplomazia e massimamente negli eserciti stanziali, che in tempo di pace, mantenuti sui piedi di guerra, cagionano ingenti stipendi.

La necessità di fissare il *maximum* delle imposte al 20 % si fa sentire viva e urgente per tôrre l'onnipotenza dello Stato, della sovranità e del parlamento in materia tributaria. È canone di diritto pubblico che tutti i poteri sieno limitati, che tutti i diritti sieno inviolabili ; e come è inviolabile il diritto di vita, di libertà, deve essere inviolabile anco il diritto di proprietà. E non soltanto per parte dei privati, benanco della pubblica potestà. Di tutte le specie di onnipotenza quella che riflette la proprietà è la più dannosa dacchè l'illimitato preteso diritto d'imposta dà facoltà ai governi e ai parlamenti di creare sempre nuove istituzioni, di accrescere le spese, di ampliare la burocrazia, di moltiplicare i congegni meccanici dello Stato, i quali poi intralciano il procedimento regolare

dell'amministrazione e complicano artificiosamente la vita semplice dello Stato. Anzichè legislatori e governanti proporre imposte per accrescere bisogni, devono decretare la misura dell'imposta entro i limiti della quale ordinare le spese e contenere i bisogni. Le imposte ordinarie devono bastare per le spese normali e costituire un margine attivo per le anormali e straordinarie. Alle spese imprevedute e imprevedibili richieste da inesorate necessità in condizioni eccezionali soccorrono o il prestito volontario, o l'alienazione dei beni dello Stato, o il sacrificio spontaneo e libero dei cittadini, e in casi estremi il prestito forzoso. Inoltre stabilendo la misura del quinto per le medie fortune, si può decretare per le maggiori, che oltrepassano le L. it. 20.000 di rendita, l'imposta progressiva che, elevata gradualmente, non ammonti però a più del doppio della misura normale e universale del 20 %. Talchè l'imposta progressiva non oltrepassi in niun caso il 40 %. Elevandosi ulteriormente ai 50 e 60 %, la proprietà è lesa, viene condivisa tra lo Stato e il privato, anzi oltrepassando il 50 %, lo Stato diviene il proprietario dei proprietari e si ritorna al principio vieto e assurdo di Grozio che riconosceva allo Stato un *jus supreminens* di proprietà sui beni dei privati o meglio ancora si retrocede di oltre duemila anni alla dottrina della Statolatria greca di Platone e di Aristotile, pei quali lo Stato non era solo infinitamente superiore, ma anche anteriore all'individuo e niun diritto individuale esisteva che non fosse una concessione, una largizione dello Stato.

La proprietà, figlia del lavoro, è individuale come è personale e intrasmissibile e oneroso il lavoro. Deve quindi spettare anzitutto a chi ne è l'autore, il creatore, il quale deve avere anche la certezza, che oltre un dato limite, niun potere può scemargliela. Accordando allo Stato l'assurdo diritto illimitato d'imporre tributi, il diritto di proprietà si perde nella politica dell'arbitrio, cessa di essere un diritto privato per trasformarsi contro natura nel diritto pubblico, cessa di essere materia della sovrana volontà dell'individuo, non è più l'oggetto del dominio della personalità. Lo Stato col suo preteso diritto eminente, assorbendo la proprietà, annienta la personalità, s'erge gigante onnipotente tiranno sugli individui a guisa dell'antichità: e come toglie la proprietà, può altresì togliere la vita, la libertà, sconoscere, negare e rinnegare tutti i diritti anco dell'intelligenza e della capacità.

Se non che i diritti individuali non cessano punto dove cominciano i diritti dello Stato. All'opposto cessa ogni diritto dello Stato là dove esistono o fin dove si estendono i diritti individuali. Questi segnano il termine assoluto che limita e circoscrive i diritti dello Stato. Prima del tutto sono le parti ossia gli individui che lo compongono, i quali sono veri enti di natura e come lo precedono nell'essere lo precedono nei diritti. Perciò i diritti dell'individuo non ricevono limite dallo Stato, ma lo impongono ai diritti di esso. Gl'individui sono le forze prime, lo Stato è la potenza seconda, che risulta e si compone delle forze prime. Però tutta

la sua potenza deriva dalle forze elementari, di cui consta; ed è un grande ente di diritto che si erge sui diritti dei cittadini, non sullo sconoscimento e sulla negazione loro. Non dimentichiamo mai che il diritto pubblico dello Stato non deve essere la violazione dei diritti individuali, bensì la suprema garanzia loro.

Tutte quelle forme di imposte che il genio fiscale dei governi inventa e moltiplica, quali gli innumeri dazi, le tasse del valore locativo, della famiglia, del bestiame, del focatico, delle carrozze, dei servi, delle livree, della vendita del vino nelle cantine private e simili sono forme irrazionali e assurde che accusano un basso e semibarbaro grado della vita politica dello Stato e misere condizioni di civiltà. Quando il proprietario e il funzionario o il professionista hanno soddisfatto al loro obbligo di pagare l'imposta fondiaria e quella sui fabbricati, o la tassa di ricchezza mobile; e coloro che esercitano il commercio o che aprono un esercizio pubblico ne pagano la tariffa relativa stabilita dalla legge generale dello Stato, sono arbitri e sovrani di spendere la loro rendita nel modo che credono e non devono temere vessazione e soggiacere a nuove fiscalità da parte dello Stato, della provincia e del comune. Che uno spenda in carrozze, o in servi, o in cani o in alloggi, non deve paventare che lo Stato, per tassarlo di nuovo, spii l'impiego che fa del suo danaro. Lo spionaggio è un sistema turco, russo e austriaco e abbassa lo Stato all' infimo grado di civiltà, il più prossimo alla barbarie. E peggio an-

cora se lo spionaggio ha il fine di espilare danaro, di mungere le borse, di dissanguare le famiglie, di spogliare la società. Lo Stato, che ha bisogno di un esercito di spie, vive sepolto nella propria impotenza e incoscienza e non è ancor nato alla civiltà. Nè lo Stato può trasmettere ai comuni e alle provincie il diritto che gli spetta di imporre tributi; e nemmeno le provincie e i comuni possono fare atti di sovranità ordinando imposte. È lo Stato stesso che deve ripartire agli enti locali parte del 20 % delle imposte che riscuote proporzionatamente ai bisogni dell'amministrazione, i cui uffici indispensabili sono fissati dalla legge. I poteri locali hanno poi provventi speciali coi quali possono sopperire alle loro spese. Ma anco tali provventi non devono nella loro misura essere abbandonati ai consigli comunali e provinciali. Deve essere la legge dello Stato che consente ai comuni gli utili provenienti dagli esercizi aperti al pubblico e deve stabilire un *maximum* e un *minimum* di tassazione secondo il lucro che ciascuno trae dal proprio negozio: e il criterio per determinare il lucro deve essere legislativamente stabilito in via equitativa e approssimativa senza vessazione.

Anco i centri maggiori e i capoluoghi delle provincie devono reggersi e amministrarsi colla somma tratta dall'imposta generale che lo Stato loro ripartisce e coi provventi che traggono dagli esercizi locali, che devono essere sufficienti ai necessari dispendi dell'amministrazione. Lo Stato deve vietare che i comuni

contraggano arbitrariamente debiti, che deliberino spese non necessarie, e deve sancire la responsabilità economica degli individui e dei corpi, che, eccedendo, violano la legge. Se un comune ha una soverchia spesa, come nei comuni montuosi la spesa della viabilità, dovrà restringere le altre spese e tutte contenerle nel bilancio. In caso estremo potrà essere autorizzato dalla legge ad alienare beni che possiede come persona giuridica. Ma normalmente il suo bilancio deve bastare quando il danaro sia oculatamente e saggiamente impiegato senza disperdimento di sorta.

Del pari Stato, provincie e comuni possono incontrare spese che hanno carattere voluttuario, ma che sono reclamate dalle popolazioni per usi tradizionali, per consuetudini inveterate, come corse di cavalli, teatri ed altri divertimenti locali in occasione di fiere, sagre ecc., ma Stato, provincie e comuni non devono sfruttare i divertimenti, come si sfrutta il gioco del lotto, bensì devono soltanto cogli introiti rifondersi delle spese borsuali per installare tali divertimenti. Le spese che tali enti subiscono fuori della stretta amministrazione devono essere ordinate in modo che possano venire semplicemente rifuse senza farne un cespite di rendita.

Lo Stato può avere monopoli necessari come il sale, ma deve perdere i monopoli non necessari, come il tabacco, che per giunta è di gran lunga peggiore di quello di contrabbando. Ed anco nei monopoli necessari deve mettere il prezzo di costo e nulla più

e non costituirsene una sorgente di rendita e di lucro (1).

(1) In Italia tutto il rapporto economico, finanziario e fiscale va riordinato. Le migliori disposizioni di legge sono eluse e inefficaci. Ad esempio, gli assuntori delle esattorie hanno obbligo di mandare in principio d'anno a ciascuna ditta contribuente una tabella o cartella in cui sono le cifre d'importo delle imposte nelle sei rate bimestrali. A parte che gli esattori molte volte nulla mandano; ma quand'anche mandano la tabella, essa a nulla vale. Se il contribuente pretendesse pagare l'imposta che gli incombe secondo il tasso della tabella sarebbe ingenuo e deriso come risibile se non ridicolo. Il cassiere o collettore gli risponde che quella non ha alcun valore perchè non contiene tutti gli importi, come nuove sovrimposte o nuovi aumenti di consorzi, di opere idrauliche ecc. ecc. Mentre uno Stato giustamente e razionalmente rètto e governato ogni anno, fatte le debite variazioni e modificazioni, ai contribuenti deve presentare in un quadro fisso e inalterabile la somma che deve versare all'erario in ognuna delle rate successive, riconoscendo il diritto al contribuente di rifiutarsi al pagamento di ogni nuovo e arbitrario aumento.

RAPPORTI TRA STATI

L'esistenza impersonale e oggettiva dello Stato, quale deve essere nella sua essenza, in tutte le sue funzioni e ne' suoi modi si distingue cotanto dall'esistenza personale e soggettiva dell'individuo che nelle ostilità e nella guerra degli Stati i privati devono essere salvi e indenni. Lo Stato in rapporto agli altri Stati agisce in una sfera estranea, aliena e superiore a quella dei privati individui. Gli Stati sono i grandi individui dell'umanità, come i cittadini sono i piccoli individui delle nazioni. Eglino, nondimeno, sono in fondo rètti dai medesimi principî che governano la vita degli individui. Le stesse leggi della conservazione e dello sviluppo, che sono leggi della natura vivente e dello spirito pensante si estendono e si elevano dall'individuo al corpo sociale, allo Stato, all'umanità. Lo svolgimento delle facoltà umane fa la grandezza dell'individuo e la potenza dello Stato. Lo Stato perfezionandosi diviene sempre più spirituale e razionale, perde successivamente il suo potere primitivo fisico, violento, arbitrario e dispotico per reggersi non tanto secondo volontà e interessi quanto secondo

principî e ragione. Cresce il potere dell'individuo col progresso delle sue facoltà man mano che si approfondisce e si eleva il suo sapere e quindi il suo valore e il suo essere reale; e crescendo il potere dell' individuo, cresce la grandezza e scema l'onnipotenza dello Stato. Lo Stato cominciò colla forza in piccoli gremi, vichi e paghi, o clan, si estese colla violenza e colla astuzia, si perpetuò colla necessità, col consenso e colla persuasione, si compaginò aggrandendosi colla vita del popolo e si portò alla fine sulla base della nazionalità in cui, pur sempre lottando, va adagiandosi. Dall'accozzaglia delle prime genti, delle prime orde alle odierne nazioni lo Stato progredì come un uomo in grande. I primati delle tribù nomadi, i maggiorenti della milizia, della ricchezza e dell'aristocrazia, poi i primati del potere, i principi, i papi e gli imperatori, da ultimo i principî sono i capi supremi dello Stato. Ai principi si vennero poco a poco sostituendo i principî, di cui gli organi della pubblica potestà dal primo all'ultimo sono e debbono essere vigili custodi e inesorati vindici. Codesto faticoso processo dal potere personale ai principî impersonali è tuttora in via di genesi e di formazione.

Colla successiva estensione e colla progressiva organizzazione dello Stato si venne man mano realizzando il suo svolgimento sempre più razionale. L'ingrandimento dello Stato è condizione ed effetto di svolgimento dell'individuo, dappoichè col tutto universale dell' umanità si esplica un più vasto campo

d' azione e d' intelligenza dei rapporti della vita, che innalzano e perfezionano il tutto particolare dell' individuo. La vita del singolo come del tutto si conserva colla coesistenza e progredisce coll'estensione de' suoi rapporti.

I diritti degli Stati hanno la loro prima origine da fatti istintivi che sono dapprima fatti di natura, più che di coscienza, i quali prendono forma di usi, di costumi, di consuetudine, di abitudine determinata da bisogni. Hanno poi la loro fonte in un ordine più elevato delle facoltà umane, negli atti della volontà determinati dapprima da motivi interessati e da fini egoistici, e tali atti di volontà e di libertà prendono forma di convenzioni internazionali. Ma poi hanno la loro sorgente in quei principî di intelletto e di ragione, che stendono in un alto grado di civiltà sempre più il loro impero e tendono a divenire universali e che già in parte sono entrati nel patrimonio delle verîtà accolte quali canoni di diritto.

Così, ad esempio, oggidì il diritto antico di conquista è condannato dalla coscienza e dalla ragione e dai principî più certi della scienza e relegato tra i pretesi diritti che si perdono nel fondo oscuro della forza animale bruta. Più non esiste il primitivo diritto di uccidere i vinti in guerra, di sottoporre i nemici a tormenti, di mutilarli, di evirarli, di spogliare i naufraghi, di confiscare i beni degli stranieri. Scomparso è pure il diritto di commerciare le persone, di sottometterle a schiavitù; il diritto altresì di usare

violenze, di consumare stupri per rappresaglia (1). È principio razionale di giustizia internazionale cagionare in guerra il minor male, apportare in pace il maggior bene. Ed è riconosciuta dalla scienza e dalla coscienza l'inviolabilità della vita individuale, della proprietà privata, della libertà personale, dell'integrità morale e dell'onore. L'inviolabilità della vita morale è continuazione e integrazione dell'inviolabilità della vita fisica. Gli Stati non possono, come non devono gl'individui, impedire la coltura morale e lo sviluppo intellettuale, che sono manifestazioni del perfezionamento dello spirito e delle facoltà psichiche umane. Anco il diritto d'intervento degli Stati più non esiste nei rapporti tra loro quando non sia richiesto o acconsentito dallo Stato interessato a respingere la forza e l'usurpazione, ad affrancarlo dalla servitù, a liberarlo da un governo straniero e dispotico, a favorire la sua

(1) Nondimeno nel principio del secolo XX assistiamo alla carnificina nella feroce guerra *Russo-Giapponese*. Maggiore strage non fu mai consumata non solo dall' accanimento dei belligeranti, benanche dalle malé arti, dalle mine sottacquee, che sono forme e specie di tradimento. Eppure lo Czar proponeva il disarmo e la pace. E la Czarina incuorò i soldati all'esterminio del nemico. Ciò dimostra che la guerra per sè stessa è una barbarie, che per forza impulsiva propria tende a diventare quanto più raffinata tanto più straziante. Il che fa indietreggiare l' umanità, ne oscura la coscienza, ne accieca le menti e converte i trovati della scienza militare in mezzi ognora più micidiali mentre dovrebbero diradare, lenire e abbreviare le guerre. È legge della natura e dello spirito che il male tenda al peggio per infine consumarsi da sè come una falsa sostanza.

indipendenza e libertà, a promuovere la sua nazionalità. Ingiusto è qualificato ogni intervento che abbia per oggetto il mantenimento colla forza della costituzione esistente o lo stabilimento di altra costituzione, che non sia liberamente voluta dalla società organizzata a Stato, perchè ogni Stato ne' suoi rapporti interni è autonomo e sovrano. Epperò la diplomazia non può legittimamente intervenire per mantenere lo *stato quo* col pretesto di assicurare l'ordine e la pace. L'ordine e la pace devono essere il risultato di condizioni normali derivanti da una naturale storica compaginazione delle società politiche e non il prodotto di arbitrî, di artifici e di violenze delle grandi potenze che pei loro egoismi illimitati, partigiani e dinastici spartono il mondo secondo vedute proprie, spesso soggettive e interessate e sempre suggestive, unilaterali, anguste e ingiuste. Lo stesso vero bene che si vuole procurare agli Stati è ingiustificabile se non viene scientemente inteso e liberamente accolto con generale persuasione degli interessati. Anche le spedizioni all'estero collo scopo sincero di incivilire un popolo contro sua volontà non sono punto giustificate: costituiscono sempre un atto di despotismo che fa indietreggiare la società civile (1). La forza può essere lo

(1) Il BLUNTSCHLI nel suo *Diritto internazionale codificato* erroneamente opina che l'umanità essendo destinata a spandere la civiltà sulla terra, uno Stato colonizzatore abbia il diritto di estendere la sua sovranità sul territorio occupato dai popoli selvaggi. Quest'opinione è il *certo* della storia, non il *vero* della filosofia.

strumento della giustizia soltanto nel caso che un popolo non basti colla sua potenza a scuòtere il giogo di un governo dispotico e invochi l'intervento straniero per affrancarsi. L'intervento quindi può solo essere legittimo quando sia indubbiamente chiesto od acconsentito. Il libero consenso presuppone uno sviluppo della coscienza del diritto pel quale sviluppo soltanto la forza può divenire mezzo al trionfo della giustizia.

Finchè la guerra non ha altro fine che la signoria e decide le sorti dei popoli come nudo fatto della cieca forza, il principio razionale del diritto è tuttavia sepolto nella incosciente potenza fisica. Perchè la guerra sia giusta bisogna che abbia carattere, qualità e scopo di una contesa rivolta a sopraffare una forza irrazionale, ad affrancare un popolo dalla soggezione straniera, ad assicurarne la libera esistenza, a promuoverne lo sviluppo, a costringere gl'infrattori dei patti all'adempimento dei loro obblighi. Allora la guerra assume carattere e ufficio di forza coercitiva che somiglia all'esecuzione coattiva d'una sentenza, come dice TRENDELENBURG.

Questi e simili principî non si fondano sul passato e sul presente, ma sull'autorità del vero, sui progressi della coscienza, sui postulati della scienza. Imperocchè le società, come gli individui, hanno i diritti di conservazione e di sviluppo, i diritti di integrità, d'inviolabilità, d'indipendenza, di uguaglianza, di libertà, e sovratutto in particolare i diritti di sovranità, che parificano tutti gli Stati, grandi o piccoli, dinanzi al diritto.

Si è ancora tuttodì cotanto penetrati dal pregiudizio storico della forza che un popolo impotente colla sua sola milizia ad affrancarsi lo si reputa immaturo e immeritevole di libertà. Esempio la Polonia. E non si pensa che quell'impotenza origina dalla sua piccolezza e dagli ostacoli che oppongono le altre potenze alla sua esistenza indipendente e sovrana. Condannato all'impotenza è condannato alla nullità politica e tale nullità è qualificata pena meritata del delitto commesso colla sua aspirazione a crescere e conservarsi autonomo. Così la forza è sempre la prima Dèa che inneggia alla fortuna e al successo.

Le passioni egoistiche degli Stati ottundono il senso della giustizia delle cause per cui si muove guerra. Gli Stati quindi non distinguono il successo della causa giusta dalla ingiusta. La fortuna delle armi è per essi la sola giustificazione e glorificazione della guerra. Per cui la giustizia nei rapporti degli Stati è ancora in gran parte sepolta nell' incoscienza dell'umanità. Il duello quale contesa d' armi private toglie meno il senso della giustizia che la guerra quale contesa di armi pubbliche. Perchè vinca o soccomba l'offensore o l'offeso, nel duello la coscienza individuale scerne bene il giusto dall' ingiusto e scevera la forza dalla giustizia, il successo dalla ragione. Nella guerra invece la coscienza sociale della diplomazia, degli Stati, delle corti, dei governi è ottenebrata e falsata dall'esito delle armi. Il soccombente si arroga la giustizia, il vittorioso non dubita minimamente che il trionfo della forza sia anche il trionfo della giustizia.

Le guerre essendo fatte dagli Stati tra loro come personalità internazionali e non dagli individui, devono essere dichiarate dai poteri sovrani e se ne devono rigorosamente circoscrivere gli effetti agli Stati belligeranti, riconoscendo agli altri Stati la libera facoltà di rimanersi neutrali. Il diritto di neutralità, sia benefico o nocivo ai belligeranti, è proprio di ogni Stato e può essere anco un dovere degli Stati: e nasce dalla libertà, autonomia e sovranità degli Stati, in virtù di che uno Stato pur circondato dalla guerra può e deve conservare i suoi pacifici e normali rapporti coi belligeranti. Devono anzi gli Stati pacifici interporsi per evitare la guerra, per renderla meno durevole e meno sanguinosa, per impedirne gli eccessi e limitarne l'azione e i danni. E dovrebbero altresì adoprarsi per istituire un tribunale internazionale superiore che pronunci giudizio sulla giustizia della guerra, ispirandosi non agli interessi degli Stati, ma alle ragioni della giustizia. Per tôrre che la neutralità si chiuda nell'egoismo e per agevolare la solidarietà della difesa dei deboli, possono e talvolta debbono gli Stati partecipare alla guerra quando un popolo insorge eroicamente contro una signoria tirannica. Se un popolo si acqueta al servaggio, se fa un tacito plebiscito di dedizione e dimostra di essere in una condizione di incoscienza, quel popolo è ben lungi dalla riscòssa. Ma quando si ribella e perpetua i tentativi di ribellione, che vengono poscia facilmente repressi, gli istinti liberali prevalgono, la coscienza

dell'indipendenza comincia a farsi matura e soccombe solo per fisica impotenza, per difetto di forza. Allora l'aiuto degli Stati più forti per armi e più progrediti in civiltà si rende legittimo e sinanche necessario. Ma affinchè tale cooperazione ufficiale avvenga per lo sviluppo della libertà e dell'indipendenza dei popoli fa mestieri un ulteriore progresso nel campo della diplomazia. E tale progresso sta in ciò che la diplomazia, la quale è il riflesso e l'ultima luce delle condizioni reali e storiche dei popoli, comprenda e apprezzi non solo gli elementi di fatto, ma anco le aspirazioni legittime dei popoli. Ora i fatti reali sono assunti e rappresentati nella loro cruda nudità, ma tutte le aspirazioni che modificano quei fatti, che ne mutano l'indirizzo non sono contemplate che dopo la loro realizzazione storica. Talchè la diplomazia si risolve in un ostacolo ingiusto al realizzarsi di quelle aspirazioni e quando non può più resistere cede poco dignitosamente dinanzi all'impero superiore del fatto compiuto. Mentre è sapienza di chi regge le sorti umane non solo rispecchiare la società nel suo nudo e crudo stato tradizionale presente, ma benanco prevenirne, prepararne, favorirne gli sviluppi, che formano la fatalità storica dell'avvenire più o meno prossimo. Ora la diplomazia nulla intuisce del futuro e poco sa del presente, al dir di Bismark.

Tale specie di dogmatismo immutabile della diplomazia legata al tronco storico del presente e del passato origina dal sistema degli interessi e dal prestigio

delle persone, che essa si prefigge di favorire, di tutelare e di perpetuare; mentre i veri interessi politici delle società umane non sono interessi di forme di governo, di regnanti e di dinastie, bensì interessi di popoli, principî di verità, criterî di giustizia, saggezza e onestà d'uomini di governo, qualunque sia la forma politica dello Stato.

I rapporti delle nazioni danno origine al diritto internazionale, che è il complesso delle norme fondate sulla natura, sulle convenzioni e sulle pretese degli Stati, i quali col loro reciproco e razionale consenso devono secondo principî di giustizia universale regolare le loro relazioni politiche e risolvere le questioni giuridiche dei cittadini di ciascun Stato che trovansi in paese straniero.

Gli Stati possono stipulare trattati politici e commerciali, contrarre impegni cui sono tenuti come i privati. Nelle relazioni internazionali però più della natura può il consenso o la volontà, perchè gli Stati non sono persone fisiche come gli individui, sono più spirituali che organici; e il loro consenso o meglio la loro volontà reciproca deve essere diretta e limitata da giuste norme razionali, che imperino universalmente come precetti assoluti. Vero è che i trattati internazionali differiscono notevolmente dai contratti privati perchè quelli difettano alquanto di forza coercitiva che ne guarentisca l'esecuzione e l'adempimento e perchè molti trattati politici sono conchiusi per necessità di cose, dettati dalla forza del vincitore.

Benchè lo Stato non sia una persona fisica ha nondimeno tutte le tendenze egoistiche dell'individuo. La mancanza di fede che nel contratto privato è violazione di diritto, nei trattati internazionali è spesso atto di politica abilità, che non ha altro movente e scopo che il tornaconto. Però che nei trattati internazionali è più facile per natura di cose che nei contratti privati spiegare e persino giustificare la violazione dei patti dacchè gli eventi sociali, i rivolgimenti storici sono più moltiformi e più rapidi e alterano facilmente le condizioni di fatto e le relazioni degli Stati. Perciò errarono gli scrittori di diritto internazionale, che condizionarono l'obbligazione di osservare i patti per tutto il tempo che durano le condizioni sotto le quali vennero stipulati. Siffatta clausola è del tutto insufficiente perchè dà luogo a tutti gli arbirtî degli Stati, che, accampando facili avvenuti mutamenti, hanno interesse a lacerare trattati o, negando tali mutamenti, a mantenerli inalterati. È una clausola fondata su motivi mobili, interessati, soggettivi, variabilissimi; che asconde capricci e pretesti per venir meno ai propri precedenti impegni; che origina conflitti tra le potenze e non istituisce alcun criterio obbiettivo e razionale per risolverli. Gli Stati possono avere uguale ragione, l'uno di affermare, l'altro di negare che le condizioni sieno identiche dopo la conclusione del trattato. Talchè l'egoismo o l'interesse del più forte da ultimo tutto decide. E non si ha che il ritorno al diritto della forza. Anzichè l'elaterio di una clausola vaga,

astratta e indefinita bisogna stabilire una regola generale desunta dal periodo naturale di vita delle generazioni, che concili il sacro rispetto agli obblighi liberamente assunti dai contraenti colle mutazioni e innovazioni successive e progressive delle società umane. Talchè ogni trattato internazionale validamente conchiuso abbia per sè stesso virtù obbligatrice per tutta la durata della generazione che a mezzo de' suoi legittimi rappresentanti lo ha stipulato; e allo spiro del termine di sua vita la nuova generazione prosciòlta da ogni obbligo debba abrogarlo o rinnovarlo espressamente o tacitamente colle opportune variazioni e modificazioni reclamate dalle esigenze e dai progressi del tempo.

Progredendo i rapporti intersociali e internazionali degli Stati e il diritto cosmopolitico o universale d'umanità, i cittadini colpevoli di uno Stato non dovrebbero trovare asilo e impunità in un altro Stato, nè dovrebbesi accordare l'estradizione per trattati. Bensì l'estradizione dovrebbe essere la conseguenza necessaria e logica dei diritti e dei doveri reciproci e comuni degli Stati. Dalla estradizione dovrebbero eccettuarsi soltanto i condannati di delitti politici per la stessa loro indole speciale. Poichè il diverso ordinamento degli Stati può far sì che atti qualificati criminosi attentati alla sicurezza interna di uno Stato e come tali severamente puniti non abbiano uguale qualità di reato in altro Stato e sieno anzi mezzi talvolta necessari per conseguire una più liberale e più

razionale forma politica, che costituisce l'ideale della scienza già realizzato in altri Stati. Tanto più che col dogmatismo vigente nelle legislazioni di taluni Stati non è rispettata, nè tollerata la propaganda delle opinioni contrarie all'ordine costituito; e diventa una necessità la segreta cospirazione appunto perchè non è acconsentita l'aperta divulgazione delle idee liberali; e non potendosi innovare gli ordini sociali in via evolutiva mediante pacifiche, graduali e legali riforme, non resta che la via rivoluzionaria che nel campo dei fatti dà origine alle congiure e agli attentati. Il che avverrà finchè non è più progredita la coscienza, non è fissato il giusto preciso limite alle manifestazioni del pensiero, finchè questo preciso confine non è riconosciuto e sancito dalle leggi di tutti gli Stati, finchè lo spirito di conservazione delle forme politiche, che genera l'egoismo e l'intolleranza, non si concilia legalmente collo spirito di innovazione, di libertà e di progresso, finchè si vogliono imporre le istituzioni ai popoli anzichè adattarle al grado vario e successivo di svolgimento storico delle società umane. Si pretende ancora incatenare la società alle istituzioni mentre si deve legare ogni istituzione alle condizioni sociali e anzichè immobilizzare la società, bisogna mobilizzare tutte le istituzioni e specialmente le politiche che altre non sono che le vesti del corpo sociale. Il sistema vigente ha molta rassomiglianza col letto di Procuste. Si vogliono recidere e accorciare le gambe piuttosto che cangiare e allungare il letto. Dippiù un eccessivo

spirito suggestivo, soggettivo e personale inquina ancora e corrompe le leggi e le istituzioni, mentre le istituzioni devono essere affatto impersonali, oggettive, imparziali e di dominio pubblico. Allora soltanto possono e devono essere inflessibili, inesorabili. Un Muzio che dopo aver emanata la legge fa tagliare le mani al figlio che la viola è un esempio unico della classica remota antichità, che oggi non ha più alcuna possibilità di ripetersi, è appena un ricordo, un mito. Tanto i tempi sono mutati e da questo lato peggiorati.

Non v'è quindi rispondenza, anzi v'ha aperto dissidio, tra la scienza che rivela sempre più l'esistenza reale e oggettiva della giustizia e l'opera dei diplomatici, dei legislatori e dei governi che alla giustizia imprimono un carattere soggettivo e personale, da cui sono inseparabili gli errori, gli arbitrî, le passioni, le iniquità e le ingiustizie; tra la coscienza naturale e istintiva della giustizia che vive nel popolo e la giustizia quale è nel sistema sociale organizzata e quale viene dai governanti amministrata. Il triste fenomeno cui assistiamo del dualismo sociale tra governati e reggitori, per cui il popolo sente in un modo e il governo funziona in un altro, si riproduce nelle relazioni degli Stati per cui la diplomazia non è il riflesso dei giusti, liberali e razionali principî che animano le società internazionali; e, peggio ancora, l'antagonismo cresce ad ogni azione di popolo con altrettanta reazione di governo e di diplomazia. Finchè da ultimo deve sparire la libertà o dissolversi l'autorità nella sua forma attuale.

I germi della disorganizzazione sociale scorgonsi dovunque e nel presente stato di cose progrediscono ognora più. E tale disorganizzazione è imputabile, più che alle moltitudini, all'insipienza dei primati che formano la classe dirigente della società. Imperfette sono in gran parte le leggi e le istituzioni e più imperfette ancora sono le autorità che devono eseguirle e farle applicare; e sovratutto la coscienza degli organi del pubblico potere non è severa e austera; spesso è doppia come i libri di commercio, e sempre è elastica e piega dove la spinge il tornaconto, la voluttà del potere e il vento della fortuna.

In omaggio alla libertà dei cittadini nelle loro relazioni internazionali hanno eglino il diritto di emigrare, abbandonando lo Stato originario e divenendo membri di un altro Stato. Le facoltà semoventi od autolocomotrici e la perfetta organizzazione e individuazione dell'essere umano sono il fondamento primitivo del diritto di libertà fisica, di darsi impulso e seguire qualunque direzione e di oltrepassare i confini del proprio Stato, dacchè mentre ogni individuo è membro di una famiglia e di una società è anche membro dell'umanità e cittadino del mondo. Il rapporto di nascita che lo lega allo Stato d'origine è un rapporto naturale che non sopprime però la libertà e la coscienza quali sorgenti di diritti di unirsi in seguito ad altri Stati. Al vincolo naturale che unisce gli uomini alla famiglia e alla società nativa si accoppia la volontà e la libertà, che diventano nuove

sorgenti di diritto col successivo spiegarsi dell'intelletto e della ragione nell'età progredita e cosciente del genere umano.

Lo Stato non può interdire il diritto di emigrazione e di immigrazione senza negare la libertà umana. Soltanto dovrà conciliare tale diritto coi doveri preesistenti che possono incombere ai singoli e colle garanzie che sono necessarie all'ordine sociale. Anzichè vietare l'emigrazione violando il diritto dei nazionali, lo Stato ha il dovere di prevenire e impedire le cause che da esso lui dipendono e che consigliano e sinanche spingono a emigrare quali sono il disagio, la povertà e il bisogno. Ma quand'anche lo Stato non fosse cagione imputabile e impellente dell'emigrazione, e riescisse quindi l'emigrazione inesplicabile e ingiustificabile per bisogno, non può lo Stato vietarla perchè è un diritto naturale e individuale di ogni cittadino quale ente della natura. Il fenomeno dell'emigrazione all'infuori delle ragioni economiche che la determinano, somiglia al fenomeno delle lingue che si vanno diffondendo in regioni straniere e che preludono ad un ulteriore progresso della coltura sociale, alla espansione della socialità e della fraternità umana. L'umanità allarga sempre più i propri cicli storici. Dai primitivi piccoli gremi sociali, dalle orde, dalle tribù nomadi passò ad acquistare grado grado sedi fisse, si costituì in centri, in comuni, si organizzò in provincie, si formò il popolo, la società civile, lo Stato, poi la nazione che ha per confini il territorio, per

fattori la razza, il sangue, la lingua, il costume, la religione; in appresso tende ad allargarsi e a progredire anco più verso la razza, che presenta un ciclo storico più esteso della nazionalità; e da ultimo l'umanità più progredita nelle sue relazioni, ne' suoi commerci, nella sua coltura, nelle sue cognizioni, nella coscienza della sua solidarietà fondata sulla sua unità organica e morale tende a fare di sè stessa una sola grande individualità con organizzazioni locali che andranno stringendosi in una vasta federazione universale. L'umanità continuerà indefinitamente a progredire e a perfezionare la sua organizzazione sociale e la sua coscienza politica. E durante questo lungo processo storico potrà sempre meglio infrenare gl'impeti di egoismo, le ambizioni di conquista, di signoria; e la forza cesserà di essere strumento di oppressione per divenire sempre più potente mezzo di protezione del diritto. Lo sviluppo ulteriore e continuo della potenza razionale dello spirito umano accrescerà la forza della coscienza per imprimere moto più equo e direzione più saggia alla forza armata, alle classi dirigenti e alla stessa diplomazia, per dominare gli istinti bellicosi dei governi e degli Stati. E già un segno si scorge nelle cause più generali delle guerre che tendono alla nazionalità dei popoli, alla indipendenza loro. La guerra contro lo straniero, che vanta trattati e legittimità storica, non è ancora coronata da plauso e da successo nel campo dei fatti, ma nel campo dei principî comincia a entrare nel sistema delle verità della

scienza e indi si svolgerà per entrare nel campo dei fatti, della storia, per essere, dopo la guerra di pura difesa contro l'invasione, la sola guerra legittima. L'indipendenza deve essere l'obbiettivo dei popoli, come la libertà è l'obbiettivo degli individui. Il progresso dell'ideale dei popoli, pel quale eglino aspirano ad adagiarsi sulla base naturale e storica della nazionalità, procede di pari passo col successivo sviluppo razionale dello spirito umano, che anela come a ultimo termine del suo movimento ascendente a sopprimere man mano le cause illegittime della guerra, indi a ridurne anco le cause legittime, e in fine a sostituire l'arbitrato alla guerra. Ciò che implica un più elevato e progredito sentimento etico di benevolenza, una solidarietà maggiore, uno sviluppo altruistico e rapporti più intimi tra gli Stati e una più identica organizzazione politica e una più saggia costituzione sociale. Finchè regna l'assolutismo negli Stati, finchè gli Stati non sono entrati in un sistema politico più liberale, finchè il sistema liberale non è meglio inteso e ordinato, lo stesso sistema liberale non può dirsi equo e razionale. Imperocchè, già sappiamo che non basta punto che un sistema sia liberale, bisogna che diventi anco giusto e razionale. E tale non è finchè popoli e Stati sono animati dall' egoismo che li accieca, dalla passione di ingrandimento, di conquista, dall' amore sfrenato che li spinge alle guerre d' invasione e di conquista e si fanno giudici e parti interessate identificando forza e giustizia e riponendo la giustizia nelle

armi. All'arma che vince deve succedere la giustizia che convince: e la giustizia non solo deve essere fuori delle armi, ma anche fuori delle parti interessate, le quali devono esporre le loro ragioni, ma non imporle, devono affidarle a chi sappia valutarle e farle valere nei consigli della sapienza. Forza e giustizia che, nei primordi dell' umanità erano un tutto indistinto, si vennero grado grado scernendo e separando, in seguito si contrapposero, e oggi comincia nella coscienza a trionfare la giustizia sulla forza; nè v' ha dubbio che nell'avvenire dell'umanità il trionfo della giustizia contro la forza diventerà un fatto della storia. Come la natura si regge colle sue leggi, l' umanità si deve governare coi suoi principî, che sono le leggi razionali dello spirito umano. E se l' umanità non ritorna alla barbarie antica, al predominio e alla consacrazione della forza, la forza dovrà unicamente servire, nella eterna lotta contro l'ingiustizia, al trionfo della giustizia; se pure in un lontano avvenire e secondo l'ideale più perfetto il diritto non potrà nei rapporti internazionali trionfare anco senza forza.

Ma perchè la forza non si confonda colla giustizia e la giustizia per sè stessa convincendo abbia la potenza di vincere bisogna che la coscienza della giustizia progredisca e si diffonda ulteriormente e acquisti efficacia e virtù di indirizzare la forza organizzata a compaginare le società umane e gli Stati su basi più naturali e insieme più libere, più autonome e più razionali. Talchè la diplomazia della maggior parte

dei popoli più civili sia il centro riflesso e quasi lo specchio che riproduce le vere e legittime aspirazioni dei popoli meglio rispondenti al loro storico avvenire; cessi il dissidio tra governi e popoli, tra Stati legali e società reali, tra le corti e le nazioni, tra l'umanità ufficiale e l'umanità storica. L'antagonismo tra lo spirito dei governanti e in generale delle classi dirigenti che si arrestano al presente, se pur non anelano al passato, e le tendenze dei popoli e delle classi dirette che aspirano all'avvenire e al miglioramento non si può sopprimere che mutando tutto l'indirizzo del sistema vigente. Popoli e governi devono meglio combaciarsi e confondersi colla verità e colla giustizia. Allora, ancor tra gli Stati sorgendo dissidi, si potranno comporre colle ragioni della giustiza, non col cozzo delle armi: e si perverrà all'arbitrato o a un tribunale superiore, che è l'ideale delle società, che risolverà le controversie, troncherà i litigi, e ridarà pace alla società e a tutti guarentirà la giustizia nelle vie razionali segnate dalla scienza. È irrazionale e antiumano che la giustizia trionfi colla forza ed è cosa ancor più selvaggia e barbarica che la giustizia soccomba sotto il peso della forza.

Portando tutto l'ordinamento della giustizia sul suo fondamento razionale e sostituendo al potere dei principi l'autorità dei principî, tutto il sistema sociale viene mutato e perfezionato. Gli eserciti stessi, che sono i grandi dissanguatori, potranno ridursi sul piede di pace e limitarsi ai soli bisogni di conservazione individuale e di protezione sociale. Non sono più, nè

ponno essere i fattori del progresso secondo l'ordine razionale della giustizia. Non sono i preservatori della pace, ma piuttosto i provocatori della guerra. I soli fattori del perfezionamento umano sono i fattori intellettuali e morali, i produttori del sapere e del potere insieme indirizzati non a favorire la prevalenza del più forte, nè a distruggere l'umanità, ma a conservarla e a farla progredire, a guarentirne e prolungarne l'esistenza, e a far insediare e dominare il più umano e più saggio governo sociale. E per giungere ad uno stato normale e duraturo di pace, bisogna diffondere l'odio contro la guerra, odio implacabile che la farà diradare e gradatamente sparire. Non deesi perciò conseguire la pace opponendo eserciti colossali in piedi di guerra. La pace si deve piuttosto stabilire come conseguenza di un disarmo generale che renda impotenti gli Stati alla guerra. Allora la pace si svolgerà come una condizione normale di vita sociale degli Stati. La pace deve originare dalla persuasione, la persuasione si deve svolgere da condizioni di fatto, e queste devono uniformarsi al grande principio dell'inviolabilità della vita umana e al massimo vantaggio della economia e al supremo principio di giustizia degli Stati. Se i Rè e le corti e i governi per egoismo e cupidigia armano, i parlamenti devono strenuamente combattere gli armamenti, avocando a sè il diritto di stanziare i fondi e recisamente negandoli, e se i parlamenti sono mancipî dei governi e dei principi, le nazioni che portano il peso di tutti i sacrifici hanno diritto e dovere di organizzarsi per impedire tanto

spargimento del loro sangue e tanto sperpero delle loro sostanze. Nè occorre ribellione o rivoluzione a infrenare e mutare il sistema attuale. Basta l'arma del voto acuita da un grado maggiore di coscienza e di energia nel corpo sociale. E tale ulteriore grado di coscienza può solo essere infuso dalla scienza, precorritrice del cammino storico e dello sviluppo incivilitivo delle società umane (1).

È ben noto ciò che dice Carlo Darwin, che la guerra esiste in natura; ma la società, che è la continuazione, lo svolgimento e il perfezionamento della natura, deve segnare un progresso su di essa diradando e mitigando la guerra, se pure non può abolirla e distruggerla. I motivi di dissidio, di lotta e di guerra sussisteranno pur sempre in seno all'umanità, ma si potranno comporre evitando spesso spargimento di sangue, rendendo più rare le guerre, sceverando guerra da guerra, selezionando le poche guerre giuste e necessarie e relegando le tante cause di guerre ingiuste e inumane nella storia morta del passato. Come la guerra, al dire di Laurent, fu lo stato normale dei popoli primitivi, la pace deve divenire lo stato normale dei popoli civili. L'umanità presente vagheggia idealmente la pace, l'umanità futura la conseguirà storicamente. Dobbiamo avere sacra fede nel progresso indefinito dello spirito umano.

(1) Se non bastasse o non esistesse il voto come arma politica, la costituzione interviene a vietare l'imposta arbitraria ed eccessiva e in caso estremo la nazione, organizzandosi, può rifiutarla concordemente.

NUOVO SISTEMA DI RAPPRESENTANZA POLITICA

Il sistema rappresentativo vigente dopo essere stato vagheggiato come un ideale perfetto di giustizia sociale e politica si è esaurito nella realtà storica rivelando tutte le sue imperfezioni, si è consumato come una falsa sostanza, e, appo molti, non merita più alcuna fede scientifica. I suoi errori e i suoi difetti sono universalmente riconosciuti e lamentati e il mondo scientifico ritorna in parte a ROUSSEAU che qualificò alienazione del diritto inalienabile di sovranità l'attuale sistema di rappresentanza politica.

Infatti il niun valore della rappresentanza politica, quale dal secolo XIII ad oggi si venne ordinando e attuando presso i popoli più civili d'Europa, si rivela allo sguardo per poco che si consideri che per quanto sia esteso il suffragio si limita alla minor parte della popolazione, che estenderlo maggiormente a tutti, anco agli incoscienti, equivale a considerarlo come una forza cieca e violenta, nuda e cruda della società; che limitato a pochi censiti e istruiti, è privilegio, monopolio e oligarchia. Inoltre dei pochi gaudenti del voto una parte si astiene, un' altra vota divisa e scissa.

Per un principio intrinseco all'autonoma volontà dell'elettore, inerente alla libertà stessa, all'esame e alla discussione, alla critica e al giudizio di ogni elettore, i voti non si sommano, ma si elidono come forze uguali in contrasto tra loro. Per cui il candidato che viene eletto esprime il trionfo della minoranza e non può quindi ammettersi che l'eletto rappresenti l'intera nazione e nemmeno la maggioranza di essa.

Il motivo per cui una gran parte della nazione, l'immensa maggioranza è esclusa dal diritto elettorale è la sua incapacità ad esercitarlo e que' pochi che sono capaci non l'esercitano punto come dovrebbero e le leggi sono impotenti ad obbligarli ad un rètto e coscienzioso esercizio.

I motivi poi di coloro che si astengono dall'esercitare il loro diritto di suffragio sono svariatissimi e opposti, ma si compendiano però o nella poca o niuna persuasione del sistema vigente, o nella avversione invincibile al candidato voluto dalla maggioranza degli elettori o imposto dal comitato elettorale. Talvolta l'astensione è protesta contro la pressione e la corruzione del governo o dei partiti. Talaltra è espressione di fede politica radicale o clericale, e più spesso è effetto d'incuria originata dall'impotenza stessa del voto individuale.

Ciascuno che si rechi alle urné a votare non sente briciola della sua grandezza di sovrano, prova invece il senso penoso della sua piccolezza e della sua impotenza e nullità. Quand'anche avesse la co-

scienza più pura di avere dato il suo saggio voto al più intelligente e onesto candidato, egli si sente nullo, sapendo già che appunto per non aver ceduto a pressioni e a corruzioni il suo voto sarà isolato, disperso e nullo nell' effetto.

Perciò i comitati, che pur sono non di rado i più grandi còrruttori delle elezioni, diventano necessari, poichè senza organizzazioni le dispersioni dei voti sarebbero anco maggiori; e date tali organizzazioni, le corruzioni diventano peggiori. Ogni comitato si adopera pel suo candidato per farsene strumento di lucri, di uffici, di onori. Ogni elettore si serve del candidato come strumento che appaga la sua ambizione. Ogni candidato si serve dell'elettore come sgabello per salire.

Se in un collegio una minoranza si oppone, la maggioranza la schiaccia; e gli elementi della maggioranza non sono il valore del candidato, la sua capacità, la sua coscienza, il suo passato, l' integrità della sua vita e del suo carattere; bensì i favori, le promesse, le ingiustizie che sarà più capace di commettere, il danaro che può più profondere. Per cui il voto politico è una merce che si può sempre comprare e le elezioni politiche sono mercati e fiere in cui si trafficano le coscienze individuali. Donde il colpevole spreco del danaro privato e pubblico col quale dapprima segretamente in forma occulta, poi pubblicamente in tutti i modi si compera la coscienza e si corrompe il voto. E dove vi ha incoscienza e

manca il sentimento politico è talvolta necessario comprare la coscienza per determinare e formare il voto; altrimenti il voto rimarrebbe latente e inerte nell'individuo nel quale si perde la radice della sovranità nazionale.

L'impiego del danaro privato dei candidati politici va sempre più crescendo pel principio del progresso naturale del bene e del male. Ogni principio posto, vero o falso che sia, come ogni istituto storico giusto od ingiusto, tende per forza propria a proseguire il suo cammino fino all'ultimo termine. Così le cose giuste diventano sempre più perfette, le ingiuste sempre più viziose e còrrotte; il bene va al meglio e per uguale cagione il male va al peggio. E però lo spreco elettorale del danaro privato va sempre più oltrepassando i mezzi economici del candidato, il quale poi ricorre al credito, alle banche; e cerca infine colla sua influenza politica coprire spogliazioni e malversazioni, peculati e furti. Di che abbiamo esempi recenti nei processi scandalosi delle banche e nel colpevole sciupìo del danaro pubblico perpetrato da tristi politici. Il danaro privato speso per ambizione politica può essere la rovina economica e morale dell'individuo. Ma il danaro pubblico impiegato a scopo elettorale per favorire i candidati del governo o un indirizzo e un partito particolare o un particolare individuo costituisce un vero reato severamente punibile dalle leggi di uno Stato rètto a giustizia. Ed è destinata inesorabilmente a perire quella forma di governo, che

tollera l' impunità di siffatto reato. Perchè col danaro pubblico si devono istituire pubblici servigi e provvedere ai bisogni dell' amministrazione strettamente e tecnicamente intesa: e l'imposta che ha già raggiunto il suo più alto limite, accrescerla non si può per sprechi delittuosi senza violare ogni legge di economia naturale e umana, ogni principio di verità e di giustizia, che limita allo Stato il diritto di imporre tributi entro i confini della stretta necessità. Se il lusso dei governi, delle corti e della diplomazia è già uno spreco ingiustificabile, l'impiego del danaro pubblico nelle elezioni politiche non è solo aberrazione e follia, ma corruzione e delitto. Perchè dissangua il popolo, crea una coscienza politica artificiale, sanziona la corruzione del voto, genera una falsa rappresentanza politica e la rende un istituto criminoso.

Il sistema della corruzione cresce vieppiù coi vari falsi indirizzi introdottisi nel governo dello Stato; in forza dei quali si ammise e si pretese di giustificare il diritto del parlamento di trasmettere tutta o parte della sua autorità sovrana al potere esecutivo; il diritto del potere esecutivo di emanare decreti che abbiano virtù di legge; il diritto all'uopo di prevenire l'opera del parlamento, di sostituirlo nei momenti di grave emergenza; la partecipazione, anzi la comunione della sovranità al governo; il diritto nel governo di rappresentanza politica della personalità giuridica dello Stato. Per cui il governo diventa lo Stato assai più del parlamento, si costituisce come un centro superiore che

ha virtù ed efficacia propria di dirigere e di dominare l'opera stessa del potere legislativo. Talchè il legislativo diventa mancipio del potere esecutivo contrariamente ad ogni principio del vero ordinamento gerarchico dei poteri dello Stato, secondo cui il potere legislativo sovrasta al potere esecutivo, come l'intelletto alla volontà, come il cervello alle braccia, come lo spirito al corpo.

Il voto per sè stesso ha poi molto minor peso e valore e assai minore ragione d'essere di quanto si crede. Però che il voto dovrebbe essere atto di volontà illuminata e dirètta dalla mente. Ma ciò presuppone un grado di coltura intellettuale, d'indipendenza d'animo e d'integrità di carattere che sarebbe follia sperare nelle grandi moltitudini. Bisognerebbe restringerlo ad un piccolo numero di istruiti senza mai conseguire garanzia d'indipendenza e d'integrità: e per giunta si limiterebbe cotanto la sovranità nazionale sino a ridurre solo la nazione per una minima e illusoria parte sovrana. La verace sovranità nazionale esige per lo meno il suffragio universale; non già perchè il voto sia un diritto naturale, ma pur essendo acquisito e concomitante alla capacità bisogna abbassare la misura di essa per riconoscere e attribuire il voto al maggior numero possibile e impedire che la democrazia si trasformi in oligarchia.

E ciò ammesso, la verace coscienza del votò è di là da venire poco meno del regno de' cieli. In mancanza della coscienza il voto si determina per istinti,

per passioni, per interessi. Ma gli istinti e le passioni politiche si formano assai più degli istinti sociali colla coltura intellettuale, in difetto della quale gli istinti si muovono e si determinano per arbitrio e per capriccio e per cause oscure e ignobili e inconfessabili, di cui la molla più potente è la cupidigia degli utili e degli onori. Ed ecco come si va alla corruzione, la quale si moltiplica generalizzandosi e facendosi sempre più sfacciata. Talchè le alte intelligenze, le oneste coscienze e gl'integri caratteri sdegnano di scendere a tanto lezzo; rifuggono dalla prova impura delle urne; o se la tentano, si ritraggono a tempo schivi di sì ciarlatanesco e còrrotto mercato politico.

La volontà politica elettorale, quale fondamento del potere legislativo, presuppone inoltre affatto erroneamente che la volontà universale sia identica alla giustizia; per cui un istituto, una legge, un ordinamento voluto da tutti o dal maggior numero si reputa assolutamente giusto mentre può essere intrinsecamente ingiusto; ed è falso estremamente il criterio scientifico che fonda la giustizia sulla volontà, poichè la giustizia è un principio della mente, che modera e dirige gli atti della volontà e alla volontà sovrasta e impera.

Quand'anco la volontà sociale non potesse essere viziata e còrrotta dai partiti politici e sovratutto dai governi, e fosse spontanea, autonoma e pura non sarebbe ancora arra sufficiente di giustizia perchè il concetto e l'essenza della giustizia trascendono la mera

volontà individuale e sociale, si innalzano a principî di coscienza elaborati dall'intelletto e perfezionati dalla scienza, che non istà nel volere, bensì nell'intendere e nel sapere; le quali doti intellettuali sono sempre del minor numero, non del maggiore.

La rappresentanza politica quale funziona nei liberi governi odierni poggia tutta sulla quantità assai più che sulla qualità. Vero è che la qualità esce dalla quantità come la fiamma dal materiale combustibile, come la luce dai corpi; ma la sovranità non può essere quantità senza perdersi nell'arbitrio, nel capriccio, nella forza e nel despotismo. Essa deve essere qualità non disgiunta dalla quantità come la luce non si disgiunge dai corpi, lo spirito dalla natura. E come lo spirito sovrasta in eccellenza e in perfezione alla natura, la qualità sovrasta alla quantità, la sovranità alla volontà universale, la quale al più è il volume e il corpo della sovranità, non il peso e il valore di essa.

La sovranità e la giustizia si immedesimano, come si immedesimano la libertà e la sovranità del popolo. Un popolo non può essere veracemente libero e non può avere piena garanzia della sua libertà e del suo diritto se non è sovrano. Del pari la sovranità non può sussistere senza giustizia; la giustizia è l'essenza stessa della sovranità e senza di essa la sovranità è tirannide: e tirannide è l'arbitrio illimitato della volontà universale del popolo non meno che l'onnipotenza d'un despota. Sia che la sovranità origini dalla forza, sia che origini dalla volontà è sempre despo-

tismo perchè la forza cieca e la volontà arbitraria non sono animate e dirètte dalla coscienza pura e illuminata della vera ed eterna giustizia, nella quale risiede come nel suo centro la sovranità. E la giustizia non è una entità soggettiva, ma oggettiva che si riflette come scienza nella coscienza e si diffonde dal centro della coscienza come un istinto sociale o un intuito naturale nelle moltitudini sociali.

Il voto politico dovrebbe essere atto di sovranità del popolo, ma, manipolato e monopolizzato come è e come non può essere altrimenti nel sistema attuale, è atto solo di sovranità del governo o al più del partito dominante.

Del resto tutto è indeterminato e involuto rispetto alla natura e alla essenza del voto. È esso un diritto, oppure anco un dovere? È una semplice funzione individuale o sociale? È originario o dativo del popolo? È forma o sostanza? È espressione di sovranità potenziale o attuale? di sovranità nominale o reale? Deve essere obbligatorio o rimanere facoltativo? pubblico o segreto? autonomo e arbitro totalmente o vincolato da norme, da leggi? Ed è giusto che il voto del censito sia identico a quello dell'istruito? che sia uguale quello di colui che ha un minimo grado di coltura intellettuale e di colui che possiede altissima scienza, che ha mente politica sovrana, che è il primo uomo di Stato? In altri termini si devono i voti pesare o contare? Se ne deve proporzionare l'efficacia al valore; e come è possibile praticamente e idealmente

ordinare nel sistema sociale l'assoluta proporzionalità del voto? Il voto stesso che contenuto ha? E qualunque sia il contenuto, sia soggettivo o oggettivo, formale o materiale trapassa dall' elettore all' eletto? L'elettore, votando, abdica al suo diritto o lo conserva? La sua sovranità perdura in lui inalterata anche dopo il voto? o la sua sovranità viene rinunziata all' atto della elezione? E tutta la sovranità dell' eletto è derivata o anche originaria? E quanta parte è originaria, quanta derivata? E v'ha garanzia che la sovranità venga esercitata in parlamento secondo lo spirito del popolo? che il parlamento non alteri e corrompa la sovranità popolare? E che attenendosi al popolo o scostandosi da esso attui la giustizia? Arbitrio illimitato in via di principio abbiamo negli elettori e nei collegi e nello stesso tempo pressioni e violenze e corruzioni abbiamo sui voti. E non minore arbitrio, affarismo, venalità e corruzione abbiamo nei deputati, nel parlamento e nel governo e i pochi integri e incorrotti elettori e rappresentanti sono schiacciati come una quantità minuscola e trascurabile dal peso della grande maggioranza, che col numero si impone e detta leggi, giuste od ingiuste che sieno. Ed è tanto falsato nel sistema rappresentativo vigente il criterio della verità e della giustizia che nella lotta elettorale il candidato che esce trionfante è onorato come il migliore, e le leggi che hanno avuto la maggioranza in parlamento sono reputate per ciò solo giuste. Quindi si confonde la giustizia col numero e la qualità è

continuamente soprafatta dalla quantità. E ciò contrariamente allo spirito stesso delle istituzioni rappresentative, che vennero ordinate appunto per graduare e proporzionare i diritti politici alla capacità in modo che con un processo di selezione i migliori per saggezza e moralità salgano al supremo potere dello Stato. All'opposto vi possono salire i più ambiziosi e faziosi, faccendieri e facinorosi, coloro che più sfruttano il potere e le banche, che sentono meno dignità e meno scrupoli. E quei pochi integri e puri che vi pervengono o sono costretti a dimettersi, o vivono nauseati in disparte e non esercitano influenza alcuna, rimangono poco conosciuti se non disprezzati come una minima minoranza, la quale serve solo come segnacolo di saggezza e di moralità e come protesta impotente contro la corruzione invadente e prepotente.

I mali e i vizi del parlamentarismo rappresentano come una specie di piano inclinato di corruzione generale. Osservate anzitutto le lotte elettorali schifose demoralizzatrici. Compera e vendita sfacciata di coscienze e di voti. Cecità di mente sino a insignire di cariche, di cattedre, di gradi, di uffici e di onori galoppini politici e fattorini elettorali. Ottenebrazione intellettuale, fino a negare meriti reali, a crearne e ingrandirne di fittizi. Magnificare gli amici, denigrare gli avversari. Farsi sgabello di tutto e di tutti. Promettere e non mantenere. Perdere persino il senso della giustizia. Riescire per *fas* e per *nefas*. Calunniare, ingiuriare, diffamare e infamare, mettere a nudo

le piaghe della famiglia, inventarle, moltiplicarle; corrompere e putrefare anime e caratteri e far ritornare l'umanità ad una nuova vita selvaggia e feroce dello Stato primitivo ex lege. Tale è la china. I governi monopolizzano la monarchia. Per amore del proprio potere si fanno monarchici più del monarca, proclamano il bisogno del principato, vogliono un centro personale per accrescere l'autorità del potere esecutivo, di cui fanno uso e abuso. Con ciò i ministri e più ancora i presidenti dei ministri sono sempre più indotti a oltrepassare i limiti delle leggi costituzionali, a violarle ed a legittimarne la violazione elevandola a principio normale di governo, precipitando sempre più nell'abisso tutto l'ordinamento costituzionale. Così per citare un esempio un ministro si crede in diritto di creare per decreto proprio o regio una cattedra, un ufficio, una sinecura, una magistratura, dando manifesta prova di ignorare e violare apertamente un principio fondamentale del sistema costituzionale, che cioè tutto quanto si attiene alla pianta organica degli uffici e delle magistrature deve essere stabilito per legge. Commessa per ignoranza o dispregio una violazione, la si cita poi come un precedente autorevole per commetterne un'altra. E colla imitazione scimmiottesca e colla comparazione erudita di altri paesi l'abuso riproducendosi e generalizzandosi diventa uso e viene quindi meno ogni linea di condotta fondata su giusti criterî e principî e su limiti certi. E così si dilegua anco la responsabilità dei ministri. E difatti in Italia,

benchè vi sieno stati ministri qualificati colpevoli, non ne venne sinora punito alcuno. E questo, che può parere un bene, è un pessimo servigio che ministri costituzionali rendono alla monarchia. Perchè il principe sia centro della giustizia bisogna che sia saggio, che si elevi a principio di verità e che sieno saggi i consiglieri che lo servono e che tutti sieno interpreti fedeli delle istituzioni costituzionali e che nulla operino fuori dell' orbita di esse. Se non che tutti coloro che portano l' ordinamento sociale fuori della base razionale della giustizia sono fragili come canne. E rendendosi per tal modo possibile un centro della coscienza individuale e sociale della giustizia fuori del centro personale del principe e delle istituzioni vigenti, sorge un conflitto da cui non può uscire alla fine che la rovina delle istituzioni, che sono di loro natura caduche, mentre la coscienza e la scienza come le società e l' umanità sono immortali. Il centro personale del principe vagheggiato anco dal BISMARK gli servì per innalzarsi alla onnipotenza e al despotismo e serve ad altri per perdere il carattere acquistando onori e rinnegando la fede democratica.

Alla rovina morale delle istituzioni si accoppia la rovina materiale della società, poichè governi e parlamenti dissanguano col diritto illimitato d'imposta i cittadini, li depauperano e perciò immiseriscono anco lo Stato perchè indeboliti gli elementi primi e originari che lo compongono anco lo Stato diviene al fine stremato di forze. Questo falso illimitato diritto d'imposta

sfrutta la rendita dei privati e rende impossibile il lavoro degli operai in larghe proporzioni per iniziativa privata. Donde gli attacchi ulteriori contro la proprietà e la pretesa del socialismo che lo Stato somministri lavoro e lo Stato non può somministrarlo senza ledere maggiormente la proprietà togliendo agli uni sotto forma d'imposta per dare agli altri sotto forma di lavoro e di diritto più che di carità e di elemosina.

L'odio stesso degli operai contro i borghesi è in gran parte opera del governo che tolse agiatezza ai borghesi e possibilità che eglino privatamente possano pacificarsi cogli operai dando loro lavoro ed elevandone la mercede o rendendoli altrimenti compartecipi dei profitti dell'opera loro. Ma i governi saranno puniti dello loro insipienza e ignavia; poichè senza essere profeti si può predire che la questione del socialismo in origine economica è storicamente fatata a divenire politica e a travolgere in fine per l'incoscienza stessa dei governi gli attuali ordini politici. Il socialismo, come disse Giovanni Bovio, è destinato a concorrere potentemente allo stabilimento della repubblica, nel medesimo modo che un tempo i repubblicani contribuirono a fondare la monarchia costituzionale. Le moltitudini assai più degli individui lavorando per uno scopo ne conseguono un altro. Oggi lavorano per la proprietà contro la borghesia e nel tempo stesso in forma latente lavorano per la democrazia contro la monarchia (1).

(1) È errata l'opinione tra gli altri di Federico Engels tanto celebrato rappresentante del materialismo storico, il quale ri-

Riportando alla loro genesi tutti i disordini, dissidi e conflitti dell' attuale società, risalgono come a suprema cagione all'origine elettiva dei pubblici poteri, la quale origine essendo intesa e ordinata in forma arbitraria, non potè essere delimitata e precisata l' azione dei poteri : i quali apparvero personali e soggettivi mentre sono reali e oggettivi. Venne quindi meno la possibilità di tracciarne le inflessibili regole dirigenti, di prefinirne con geometrico rigore l' opera e i confini. Per cui tutto nel sistema costituzionale è indeterminato e vago, mobile e variabile, tutto è indefinito e incerto ; e l'andazzo dei tempi e degli uomini fa sì che la certezza della scienza divenga incertezza della coscienza, la verità errore e l'errore verità. Tutto ciò genera confusione e anarchia nella coscienza, la quale poi si converte in incoscienza, in ignoranza e mala fede. Vedemmo infatti che uomini di governo violarono leggi e costituzioni e si proclamarono nel tempo stesso ossequiosi osservatori di esse. E i pochi Catoni e Labeoni che nel parlamento e fuori additarono e frustarono a sangue siffatte violazioni furono paralizzati e soprafatti dai Capitoni che forti di numero e sicuri della maggioranza e della vittoria negarono recisamente e senza pudore con faccia tôsta cotali violazioni e le convertirono anzi in benemerenze.

Tutto l'ordinamento costituzionale dei poteri non

conduce al solo elemento economico la lotta di classe; mentre gli antagonismi sociali inchiudono più elevati elementi psichici e politici.

solo non fortifica la coscienza politica, ma snerva e còrrompe i caratteri personali. Se il capo del ministero si propone di dare parvenza di legalità ad atti incostituzionali e ingiusti per serbare le ipocrite lustre legali, ha tutti i mezzi leciti e illeciti per formarsi una maggioranza. E può persino agire illegalmente contro la maggioranza sicuro di sottrarsi ad ogni responsabilità. Ha sempre il mezzo costituzionale di sciogliere la camera e di influire potentemente sulle nuove elezioni per essere non solo assòlto, ma anche encomiato. I fautori dell' ordine, i laudatori di ogni atto del governo trovano che in circostanze eccezionali si possono e si devono giustificare poteri straordinari; e costoro formano tosto la maggioranza compiacente e complice, contro la quale la minoranza invano protesta e diventa impotente e ridicola. Così anco per questa via si viola una massima fondamentale del governo libero, secondo la quale un ministro costituzionale deve governare colle leggi, e non potendo, deve dimettersi, non violarle. Parimenti la corona si reputa volgarmente dai dotti e dagli indotti, da tutto il *demi-monde* scientifico e politico illimitatamente irresponsabile mentre il principe costituzionale è solo irresponsabile finchè opera entro i limiti dei poteri dalla costituzione ad esso conferiti. Oltrepassandoli, cessa la sua irresponsabilità; e il giudizio dell' opera costituzionale o incostituzionale del principe non può essere sottratto alla libera coscienza e al severo giudizio della pubblica opinione.

La stessa origine elettiva dei pubblici poteri e in particolare dei corpi legislativi alimenta l'onnipotenza del parlamento per cui ogni arbitrio quando è legge diventa giusto e con ciò si corrompe vieppiù la coscienza della giustizia. L'atto anche iniquo fatto legge diventa diritto pel principio assurdo che venne sancito anche dal vigente codice civile che la legge è la sorgente del diritto, mentre all' opposto è il diritto la vera, unica e immanente fonte della legge. Per ciò stesso se una legge d'imposta eccede ogni misura della potenza economica contributiva dei cittadini pel solo motivo che è votata dal parlamento e sanzionata dal Rè diventa legittima, obbligatoria e inviolabile come legge supremamente giusta dello Stato. E poichè la libertà, come già osservò MONTESQUIEU, costa più del despotismo e lo Stato odierno invaso dal socialismo, che lo penetra e lo inquina, aggiunge a' suoi reali bisogni continui interminabili dispendi non riesce più possibile limitare con termini imperativi e coercitivi in sè stesso il diritto d'imporre tributi. L' interesse e il bisogno poi di assecondare gli elettori, di tenerseli uniti e fidi, cospirano a dilatare sempre più, ad accrescere e moltiplicare le spese qui per la costruzione d'una ferrovia, là per una strada carrozzabile, altrove per un grande monumento, dove per sussidiare opere, dove per celebrare feste patriotiche, o l'arrivo di sovrani esteri e via dicendo. Si vuole anche in omaggio all'autonomia e al decentramento lasciare libero campo ai comuni e alle provincie di decretare imposte. I

governi per avere la maggioranza, i deputati per assicurarsi il favore degli elettori e la propria rielezione sono corrivi nell'interesse proprio a largheggiare in spese e quindi necessariamente ad aumentare le imposte. E così la corrente sociale diviene sempre più disastrosa per le fortune private.

Tutti questi mali derivano dalla prima e unica fonte, l'origine popolare dei poteri, quale è organizzata. I deputati eletti dal popolo ordinato a comizi, i ministri tratti dalle fila della maggioranza parlamentare, la stessa corona sorta in forma plebiscitaria, la maggioranza decidente sovranamente in tutto, la volontà imperante assai più della coscienza e della scienza sono la cagione dei tristi effetti che travagliano la società moderna.

Oggi la volontà è libera sino a sconoscere la giustizia; libera negli elettori sino a votare per un brigante; libera nel parlamento sino a deliberare e statuire leggi inique; autonomi e liberi i comizi sino a smembrare la sovranità; arbitri e sovrani gli elettori e i deputati sino a commettere atti di despotismo.

Nè la volontà nelle condizioni presenti di semicoscienza è mossa, illuminata e determinata da intelligenza e da ragione, ma in gran parte da ciechi interessi personali egoistici, da moventi sensibili, da istinti, da vincoli di parentela e di clientela, o da passioni partigiane di vendetta e d'odio contro avversari personali o politici. I motori della volontà nell'immensa

maggioranza sono tutti passionali e affettivi, non intellettivi e razionali: originano dagli istinti, dai sensi, dalle cupidigie, dai piaceri e dai dolori della vita materiale: e i pochi che traggono il movente delle loro azioni da principî coscienti, riflessi e puri di verità e di giustizia e che sarebbero i capi-saldi di un perfetto sistema politico razionale sono dispersi e impotenti, nulli e derisi dalla massa enorme degli interessati, dei pusilli e imbelli. La volontà nello stadio attuale della civiltà e per lungo tempo ancora in avvenire, non è ancora una facoltà psichica razionale, è tuttavia una facoltà fisica animale che si determina per impulso d'interessi e di avidità. I bassi fondi degli istinti sono la causa generale determinatrice delle azioni umane. E qualunque sistema politico che sulla volontà si fondi, ben lungi di correggerla e di perfezionarla, le dà alimento a scendere sempre più in basso verso la povertà intellettuale e la corruzione morale. E pertanto tutto precipita il sistema sociale, la coscienza, l'educazione politica, il carattere individuale.

D'altra parte se la sovranità è nazionale, come la è senza dubbio, in qual modo si può organizzarla nel sistema politico della società senza il concorso della volontà dei cittadini? Come si può prescindere dalla volontà nella formazione del potere sovrano? Questo quesito, che pur è gravissimo e difficilissimo, è nondimeno solubile; e il segreto del suo scioglimento sta nel traportare l'origine e la base della sovranità della nazione dalla volontà all'intelletto. L'intelletto quale

facoltà conoscitiva principe deve dirigere e determinare la volontà all'azione. E la sovranità ha una genesi psichica, non fisica ; nè può quindi essere abbandonata a moventi interessati e sensibili, o all'arbitrio illimitato degli elettori, dei comizi e delle moltitudini, o a prerogative arbitrarie e antiquate dei rappresentanti. Tutto l'opposto di quello che fu sinora ordinato e seguito deve essere il concetto informatore della sovranità popolare. Non forza di eserciti, di Rè e di governi, non arbitrio di moltitudini elettorali e sociali, non capriccio di deputati, di ministri e di corpi legislativi, bensì la sovranità deve essere la giustizia organizzata nel sistema sociale con tutte le reali garanzie contro ogni abuso e sopruso di pochi o di molti e degli stessi poteri dello Stato. Talchè diritti e doveri dei cittadini e dei funzionari, dei poteri locali come del potere centrale, dell' ultimo suddito come del primo magistrato sino al capo dello Stato sieno esattamente definiti, determinati e precisati in modo assoluto e inesorabile ; e qualunque eccesso, dovunque venga, sia possibilmente prevenuto e impedito e altrimenti represso e punito con tutti i mezzi esecutivi e coercitivi, contro cui niuno possa armarsi. Tale la sovranità personificata nella giustizia, che con leggi inesorabili, a somiglianza delle leggi della natura, sanziona premi e pene e le applica indistintamente a tutti, individui e corpi collettivi, privati cittadini e pubblici funzionari. L' idea-madre del diritto odierno vuole liberi tutti, ma nel

tempo stesso tutti responsabili, anco gl'inviolabili; e istituti repressivi devono determinare e fissare i veri e giusti limiti della libertà per indi sancire le conseguenti responsabilità civili e penali.

Il sistema sociale e politico vigente presso tutte le nazioni più civili è imperfetto e impotente pe' suoi stessi principî soggettivi, che rendono il potere personale, a stabilire oggettivamente i veri principî della libertà e della responsabilità. La volontà personale che segna la genesi del potere politico anzichè innalzare l'individuo ad un distinto grado di potenza lo deprime e lo annulla. L'individuo è la sorgente di tutti i progressi, è l'elemento necessario della compagine sociale, è il primo fondamento delle istituzioni e delle funzioni dello Stato. Armato del suffragio politico invece di accrescere il proprio potere, è condannato alla nullità politica, simile alla goccia, che pur essendo il principio di tutta l'acqua, si perde nel mare; somiglia pure a quei semi che si sciupano e si disperdono in seno alla terra. Ogni forza nominalmente grande, effettivamente nulla o sempre annullabile è un elemento di debolezza. Una forza poi che può essere facilmente alterata e còrrotta e utilizzata a prò degli intriganti è più un elemento di morbo e di morte, che di vita e di sanità dell'individuo e del corpo sociale.

Conviene pertanto surrogare un ordinamento più sano, più veridico e più razionale all'attuale fracido organamento. E perciò è necessario mettere le leggi in rapporto più stretto colla società per avere istitu-

zioni veramente democratiche secondo lo spirito dei tempi e le leggi della storia che conducono alla democratizzazione degli istituti e degli ordini sociali. Nel tempo stesso bisogna sollevarsi sulle passioni, sugli arbitrî e sui capricci degli individui e delle moltitudini, collocarsi al di sopra della volontà soggettiva individuale e sociale, edificare un sistema sociale di leggi fondate su principî di diritto, su basi oggettive di verità e di giustizia, su interessi morali permanenti e universali, su saldi convincimenti che sovrastino agli interessi individuali e materiali.

Forma essenziale della sovranità è la legge, la quale costituisce l'atto, l'essenza stessa della sovranità, come il pensiero è l'atto e l'essenza stessa dello spirito. Epperò la sovranità è un albero, che ha le sue radici nella nazione, che si perde nel terreno della società, ma che si raccoglie e si accentra nelle sue funzioni pratiche, nella sua azione effettiva nel corpo legislativo. E il corpo legislativo per rispondere all'alto ufficio della sovranità non deve sorgere sulla base della volontà e dell'arbitrio, bensì deve costituirsi sul fondamento della verità, della scienza e della coscienza. Perocchè il potere legislativo deve rappresentare la mente, la ragione dello Stato, deve essere il potere supremo che secondo norme di giustizia dirige la volontà e l'azione dei cittadini. Le leggi sono queste norme obbligatorie universali, che formano le linee geometriche fondamentali tra le quali si svolge e si chiude la libera attività dei cittadini. E perchè le

leggi sieno intrinsecamente giuste bisogna che sieno norme imperative sostanzialmente conformi al diritto, precise nei loro termini, congiunte all' equità, esaurienti in sè stesse, munite di sanzione, adatte alla qualità varia dei tempi e dei luoghi, efficaci a prevenire e impedire il male, a promuovere e ad agevolare il bene, conosciute nei debiti modi, imposte nelle debite forme e chiarite e illustrate dalla interpretazione autentica del legislatore. Talchè i regolamenti e i decreti del governo non formino una specie di legislazione secondaria, che si sovrappone e spesso si contrappone alle leggi del parlamento, ma rappresentino solo i modi e i criteri uniformi e le forme identiche, permanenti e universali di esecuzione e di applicazione delle leggi.

Le leggi devono anzitutto essere fatte con intelligenza e con coscienza e il corpo legislativo deve comporsi conseguentemente della parte intellettualmente e moralmente più valente della società. Il parlamento deve essere il risultato di un processo di selezione, che offra le migliori garanzie di capacità, di indipendenza, di probità e di carattere. Codeste garanzie oggi mancano affatto perchè la capacità nel fatto si confonde colla incapacità, se pure l'incapacità non prevale; perchè l' indipendenza è un nome più vano della virtù di Bruto, dacchè il parlamento è più che altro mancipio del potere esecutivo, il quale ha tutti i mezzi di asservirsi la camera e formarsi una maggioranza a sua immagine e similitudine; perchè

l'elemento morale della rettitudine e dignità personale è posto dalla legge, dalla consuetudine e dalla pratica in non cale; infine perchè il carattere ben lungi di essere tenuto in onore, dalla politica militante è reso impossibile e quasi come ingenuità deriso, se non come colpa punito.

Prima condizione è che il parlamento sia posto al di sopra di tutti i poteri e venga totalmente affrancato dall'azione del potere esecutivo. Poi che sia costituito in modo da offrire garanzia reale di sufficiente capacità intellettuale e morale e che le opinioni e i voti dei singoli rappresentanti sieno la genuina e fedele espressione della loro scienza e coscienza e il riflesso spontaneo dei sentimenti reali propri e della grande maggioranza del paese.

Il processo di selezione basato sulla volontà soggettiva individuale e sociale degli elettori e dei collegi non è adeguato e adattato a dare una giusta e perfetta rappresentanza pei vizi inerenti al sistema elettorale che si comunicano al sistema rappresentativo, come già vedemmo. Aggiungiamo che il corpo degli elettori, eleggendo i rappresentanti, fa atto positivo di sovranità, mentre la sovranità solo potenzialmente, e non attualmente, spetta collettivamente alla società, alla nazione presa come un' unità inscindibile. E quando il corpo sociale possedesse in atto la sovranità dovrebbe potere esercitarla direttamente, personalmente, o quanto meno, dare ai rappresentanti il mandato imperativo, e ad ogni istante che venissero meno

al mandato rievocarlo a sè, per eleggere altri più fedeli rappresentanti.

Se il sistema della volontà elettorale fece dovunque mala prova e non può essere che una viziosa e imperfetta base politica della rappresentanza e tutti i tentativi di riformarla e migliorarla sono costantemente e universalmente falliti, uopo è ricercare un'altra origine immediata e un più solido e valido fondamento alla rappresentanza politica. Questo fondamento non può essere che la legge, espressione della sovranità considerata sia in potenza che in atto. La legge quale misura e regola degli atti umani e norma di condotta e d'azione dei cittadini e dei poteri deve essere anche la suprema ordinatrice e organizzatrice del sistema politico che governa la società. Gli uomini e i poteri che concorrono alla formazione delle leggi, alla loro esecuzione, osservanza e tutela devono essere gli organi che, elevandosi a istituzione e a funzione, diventano pubblici e impersonali. Della loro persona non deve rimanere e prevalere che la loro intelligenza e attività, e l'attività umana essendo per propria essenza libera quanto più è intelligente, la responsabilità l'accompagna e la segue costantemente. Chiunque assuma una pubblica funzione e gerisca cose sociali contrae implicitamente l'obbligo di renderne conto ad ogni istante ed a legittima richiesta di ogni interessato, che sono tutti quanti i cittadini. E la responsabilità non è solo morale, ma anco giuridica e non solo civile benanco penale.

E primo dovere giuridico nascente dalla responsabilità inseparabile dalla libertà è quello di formare leggi giuste; indi v'ha il dovere che pesa come una inesorata necessità su tutti di osservarle e farle osservare religiosamente.

Nelle condizioni attuali dell'incivilimento politico le leggi devono anzitutto essere liberali e democratiche; ma non basta che sieno liberali, devono (giova ridire) essere anco razionali e perchè tali sieno devono essere fatte con intelligenza, con scienza e coscienza e giustizia. E le leggi possono essere democratiche anco senza il concorso dirètto, senza la volontà personale dei cittadini, come possono essere monarchiche con tutto l'assenso popolare. La democrazia ha principî propri che sussistono pur sempre sieno conosciuti o sconosciuti, consentiti o dissentiti, voluti e contrariati dalla volontà del popolo. Nel modo stesso che il popolo può volere istituzioni contrarie alla vera democrazia e a suoi propri interessi e per quanto sieno volute e consentite da tutto il popolo non cessano di essere contrarie al popolo.

Perchè il consenso del popolo sia prova razionale della verità e giustizia delle istituzioni che lo reggano fa mestieri grande intelligenza e un distinto grado di coltura e di scienza che le moltitudini sociali non possiedono neppure quando l'umanità è pervenuta a un alto grado di civiltà. Le giuste leggi liberali e razionali devono essere elaborate e portate al governo supremo della società non per forza d'istinti, di pas-

sioni e di tumulti, ma per faticosa riflessione di coscienza elevata a potenza di scienza. E poichè l'intelligenza quanto più eminente è di pochi, come la coscienza pura è pur di pochi, i scelti o selezionati devono elaborare i principî dell'ordinamento sociale, formolarli in schema di legislazione, presentarli e propugnarli nelle assemblee del popolo e persuaderlo ad approvarli. Il popolo è capace istintivamente e parte di esso anche intuitivamente di conoscere se le leggi sono giuste; ma non è e non può essere altrettanto capace di escogitarle, elaborarle e formarle nei debiti modi. La sanzione popolare in forma di *referendum* è la sola capacità del popolo, che si risolve in una formalità essenziale, in una modalità fondamentale, che del resto risponde alla sostanza delle esigenze democratiche della vita sociale odierna. Deve quindi avere il popolo questa facoltà ed altre consimili di approvazione o di rigetto di leggi e di istituzioni, e quindi diritto di accettare o di respingere la stipulazione e il rinnovamento dei trattati di pace, d'alleanza, il diritto di approvare, confermare e riconfermare la costituzione politica o il patto politico interno. Deve altresì avere diritto di approvare o negare spedizioni all'estero a scopo commerciale o politico; il diritto eziandio di pronunciarsi se il governo e il capo delle società possano disporre degli eserciti stanziali per lontane regioni inclementi e inospiti.

Solo ciò che si deve sopprimere nel popolo è l'arbitrio illimitato della sua volontà elettorale e sovra-

tutto che la volontà incosciente usurpi il posto del cosciente intelletto. Dare al popolo la volontà politica in luogo dell'intelletto politico che gli manca, gli è lo stesso che gittare il diritto politico in preda ai più ciechi istinti, ai più sordidi interessi, alle più inconfessabili fosche passioni e pretendere che dalla ignoranza esca la scienza, dalla incoscienza del potere la coscienza del sapere. Però che il processo storico-politico del mondo sociale umano è affatto contrario. La scienza deve illuminare e diradare l'ignoranza, ma l'ignoranza non può partorire la scienza. Dall'ignoranza si procede alla scienza, spesso attraverso all'errore: ma l'ignoranza e la scienza per sè stesse sono negazioni assolute l'una dell'altra. E occorre una sopradose di ignoranza per credere che sull'ignoranza si possa fondare il sistema sociale.

Si dirà che come le moltitudini sociali sono ritenute atte ad apprezzare uno schema di legge elaborato e proposto da speciali cultori della scienza politica o da eminenti uomini di Stato; così devono anco più essere capaci di conoscere coloro che sono capaci di fare le leggi. Questa obbiezione forte in apparenza, è debole in realtà. Perciocchè l'approvazione o il rigetto di una legge o di un istituto si risolve in un monosillabo, in un *sì* o in un *no,* cui può bastare il senso comune umano; e non può dare origine e base a quella organizzazione viziosa, che altera e corrompe il suffragio politico. Inoltre il *sì* e il *no* è più facile a darsi che scegliere il rappresentante e conoscerne a

fondo le qualità tecniche speciali in ordine alla intelligenza e alla scienza, alla moralità privata e alla probità civile del candidato. Dippiù il *sì* e il *no* non è atto di volontà, ma d'intelligenza o di senso comune; nè la volontà si sostituisce all'intelletto, come avviene delle elezioni politiche, usurpandone il posto e spostando e falsando tutto l'ordine gerarchico delle facoltà umane. Per quanto l'intelligenza delle plebi sia bassa, il loro *sì* e *no* è sempre un atto di coscienza. In fine con siffatta specie di *referendum* hanno le plebi interesse politico di istruirsi, il *referendum* stesso diventa mezzo di educazione, non di corruzione, come il voto politico. Perchè il *referendum* legasi all'intelletto, e il suffragio alla volontà; e l'intelletto alla volontà sovrastando, è meno mosso e determinato da istinti, passioni, avidità e venalità, che sono i tristi motivi che facilmente adulterano e corrompono le elezioni politiche. I cittadini nel *referendum* funzionano come i giurati nei tribunali. La loro opinione recisa somiglia al verdetto dei giurati, che niuno può dire essere atto di volontà, ma è d'intelletto più o meno cosciente. E l'intelletto nel *referendum* come nel verdetto dei giurati determina la volontà ad agire; e quindi è meno soggetto all'opera deleteria degli intrighi che alterano la volontà. Il voto individuale nel *referendum* si perde nel tutto; la elezione individuale nei collegi politici si distingue e si può comperare. Si può anche aggiungere che la giustizia è una e medesima, benchè si biforchi, a così dire, in naturale o istintiva e in riflessa o scien-

tifica ; e che il naturale senso della giustizia può essere sempre più innalzato nella coscienza dall'opera efficace della scienza ; e che la giustizia pur considerata nella sua radice popolare come un istinto può mettersi in direzione giusta e in perfetta armonia con una più elevata coscienza scientifica. E però mentre il voto politico è relegato nel fondo oscuro della volontà che si perde nell'arbitrio e nel vizio d'ogni fatta, e si arresta nel tempo stesso a pochi elettori, che ora al più formano una decima parte di tutta la popolazione e che senza titolo e merito alcuno hanno carattere privilegiato di oligarchia, il *referendum* invece può estendersi anco ai non elettori, a tutti i sudditi, o almeno ad una grande maggioranza non legale e ufficiale, ma reale ed effettiva di tutta la nazione. Nè si deve temere corruzione, poichè i tutti non si corrompono. Infine il *referendum* surroga ed amplia il voto elettorale, che ha luogo di rado ed è ristretto ad una minima parte della popolazione e non educa, ma guasta e corrompe. Il *referendum* invece esplica nel popolo un retto senso comune, come vediamo nella Svizzera, negli Stati Uniti d'America, nella stessa Francia e presso tutti i popoli più liberi, lo eleva e gli fa sentire la sua sovranità assai più del voto elettorale. Vale anche a scemare gli scioperi, le leghe e tutte quelle pericolose organizzazioni che vanno fin quasi al delitto.

Per tutto ciò che abbiamo sinora detto si deve stabilire che alla volontà arbitraria degli elettori bisogna sostituire l'impero razionale della legge, non

già nel senso che la volontà debba essere disciplinata e regolata dalla legge, bensì nel senso che la legge stessa debba funzionare in luogo della volontà sopprimendone affatto l'incoscienza e l'arbitrio e tutti i vizi che alla volontà sono inerenti.

Per ottenere quest'intento ossia la sovranità della legge, non della volontà, conviene anzitutto che lo Stato odierno si riformi promuovendo alle sue pubbliche funzioni con maggiore garanzia reale il vero merito e la non dubbia capacità intellettuale e morale, giusta il principio supremo che la sola capacità intellettuale e morale deve essere la vera base giuridica di ogni autorità sociale. A tale riforma si può pervenire pur rispettando i diritti acquisiti e nel tempo stesso istituendo criteri rigorosi e metodi legali più severi pel conferimento di pubbliche funzioni ad ogni nuova vacanza di ufficio. Per la stessa brevità della vita umana il personale amministrativo, militare, giudiziario, tecnico e scientifico nello scorcio di poco tempo può essere innovato in modo che ai più eminenti uffici pervengano sempre più le maggiori e migliori capacità.

Ciò posto, la legge deve rappresentare tutte le categorie delle pubbliche funzioni e professioni, che offrano garanzia di capacità alla formazione delle leggi. Ed è supremamente giusto che gli ordini più colti della società civile prendano parte alla legislazione. Il criterio informativo della legge fondamentale dello Stato che chiama e presceglie i cittadini a prendere

parte al governo supremo come membri del parlamento deve essere la capacità, non la proprietà. Tuttavia non è presumibile che nello stato odierno della civiltà costituzionale i grandi proprietari sieno affatto incoscienti e quindi incapaci di sedere in parlamento. Comunque, anco la classe dei proprietari conviene che sia rappresentata nel corpo legislativo e tutti i maggiori proprietari avranno l'interesse politico di istruirsi e di acquistare le condizioni della capacità per accedere al parlamento e così la legge promuoverà meglio il fine razionale della proprietà, la quale non deve solo servire all' appagamento dei bisogni, all' agiatezza, al fasto e al vizio, benanco deve servire come condizione esterna e quasi sostrato all'acquisto e allo sviluppo della coltura intellettuale.

Fatto l' elenco di tutti gli ordini e ceti sociali capaci di legiferare, giova non solo che tutti sieno rappresentati, ma che sieno rappresentati in proporzione della loro idoneità e del loro numero, della loro importanza e della loro influenza. Così la camera popolare non risulterà composta tutta o in gran parte di avvocati, nè di tanti affaristi, sibbene si comporrà parte di avvocati, parte di ingegneri, parte di medici, parte di scienziati, parte di grandi possidenti, parte di magistrati, di ufficiali superiori dei vari rami della pubblica amministrazione. E siccome allargando la base della capacità il numero dei cittadini idonei diventa superiore al numero effettivo dei rappresentanti, così si può abbreviare la durata del mandato dei

rappresentanti e ad ogni spiro di legislatura, p. es. ad ogni triennio, la legge può surrogare nuovi rappresentanti agli scaduti, i quali non debbono e non possono più essere richiamati al parlamento. Così si distrugge la perpetuità di fatto del mandato, la clientela politica e quella rete di interessi che fanno della rappresentanza un monopolio, che relegano l'esercizio della sovranità in 500 individui quasi sempre gli stessi per tutta la loro vita. Per tal modo rinnovando il personale parlamentare si purifica l'ambiente del parlamento stesso. E perchè vi sia continuità di vita parlamentare la scadenza del mandato si può fare parzialmente di un terzo ogni anno, talchè si innovi tutto il parlamento gradualmente e quasi insensibilmente mantenendo ininterrotta la catena delle sue tradizioni. Giova, quanto più è possibile, favorire e allargare l'accesso dei cittadini al potere sovrano per dare base più salda alle istituzioni democratiche e per surrogare collo spirito popolare delle leggi la soppressione del voto elettorale. E poichè riducendo anco nei più stretti confini il numero dei capaci, esso è sempre di gran lunga maggiore del numero dei rappresentanti, in guisa ausiliare di pura necessità si può contemperare l'atto della legge coll'atto della volontà, ammettendo parzialmente e in via subordinata la elezione, non però secondo il sistema vigente, bensì in forma assai più liberale e più razionale. In base a dati statistici che ci danno il numero dei più capaci e delle varie funzioni pubbliche e delle singole libere professioni,

si può applicare il sistema elettivo per categorie di funzioni e professioni. Così non potendosi applicare per intero il sistema della rotazione politica parlamentare e innalzare tutte le capacità successivamente al parlamento, si può effettuare una seconda selezione delle capacità, mediante la elezione dei già selezionati e più capaci. Così, per mo' di dire, non potendo sedere in parlamento più di trenta avvocati per turno successivo ad ogni nuova legislatura triennale o ad ogni parziale rinnovamento annuale di un terzo della camera popolare, dalla stessa categoria degli avvocati in ogni circondario o in più provincie della stessa regione si procede col suffragio politico alla elezione dei rappresentanti. Altrettanto dicasi dei professori degli istituti superiori, i quali non potendo successivamente per legge essere chiamati al parlamento, per turno le università eleggeranno successivamente sempre nuovi rappresentanti. Tutti per legge i professori universitari o d' altri istituti superiori non potendo essere rappresentanti per l' esuberanza del loro numero, i corpi scientifici stessi eleggono i rappresentanti. Ma gli eletti non sono più rieleggibili. Per tal modo si perfeziona vieppiù la selezione delle capacità perchè già i professori rappresentano la massima capacità e questa trascegliendo nel proprio seno i più atti alla rappresentanza si ha la selezione della selezione, che è l' essenza più pura della cernita. Così si ottiene la capacità non dubbia di eleggere e la capacità non dubbia di rappresentare. Ed è pienamente

verosimile e presumibile che questa classe di elettori abbia il criterio per conoscere coloro che hanno preparazione di studi legislativi, attitudine amministrativa, cognizioni tecniche e spirito politico. Del pari gli ingegneri, i medici e tutte le professioni libere in genere, che pel loro numero esorbitante non possono tutti essere rappresentanti, è giusto e necessario che vengano scelti dal loro ordine e divengano selezionati e nominati rappresentanti in proporzione del loro numero e del numero dei rappresentanti. La statistica soccorre facilmente a stabilire e coordinare le proporzioni in ogni Stato e nelle singole regioni di uno Stato. Per tal modo si consegue la verace selezione delle capacità intellettuali, non delle volontà arbitrarie e incoscienti.

Rispetto alle funzioni pubbliche il principio elettivo non è punto necessario. Perciocchè solo i supremi funzionari e i capi-ufficio hanno dalla legge riconosciuta la capacità alla rappresentanza politica ; e questa in essi deriva dalla legge, quale atto di sovranità che emana dalla nazione, non dal governo, che è pur sempre un organo subordinato alla sovranità e alla costituzione. Ora i funzionari maggiori essendo pochi, devono essere dalla legge investiti del diritto di esercitare la sovranità nel parlamento una volta tanto per turno successivo e senza eleggibilità e rieleggibilità. Così, ad esempio, gli ufficiali superiori di terra e di mare, i capi dei dicasteri, coloro che hanno eminenti cognizioni tecniche hanno tutti la possibilità

della rappresentanza per ragione d' ufficio. Bisogna per altro limitare questo numero affinchè secondo le leggi statistiche del corso normale e medio della vita umana tutti possibilmente allo spiro di ogni triennio abbiano accesso al parlamento. Se il numero fosse eccessivo bisognerebbe qui applicare il principio ristrettivo. Ad esempio, se tutti i prefetti avessero per legge la capacità della rappresentanza, essendo in Italia 69 le provincie, il numero loro congiunto agli altri funzionari superiori diventerebbe eccessivo. Più ancora diventerebbe eccessivo il numero dei sindaci, se tutti avessero la capacità di rappresentare. Perciò bisognerebbe ricorrere anco pei funzionari al sistema elettivo. In quella vece si può eliminare l' elezione, riducendo statisticamente il diritto della rappresentanza ai centri maggiori delle più popolose città in modo che presumibilmente quanti hanno la capacità di diritto possano in un periodo della loro vita effettivamente esercitarlo quali rappresentanti della nazione.

Codesti rappresentanti non devono essere organi della volontà degli elettori, bensì organi dell' impero della legge informata a intelligenza, a scienza e coscienza, a verità e giustizia. È errore ammettere coi canoni della scuola storica che il legislatore sia l' organo che interpreta e codifica la coscienza giuridica del popolo in tutta la sua estensione che si perde nella incoscienza, negli errori, nei pregiudizi e nelle passioni. Invece il legislatore deve essere bensì uno specchio che riflette e riproduce le condizioni reali

del paese, ma nel tempo stesso deve essere un organo superiore e, per così dire, un superorgano che elabora, eleva e perfeziona la coscienza del popolo secondo l'ideale del diritto, che pur attuandosi storicamente e progredendo incessantemente nel tempo stesso in ogni momento storico sovrasta al reale. Senza questa concezione superiore dell' ufficio e della missione della rappresentanza politica, essa è un laboratorio inutile anzi dannoso, un meschino meccanismo, una statica che perpetua gli errori, i pregiudizi e le miserie morali e materiali del popolo.

E perchè il parlamento si sollevi alla sua alta missione civilizzatrice della vita nazionale non basta che offra le maggiori garanzie di capacità intellettuale e morale, è necessario altresì che sia indipendente affatto non solo dalla volubile, arbitraria e cieca volontà elettorale del popolo, benanco dal potere esecutivo, dalle pressioni e violenze del governo, non meno che dalle repressioni e dagli scioglimenti della corona e dai suoi stessi arbitrî e capricci. Perciò la legge inesorata dello Stato deve totalmente affrancare il potere legislativo dal potere esecutivo e nel generale ordinamento dei pubblici poteri riconoscere la superiorità gerarchica del potere legislativo. Gli scioglimenti della camera popolare non hanno più ragion d'essere e giustificazione alcuna. Nello stesso sistema costituzionale vigente secondo lo spirito dello statuto lo scioglimento dovrebbe essere un espediente estremo e quasi un rimedio eroico eccezionale ed ogni legisla-

tura dovrebbe normalmente spirare al termine legale del quinquennio. Invece l'eccezione diventò regola e la regola eccezione e nel fatto la legislatura muore quasi sempre di morte violenta per scioglimento, che assoggetta di fatto contro il principio del diritto il parlamento al ministero e alla corona. Ora riformando il sistema, rimane soppresso lo scioglimento sia come regola, sia come eccezione.

E tanto deve essere indipendente il potere legislativo dal potere esecutivo che le camere devono convocarsi, prorogarsi e chiudersi per virtù di legge, non per volontà di ministri e per decreti di Rè. Le camere stesse non devono essere arbitre di adunarsi e sciogliersi a talento, bensì devono in tutto obbedire alla legge, la quale dee stabilire i periodi di apertura, di durata e di chiusura e imperativamente ordinare che non cessino di funzionare le due assemblee, se non dopo terminati i lavori legislativi in cui si dividono le sessioni del parlamento.

Se la nazione ha diritto, come non v'ha dubbio, di darsi le leggi a mezzo de' suoi organi superiori, il potere legislativo si immedesima collo stesso potere sovrano della nazione; e l'altro potere, l'esecutivo, che si distingue in amministrativo e giudiziario, incaricato della esecuzione, tutela, osservanza e applicazione delle leggi non può per la stessa indipendenza dei poteri avere parte alcuna nel potere legislativo. Perciò i ministri non devono essere nè deputati, nè senatori. Eglino devono essere consultati dal parla-

mento e fornirlo delle cognizioni di fatto acquisite in base all'esperimento ottenuto dagli istituti e dalle leggi. Ma non possono avere iniziativa di leggi e voto deliberativo, nè consultivo, non denno potersi formare maggioranza alcuna; devono in tutto soggiacere al sindacato severo, al controllo continuo, alla responsabilità civile e penale, di cui giudice supremo è il parlamento, in base però sempre alla legge.

Il capo dello Stato deve avere solo il *veto* alle leggi, che proposte e approvate dalle camere, fossero manifestamente contrarie alla costituzione. Egli è il supremo vigile custode dell'osservanza delle leggi e del rispetto alla costituzione. Oltrepassando i limiti de' suoi poteri e doveri costituzionali, vien meno la sua autorità. Il parlamento stesso non può essere arbitro di proporre, discutere e approvare leggi eccezionali. La sua opera per essere legittima deve rigorosamente svolgersi e attuarsi in piena e perfetta armonia colle leggi fondamentali dello Stato ossia colla costituzione politica. Fu sempre grande errore credere che per ciò solo che una legge venne approvata dal parlamento e sanzionata dal Rè sia giusta in sè stessa; mentre può essere ingiusta e tale è sempre quand'è contraria alla costituzione. Se, ad esempio, la costituzione stabilisce il tasso dell'imposta al 20 %, il parlamento che la eleva al 30 oppure al 40 % viola la legge fondamentale dello Stato. Altrettanto dicasi, ad esempio, di una legge del parlamento che eleva il dazio ad un valore maggiore del capitale

rappresentato dall'ente colpito mentre la legge fondamentale dello Stato stabilì che qualunque dazio non debba superare il quinto del valore dell'ente su cui cade. Evidentemente la legge in tali casi viola la costituzione. Così le leggi, come quelle sul petrolio e sugli alcool che oltrepassano il valore di tali enti, sono contrarie alla costituzione quando questa abbia limitato i diritti fiscali e, approvata dal popolo, fosse ben definita e precisata e accolta quale legge imperante dello Stato.

Nelle condizioni odierne il parlamento non ha limiti, come non ha giusti e precisi confini lo statuto. Codesto vizio mortale del potere illimitato della sovranità nella sua sorgente e nel suo esercizio è cagione della illusoria responsabilità degli organi del potere che rende vana persino la responsabilità dei ministri.

All' opposto in un sistema politico veramente liberale e razionalmente ordinato, sotto l'impero di una sincera e vera costituzione democratica tutti i cittadini sono giudici dell'osservanza della legge fondamentale, tutti sono accusatori e vindici delle violazioni ad essa recate dagli organi individuali della pubblica autorità come dai corpi collettivi dei poteri sociali. Se non che per rendere effettivo e inesorato il dovere che a tutti incombe di fare leggi giuste ossia conformi alla costituzione e di costringere tutti a osservarle senza speranza d'impunità per chicchessia che le violi, sia popolo, principe o governo, è supremamente necessario determinare anzitutto e precisare con geome-

triche linee fondamentali le prescrizioni sovrane della costituzione; l' ufficio e il dovere del parlamento che s'erge sulla base della costituzione e che deve costantemente statuire in armonia ad essa; i poteri e diritti e doveri del capo dello Stato, del governo e dei singoli ministri, degli uffici e delle magistrature dello Stato, e dei singoli funzionari nei vari decasteri, dal ministero all'ultimo ufficio postale. Soppresso l'indefinito e l'arbitrario, è tolta ogni scusa ed ogni via alla irresponsabilità e impunità dei colpevoli. I diritti e doveri di tutti, privati e pubblici cittadini, devono diventare più reali ed obbiettivi in un vero ordinamento razionale dello Stato. Le leggi più giuste emanate in un ambiente superiore alle piccole passioni e ai miseri interessi di partito saranno più durevoli. L' interpretazione autentica del legislatore sopprimerà i dissidi e i contrasti della giurisprudenza, della magistratura e del foro. Regolamenti più stabili e più organici surrogheranno la mobilità e l' arbitrio delle prescrizioni e delle circolari ministeriali. Poteri, popolo e magistrati acquisteranno una coscienza più profonda dei loro diritti e doveri.

Anco i partiti che tanta parte hanno nella formazione delle leggi, nella pubblica amministrazione e nelle ingiustizie che si compiono, saranno dal nuovo sistema annientati. Però che rinnovandosi il parlamento, non potendosi più in esso perpetuare gli stessi nomi e mantenere le stesse aderenze e clientele, non essendo più la camera formata per atto incosciente

di volontà, per influenza di partito, per onnipotenza di maggioranza, maggioranza e minoranza vengono confuse e del pari rappresentate; nè i rappresentanti hanno tempo e modo di organizzarsi, nè interesse a farlo. Bensì la libera voce della coscienza individuale con più verità e lealtà potrà farsi udire secondo il suo vero valore e persuadere col convincimento anzichè conquistare autorità e potere coll' influenza del partito.

È questo un modo di distruggere la falsa onnipotenza del partito dominante per instaurare l'autorità morale della libera coscienza e trasportare la base del potere sul sapere. Così i pochi che emergeranno nel campo politico e amministrativo dovranno a sè stessi, non al partito, la loro elevazione nella carriera ufficiale al governo dello Stato.

Il capo dello Stato sceglie le capacità politiche tra coloro che in parlamento diedero prova maggiore d'intelligenza e di coscienza, di coltura tecnica, di attitudine amministrativa. E così i ministri non vengono più tratti dalle fila partigiane della maggioranza parlamentare, ma dai più capaci, che esercitarono maggiore influenza e acquistarono maggiore autorità.

I deputati divenuti per tal modo ministri cessano di essere legislatori per divenire semplici alti funzionari, prescelti dal capo dello Stato non quali militi distinti di un partito, sibbene come coloro che in parlamento più eccelsero per doti d'ingegno, di rettitudine di mente, di coltura amministrativa, di capacità

intellettuale, di moralità privata e pubblica, di attitudine tecnica nei vari rami della pubblica amministrazione.

I ministri non derivano il loro potere dal parlamento e non lo devono al capo dello Stato, ma a sè stessi, al proprio ingegno, alla propria coltura acquisita, alla propria attività, capacità e probità. Il parlamento è il campo nel quale si esperimentano gl'ingegni, nel quale i forti vincono convincendo con la potenza sovrana dell' ingegno e del sapere. I ministri eletti dalla corona nel parlamento possono durare al governo tutta la vita se persuadono e convincono della loro saggezza e onestà. Il potere deve fondarsi su l'autorità morale di chi lo esercita. Gli intrighi, le corruzioni, la profusione del danaro pubblico, degli onori, degli uffici per formarsi una maggioranza non hanno motivo d'essere che dove l' origine del potere è elettiva, dove la volontà è politica, dove il voto si può vendere e comperare. Sopprimendo il suffragio in gran parte e in parte mutandone sostanzialmente la base, gli organi supremi del potere non dipendono più dal voto mobile e variabile, alterabile e corruttibile del numero maggiore, ma dalla posizione propria che coll' attività e capacità hanno saputo formarsi.

I ministri, benchè nominati dal Rè e tratti dai rappresentanti, sono i ministri della nazione non della corona, sono organi della legge, non artefici di essa, obbligati sotto pena della più inesorata responsabilità a osservarla e rispettarla. Nè il governo deriva il suo

potere dal parlamento poichè niun potere deriva da altro potere: ogni potere deriva dalla legge e alla legge tutti i poteri sono sottomessi. La volontà non deve esistere negli organi del potere che come atto e strumento di esecuzione della legge. Al potere soggettivo della volontà personale bisogna sostituire il potere oggettivo della legge impersonale. Come gli elementi primi formano i corpi composti e organizzati ai quali ineriscono le leggi che li governano, così gli individui formano le società organizzate in poteri, che devono obbedire alla legge fondamentale che li regge, dalla quale anzi traggono la loro origine ed esistenza. I rappresentanti della nazione ordinati sulla base della legge, anzichè della volontà, non denno più essere inviolabili e irresponsabili; all' opposto devono rispondere delle leggi che emanassero lesive della costituzione. E qui lo spirito essenzialmente democratico del nuovo ordinamento legislativo appare in tutta la sua estensione e grandezza. Poichè il potere legislativo essendo gerarchicamente superiore a tutti gli altri poteri costituiti, non può essere giudicato da alcun tribunale, da alcun corpo particolare, ma non può sottrarsi al giudizio della pubblica coscienza. E nel caso di contestazione sulla violazione o meno della costituzione si deve ricorrere al *referendum* sottoponendo alla nazione il quesito se venne o no violata la costituzione. Un *sì* o un *no* a maggioranza assolvono o condannano camere legislative come all' uopo governo e ministri. Non si può dire con certezza e

verità che un *sì* o un *no* del corpo sociale sieno espressione obbiettiva della verità assoluta; ma sono sempre espressione delle condizioni di fatto della società, dello stato reale della sua coscienza, del periodo storico in cui si trova; e inoltre come si ricorre all'appello in materia penale senza certezza di conseguire la verità assoluta, ma colla presunzione che essa meglio si scopra, così si fa appello al popolo perchè pronunci in ultima istanza. Fosse pure siffatto appello una finzione è una finzione necessaria per rendere reale la responsabilità morale dei legislatori e la responsabilità penale dei ministri, come fu una finzione il contratto sociale ma necessaria per abbattere la sovranità della forza (1).

(1) Il *referendum* si può estendere e applicare oltrecchè all'ordine politico anco a tanti altri rami della pubblica amministrazione. Vi sono tante questioni di indole pubblica e sociale in cui statisti e giuristi, uomini politici e d'affari, dòtti e indòtti sono incerti e divisi, a risolvere le quali si può ricorrere al *referendum,* che le troncherebbe, riposando se non sulla verità almeno sulla certezza. Citiamo la questione dell'esercizio privato delle ferrovie o dell'esercizio dello Stato. Tutto il pubblico interessato nella questione la risolverebbe coll'intuito meglio di tanti legisti. Comprenderebbe che l'utile deve spettare allo Stato anzichè a privati capitalisti; che lo Stato potrebbe abbassare la tariffa dei prezzi, rinunziando a lucri fiscali a prò dei cittadini; che lo Stato tiranneggerebbe meno gli impiegati e potrebbe ottenerne meglio l'adempimento dei doveri; che chiunque potrebbe più facilmente ottenere giustizia; che ciascuno potrebbe più efficacemente reclamare la puntualità dell'orario di partenza e d'arrivo; che infine gli scontri ferroviari sempre pericolosi e spesso micidiali in mano allo Stato sarebbero meno frequenti. Se, dopo tutto, ciò non avviene e il *servizio* ferroviario diviene un *disservizio* pericoloso dello Stato è questo effetto di incapacità e di colpa del governo.

I deputati diventano i funzionari della giustizia, come i ministri sono i funzionari dell'amministrazione; e come tali devono prestare la loro opera assidua e prendere parte attiva come individui e come membri di commissione ai lavori legislativi. Sieno eglino ricchi o poveri, privati possidenti, o liberi professionisti, o pubblici funzionari hanno diritto ad una indennità pecuniaria come corrispettivo delle loro prestazioni, che può variare dalle L. it. 25 alle L. it. 30 al giorno.

Le solite ragioni che si adducono contro sono volgari sofismi del passato. Perchè l'opera legislativa è un lavoro oneroso ed ogni lavoro merita mercede; ed è assurdo che sia gratuito il mandato che al rappresentante affida la legge. Questo mandato non è solo un diritto, ma un dovere, è un ufficio pubblico, cui niuno può sottrarsi, eccetto che per cagione di malattia o di età. E quand'anche lo si considerasse facoltativo, alla rinunzia di uno deve sostituirsi un altro, che per legge succeda immediatamente. E quando il cittadino ha accettato il mandato deve eseguirlo e compierlo sotto pena di decadenza dopo poche ingiustificate assenze o dopo parecchie prove di ne-

Un' altra questione d'indole morale delicatissima sarebbe risòlta dal senso comune del *referendum* popolare, se, cioè, le donne pubbliche possano accedere in tutti i luoghi frequentati dalle più rispettabili signore. Un presidente di ministri risòlse da noi di moto proprio la questione. Fu l'on. Crispi che le prosciolse da ogni vincolo e ritegno. Il popolo svizzero con un savio *referendum* le relegò in luoghi destinati mostrando buon senso e natural pudore più del ministro italiano.

gligenza: oltrechè gli deve essere soppressa l'indennità giornaliera.

Non avendo più ragion d'essere l'inviolabilità, l'indipendenza e la libertà di opinione e di voto sono nondimeno guarentite dal diritto comune; e regolamenti generali e particolari in perfetta armonia coi principî fondamentali della costituzione dovranno tutelare l'ordine, la disciplina, il rispetto, la dignità dei singoli legislatori e delle assemblee legislative, non solo contro estranei, benanco verso sè stessi.

Se il potere legislativo rimane pur sempre diviso in due camere, i medesimi principî d'origine si dènno estendere e applicare al senato colla sola differenza dell'età maggiore pei senatori per avere, tra l'altro, un corpo politico più riflessivo e più maturo.

L'indennità deve a tutti indistintamente essere concessa come premio del lavoro, come rimunerazione dell'ufficio, come compenso del dovere. Se i legislatori sono funzionari l'indennità dura il triennio. In questo periodo triennale cessano di essere funzionari e non ne percepiscono gli emolumenti relativi, ma conservano il posto, e il triennio che decorre è computato a loro favore per l'anzianità, per la promozione e per ogni diritto avvenire. Supplenti provvisori li surrogheranno e allo spiro del triennio, non essendo rinnovabile il loro mandato, riprendono il posto e l'ufficio che prima avevano con tutti i diritti e doveri relativi.

L'onere che l'indennità pecuniaria arreca allo Stato anzitutto è doveroso non meno della lista civile,

dello stipendio dei ministri, dei prefetti, dei generali, degli ammiragli, dei professori; poi non è punto gravoso perchè, distrutto l'antico e vigente edificio elettorale che omai non è più costruito che col danaro privato e pubblico profuso a larghe mani, comprando voto e coscienza, penna e scienza di giornalisti; distrutto tutto questo sistema corrotto e corruttore, lo Stato realizza un lucro sensibilissimo oltrechè attua un sistema moralissimo, che rende impossibili gli sprechi e le corruttele. Se la statistica potesse dirci quanto danaro costano le elezioni e rivelarci gl'intrighi di retroscena e di sottovia dei candidati e dei comitati, la niuna persuasione generale contro l'attuale sistema parlamentare si convertirebbe in universale disapprovazione, avversione e insurrezione. E se non si perviene alla rivoluzione contro questo sistema gli è per l'effetto sempre più triste e incalcolabile del sistema stesso che offusca e menoma ogni energia, ogni senso di moralità, di dignità, di coscienza e di giustizia.

Non sono profeta, ma oso vaticinare che la rigenerazione politica delle società odierne sarà impossibile finchè dura il presente sistema, del quale è errata la base originaria; e tutti i suoi progressi sono peggioramenti. Dato il male, la logica va al peggio. Il peggio è una successiva e progressiva corruzione del male; dal cui sviluppo estremo, non essendo più possibile in questa via procedere, si va al termine, al di là del quale si ha il risorgimento. Ed è da confidare che, il progresso essendo legge dell'umanità, il mondo

politico risorga dall'attuale decadimento, traportando l'origine e la base del suo potere dalla volontà e dall'arbitrio, dai moventi sensibili e interessati, dall'ambizione, dall'avidità e dalla venalità ai motivi razionali del vero merito, della capacità reale, della probità, della coscienza e del carattere, o almeno ordinando un sistema politico che non alimenti e accresca i vizi e le imperfezioni dell'umana natura.

Posto che la volontà cessi di essere una potenza politica, che gli elementi ordinatori della società politica sieno intellettivi e razionali; e posto inoltre che la volontà elettorale non si possa elevare al criterio conoscitivo del merito, criterio che è esclusivo dell'intelletto; e infine posto che il solo merito sia titolo legittimo all'esercizio della sovranità: tutto il problema scientifico si risolve nell'istituire un ordinamento politico che meglio guarentisca essere il mandato dell'esercizio della sovranità conferito realmente senza intrigo ai più sufficientemente capaci e integri. La sovranità in potenza è originaria della nazione e permane in essa perennemente. La sovranità in atto o nel suo esercizio temporaneo e condizionato spetta ai migliori, i quali ne hanno il titolo nella loro stessa capacità intellettuale e morale, e il conferimento ne è derivato non dalla volontà degli elettori, bensì dalla prescrizione della legge fondamentale dello Stato, che è un atto supremo della sovranità nazionale sanzio-

nato dal popolo stesso in forma plebiscitaria o di *referendum*, anzichè in via elettiva (1).

Se la legge potesse conoscere i migliori dovrebbesi conferire il mandato legislativo man mano ai più idonei cittadini. Ma la legge è norma costante e non intelligenza vivente e deve procedere in via obbiettiva e impersonale sopprimendo ogni arbitrio individuale. Perciò la legge deve limitarsi a tracciare le categorie più generali e più eminenti dello Stato, tra cui devono trarsi i legislatori. Ove codeste categorie sieno limitate di numero, la legge può di propria autorità chiamare per turno secondo il grado e l'età coloro che devono successivamente essere rivestiti della qualità di legislatori. E la legge può anco contribuire a scemare il numero esorbitante delle categorie e deve scemarle in quanto può. Se non che non tutte le categorie, nè tutto il numero dei membri di ciascuna categoria sono subietti del potere della legge: e allora il numero dei capaci superando di gran lunga il numero dei rappresentanti rimane la scelta o selezione, che viene fatta non per collegi composti di tutti gli elettori di ogni grado e capacità, sibbene per distinte categorie singole, ciascuna delle quali sceglie nel proprio seno non chi debba rappresentarla, ma chi debba prendere parte attiva all'opera legislativa, allo spiro della quale

(1) Si potrebbe sopprimere ogni resto di volontà arbitra e sovrana sostituendo al voto politico il *referendum* talchè l'opinione corrente designasse tra i vari professionisti i migliori e più atti all'esercizio della sovranità e il *referendum* popolare li approvasse o li respingesse.

altri succedono per scelta dei colleghi imposta dalla legge, talchè sia proscritta ogni rinnovazione di mandato nella stessa persona appunto per esperimentare tutte le intelligenze, per non perpetuare il potere e immobilizzarlo negli stessi individui, per non monopolizzare la sovranità. D'altra parte il voto di siffatti colleghi è intelligente e cosciente, nè può dirsi un atto di cieca volontà arbitraria come quello dell'attuale elettore: ed anco come tale, se fosse possibile, converrebbe eliminarlo. Dappoichè il voto dà sempre origine se non a corruzioni, almeno a pressioni, a raccomandazioni, a compromessi, a influenze di partito, a incitamenti di organizzazione, a indecorose autocandidature; mentre la legge imperando e chiamando essa stessa impersonalmente a succedersi i membri del parlamento sopprime tutte le mene dei partiti, tutti gli intrighi dei comitati, tutti i traffici delle coscienze. E tale ordinamento dovrebbe applicarsi per turno successivo ad altre cariche per es. ai membri delle commissioni esaminatrici, dei consigli superiori, delle presidenze delle facoltà, dei rettorati universitari ed anco delle giunte provinciali amministrative, dei consigli comunali ecc. ecc.

Puossi pervenire all'impero universale della legge, alla soppressione completa della volontà elettorale anco cosciente quando, limitando o meno il numero dei membri delle categorie, si ammettessero i più eminenti per gradi, per uffici, per onori e i titoli e gli onori fossero conferiti meglio e con più reale sicurezza

al vero merito. Inoltre, lasciando fino ad un certo punto facoltativa l'accettazione del mandato, non pochi per età, per salute, per bisogno di professione, per vocazione di studio od altro potrebbero declinare il mandato e lasciare quindi campo a terzi di esperimentarsi e così esaurirsi nel parlamento un maggiore numero d'intelligenze. E se una parte anche grande di capacità non perverrà mai al parlamento avrà sempre in qualche modo avuta la possibilità di pervenirvi assai più d'oggi, che la rappresentanza politica è un campo chiuso a cinquecento individui, i quali ad ogni scioglimento di camera e ad ogni nuova riconvocazione del parlamento, salvo poche varianti, sono perpetuamente gli stessi. Il massimo di rinnovamento che si può ottenere nell'attuale sistema è di 50 su 500, come lo provano le recenti elezioni.

Uno studio più profondo condotto statisticamente e sociologicamente dagli ordinatori degli Stati e dai politici potrebbe, elevando alquanto la capacità rappresentativa e rinnovando forse più frequentemente il personale legislativo, far coincidere il diritto delle capacità coll'esercizio effettivo della sovranità. Ma forse un certo numero di capaci non perverrà mai ad esercitare nel parlamento il diritto di legislatore. Il che non toglie nei cittadini il loro diritto potenziale di capacità reale della sovranità. Del resto come lo Stato non è tenuto a creare nella pubblica amministrazione tanti uffici e posti quante sono le capacità individuali, non può nemmeno essere obbligato ad

organizzarsi in modo che tutti gli aventi diritto alla sovranità debbano esercitarla. Se non che lo Stato attua la giustizia in fatto di sovranità quando ordini il suo sistema in guisa che i migliori ne abbiano l'esercizio per turno. Tra i capaci vi sono gradi differenti quanto tra gli uomini, i quali come individui sono diversi. Nello stesso sistema vigente dei comizi elettorali vi sono gradi diversissimi tra gli stessi comizi e tra gli individui elettori dello stesso comizio. Questa differenza, che oggi è enorme perchè un elettore campagnolo, che appena sa leggere e scrivere, ha un voto equipollente a quello di una mente politica di prim'ordine, sarebbe profondamente modificata e attenuata poichè tutti i più altolocati in società per merito e valore personale proprio avrebbero una non dubbia distinta capacità e rimarrebbe esclusa eventualmente e di fatto dall'esercizio della sovranità solo la capacità relativamente minore. E non offende il principio democratico della costituzione politica siffatta esclusione, come non la offende l'essere molti esclusi da ogni grado di diritto politico perchè hanno la capacità potenziale, non reale di acquistarlo, e che è lo stesso avendola virtualmente non giungono ad attuarla.

Ciò che importa al nuovo sistema è che non si rinnovi il mandato agli stessi individui, che allo spiro di ogni legislatura vi sia sempre un contingente di nuovi individui, che diventino in virtù di legge membri del parlamento e che vi sia in seno alla nazione

un fondo inesauribile di capaci. Il parlamento così costituito e rinnovato di cittadini liberi e intellettuali perde ogni resto dell'antica assurda onnipotenza, figlia primogenita dell'antico despotismo e madre di nuova tirannide dei partiti costituenti la maggioranza del momento. Il parlamento diventa una specie di suprema corte di giustizia, autrice di leggi non arbitrarie e cervellotiche, ma necessarie e razionali e conformi in tutto alla costituzione politica, che è pur sempre il fondamento primo e universale di ogni potere. I codici speciali, conformandosi alla costituzione, stabiliscono quelle norme essenziali di condotta, necessarie all'ordine che lo concilino col progresso della società umana. E le leggi particolari dello Stato devono essere esaurienti per ogni contingenza sino a comprendere le ultime possibilità di fatto. Sicchè non sieno necessari poteri eccezionali di ministri e di governo, niun diritto e niuna libertà vengano sospesi, leggi inesorate reprimano e puniscano il delitto per tutti, e certe norme di diritto definiscano e delimitino i i poteri individuali dei magistrati, come dei cittadini. I governi devono amministrare colle leggi e secondo le leggi e i ministri che non sanno colle leggi universali e costanti, determinate e precise governare non hanno diritto alcuno di derogarvi, bensì hanno, giova sempre ricordare, il dovere imprescindibile di dimettersi sotto il peso della più severa responsabilità. Nè il parlamento può avere facoltà alcuna di trasmettere e delegare parte della propria autorità sovrana

al potere esecutivo. La stessa corona ha rigido obbligo di osservare le leggi, come il governo di sottomettersi ad esse. La sovranità del parlamento è già per sè stessa un potere delegato dalla legge nazionale quale atto supremo della sovranità sociale. E non si può ulteriormente delegare senza corromperla e alienarla, come sostenne G. G. Rousseau. Questi principî vogliono essere ripetuti perchè sieno ribaditi nella coscienza.

I deputati sono gl'impiegati della sovranità nazionale, investiti di un mandato personale e intrasmissibile. Eglino non possono arrogarsi la sovranità di diritto senza usurparla al popolo, non hanno che la sovranità di fatto, secondo la distinzione che qui calza di Guizot. Chi ha un diritto può per mandato conferirne l'esercizio ad altri. Ma chi ha l'esercizio di un diritto derivato da altri non può ad alcuno trasmetterlo senza venir meno a' suoi doveri, senza tradire il suo ufficio, senza violare e rinnegare il diritto originario della nazione.

Lo stesso principe costituzionale non può emanare leggi di propria autorità, nè compiere atti pubblici e privati che sieno contrari non solo alla costituzione, benanco alle leggi comuni. Tutta l'azione degli organi della pubblica autorità, come tutta la libera attività dei cittadini, deve essere confinata entro i termini rigidi della legge. Gli stessi moti turbolenti della piazza, come le cospirazioni segrete delle sètte, devono contemplarsi e prevenirsi nel codice penale e devono

reprimersi e punirsi per autorità di legge non per arbitrio o per eccesso di potere dei governi, dei ministri e dei magistrati.

Se a togliere i mali presenti del sistema parlamentare vi fosse altro migliore rimedio, niuno dovrebbe esitare ad accoglierlo (1). Ma chi oltrepassa la superficie delle cose e un po' profondamente pensa bisogna che risalga alle radici del male e le recida. Bisogna che si convinca che la genesi della sovranità non si può riporre nella incosciente natura, nella forza violenta, nella volontà arbitraria, nell'illimitato capriccio, nella onnipotenza regia e parlamentare o popolare. La sua origine prima si lega alla psiche sociale e tutti i suoi sviluppi successivi seguono gli stati progressivi della coscienza umana e il suo esercizio, che è l'atto reale della sovranità, è e deve essere eminentemente atto d'intelligenza, di coscienza, di capacità, di scienza di Stato. E poichè supremo atto di sovranità è la legge, l'impero sovrano della legge stessa deve organizzare tutto il sistema sociale della sovranità nazionale e sottomettere a sè l'arbitrio individuale e sociale, dominarlo e confinarlo nei suoi giusti termini. Se all'arbitrio incosciente non surroghiamo l'attività intelligente non si corregge il sistema vigente.

(1) È uscita a London 1896 un'opera storico-critica di scienza politica *Democrazia e Libertà* del conservatore Lecky, nella quale sono giustissime molte idee critiche, ma i rimedi sono semplici palliativi e non di rado errati del tutto. La critica può essere fatta dai conservatori, ma la ricostruzione solo dai liberali e radicali.

Quando non si possa del tutto distruggere il principio elettivo come genesi del potere politico lo si deve limitare alle classi più intelligenti e specializzare per ordini e categorie in modo da ottenere il duplice effetto, che gli elettori sieno senza ombra di dubbio intellettuali e inoltre che abbiano una capacità specifica per apprezzare e giudicare scientemente le peculiari qualità personali dell'eliggendo. Il che avviene necessariamente quando un ordine di liberi professionisti scelga nel proprio seno il deputato. E anche ciò posto, giova ripetere, si deve limitare la facoltà elettiva e ridurla nei limiti angusti di una imprescindibile necessità, e se fosse possibile, converrebbe addirittura abolirla. Ed è possibile, selezionando ancor più i più atti e capaci.

Sostituendo alla volontà l'impero sovrano della legge si perviene a trasportare la base del potere politico sul sapere, a identificare potere e sapere secondo il vero ed eterno ideale del diritto. Il potere senza sapere è violenza ed arbitrio, è forza e despotismo, come il sapere senza potere è impotenza e nullità politica. Perciò tutti i poteri devono originare dal sapere e non hanno quindi titolo alcuno i diritti ereditari di sovranità. Ogni diritto riferibile all'esercizio della sovranità e del potere deve essere acquisito in base al titolo sovrano della capacità intellettuale e morale, la quale deve sempre più divenire il solo fondamento razionale di ogni autorità sociale. Se vi

ha un sistema ereditario di legittimo acquisto del potere sovrano, non vi può essere altro sistema liberale di successione, nè altra dinastia razionale che la dinastia dei sovrani del pensiero.

I PARTITI POLITICI

Le grandi leggi del mondo fisico e morale sono la legge della conservazione e la legge dello sviluppo. La legge di conservazione è propria della natura vivente. La legge del progresso è propria dello spirito pensante. I partiti politici si legano a queste due grandi leggi della natura e dello spirito: alla legge della conservazione che opera per istinti, che sono manifestazioni immediate della vita animale, e alla legge del progresso, che emana dalla fonte originaria e perenne della perfettibilità intellettuale, che è la genesi immanente degli infiniti sviluppi dello spirito umano. La perfettibilità umana è tutta intellettuale e l'intelletto è la quintessenza dello spirito. Senza codesta perfettibilità, che è la possibilità reale del perfezionamento umano, non vi sarebbe sviluppo e progresso. Il progresso successivo non è che la realizzazione progressiva della perfettibilità umana ossia del principio potenziale del perfezionamento intellettuale dell' umanità.

Queste due leggi della natura e dello spirito, la conservazione e lo sviluppo, contengono l'ordine e il

progresso, l'autorità e la libertà, sono distinte e nondimeno intimamente connesse poichè l'una presuppone l'altra, non potendo l'umanità progredire senza conservarsi, nè potendo a lungo l'essere intelligente conservarsi senza in qualche modo progredire. L'isolamento di questi due termini è la negazione di ogni vita e di ogni moto. E appunto perchè le due leggi hanno speciale diversa genesi, anco il loro moto è diverso. La legge di natura riflettente la conservazione ha forma e moto circolare, la legge dello spirito, che abbraccia tutto lo sviluppo umano, ha forma di moto non circolare, nè rotatorio, ma progressivo e indefinito a guisa di spira che si allarga e si innalza del continuo senza chiudersi mai come il circolo, oppure presenta moto ondeggiante e angoloso e percorre nella storia linee tortuose e si propaga dove incontra più favorevoli condizioni sociali, come la folgore nell'atmosfera percorre quella linea dove trova maggiore la conducibilità dell'aria.

E poichè le due leggi in seno all'umanità pur rimanendo distinte nella genesi, nella sostanza, nella forma e nel fine, nondimeno pure si unificano monisticamente nell'essere benchè in ciascuno l'una sull'altra prevalga, in omaggio all'unità suprema originaria ed organica della natura e dello spirito, l'una si comunica all'altra e si trasfondono reciprocamente in guisa che il moto rotatorio della conservazione contiene un moto traslatizio, che connette intimamente la conservazione al progresso; e il progresso

continuamente e indefinitamente svolgendosi rafforza ed eleva nell'umanità la legge della conservazione. È anzi la conservazione stessa che elevandosi e perfezionandosi col moto successivo e progressivo dell'umanità innalza e arricchisce la potenza dello sviluppo, come questo assicura e avvalora sempre meglio la conservazione dell'individuo e della specie.

La conservazione e lo sviluppo sono la cagione e l'origine dei due grandi partiti, che hanno la loro prima base nel principio di conservazione e di sviluppo, di autorità e di libertà, di ordine e di successivo perfezionamento.

Ma un'altra cagione più prossima dell'esistenza dei partiti sta nella specificazione organica e nella individuazione fisio-psichica dell'individuo, il quale come ente a sè è per ogni dove limitato. I limiti che circondano in ogni periodo della vita le forze fisiche e le facoltà morali dell'individuo possono collo svolgimento prima del corpo poi dell'anima indebolirsi e allontanarsi, non però possono venire soppressi interamente mai; però che ogni attività è per sè stessa finita nell'ordine morale, come ogni forza è limitata nell'ordine fisico.

La limitazione dell'essere umano è più sentita e maggiore nell'individuo isolato ed è di tanto più grande che lo sopraffà e lo condanna all'impotenza. Per altro anche associato, l'individuo allontana bensì i termini della sua limitazione, ma la limitazione esiste pur sempre eziandio nelle associazioni e nella stessa

intera umanità. Se non che aggruppandosi e associandosi si rimuovono i limiti in modo che sono raggiungibili i propositi, gli intenti e gli scopi individuali e sociali che, altrimenti, sarebbero inconseguibili.

La stessa limitazione rende necessario l'aggruppamento degli individui nell'intento di realizzare e completare meglio colla unione delle forze e delle facoltà individuali il potere potenziale e angusto di ciascuno e integrare coll'associazione le persone individue. Codesta integrazione di forze coopera efficacemente a esplicare e moltiplicare i poteri individuali, ma per quanto si accresca e si fecondi l'azione individuale mediante la cooperazione simultanea di molti, i limiti originari della natura fisica e morale dell'umanità non si distruggeranno mai.

Ed è codesta necessaria limitazione del genere umano la sorgente di quello spirito esclusivo che tuttodì vediamo nella politica, nell'arte, nella religione, nella scienza; per cui la politica si scinde e procede per partiti, come la scienza progredisce per dottrine e per sistemi.

La limitazione tende a unire gli uomini; e lo spirito esclusivo inerente alla limitazione, una volta uniti, tende a dividerli senza punto ritornare all'isolamento primitivo e alla impotenza. Li divide in aggregati e in associazioni che si contrappongono spesso le une alle altre e sempre se non si osteggiano apertamente, si separano per diverso spirito, oggetto e scopo, per differenti motivi, mezzi e intenti. Tali aggregazioni

nell'ordine politico sono tanti centri che si muovono e si agitano nella vita della società pel trionfo dei loro ideali e per l'acquisto del potere sociale.

Lo Stato sotto l'impero della libertà scinde apparentemente e momentaneamente la sua grande unità in aggregati, in partiti e si muove per gruppi, che sono poi i corpi politici della società e le membra del suo cosidetto organismo sociale. La pluralità delle parti concorre all'unità del tutto: e la varietà dei partiti è principio e legge dell'unità e libertà dello Stato. Nel moto e nella successione dei partiti prevale questo o quello, l'uno o l'altro soccombe o trionfa nella lotta pel potere, come per l'esistenza secondo la legge universale del moto alterno della vita e della morte, della vittoria e della sconfitta, che è fato comune a tutti gli esseri fisici e morali.

Partito da *pars* significa parte di un tutto, che non è mai l'intera società politica, ma la rappresenta quand'è maggioranza, benchè sia sempre parziale ed esclusivo, come è unilaterale la sua origine ed esistenza. Il partito è il prodotto della libertà, che esplica la spontanea tendenza di spartirsi e contrapporsi secondo le due leggi della conservazione e del progresso. È impossibile che nel regime della libertà non sorgano partiti, i quali rappresentano la varietà che si oppone all'unità nella forma assoluta e dispotica. Ove in uno Stato, scrive BLUNTSCHLI (1). la vita politica si muove con libertà, ivi si mostrano i partiti politici. Il despo-

(1) *La politica come scienza.*

tismo imperiale è unità, la democrazia è moltiplicità e varietà. Il vario si deve svolgere nell'uno, l'uno verso il vario e si ha l'universo. Perciò i partiti devono esprimere la varietà degli indirizzi senza escludere l'inscindibilità dell'unità dello Stato.

Sull'origine e sul fondamento speciale dei partiti politici corrono varie e opposte opinioni. ROHMER presume che la base dei partiti politici sia riposta nella legge psicologica delle età varie della vita umana. Per cui i giovani essere dovrebbero liberali, i vecchi conservatori, mentre spesso avviene il contrario dacchè vi sono giovani clericali e moderati e vecchi liberali e radicali.

Nemmeno si può ammettere un'altra opinione che l'ufficio e la classe delle persone determinino il partito. La posizione particolare dell'individuo può influire sul partito, ma non ne è il costitutivo essenziale. Il pubblico funzionario, quanto più elevato è il grado e l'ufficio che occupa, come il proprietario quanto più è censito, inclinano al partito dell'ordine. Il commerciante, il libero professionista e l'aspirante ad una carriera sociale, avendo bisogno di indipendenza e di libertà, sono portati al partito del movimento, del progresso. Ciò per altro non toglie che sia conservatore il commerciante, che sia liberale un funzionario, che sia conservatore un avvocato.

Anco le condizioni di agiatezza e di sfortuna influiscono sul partito, come vi influisce non poco la persuasione o dissuasione della giustizia degli atti del

governo. Un governo reputato vessatorio o iniquo o incapace si aliena poco a poco l'animo dei cittadini e persino li rende nemici della costituzione, alimenta e ingrossa partiti estremi, che spesso scindonsi in due opposti, in quello che invoca il passato e in quello che aspira all'avvenire. Ma non è ancora questa l'intima cagione dell' origine e dell' esistenza dei partiti.

Neppure i tre tempi, il passato, il presente e il futuro spiegano i partiti. Poichè non nell' esterna e meccanica successione dei fenomeni, bensì nei principî essenziali della natura umana, non nella storia, sibbene nella psiche, devesi ricercare e riporre la cagione prima dell'essere dei partiti. Il fatto empirico che il partito retrogrado anela al passato e ne desidera il ritorno, che il partito conservatore aspira a perpetuare il presente, che i radicali ripongono tutta la loro fede e speranza nell' avvenire non è cagione sufficiente che spieghi il formarsi dei partiti. Bisogna di gran lunga oltrepassare il fatto esterno, scrutarne l'intima cagione, cogliere il primo vero motore dei partiti risalendo alla psiche, che è la cagione e l'origine prima e universale dei fatti esterni dell'umanità e della storia.

Spesso i partiti traggono il loro nome da occasioni, da casi e persino da capricci, come osservò Bluntschli. Ma per ben conoscere l'origine dei partiti, uopo è oltrepassare d' assai le cause occasionali e le forme estrinseche, bisogna rimontare ai principî insiti nella natura umana. La *sinistra* e la *destra* traggono i loro nomi dal luogo in cui siedono i le-

gislatori nel parlamento. I *Giacobini* si appellarono dal luogo del loro convegno. Oltre il luogo, anche il colore designò i partiti. Tra noi i *neri* (clericali), i *rossi* (radicali). A Costantinopoli i *verdi* e gli *azzurri*. Anco i nastri, i fiori, le piume, le coccarde sono simboli di partiti. Le penne di pavone, i gigli borbonici, i rami di quercia e di ellera furono segni di partito. Talvolta i nomi di partiti derivano da parole di dileggio degli avversari, come i *Sansculots* (senza brache) in Francia; i *Whigs* (siero di latte) e i *Tories* (rapitori) in Inghilterra; la *consorteria* e la *progressoria* (partito dell' ordine e del progresso) in Italia.

Più razionalmente i partiti devono appellarsi dai principî identici che le persone professano e che si raggruppano intorno a un nucleo, il quale viene rappresentato da associazioni. I principî che danno origine ai partiti possono derivare da fatti economici, da ordinamenti politici, da riforme legislative. Negli Stati Uniti d'America si distinguono i due partiti il *repubblicano* e il *democratico* in quanto il primo è protezionista in economia, il secondo è libero-scambista. Così si può avere il partito costituzionale e il partito repubblicano o il partito democratico, medio tra i due. Si può formare un partito pel suffragio universale o pel suffragio ristretto, per l'imposta proporzionale o per l'imposta progressiva, pel tasso fisso dell'imposta, pel governo costituzionale o pel governo parlamentare o per altri consimili infiniti argomenti, ma pur sempre fondandosi su idee e principî assai più che su ambizioni e interessi.

Il nome di un partito può essere eguale a quello di un giornale come il *Morning Post* (posta del mattino). Se non che il suo contenuto deve essere assai più essenziale, deve avere un valore proprio e propugnare la libertà in tutte le manifestazioni del pensiero, oppure negarla o limitarla.

Errano pertanto coloro che opinano non avere fondamento i partiti politici (1). Vero è che non tutti i partiti hanno ragion piena d'essere, non però tutti sono privi affato di reale fondamento. I partiti, il cui nome risponde meglio alla cosa, sono generalmente quelli che si intitolano dal capo che ne personifica i principî, come il *Bonapartismo* in Francia, il *Carlismo* nella Spagna, il *Mazzinianismo* in Italia. Se non che lo stesso nome non esprime nei diversi tempi e nei diversi paesi la stessa cosa. Il partito democratico in America non è lo stesso del partito democratico in Europa. Lo stesso partito liberale non solo ha vari gradi, benanco è variamente inteso. Lo STHAL, ad es., lo comprende come un partito che scioglie l'umanità da Dio. In tal senso il partito Mazziniano, il cui vessillo fu Dio e Popolo, non sarebbe liberale. Altri intendono per partito liberale quel partito costituzionale che aspira a riforme larghe però sempre compatibili colla monarchia. Altri ancora lo concepiscono come un partito democratico puro e antimonarchico.

(1) Vedi GAETANO MOSCA. *Teorica dei governi e governo parlamentare.* — MARCO MINGHETTI. *I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione.*

In fondo alla indefinita varietà delle opinioni circa l'esistenza dei partiti (1), conviene prescegliere quella che ne ricerca la genesi e la base, che ne determina l'indole, l'importanza, la necessità, lo scopo e il tipo, prescindendo da apprezzamenti soggettivi e arbitrari, da forme accidentali e da labili manifestazioni e attenendosi alle leggi che governano la natura umana e che costituiscono il supremo fondamento ontologico dei grandi partiti politici negli odierni Stati liberi.

L'uomo in quanto essere organizzato e vivente soggiace alle leggi della natura, di cui primissima è la legge della conservazione, che si svolge in forma ciclica, dacchè tutti nascono, vivono e muoiono e tutti ripetono in sè stessi il circolo perpetuo. In quanto poi è un essere spirituale soggiace alle leggi dello spirito, la cui prima e perpetua manifestazione è lo sviluppo, che si muove continuamente in spire allargantisi e ascendenti e senza termine fisso che si possa assegnare allo svolgimento progressivo dell'umanità.

La conservazione e il progresso si realizzano in forma evolutiva o rivoluzionaria secondo che regna la libertà o il despotismo. Sono però sempre le condizioni essenziali di vita e di sviluppo delle umane società. E tali condizioni costituiscono la base naturale e psicologica, la ragione dell'origine, della formazione

(1) L'ab. A. Rosmini, tra gli altri, condanna tutti i partiti e vagheggia quale ideale la fine loro. Gli è lo stesso che vagheggiare la soppressione di tutti i governi e proclamare come ideale il governo di sè stesso.

e dell'esistenza dei partiti politici, il cui ideale e fine è nei liberi tempi odierni lo svolgimento ordinato e progressivo di tutte le istituzioni civili e politiche.

La conservazione è sorgente di ordine e di stabilità delle istituzioni; il progresso è fonte del perfezionamento loro. Ordine e progresso, scrisse Stuart Mill (1), sono due indissolubili elementi però che il progresso suppone e contiene in sè stesso l'ordine. Il progresso infatti senza l'ordine è anarchia e caos, come l'ordine senza il progresso è immobilità e morte. I due principî benchè sieno e debbano essere indissociabili, pure nella loro genesi, nella loro azione e nei loro effetti sono distinti; e il senso comune, che al dire di Guizot, è il genio dell'umanità, istintivamente e intuitivamente ne avverte e ne pone la distinzione. La quale però non è mai assoluta separazione. Anzi sono spesso i due principî frammisti; e a seconda dell'indirizzo della coscienza sociale e dei partiti politici l'un principio prevale sull'altro. Dove è più forte la monarchia prevale l'ordine, dove è più progredita la democrazia prevale il progresso; e negli stessi Stati costituzionali prevale l'uno o l'altro dei due principî secondo che esercita maggiore influenza e autorità l'uno o l'altro dei due elementi, il regio e il popolare.

V'ha nella società una statica e una dinamica, un riposo e un movimento, il movimento è anzi latente anche nel riposo. Però che il moto è legge universale

(1) Ihon Stuart Mill. *Il governo rappresentativo.*

del cosmo e dell'umanità; è principio di vita e condizione di conservazione e di sviluppo. Nella materia il movimento è gravità, nello spirito è civiltà. Il mondo inorganico e organico, l'uomo, l'anima, il pensiero sottostanno alla legge del movimento, che ispira e determina tutti i partiti e li scinde in frazioni e fazioni, li gradua e li prolunga in tutte le direzioni dal passato più remoto al più lontano avvenire.

V'ha infatti un partito che aspira al passato, un partito che sta saldo al presente, un partito che vive e lotta per l'avvenire. Il primo è *retrogrado* o *clericale,* il secondo *conservatore* o *moderato*, il terzo *progressista* e *radicale*. Ciascuno di questi partiti si suddivide ancora. Il partito retrogrado si divide in partito prettamente clericale, che propugna la teocrazia medioevale, vuole il potere temporale dei papi, odia e condanna lo Stato laico, l'indipendenza e la libertà della patria; e in partito retrivo più tollerante e transigente, che rinuncia al governo teocratico, al potere temporale, alla monarchia assoluta, che accetta gli ordini costituzionali moderni, ma propugna la libertà della chiesa, la necessità della religione nello Stato, che condanna soltanto lo Stato atèo, che vuole preferita in diritto la religione della grande maggioranza, che vuole conciliare con concordati od altra forma chiesa e Stato. Il partito conservatore o moderato si suddivide pur esso in partito che ha punti di contatto col partito retrivo meno intransigente ed in partito apertamente avverso ai clericali. I moderati

professano culto illimitato alla monarchia costituzionale, alla unità e indipendenza della patria, amano la conservazione dell' ordine attuale, aspirano a consolidare e perpetuare il presente. Vogliono il governo esclusivo del loro partito non solo per amore del potere, benanco per l'intima persuasione che il loro modo di governare e di amministrare la cosa pubblica sia il migliore possibile e costituisca la sola efficace garanzia di ordine e di stabilità delle istituzioni vigenti.

Il partito progressista offre anch'esso due principali gradazioni, quella di puri e semplici progressisti devoti alla costituzione, che credono possibile qualunque svolgimento delle istituzioni in seno alla monarchia costituzionale, che vogliono la leale osservanza delle leggi e anelano al miglioramento delle istituzioni vigenti, reclamano la libertà compatibile coll'ordine costituito e tendono a sviluppare le istituzioni secondo il tenore e il contenuto dello statuto. Vi sono poi progressisti più radicali, il cui ideale politico oltrepassa i termini della costituzione, i quali considerano le istituzioni politiche quali forme transitorie, professano l'evangelo democratico, sospirano l'avvento del popolo, al quale riconoscono l'illimitato diritto di darsi leggi e costituzione. A questa gradazione estrema del partito progressista si congiunge nel rapporto politico il partito socialista, il quale benchè tragga la sua origine da fatti d'indole economica pur diventa un partito politico, il quale aspira alla demo-

crazia e coopera al trionfo della repubblica. Perchè spesso gli uomini si adoprano per un fine e ne raggiungono un altro, come opinava G. B. Vico.

Il partito più temibile in Italia è il repubblicano, che ha le sue tradizioni consacrate dal liberalismo politico risalente al secolo XIV di Marsilio padovano; che in Francia ha il suo capo naturale in G. G. Rousseau, secondo cui la sovranità del popolo è inalienabile e intrasmissibile non solo nel suo principio, benanche nel suo esercizio. Tale partito è il riflesso di tutta una scuola politica di letterati e poeti, di filosofi e politici, di eroi e di martiri. La tradizione italiana di Alfieri e di Foscolo, l'apostolato politico di Mazzini, l'influsso dell'eroismo di Garibaldi, la stessa insipienza politica degli uomini di governo, dopo Cavour, tutto cospira ad alimentare lo spirito repubblicano.

Frattanto i due massimi partiti sono il conservatore e il progressista, i due soli partiti che abbiano una fondata ragione di essere. Fra questi due partiti che rappresentano la risultante delle forze politiche della società v'ha un piccolo partito medio di pretesi indipendenti, che è come il punto di partenza del movimento dei due grandi partiti e che nel linguaggio politico dicesi *centro*. Codesto minuscolo partito del centro è l'espressione di elementi piuttosto liberali, ma non decisi e più che altro incerti, deboli, timidi e negativi, che formano un semi-partito senza punto stabile e fisso e gira per ogni verso in una sfera cir-

coscritta di idee. Spinge e viene spinto in differenti e contrarie direzioni ed è quasi l'anello di congiunzione dei moderati meno illiberali e più arditi e dei progressisti più pavidi e più fiacchi; ed è sempre pronto, pur di affermare la sua influenza e di afferrare il potere, ad allearsi agli uni o agli altri secondo la corrente momentanea delle opinioni, secondo le fluttuazioni dei diversi partiti; e il suo valore sta nella sua posizione che gli permette di far traboccare la bilancia dei partiti da questa o quella parte. È un piccolo partito infido che si veste delle spoglie dei due partiti e che compie l'ufficio di perpetuo mediatore del potere. Nei periodi critici in cui i partiti politici sono frazionati e si perdono in impercettibili gradazioni e si bilanciano tra loro e numericamente si equivalgono e quando i partiti lottano per l'acquisto del potere senza prevalenza assoluta dell'uno sull'altro, il centro può esercitare un'influenza decisiva portando nella lotta dei partiti una piccola soprasomma di forze e di voti. Sul finale predominio d'un partito può più l'abilità e l'astuzia che la lealtà e il valore del partito stesso.

Il centro ha sempre una posizione incerta e variabile, esordisce dove finisce un partito e comincia l'altro, poggia sull'equilibrio e sull'equivoco e confina colla mala fede. Ha un'esistenza più di opinione che di realtà. Perciò rappresenta un gruppo sospetto e non immune da taccie di slealtà, tra cui quella che gli uomini politici del centro non si vogliono legare ad alcun

partito per essere di tutti. Eglino preferiscono stare in vedetta per esplorare il momento opportuno di sfruttare il potere quando un ministero è presso a cadere e fanno buon giuoco favorendo il sorgimento d' altro ministero per ottenerne vantaggi, influenza e autorità. Il centro non è fisso, bensì mobile e mobilissimi sono gli individui che lo compongono ed è facile sempre la loro scissura per cui gli uni finiscono per parteggiare pei moderati, gli altri pei progressisti. Eglino amano le istituzioni costituzionali, ma ad esse si giova non già prestandosi al giuoco vario dei partiti e contribuendo a imprimere un carattere di instabilità alle maggioranze parlamentari e al governo, bensì mantenendo ogni partito come ogni individuo una posizione netta e onorata e rendendo impossibile la slealtà e l'intrigo.

Vera ragion d' essere ha il partito moderato, che rappresenta un principio necessario alla società, il principio di politica conservazione. Non minore ragione d'essere ha il partito progressista che rappresenta il principio dello sviluppo, che è la logica e necessaria conseguenza della perfettibilità intellettuale e morale, politica e storica del genere umano. In vero il progresso si connette alla conservazione e ad essa sovrasta. Però che la destinazione dell' individuo oltrepassa il puro formarsi e conservarsi. Anzi conservarsi non è possibile senza propagarsi fisiologicamente e psicologicamente. Per cui ogni individuo ha in sè il principio, pel quale oltrepassa sè medesimo vincendo

il proprio limite: ond'è in ciascuno la potenza di uno sforzo a superarsi. Negli enti fisici questo sforzo non va oltre la generazione, negli enti spirituali genera il progresso.

Il principio dei due partiti è dunque diverso. L'uno origina dalla legge universale e naturale della conservazione. L'altro dalla legge psicologica non meno universale del successivo, continuo e indefinito perfezionamento individuale e sociale.

Secondo la diversità delle due origini e dei due principî della conservazione e del progresso, pur diverso è lo spirito dei due partiti, diversa la professione di fede loro, diverso l'indirizzo e il programma politico di entrambi.

È quindi manifestamente errata l'opinione di uno scrittore politico (1), secondo il quale nulla di essenziale separa i conservatori e i liberali però che gli uni e gli altri ritengono necessaria tanto la stabilità quanto il progresso e la libertà. A giudizio del Iacini si distinguono solo per la misura diversa. Noi all'opposto diciamo che si distinguono per le tendenze affatto differenti, pei criterî diversi nello scioglimento dei problemi sociali, pel modo diverso di sentire, di volere e di intendere in politica, pel diverso apprezzamento dei fatti, per l'indole differente di concepire le istituzioni e le riforme, pel criterio differente politico e giuridico, pel modo diverso di azione, pel processo

(1) Stefano Iacini. *I conservatori e l'evoluzione naturale dei partiti politici in Italia.*

differente dello svolgimento delle istituzioni, per una coscienza più radicale del diritto e per una tutela più rigida della libertà. Le istituzioni costituzionali che pei moderati sono dogmi immutabili di diritto e di verità, pei progressisti soggiaciono alla legge di evoluzione, se vuole evitarsi la rivoluzione; e l'evoluzione può modificare, mutare e innovare per le vie legali tutte le istituzioni anco le fondamentali dello Stato senza che abbiasi a temere regresso e rovina. Se tutto ciò non basta a costituire una differenza essenziale, giudichi chi ha senno. Anco le forme di sovranità del *monos,* dell'*aristos* e del *demos* sono tutte forme umane e non parrebbe che presentassero differenze essenziali. Nondimeno sono forme non solo differenti, ma contrarie; e tanto sono opposte che, come scrisse Guizot (1), tutta la storia politica di Europa non è altro che una lotta continua tra questi tre elementi sovrani. La stessa cosa ne' suoi diversi gradi segna differenze essenziali. Nel mondo animale un grado maggiore di sviluppo determina l'esistenza di una specie superiore, come nel mondo storico un grado maggiore di progresso determina un differente e più elevato stato di civiltà. Eppure la vita dell'universo è una e medesima, una e continua la civiltà, come uno e perenne il tempo. Nondimeno niuno potrebbe dire non esservi differenze essenziali nella vita, nella civiltà, nell'evo antico, medio e moderno.

(1) *Origini del governo rappresentativo.*

Il principio di conservazione, che è l'anima ispiratrice del partito moderato, è un principio immutabile che spiega l'immobilità di fatto di quel partito, il quale si ostina pur sempre ne' suoi metodi antichi di governo. E se pur si muove, è mosso a insaputa e senza volontà dalla dinamica perpetua della società politica; e somiglia a chi sta fermo sulla nave, che si muove del continuo e solca l'oceano e viaggia per ignoti lidi. Come l'aria, la luce, il tempo penetrano tutti gli organismi, lo spirito dell'umanità penetra un partito. Ma la caratteristica del partito moderato è la sua tendenza all'immobilità, è la resistenza alla innovazione e al progresso.

Il principio del progresso, che anima e contraddistingue il partito liberale, non si aggira in un circolo, bensì si svolge ascendendo e si prefigge di esplicare e attuare, gradatamente procedendo da una riforma all'altra, tutta la potenzialità perfettibile dello spirito umano. È animato dal concetto progressivo della vita, della storia, del diritto, delle istituzioni e rivolge tutti i propri conati al continuo perfezionamento della società.

I due partiti professano l'amore della patria, vogliono del pari la sua unità e indipendenza. Ma comincia tosto il loro dissidio dove comincia la libertà quale termine superiore, che succede all'indipendenza. Il dissidio sull'esercizio e sul culto della libertà cresce in incompatibilità e genera la lotta man mano che ciascuno, seguendo la propria direzione, procede nella sua teoria politica. Infatti i mo-

derati vogliono conservare, e, se fosse possibile, vorrebbero in una perpetua statica sociale immobilizzare ed eternare il presente. I progressisti invece considerano il presente come un momento storico transitorio che segna un progresso sul passato, ma che non può e non deve arrestare lo sviluppo avvenire.

Conseguentemente i criterî e i giudizi e tutta la coscienza politica dei due partiti divergono cotanto che i fini e i tipi politici e i dogmi di governo e d'azione dei moderati sono sfatati e combattuti e rigettati come errori, sciagure e rovine dai progressisti. Così poco a poco gli uni distano dagli altri quanto la conservazione dista dalla innovazione, l'essere primitivo dal successivo perfezionamento. Il partito moderato gravita senza dubbio più verso l'autorità e la regalità, il partito progressista più verso la libertà e la democrazia. La forma di governo pei moderati non ha valore. Essi si occupano della sostanza. Pei progressisti invece la forma è parte della sostanza, forma e sostanza si immedesimano.

Il principio di conservazione, cui si ispira il partito moderato, ha la sua base nell'ordine e l'ordine la sua sorgente nell'autorità. Il principio di uno sviluppo immanente della società e delle istituzioni, che è l'anima informatrice del partito progressista, attinge alle fonti della libertà, il cui sviluppo e trionfo adduce alla democrazia. L'autorità e la libertà come l'ordine e il progresso sono principî inseparabili e del pari necessari all'esistenza sociale; ma esprimono pur tut-

tavia tendenze diverse e determinano due differenti indirizzi, che si agitano nel campo politico e si contendono il potere. Quand'anche fosse comune il loro punto di partenza, il successivo cammino li separerebbe totalmente. Progredire non si può senza previamente conservarsi. Perciò il partito progressista, pur innovando, deve essere nel tempo stesso conservatore. Altronde conservare gli esseri intelligenti, liberi e perfettibili non è possibile a lungo senza pur anco progredire. Nondimeno un partito è più animato dallo spirito di ordine e di conservazione, un altro dallo spirito di innovazione e di progresso. E queste due tendenze organizzate a partito danno origine e sviluppo ad obbiettivi opposti, che spiegano nei due partiti la loro finale accanita ostilità. La passione politica e la coscienza esclusiva intervengono ad accrescere il dualismo e la lotta; talchè il partito conservatore non crede di poter essere progressista e il partito progressista di poter essere conservatore.

Il partito moderato dunque, professando devozione all' ordine e culto all' autorità, è dominato e caratterizzato dallo spirito autoritario. Il partito progressista invece, considerando quale sua missione l' ufficio di promuovere lo sviluppo delle istituzioni, di esplicare e guarentire i diritti e le libertà dei cittadini è spinto, in opposizione all'autoritarismo, verso il liberalismo politico. E poichè l'autorità si personifica nello Stato ed è rappresentata da organi ufficiali, i moderati inclinano a favore dello Stato, del governo e financo

del ministero o gabinetto considerandolo quale supremo organo legale della personalità politica e giuridica dello Stato. I progressisti invece distinguono meglio società e Stato, costituzione e governo e propendono manifestamente a tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini e della società anche contro la forma dello Stato e contro il governo. Donde la conseguenza che genera un'altra differenza che, cioè, i moderati sono più fautori dell'ingerimento dello Stato, i progressisti all'opposto propugnano più l'iniziativa individuale e limitano il campo dell'azione e dell'inframmettenza dello Stato. Inoltre i moderati propendono per l'accentramento politico e amministrativo e i progressisti pel discentramento e l'autonomia locale. Vi sono bensì, osserva uno scrittore (1), nel campo moderato fieri avversari dell'accentramento come vi sono nel campo progressista avversari del decentramento. Se non che queste sono opinioni individuali isolate ed eccentriche per nulla rispondenti allo spirito e alla logica dei partiti, che non determinano punto le correnti loro. Non v'ha infatti dubbio che i moderati riconoscano la legittimità dell'azione, dell'ingerenza, dell'intervento e della tutela dello Stato in grado visibilmente maggiore dei progressisti. Eglino si preoccupano del bilancio dello Stato mentre i progressisti si interessano più delle condizioni economiche e finanziarie del paese. Gli uni si indirizzano alla maestà

(1) Saverio Scolari. *Diritto amministrativo.* Vol. I.

del trono e sono più teneri della dinastia, gli altri volgono l'animo alla maestà del popolo e si preoccupano della nazione. Pei primi la monarchia è fine, pei secondi è mezzo. Nell'eventuale contrasto tra principe e popolo i progressisti assai più dei moderati si schiererebbero dalla parte del popolo. La politica dei moderati tende a monarchizzare il paese, la politica dei progressisti a democratizzare la monarchia. I progressisti giudicano che i moderati nuociano alla monarchia colla loro esagerata devozione, che è quasi idolatria e feticismo, contraria allo spirito liberale dei tempi dovunque penetrati dell'alito democratico. I moderati pensano che popolarizzando troppo la monarchia le si tolga forza e prestigio; anzi accusano i progressisti di professare i principî di una monarchia democratica per cospirare in buona o mala fede al placido tramonto della monarchia. Il tanto ripetuto ponte di passaggio dalla monarchia alla repubblica sarebbe costruito poco a poco e abilmente dai progressisti che professano e accarezzano idee apparentemente monarchiche, in sostanza antimonarchiche (1). In fatti la monarchia non può illimitatamente democratizzarsi senza alla fin fine snaturarsi e perdersi, come non può la democrazia monarchizzarsi senza rinnegarsi e distruggersi. La cosi detta monarchia democratica comprende un liberalismo molto relativo,

(1) Tra gli altri Marco Minghetti ne' suoi discorsi politici dopo l'avvento della sinistra al governo, cioè dopo il 1876, esponeva questo dubbio gravissimo in forma d'accusa.

il quale ha valore solo messo in rapporto colla monarchia assoluta.

Coerenti a sè stessi i moderati avversano le concessioni e le riforme liberali, i progressisti invece in parte le apprezzano come uno dei saggi avvedimenti politici per rendere accetta la monarchia, per associarla al progresso, per prolungarne la durata, per immedesimarla colla vita della nazione e per persuadere gli stessi ultra liberali, per placarli e disarmarli. E in ciò i progressisti si scindono. Gli uni arrivati al potere si monarchizzano: gli altri o respingono il potere, o, accettandolo, danno opera a democratizzare la monarchia. E questo è il vero compito loro.

Il partito moderato, pur non sconoscendo il movimento necessario delle cose umane, lo vuole lento e appena sensibile per avere sicurtà che arrechi beneficio e non scuòta l' ordine sociale. Il partito progressista lo vede in modo più largo e lo vuole più rapido e lo incita affinchè divenga sorgente più attiva e più feconda di riforme sociali e di politici rinnovamenti.

Ortodossi in politica i moderati, in omaggio al principio di autorità, non rispettano, nè tollerano le manifestazioni delle opinioni contrarie al loro vangelo. Quindi avversarono in tutti i modi palesi od occulti non solo coloro che professavano opinioni repubblicane, benanco coloro che erano sospetti di professare opinioni dissidenti. Eppure molti liberali professano ancora la fede monarchica in modo che senza mala fede non si può dubitare della loro lealtà politica. I pro-

gressisti per quanto lealmente devoti alla dinastia seguono il principio di professare rispetto per tutte le libere e sincere opinioni, sieno repubblicane o monarchiche, finchè tali opinioni anco radicali si limitino nel campo delle idee e dei principî, non scendano a fatti, non minaccino turbamenti, non provochino disordini, non degenerino in faziose cospirazioni, in violente agitazioni.

Anco nei criterî di governo differiscono sostanzialmente i due partiti. Il partito moderato ama lo stringimento dei freni e i provvedimenti preventivi, il partito progressista non vuole freni dettati dalla paura e adotta in politica e in diritto le forme repressive. Il primo paventa nella libertà la licenza, nella sovranità delle moltitudini la tirannia generale, nella democrazia la demagogia e l'anarchia assai più che nell'assolutismo monarchico la tirannide dei Cesari e de' suoi satelliti. Il secondo teme assai più il despotismo dei *Neroni* e dei *Caligoli* che la licenza e la tirannide del popolo.

I criterî differenti dei due partiti si palesano non solo nella politica, ma anco nell'amministrazione, nella giustizia civile e penale, in tutte le riforme legislative. L'allargamento del voto in materia amministrativa e politica, l'imposta a larga base, il discentramento e l'autonomia dei poteri locali, la stessa dissolubilità del matrimonio e l'abolizione della pena capitale ed altre importanti riforme scindono i partiti e li mettono in lotta tra loro.

Il partito moderato se non rappresenta il quietismo

assoluto, personifica in sè almeno la statica sociale. Il partito progressista personifica la dinamica sociale. E ciascuno seguendo le proprie tendenze esplica i propri principî e formola un programma essenzialmente differente, che nelle lotte politiche poi diventa irreconciliabile opposizione. L' uno e l'altro partito si muovono, ma è il moto del partito avanzato che determina il moto del partito retrivo. Per cui non poche riforme che appartenevano al partito progressista passarono al partito moderato. Se non che il partito progressista si spinse più oltre proclamando riforme che il partito moderato non accetta ora, che accetterà un giorno quando il partito progressista altre nuove e più ardite riforme propugnerà. Ad esempio, la riforma del senato per renderlo elettivo, anzichè di nomina regia, era un punto di vista del partito liberale che poi in parte fece suo il partito conservatore. Ma vi sono poi altre questioni in cui i due partiti rimangono costantemente divisi nei loro principî, come la questione di chiesa e Stato, in cui il partito moderato propende a concordati, a compromessi, a conciliazione mentre il partito progressista respinge ogni conciliazione e proclama la piena libertà di coscienza, l'affrancamento dello Stato dalla chiesa, il predominio universale della legge e del diritto comune per tutti i credenti e miscredenti, individui e sodalizi, vuole in breve la laicizzazione dello Stato. Vi sono poi nuovi quesiti che dividono continuamente i partiti. Oggi per es. lo Stato non incontra ancora limiti al suo potere di im-

porre tributi e potrebbe quindi illudere e deludere l'inviolabilità della proprietà assorbendo col suo diritto illimitato d'imposta la rendita e sinanche la sostanza dei privati. Far propaganda per istabilire il giusto limite alla facoltà dello Stato di ordinare imposte e per elevare l'inviolabilità della proprietà a dogma giuridico che vincoli lo stesso potere del parlamento al sacro rispetto di essa, e che non solo i cittadini, benanco il potere sovrano non possano manometterla in alcun modo sarebbe alto assunto e missione liberale, che separerebbe i due partiti e renderebbe grande servigio alla giustizia. Si limiterebbe con tale riforma lo spreco dei governi, la manìa delle spedizioni e delle guerre e si confinerebbe entro più giusti limiti lo stesso potere del capo dello Stato e del ministero di creare uffici, cattedre e magistrature, di accrescere e moltiplicare i congegni burocratici.

Anco le prerogative e i poteri della corona non meno che l'autorità e l'azione del governo possono essere oggetto della divisione dei partiti. I moderati inclinano ad attribuire al Rè e al governo più autorità e potere che non i progressisti. Persino divide i partiti il problema della sovranità di tutti i poteri o del solo potere legislativo. I seguaci sinceri del verace liberalismo politico, che gettò le sue prime basi per opera massimamente di Marsilio padovano (1), non possono dimenticare il grande principio che il popolo ha diritto

(1) Vedi il *Defensor Pacis.*

di darsi le leggi e crearsi la costituzione e che in tale potere la scuola liberale ripose la sovranità, la quale perciò nel suo esercizio spetta esclusivamente al parlamento, attualmente composto del Rè e delle due camere; il che vale quanto dire che il potere legislativo è il solo vero sovrano; che gli altri poteri dello Stato non sono punto sovrani.

Infiniti altri argomenti, che la scienza politica agita, scindono i partiti, i quali poi progrediscono per la legge dello sviluppo generale della società sia in forma positiva, che in forma negativa. Il partito moderato in Italia, dopo l'avvento della sinistra al potere, progredì negativamente. Benchè il governo di sinistra abbia lasciato nell'animo di tutti amare delusioni, pur segnò un progresso; poichè i moderati vinti perdettero la moderazione. Dogmatici e intransigenti col potere divennero critici e oppositori tosto che lo perdettero. L'abbandono del potere li tramutò di conservatori in rivoluzionari. Laonde nemici dapprima di ogni novità cominciarono a propugnare riforme liberali per non essere superati e sopraffatti dagli avversari. E così mentre proclamarono sempre intangibile lo statuto e accettavano ciecamente il senato di nomina regia, propugnarono poi il senato elettivo. Mentre prima erano seguaci della teoria che i funzionari dello Stato debbano essere iniziati al pensiero politico del governo per divenire organi fedeli e convinti degli ordini del potere esecutivo, poi caduti sconfessarono la loro prediletta dottrina e propugna-

rono l'affrancamento degli impiegati, la loro indipendenza e libertà, il loro diritto di militare nelle fila dell' opposizione. Del pari, durante il loro dominio, riconobbero pienamente legittima l'azione del governo nelle elezioni politiche; perduto il potere, la disdissero condannando l'ingerenza governativa in materia elettorale come immorale e corruttrice e surrogando al diritto d' inframmettenza il dovere dell'astinenza. Durante il loro potere, furono giudici severi e censori inesorabili delle intemperanze e degli eccessi della stampa, che liberamente discuteva e francamente censurava gli atti del governo. Dopo, diedero esempio continuo di violentissimi attacchi contro gli atti e contro le persone del governo. Finchè furono al potere poco rispetto mostrarono pel diritto di riunione. Caduti, si allearono cogli avversari del governo per accusarlo e combatterlo per gli atti arbitrari reali o supposti commessi contro l'esercizio di questo diritto. Persino all' ultima ora del loro potere non domandarono mai una riforma legislativa che meglio determinasse la responsabilità ministeriale sancita dallo statuto e non attuata mai. Caduti che furono, sentirono la necessità e la giustizia di una legge che frenasse l'arbitrio ministeriale. Del pari prima confusero politica e amministrazione; poi separarono giustizia, amministrazione, politica (1). Prima interpretavano e applicavano ristrettivamente lo statuto contro gli av-

(1) Vedi *I partiti politici* ecc. di Marco Minghetti.

versari quand'erano maggioranza onnipotente, divenuti impotente minoranza, lo interpretarono largamente per sè.

Malgrado le sue molte contraddizioni, il partito moderato fu forzato ad entrare, benchè negativamente, nel movimento liberale. Fu la mutata posizione dei partiti al potere che, scambiati gli interessi, mutò e innovò l'ordine delle idee del partito moderato e che produsse uno spirito di critica che, ove fosse durato il potere della sinistra, avrebbe originato ulteriori progressi e che, perdurando invece l'antico potere della destra, sarebbe stato follìa sperar.

Per progredire vieppiù il partito moderato o conservatore verso il potere e, dopo perdutolo, riacquistarlo, tentò trasformarsi. Ma non può gran fatto sottrarsi con trasfigurazioni e rapide evoluzioni a sè stesso, essendo incatenato al vecchio tronco storico delle sue lunghe tradizioni. La storia trascorsa e la presente coscienza viva di essa assegnano a questo partito un posto in cui deve a forza stare sotto pena non solo di incoerenza e di mala fede e di brutale libidine di potere, benanco di breve vita galvanica e di prossima morte politica, cui la storia condanna i partiti, come la natura gli individui, che fatti decrepiti pretendano di artificialmente ringiovanire e rivivere.

Il partito moderato dopo l'avvento della sinistra al potere non può che esistere secondo la fede politica de' suoi principî dibattendosi come opposizione costituzionale. Poichè ogni evoluzione oltre certi limiti è

diserzione che tradisce e che perde. Può per alcun tempo riguadagnare il potere, avvicendandosi e alternandosi i partiti nel governo della cosa pubblica per la legge universale del moto alterno dei trionfi e delle sconfitte nelle lotte della vita. Ma imperare sovrano come in passato quale perpetuo partito dominante non gli è più possibile pel fato comune dei partiti politici, che pur essi perennemente progrediscono e i nuovi sopraffanno gli antichi. E se in oggi riescì a riacquistare in parte il potere fu perchè assunse fisionomia più liberale e perchè gli avversari per debolezza e insipienza gli stesero la mano e stoltamente lo sorressero a risalire (1) nella illusione di farselo devoto e invece si fece loro audacissimo ribelle.

Oggidì un partito per trionfare nella lotta non deve limitare la propria azione a mere personalità, nè reggersi con espedienti del momento. Bensì deve spingere lontane le sue viste, meditare riforme rispondenti a verità e a giustizia, seguire il movimento sociale nella direzione dell'avvenire. Un partito trionfa quando, pur rappresentando il presente, si combacia coll'avvenire; e nel dissidio tra il presente e l'avvenire deve piuttosto mirare all'avvenire; dacchè il naturale corso e lo sviluppo storico delle cose umane è in continua via di divenire, come l'umana generazione volge al futuro. Alte viste che muovano l'umana

(1) Fu Francesco Crispi, presidente dei ministri, che accarezzò i moderati per amicarseli e gli diedero il calcio, che lo rovesciò. Egli ignorò l'insegnamento di Machiavelli che i nemici bisogna spegnerli.

società nella direzione dell' avvenire senza discontinuità col presente, principî obbiettivi di giustizia sociale, azione costante ed energica indirizzata a un ideale concreto, il successivo perfezionamento delle istituzioni civili e politiche collegate al progressivo miglioramento intellettuale ed economico della società sono il segreto del trionfo di un partito, il quale non faccia dedizione di sè a persone, ma si voti ai principî. Verità e giustizia sono il più solido fondamento dei partiti, come dei governi, dei regni e delle repubbliche.

S'anco tutti i partiti anelassero alla verità e non all'interesse e ad altri bassi moventi avrebbero pur sempre ragione d'essere pel modo diverso di apprezzare la verità, pel processo differente di propugnarla e di tradurla nelle istituzioni, per le circostanze di tempo, di luogo, di modo, di forma, che dividono il criterio politico degli uomini nel governo della cosa pubblica. E però l'armonia sociale e l'unione perfetta dei partiti è di là da venire quanto il regno dei cieli. E s' ingannerebbe quel governo libero che nell' età nostra o in un non lontano avvenire presumesse personificare la sintesi suprema e finale e la pacificazione universale e perenne di tutti i partiti. I quali, già sappiamo, hanno ragione e fondamento di essere nella limitazione delle forze e facoltà degli individui e dei gruppi, che per ciò sono esclusivi e unilaterali. L'umanità stessa è divisa in società, che si contrappongono tra loro per diversità di organizzazione, di costituzione, di sviluppo e di civiltà.

La unione e confusione dei partiti non può avve-

nire che nei supremi cimenti della patria e normativamente non può essere che il risultato dell' ultimo periodo della perfezione sociale, come un ideale lontano simile al perfezionamento che l'umanità vagheggia quale portato finale di tutto il progesso storico dell' umanità.

Siamo lontani pur troppo dalla sintesi dei partiti: e la vera tesi attuale si è che vivranno frattanto nell'antitesi loro. Fu bensì tentata dagli interessati e dai miopi la fusione inventando una specie di *trasformismo,* che non è altro che un concubinato politico. Un tale sistema di connubi senza sesso e senza pudore politico è innaturale e mostruoso e fu seguito per ottenere la riproduzione artificiale del potere con qualche successo temporaneo da uomini politici, che non avendo valore proprio di partito per conservare il potere ricorsero alla chimica politica e riescirono per poco a galvanizzarsi. Il trasformismo già effetto della corruzione politica dei partiti divenne cagione di nuova e più generale putrefazione dei caratteri. Esso divenne il piano inclinato della corruzione generale. Tutti i giovani e vecchi politicamente evirati e acefali si ripromisero con tali artifici la fecondazione e la riproduzione del potere.

Ogni partito nella lotta pel potere, come l'esercito sul campo di battaglia, deve stare fermo al suo posto e vincere o morire. Il partito vincitore incontra naturalmente il proprio freno nel partito vinto, che conserva pur sempre la possibilità di riacquistare il potere.

Dall'alternarsi dei partiti al potere segue una gara salutare, che li eccita al progresso facendosi l'un partito il censore e il nemico dell'altro e traendo ciascuno prò dagli errori e dalle ingiustizie che il partito avverso commette. Quando i partiti non sono schierati in linea di battaglia e ciascuno trapassa nelle file dell'altro, tutto è sconvolto e compromesso e più non esiste vero spirito politico e carattere personale fondato sulla divisione dei partiti. Un ministro che si rese colpevole, per *fas* e per *nefas* può sempre crearsi una docile maggioranza posticcia che lo assolva ingiustamente contro la minoranza che giustamente lo accusa. Il governo non può e non deve scomporre e dividere con mezzi ufficiali il partito avversario, alterarlo, falsarlo e corromperlo per perpetuare il suo potere. Il trasformismo, che origina dalla cupidigia del potere, è un' arma antiliberale, che falsa tutto il sistema costituzionale. Imperocchè il governo esce bensì dal partito, ma deve governare colla legge, della quale non è che l'organo e lo strumento d'esecuzione. Non può essere capo-partito o un partito militante. Poichè ammesso che il gabinetto costituzionalmente debba essere il prodotto della maggioranza parlamentare, il gabinetto stesso o il suo presidente non può farsi capo della maggioranza e dirigerla senza cessare di essere effetto e divenire cagione. Infatti se la maggioranza parlamentare s'impone al governo, il ministero è mancipio del parlamento; ma non si sottomette a questa *diminutio capitis*. Preferisce il ministero di-

ventare capo del partito e compromettere e annientare l'indipendenza sovrana del potere legislativo. E si ha l'inframmettenza o l'invadenza del potere esecutivo, che dirittamente conduce a violare il principio fondamentale della divisione e dell'autonomia dei poteri e della sovranità del potere legislativo. Gli è sempre il gabinetto che indebitamente si intromette nel legislativo sia perchè è fortemente e personalmente interessato a conservare nelle sue mani il governo della cosa pubblica, sia perchè è rivestito di tutta l'autorità e di tutto il potere, con cui può influire sul parlamento e sulle sue parti. Ma con ciò si rovescia tutto l'ordinamento gerarchico dei poteri nel sistema costituzionale correndosi sommo pericolo che la maggioranza del parlamento sia raffazzonata e manipolata a beneplacito del gabinetto e il potere legislativo diventi schiavo del potere esecutivo, che è la peggiore degradazione e degenerazione del sistema rappresentativo. Il gabinetto e il suo capo non possono che farsi centro perpetuo della maggioranza parlamentare per rendersi necessari e non solo conservare il potere, ma benanco esonerarsi da ogni responsabilità. Il che è contrario allo spirito e alle leggi fondamentali degli Stati sia perchè riconduce al governo personale sotto forma parlamentare, sia perchè la maggioranza parlamentare deve liberamente muoversi e progredire senza ostacoli e senza vincoli in una sfera superiore, alla quale deve rimanere estraneo, come gerarchicamente inferiore, il potere esecutivo. Secondo

i canoni più certi e più razionali del diritto politico odierno, giova ribadire, non è sovrano il potere esecutivo, sovrano è solo il potere legislativo. Il potere esecutivo è un organo subordinato alla sovranità e alle leggi; deve soggiacere al parlamento, non imporgli la sua volontà e il suo indirizzo e criterio. Collocando il governo quale rappresentante della personalità dello Stato al di sopra del parlamento, si inverte l'ordine dei poteri e si corrompono le istituzioni rappresentative. Questa insana teorica del predominio del potere esecutivo genera tristissimi effetti. Infatti il ministero si forma facilmente una maggioranza interessata e servile, non punto libera e convinta, mettendo in moto e in azione i mezzi efficaci che esso possiede, quali gli onori, i favori, le dignità, le sinecure, gl'incarichi e gli impieghi per alimentare le ambizioni e le cupidigie e avvincere i rappresentanti al carro del governo. Indi, ove il ministero corra pericolo di perdere la maggioranza per la sua imperizia o per la sua mala amministrazione, ha tutto l'interesse di sciogliere la camera, di spostare la base del partito avversario, di disorganizzarlo e di ricompaginarlo con criterî politici ispirati al proprio interesse ed egoismo. In appresso il ministero stesso per la sua varia origine ed esistenza non può mai con costanza di propositi e con fermezza di principî seguire una linea netta di condotta politica dovendosi dirigere verso l'un partito o l'altro e transigere con questo o con quello secondo le esigenze, le opportunità e le

necessità del momento. Per cui il governo colla sua direzione suprema del partito sposta i partiti e li corrompe e ne è continuamente spostato e corròtto. Si aggiunga che questo modo di intendere il governo e di governare confonde tutti i criterî e cade nella contraddizione, poichè conduce a giustificare tutti i mezzi i più opposti pur di compaginare pel momento una qualsiasi maggioranza e se un mezzo è giusto, non è lecito il suo contrario, se tutti sono giusti diventano legittimi anco gli illegittimi e si perde per tal via ogni senso di giustizia, di rettitudine e di criterio nel governo della società. Si osservi poi anche che tutto ciò mena dirittamente ad adulterare e falsare la maggioranza parlamentare e in ultima analisi ad alterare e viziare e annullare la sovranità nazionale e la volontà politica del paese. Ultimo risultato di tutto ciò è l'equivoco, l'ambiguità, la mistificazione e falsificazione delle istituzioni rappresentative. Il ministero stesso non è più di destra, di centro, o di sinistra, ma bensì un po' di tutto, un corpo composto di tutti i pezzi, di tutte le parti, di tutti i colori, una specie di grande e ridicolo arlecchino politico.

Codesti modi illeciti di potersi formar sempre una maggioranza ligia feriscono nel cuore la costituzione politica perchè rendono vana e illusoria la responsabilità del gabinetto, che coll'appoggio facile del parlamento può sempre impunemente commettere enormità e colle arti ingannevoli può sempre eludere e deludere le leggi costituzionali dello Stato e coprirsi

col manto parlamentare delle forme legali per non pagare mai il fio delle sue colpe reali.

Codesta teoria è peggiore dell'altra sua antagonista, secondo la quale il ministero non deve essere che il comitato esecutivo della maggioranza parlamentare, talchè il potere esecutivo diventerebbe cieco e passivo strumento del potere legislativo, e diverrebbe vana la divisione e l'autonomia dei poteri. Ma la prima è anco peggiore perchè delude la costituzione, converte le elezioni in larve, il parlamento in lustra e conduce direttamente al governo personale, che è necessariamente dispotico o imbelle.

Per ordinare un governo che sia insieme il sincero risultato e prodotto della maggioranza politica del parlamento e del paese e insieme la fedele similitudine e immagine della legge bisogna riformare il presente sistema politico; è necessario ricollocare i poteri al loro posto. Il potere esecutivo deve rientrare nella sua vera cerchia di funzione e d'azione, che è quella di semplice organo subordinato alla costituzione, alla sovranità e alla legge. Il potere legislativo deve a sua volta essere bensì il vero potere sovrano, ma subordinato anch'esso ai supremi principî della costituzione politica, che è la legge delle leggi o la suprema legge organica fondamentale dello Stato. È poi necessario che la costituzione politica tracci meglio la linea di condotta della legislazione, e che questa a sua volta meglio determini la linea di condotta e d'azione dell'amministrazione centrale e locale e di

tutta la magistratura. E tutti i corpi dello Stato devono funzionare e agire sotto il peso della propria responsabilità reale e individuale, poichè per un principio eterno di giustizia il dovere è inseparabile dal potere.

È necessario altresì che l'istituzione di tutti gli uffici e di tutte le magistrature sia creata dalla legge e che l'arbitrio del potere esecutivo nulla possa nella nomina e promozione dei funzionari ; che tutto debba essere regolato dalla legge talchè ogni potere non sia che lo strumento di essa.

Lo Stato essendo la società politicamente organizzata, il diritto di organizzarsi è proprio della società stessa non meno che proprio di essa è il diritto di riformare la sua costituzione. La speciale forma della sua organizzazione politica dicesi costituzione. Le leggi o norme imperative che il potere legislativo emana devono coordinarsi e armonizzare colla costituzione politica. I decreti, i regolamenti, le circolari, le ordinanze e i provvedimenti, che emana il governo, devono essere in completo accordo e in perfetta armonia colle leggi. Il parlamento deve ispirarsi alla costituzione, il governo alla legislazione.

Lo spirito giuridico nell'ordinamento politico dei pubblici poteri deve uscire dall'esercizio della giusta autorità, dal predominio delle leggi fatte con senno e giustizia. Le leggi devono essere supreme linee geometriche di condotta, regolatrici dell'azione dei cittadini privati come dei pubblici funzionari, devono interchiudere

e dirigere in una sfera progressiva le funzioni e l'attività di tutti i poteri, dal potere della nazione eretta a costituente al potere del capo dello Stato, al potere legislativo, al potere amministrativo, al potere giudiziario, agli uffici di qualunque ramo e grado, a tutta la burocrazia del corpo sociale, alle provincie, ai comuni, a tutti gli enti locali, a tutte le persone giuridiche e fisiche o individue. Nulla devono potere arbitrariamente le persone rivestite di pubblica autorità; tutto deve potere la legge, di cui i funzionari devono essere organi fedeli ed esecutori leali. E le leggi non devono arrestarsi alle indeterminate e indistinte generalità, bensì devono specificarsi, particolarizzarsi e individuarsi per comprendere nei loro sommi principî e criterî la varietà e moltiplicità dei casi e degli obbietti particolari sino alle ultime eccezioni delle contingenze della vita sociale e individuale. Esse quali norme fondamentali della vita individuale e sociale devono tracciare la linea di condotta delle autorità e dei cittadini precisando concretamente i loro reciproci diritti e doveri. Pei privati devono sancire la più ampia libertà, pei funzionari la più severa responsabilità. Supremo intento legislativo deve essere quello di conciliare la massima autonomia individuale colla inesorata tutela sociale, la libertà coll'autorità, l'ordine col progresso.

Per conseguire quest'alto fine uopo è che l'autorità non sia dell' uomo, ma della legge, sia oggettiva e ~~imperiale~~ quanto la libertà deve essere soggettiva e IMPERSONALE

individuale. Però che la giustizia, genesi di ogni autorità, è impersonale e supremamente imparziale ed è insieme l'anima della sovranità dello Stato. Quindi il governo deve anch' esso sopprimere in sè stesso ogni arbitrio e capriccio, deve in tutto obbedire alla legge, che limita ogni potere. Pertanto principi, legislatori, ministri e giudici sono semplici organi di formazione delle leggi, di emanazione di decreti, di regolamenti, di sentenze, che sono supremi doveri dello Stato, non liberi poteri e diritti arbitrari dell'autorità. Unico o miglior modo per trarre dall' organamento politico della società il principio giuridico dello Stato è quello di trasformare con un saggio riordinamento delle leggi gli atti del potere in atti di dovere, talchè gli atti dell'autorità sieno riconosciuti necessariamente legittimi e saggi dalla coscienza sociale e sieno tali da migliorare e perfezionare la stessa coscienza sociale.

Su questi principî di un sistema più rigoroso di leggi si può fondare il partito liberale di fronte al partito conservatore che professa maggior culto e attribuisce più ampio potere all' autorità. Oggimai il fondamento dei partiti non può più essere il feticismo delle persone ma l'instaurazione dei principî. Il contrasto dei partiti è la condizione necessaria della evoluzione progressiva e del processo di selezione della nazione. Imperocchè nella lotta si ritemprano le forze, soccombono i deboli, trionfano i forti, si formano convincimenti, si perfezionano le idee, prevalgono in fine le intelligenze migliori, che spingono il moto so-

ciale e promuovono il perfezionamento umano. Codesta lotta esplicatrice della verace selezione sociale deve essere lotta di principî e di idee nuove contro le vecchie, lotta leale e aperta di partiti organici e omogenei, non già lotta di persone, di ambizioni, di cupidigie, a base di contumelie e calunnie, di ingiurie, di persecuzioni e di perfidie.

Per quanto l'individuo militi in un partito con caldo convincimento, mai non deve ad esso fare di sè stesso dedizione incondizionata, piena ed assoluta. Poichè ciascuno prima di essere d'altri è di sè stesso e deve serbare inviolata, immacolata, inaccessibile e intangibile l'arca santa della propria coscienza individuale. E dissentendo dal partito in talune questioni di grandi principî non solo può, ma deve separarsene, anzichè rinnegarsi.

I partiti lottando avanzano nel liberalismo politico. L'umanità cominciò colla teocrazia e coll'autoritarismo basato in origine sulla forza e sulla superstizione e terminerà col liberalismo fondato sulla potenza della ragione umana tutta spiegata, come direbbe il Vico. Perciò i partiti liberali in ultima analisi combattono scienti o inscienti per affrancare la società da ogni principio di tutela politica e rappresentano il piano inclinato verso la democrazia pura, la quale procede lenta, ma parallela alla coscienza progressiva del diritto politico tutto umano. Oggidì la democrazia è ancora semicosciente e semimonarchica. Il partito liberale e radicale si avvolge nelle spire della monar-

chia democratica; donde non può uscire che una democrazia monarchica. Si vuole democratizzare la monarchia e in quella vece si monarchizza la democrazia. Sia per eccesso di ambizione e di cupidigia del potere, sia per difetto di mentalità politica o per eccesso di povertà di spirito, la contraddizione esiste come riflesso dello stadio critico del presente e della non ancora compiuta formazione ed evoluzione del partito democratico. L'antitesi rievoca il ricordo di Napoleone I insieme rivoluzionario e despota.

GIUSTI PRINCIPII DI RICOSTITUZIONE POLITICA

G. B. Vico lasciò scritto sapientemente che col dispiegamento della ragione umana sorgono i filosofi a meditare la perfetta ed eterna idea della giustizia. E la giustizia sociale ne' suoi sommi principî deve essere incarnata nella costituzione politica quale primo e universale fondamento di ogni legge, di ogni potere e di ogni autorità.

Si presenta quindi il problema sociale che può essere formolato nei seguenti termini.

Ordinare un sistema di leggi organiche fondamentali dello Stato, che resti immutato ne' suoi principî e si perfezioni co' suoi ulteriori progressi e nel quale ogni individuo, ogni autorità e tutti i poteri sottostiano alla legge e non all' arbitrio di alcuno e ognuno, obbedendo alla legge, non obbedisca che ad una suprema obbiettiva imperiosa e impersonale necessità sociale e tutti i pubblici ufficiali rispondano realmente e costantemente dei loro atti.

Per risolvere il problema la costituzione politica deve anzitutto guarentire contro tutti, anco contro i poteri dello Stato, il diritto di vita, il diritto di pro-

prietà, il diritto di libertà, il diritto d'intelligenza o di capacità; in modo che tutti i poteri dello Stato e tutte le pubbliche autorità sieno inesorabilmente vincolate al rispetto di questi diritti sanciti dalla costituzione. Il diritto di vita deve anzitutto essere guarentito come un naturale inviolabile diritto, anteriore alla libera attività dell' uomo, talchè non potendo taluno guadagnarsi col lavoro i mezzi necessari al proprio mantenimento per imperfezioni fisiche, per malattia o vecchiaia intervenga a soccorrerlo la carità legale e gli sia riconosciuto un naturale diritto agli alimenti in omaggio alla universale legge naturale della conservazione.

Oltre la vita quale naturale diritto, deve essere a tutti guarentita la proprietà quale diritto reale acquisito e frutto sacro del lavoro. I codici particolari, civile e penale, devono guarentire la proprietà contro le violazioni dei privati e di enti pubblici. E supremamente importa che la proprietà sia guarentita dalla costituzione anche contro le violazioni dei governi e dei parlamenti. Poichè la proprietà non può essere un diritto acquisito inviolabile se è abbandonata alla mercè dei corpi legislativi, dei governi e degli Stati. A tôrre tutte le forme di spogliazione sieno legali o illegali, è necessario che la costituzione stabilisca il limite fisso al sovrano diritto dello Stato di imporre tributi. Poichè sovranità non è arbitrio e per sopprimere il despotismo si dènno limitare i poteri. E lo

stesso potere legislativo non dee poter in alcun modo eccedere il limite al diritto dello Stato prescritto dalla costituzione a tutti i poteri. Codesto limite deve essere il quinto della rendita fondiaria, il decimo del reddito personale derivante dalle industrie, dal commercio, dalle professioni. Ogni altra forma d'imposta indiretta sul consumo, di dazi, di tasse che colpiscano la produzione e l'industria sono illegittime e ingiustificabili. Lo Stato stesso quale soggetto non solo di diritti, ma anche di doveri, ha l'obbligo supremo di confinare e limitare i pubblici dispendi entro la cerchia delle sue prestabilite entrate. Lo Stato moderno non può più come l'antico determinare l'imposta secondo la sua volontà, i suoi capricci e sprechi, deve circoscrivere i suoi bisogni e farli rientrare nei limiti rigorosi del suo diritto d'imposta. Oltrepassando quei limiti, viola il diritto di proprietà. E tale violazione non può più andare giustificata e impunita accampando la pretesa antica onnipotenza dello Stato, bensì deve essere resa impossibile dalle leggi che vietano e che condannano inesorabilmente ogni violazione. E al governo, come al parlamento, non meno che a tutti sino all'ultimo cittadino devono essere preposti magistrati severamente responsabili coll'ufficio e l'obbligo di applicare rigorosamente la legge contro tutti e a favore di tutti. Nè si obbietti che col tempo crescono i bisogni dello Stato, poichè, limitando l'imposta, cresce anco la ricchezza dei privati e lo Stato

acquista sempre maggiori cespiti e margini di rendita (1).

Deve altresì la costituzione guarentire la libertà riconoscendo ad un tempo come sua inseparabile compagna la responsabilità sia nei privati cittadini che nelle pubbliche autorità. La libertà ha il suo correttivo nella responsabilità che tutti del pari colpisce privati e poteri. E la libertà come ogni diritto e potere, essendo limitata, i suoi limiti non possono essere arbitrariamente fissati dalla legge, nè arbitrariamente applicati dagli organi dell'autorità, bensì sono stabiliti dal diritto, che la legge deve sancire e tradurre ne' suoi precetti. E per nessun titolo la libertà si può perdere che per delitti o quando è iniziata con fatti la loro consumazione. La libertà personale deve essere un canone della costituzione che niun potere può arbitrariamente menomare, che deve essere sottratta all'apprezzamento soggettivo degli organi e dei rappresentanti della pubblica potestà, che deve to-

(1) Non si accampi l'antiquato *Jus imperi* o la *sovranità dello Stato* poichè il *jus imperi* è un resto odioso dell'antica onnipotenza dello Stato e la sovranità spetta alla nazione nel suo principio e al potere legislativo nel suo esercizio. Oggidì sovranità e proprietà non hanno più alcun stretto rapporto, sono istituti rètti da principî affatto diversi. Il principio ereditario del trono è l'ultimo resto dei rapporti tra sovranità e proprietà. E se ancora sussiste un preteso illimitato diritto dello Stato di imporre tributi, è questa un' invasione della sovranità nel campo della proprietà. Ma ogni rapporto tra i due istituti si va sciogliendo scientificamente e si scioglierà anco storicamente per fato di progresso e di civiltà.

talmente legarsi alla legge regolatrice dei criterî obbiettivi atti a persuadere autorità e cittadini, coscienza individuale e sociale; talchè sia soppresso, represso e punito ogni arbitrio e capriccio, ogni eccesso e sopruso del singolo privato come del pubblico funzionario. Anco la libertà di scienza e di stampa, d'insegnamento e di parola deve essere dalla costituzione guarentita e posta al di sopra di ogni altro particolare potere sia legislativo che esecutivo. Da ultimo eziandio la libertà religiosa di coscienza e di culto, di rito e di cerimoniale deve essere dalla costituzione guarentita entro però il recinto sacro del tempio. Le processioni fuori del tempio devono essere severamente proibite dalla legge in modo da sopprimere ogni facoltà arbitraria di concessione per parte delle autorità centrali e locali preposte all' ordine pubblico perchè le vie pubbliche sono di tutti e non devono essere precluse ad alcuno, nè devono occasionare turbamenti e conflitti. Del pari i templi sacri non possono compiere che uffici religiosi e non devono essere centri ed asili di propagande, di partiti e di fazioni politiche e di sette religiose cospiratrici contro lo Stato. E quali forme ed esplicazioni della libertà individuale deve la costituzione riconoscere il diritto di riunione e di associazione e l'inviolabilità del domicilio. Unico limite a tali inviolabili diritti sono i reati in tutte le loro molteplici manifestazioni sempre che rientrino nelle vie di fatto; ad esempio, quando la casa diventasse asilo di delinquenti, o centro di corpi di reati, o offi-

cina di falsari. Ma sempre deve essere la legge che in omaggio alla costituzione istituisce i criterî oggettivi in forza dei quali i diritti individuali incontrano limiti e l'inviolabilità cessa. E come si devono punire tutti i colpevoli, si devono anco punire gli agenti della forza pubblica e i più alti rappresentanti del potere che, abusando delle loro funzioni, con zelo eccessivo e con spirito di persecuzione manomettessero la libertà. In appresso la costituzione deve guarentire anco i diritti dell'intelligenza e della capacità. Le odierne costituzioni guarentiscono in modo indeterminato e imperfetto le persone e gli averi, la proprietà e la libertà. Per nulla si occupano dei diritti dell'intelligenza, che sono i diritti dello spirito, i quali in eccellenza e in perfezione sovrastano ai diritti della natura. Praticamente si vennero istituendo metodi per meglio accertare i diritti delle capacità. Ma si è ben lungi dalle vere e reali guarentigie giuridiche che sono necessarie per inviolabilmente proteggerli. Nè basta che leggi e regolamenti parzialmente guarentiscano tali diritti: bensì urge che la stessa costituzione politica sanzioni i supremi principî, che parlamenti e governi devono poi inesorabilmente seguire e attuare. E primo principio si è che i diritti dell'intelligenza sieno inviolabili come i diritti di natura, di vita, di libertà e di proprietà e sieno perciò sottratti alla balìa del potere legislativo ed esecutivo. Altro principio è che si regoli a norma di legge, e non d'arbitrio, il contratto di locazione d'opera intellettuale

tra funzionari, Stato e corpi locali, che si regoli con legge inesorata la nomina, la promozione che il potere centrale e locale fa dei singoli ufficiali, che la pianta organica di tutti gli uffici e di tutte le magistrature sia stabilita dalla legge e che il potere esecutivo non possa con decreti arbitrari istituire, alterare, mutare e innovare cattedre e uffici. Lo Stato deve limitare la sua organizzazione alla parte fondamentale e necessaria e le leggi speciali per proteggere i diritti di tutte le intelligenze devono imporre la preferenza alle migliori nelle pubbliche funzioni non solo dello Stato, benanco delle provincie e dei comuni, in tutto il corpo sociale. L'arbitrio e il favore che vediamo spesso esercitati a danno dei migliori devono totalmente sopprimersi. La differenza di religione, di opinione nel campo della politica e della scienza non devono influire sui criterî della scelta, bensì deve influire unicamente il primato intellettuale congiunto al carattere, all'attività e alla probità. Ed una volta acquisito un posto per titolo di merito, il diritto individuale deve essere guarentito finchè il titolare compie il dover suo. E purchè il pubblico impiegato non si prevalga dei segreti d'ufficio nelle lotte sociali e politiche e non venga meno all'adempimento delle sue mansioni, può desso liberamente militare come cittadino nelle fila dell'opposizione senza incontrare ostacoli arbitrari nelle manifestazioni de' suoi sentimenti. L'intelligenza che oggi è pervenuta ad un alto grado di sviluppo, avrà in avvenire ancor più ricco svolgimento, essendo l'intelli-

genza la facoltà sovrana dell'uomo suscettiva di indefinito progresso. Perciò bisogna affrancarla dai legami che arbitrariamente la inceppano. E lo Stato che ha l'obbiettivo non solo della conservazione, ma anco del perfezionamento individuale e sociale deve colle sue leggi abbattere man mano tutti gli ostacoli artificiali che pregiudizi secolari hanno opposto al libero e spontaneo sviluppo e trionfo dell' intelligenza. E deve perciò nelle sue leggi fondamentali impedire che pregiudizi di classe, di opinioni e di partiti, sia di legislatori che di governanti, menomino nei cittadini i diritti delle capacità. Nè favore, nè odio, nè propensione, nè avversione devono potere sui diritti dell'intelligenza. Altronde la legge deve con tutto rigore esigere l'adempimento degli uffici e doveri di tutti e singoli i pubblici impiegati irrogando inesorabili pene a chiunque li trasgredisca, ma tutto fissando per disposizione di legge a tutti nota, e ben determinando e precisando i fatti e gli addebiti che provocano i vari gradi e le varie forme di provvedimenti disciplinari e di punizione. Talchè rimanga soppressa ogni passione, ogni arbitrio e capriccio delle superiori autorità ed anzi venga punito ogni abuso dei superiori e degli inferiori senza distinzione raggravando la pena per chi sovrastando agli altri commise maggiore abuso, però che chi è collocato più in alto ha bensì maggiori diritti, ma benanco maggiori doveri.

Puossi pertanto formolare la parte essenziale di uno schema di saggia ricostituzione politica dello Stato veracemente rètto a libera forma.

1. Il capo dello Stato è inviolabile e irresponsabile entro i limiti dei poteri che la costituzione gli conferisce.

2. Egli non può sospendere la costituzione, nè le leggi, nè il corso della giustizia, nè intervenire nella pubblica amministrazione.

3. La costituzione sovrasta a tutti i poteri dello Stato, i quali da essa traggono la loro origine e la loro autorità. Essa è però sempre rivedibile o riformabile.

4. Il potere legislativo si compone del capo dello Stato e di due camere. Le camere e i singoli loro membri hanno del pari l'iniziativa, la discussione e l'approvazione delle leggi. Il capo dello Stato ha il *veto*.

5. Il capo dello Stato è il supremo custode della costituzione ed ha l'obbligo di opporre il veto alle leggi, che le fossero contrarie.

6. La costituzione deve guarentire il diritto di vita e le leggi speciali devono istituire nei casi estremi la carità legale e sancire il diritto strettamente necessario degli alimenti. Le leggi potranno anche sanzionare in omaggio al diritto di vita una parziale quota di successione quale diritto agli alimenti dei parenti poveri del defunto, impossibilitati al lavoro, in proporzione del patrimonio, del numero e del grado di parentela degli eredi.

7. La costituzione guarentisce anco la proprietà come frutto del lavoro e quale inviolabile diritto. Perciò le leggi civili e penali devono proteggerla nel modo

più assoluto non solo di fronte ai privati, benanco di fronte allo Stato, alle provincie e ai comuni. Indi è che lo Stato non può essere arbitro di imporre tributi e deve confinare le spese proprie e degli enti locali, comuni e provincie, entro i più stretti limiti delle necessità amministrative. Niun privato può normalmente essere tassato più del 20 °/₀ su i suoi beni stabili e del 10 °/₀ sui lucri personali sieno industriali, commerciali o professionali. Entro questi limiti d'imposta e di riscossione deve lo Stato confinare le sue spese e ripartire ai comuni e alle provincie la quota parte della rendita complessiva che i cittadini in forma di imposta versano all' erario pubblico. Pei cittadini non deve esistere che l'ente-Stato. I comuni e le provincie sono organi amministrativi e membri dello Stato, ai quali lo Stato stesso attribuisce in debita proporzione per legge una quota parte dell' imposta totale. Perciò le leggi devono abolire le spese facoltative delle provincie, dei comuni e dello Stato, sancire soltanto le spese amministrative necessarie della viabilità, della luce, della sicurezza, della pubblica salute, della istruzione e dei servigi strettamente reclamati da pubbliche esigenze (¹). Niun diritto e potere hanno

(¹) Molti ministeri, invece di raddoppiarli, si possono semplificare ed anco sopprimere. I ministeri, ad es., dell'istruzione pubblica, di agricoltura e commercio sono pressochè superflui e inutili. Altrettanto dicasi del ministero del tesoro. Basterebbe una semplice direzione centrale di essi. Così pure si possono ridurre le cattedre e le università e non pochi uffici e tribunali, reagendo alla corrente attuale che tende a moltiplicare cattedre e uffici e non solo per legge, benanco per decreti.

questi enti di contrarre debiti, di largheggiare in spese, in feste, in monumenti, in banchetti, in fabbriche di lusso e di sciupare in mille forme il pubblico danaro. Qualunque eccesso di spesa o storno di danaro dall'oggetto e dal fine prescritto dalla legge forma materia di responsabilità economica e civile di quanti lo iniziarono e lo consentirono.

Le leggi devono anche precisare gli obblighi che a tutti gli ufficiali pubblici incombono e contenere parlamenti e governi, non meno che le amministrazioni locali, entro i termini delle prescrizioni fondamentali della legge suprema, che è la costituzione. E all'uopo si deve riconoscere a tutti i cittadini, a tutti gli interessati un appello in ultima istanza sotto forma di *referendum*. La giustizia per tutti deve regnare sovrana come una realtà vivente, non come una vana morta finzione.

8. La costituzione guarentisce altresì la libertà di tutti contro tutti gli arbitri e i capricci, che possano violarla. Sia offesa dai privati o dai pubblici agenti e rappresentanti del potere è sempre violazione identica e la punizione deve essere uguale e inesorabile. Porre l'autorità al di sopra della legge è atto di despotismo, che una libera, giusta e razionale costituzione non deve tollerare. La difficoltà di scoprire il reato degli organi dell'autorità, che manomettono la libertà dei cittadini, non è titolo di scusa e di impunità. Tale difficoltà viene soppressa quando la legge determini e precisi i criterî positivi, che autorizzano

a togliere o a scemare la libertà dei cittadini. Il potere soggettivo e personale dell'autorità cade dinanzi al potere oggettivo e impersonale della legge. Solo alcuni estremi casi di dubbio, che umanamente e relativamente non si possono vincere, possono far pendere la bilancia della giustizia verso l'autorità. Ma questi casi diventano estremamente rari quando le leggi, in armonia alla costituzione, stabiliscano la regola suprema che solo per reati incoati o consumati si può togliere la libertà e che quindi regolare procedimento e giudizio deve seguire la perdita o diminuzione della libertà. Talchè l'assoluzione degli accusati o prevenuti di reati implichi all'uopo la condanna degli agenti dell'autorità. Imperocchè giustizia esige che le violazioni dei diritti di libertà sieno punite da qualunque parte derivino, sia dai privati che abusano della loro libertà, sia dai funzionari che eccedono nell'esercizio della loro autorità (1).

Nè soltanto deve essere tutelata con tutto il vigore del diritto la libertà personale, che ha il suo primo e immediato fondamento nella natura, nelle facoltà motrici, nelle potenze semoventi e autolocomotrici, sibbene tutte devono essere tutelate le forme e manifestazioni di tale libertà, quali sono il diritto di riunione e di associazione e l'inviolabilità del domicilio entro i debiti limiti. Come cessò l'arbitrio della ragion di Stato di fronte all'inviolabilità giuridica del

(1) Ad es. i sequestri preventivi di giornali senza ulteriore procedimento dell'autorità giudiziaria non sono razionali e giusti.

domicilio privato, così cessar deve ogni diritto dello Stato d'intromettersi indebitamente nel diritto di riunione e di associazione che hanno tutti gli individui quali esplicazioni della loro libertà. Soltanto quando la libertà degli uni diventa violazione del diritto altrui, o lesione dell' ordine e della legge, il diritto di libertà cessa ed ha luogo la repressione e la punizione. Gli scioperi, ad esempio, sono un diritto che comincia a diventare delitto quando gli scioperanti obbligano e forzano altri a scioperare.

Oltre la libertà individuale o di corpo, la costituzione deve guarentire nella forma giuridica più assoluta la libertà di scienza e di stampa e la libertà altresì di coscienza e di culto. E non già perchè codeste libertà sieno volute dal paese e dal parlamento, ma perchè sono principî giusti in sè stessi che la legge fondamentale deve guarentire e sancire anche contro i poteri dello Stato, contro le stesse maggioranze politiche, contro la coscienza ignara delle moltitudini. La giustizia delle leggi deve prevalere e fungere quale organo di perfezionamento della coscienza sociale. Essa deve poggiare sui principî di verità anzichè su sentimenti, interessi, opinioni e pregiudizi del numero.

9. Dippiù la costituzione deve guarentire i diritti dell'intelligenza e promuovere al governo dello Stato le reali migliori capacità. In armonia alla costituzione le leggi particolari del parlamento devono istituire i criterî, le forme e regolare i titoli per meglio scernere e selezionare le capacità. E scelte e nominate che sieno

alle pubbliche funzioni, devono i loro diritti e doveri essere regolati dalla legge, e le loro funzioni denno pur essere fissate dalla legge in modo da accordare loro autonomia sotto però sempre il peso della propria responsabilità individuale. Le promozioni come le punizioni devono essere determinate dalla legge; e i dubbi, gli apprezzamenti, le applicazioni, i commenti per l'osservanza e l'attuazione della legge devono essere o troncati o precisati e chiariti da intepretazioni autentiche. Gli impiegati fuori dell' ufficio sono indipendenti e liberi, come ogni privato cittadino. Possono quindi militare entro i limiti del diritto comune in qualsiasi partito politico, purchè non si prevalgano della loro posizione ufficiale e particolarmente, giova ridire, dei segreti di ufficio.

Per elevare il sistema dell'intelligenza nel governo supremo dello Stato, anzitutto la vigente organizzazione della rappresentanza politica sulla base della volontà elettorale, che in origine segnò un progresso, oggi per le mutate e avanzate esigenze della civiltà, determina un regresso. Perchè non i singoli collegi denn'essere sovrani, ma sovrana debb'essere l'intera nazione, che per mezzo e col comando delle leggi deve scegliere e chiamare i migliori alle funzioni legislative non meno che alle funzioni amministrative e a tutti gli uffici dello Stato. Imperocchè l'elezione, quale atto della volontà, è subordinata ai principî sovrani della mente, che devono imperare e sottomettere l'arbitrio. Inoltre l' elezione non è legittima in sè stessa se non

in quanto è strettamente necessaria, se non in quanto è sottratta alla incoscienza e alla corruzione, e sia circoscritta dalla intelligenza ed offra non dubbia garanzia di capacità. Allora solo l'elezione diventa mezzo e processo di verace selezione. Ora l'elezione non è punto l'unico processo per giungere alle funzioni politiche del parlamento e meno ancora è necessaria alle funzioni amministrative dello Stato. L'atto del potere esecutivo che nomina i cittadini alle cariche dello Stato non è una elezione, non è un atto di volontà e d'arbitrio, bensì deve essere un atto di intelletto in esecuzione della legge, la quale ha già previamente ordinato il metodo per selezionare le capacità. E quindi la nomina all'ufficio dei più capaci è un dovere del potere (1).

10. La deliberazione della guerra spetta al potere legislativo. Ma una legge deve determinare i casi in cui la guerra è legittima e può e deve intimarsi.

(1) Il turno successivo stabilito dalla legge pel conferimento delle cariche pubbliche non perpetue, sia gratuite che retribuite, dovrebbe essere la norma generale dello Stato, anzichè la elezione cieca e partigiana dei corpi locali o la nomina del potere esecutivo. Così, già dicemmo, i membri dei consigli comunali, della giunta amministrativa, dei consigli provinciali, le commissioni esaminatrici dei titoli per la nomina dei professori e dei pubblici ufficiali, i presidi delle facoltà universitarie, i rettori ecc. ecc. dovrebbero succedersi per turno oggettivo e impersonale di legge, non per concorso di volontà soggettive, spesso arbitrarie e capricciose. Il sistema attuale ridonda di partigianeria alimentatrice di ambizioni e cupidigie individuali. I più volgari ambiziosi salgono alle più alte cariche. Per puro valore personale e per opere d'ingegno in Italia, per es., non si diviene nemmeno e mai senatori.

Questi casi sono principalmente tre: 1.° quando si tratta di legittima difesa, di respingere un'invasione, di rintuzzare un' aggressione; 2.° quando si tratta di affrancarsi da oppressiva dominazione straniera; 3.° quando si tratta di conquistare la libertà, di integrare e completare la propria nazionalità. In questi casi la dichiarazione della guerra, dopo che è deliberata dal parlamento, spetta al potere esecutivo, al capo di esso intimarla. Altri casi di guerra possono insorgere, ma si devono evitare, risolvendoli con arbitrati internazionali; ed ove non sia possibile la soluzione pacifica, i vincitori avranno diritto ad una indennità pecuniaria, non ad annessione di territori. Niuno può in alcun caso aggiudicarsi la sovranità del vinto. Però che la sovranità è l'anima politica del popolo, che non gli può essere strappata che dalla barbara forza inumana.

Il parlamento stesso, che delibera la guerra in base a motivi di legge, stanzia i fondi per mandarla ad effetto: e deve capitanarla il generale in capo od anche il capo dello Stato se è generale o sommamente perito nelle armi. Le pure guerre difensive contro la tirannide sono oggi le sole legittime e gli eserciti stanziali devono limitarsi aggiungendovi all'uopo volontari cittadini che diventano militi in tempo di guerra.

11. Il capo dello Stato non può stipulare trattati politici e commerciali senza il previo assenso delle camere. Quindi niun trattato segreto di pace, di guerra, di alleanza, di commercio, di mutazione di territorio,

di onere alle finanze può stipularsi dal capo dello Stato, da ministri, da agenti diplomatici. Il solo vero rappresentante della nazione è la costituzione nella sua impersonalità che impera sovrana su tutti i corpi e poteri e in tutti gli Stati. La costituzione deve funzionare per mezzo del suo organo principale il parlamento in unione al capo dello Stato.

12. Lo stesso capo nomina i funzionari in base alle leggi, che sottraggano ad ogni arbitrio i loro diritti. Perciò i diritti e i doveri dei funzionari sono prestabiliti dalle leggi, le quali regolano imperativamente la nomina e la promozione, non che i traslochi, le dimissioni e le punizioni. La capacità è il primo titolo della nomina. L'anzianità e la capacità sono i due titoli delle promozioni in modo che la capacità prevalga sull'anzianità senza però negare i diritti acquisiti dell'anzianità. Il capo dello Stato può bensì nominare alle cariche, ma non può crearle. Tutte le cariche, gli uffici e le magistrature formando parte essenziale della pianta organica dello Stato devono essere stabilite dalla legge. Ogni creazione arbitraria di uffici, di cariche, di cattedre, ogni attribuzione arbitraria di emolumenti, di incarichi, di sinecure sono atti incostituzionali, che devono essere annullati dalla magistratura e che involgono la responsabilità legale di chi li compie.

13. Il capo dello Stato e i ministri possono emanare regolamenti, decreti, circolari e provvedimenti per l'esecuzione e l'applicazione delle leggi. Se non che tali

provvedimenti sotto pena di nullità e di responsabilità per chiunque devono sempre emanarsi in armonia alle leggi, come le leggi devono sempre uniformarsi alla costituzione. I decreti-leggi ormai tanto in uso sono un'aperta violazione della costituzione poichè il potere esecutivo usurpa le funzioni sovrane del potere legislativo. Ove le leggi sieno dubbie od equivoche, colla interpretazione autentica e colle debite riforme si devono precisare e chiarire per sopprimere ogni arbitrio e tanti decreti e provvedimenti disformi e contraddittori.

14. Le camere devono convocarsi da sè stesse in virtù di legge e durare in attività finchè i lavori legislativi lo esigono. Niuna camera può sciogliersi, nè essere nominata in tutto o in parte dal capo dello Stato, il quale avendo già una sovranità derivata dalla nazione non può costituirsi sorgente del potere originario di parte alcuna dei corpi sovrani.

15. La proposta delle leggi appartiene a tutti indistintamente i membri del parlamento. Il capo dello Stato, ove abbia l'iniziativa delle leggi, anzichè proporle in persona, può farle proporre dal presidente del ministero. Costui non ha perciò diritto di accedere al parlamento, se non autorizzato dal capo, per proporre riforme e leggi d'iniziativa del capo, non per proporre e propugnare leggi proprie o del ministero. I ministri non possono essere membri dell'una e dell'altra camera. Hanno per altro obbligo d'intervenire, sempre che sieno chiamati dalle camere per informarle di dati

di fatto, di esperimenti e risultati delle leggi, unicamente per conoscere come le leggi praticamente si sono attuate e funzionano. Questa esigenza che esclude dal parlamento i ministri ha la propria base nel bisogno di separare le funzioni amministrative e legislative e di impedire per sempre che il potere esecutivo invada e domini dispoticamente il potere legislativo. Per cui il governo in quasi tutti i paesi costituzionali è il padrone del parlamento.

16. Il capo dello Stato è il primo cittadino, che possiede tutti i diritti comuni compatibili co' suoi doveri. Egli dovrà avere un modico congruo assegno quale lista civile. E indennità devono pur avere i membri del parlamento perchè ogni lavoro è oneroso e merita adeguata retribuzione. Del resto sono aboliti tutti i privilegi di inviolabilità e di foro. La libertà dei voti, delle parole e delle opinioni è guarentita ai legislatori, come ad ogni altro cittadino, dal diritto comune in omaggio al principio supremo che ogni diritto è inviolabile, che la libertà del pensiero è un diritto sacro. Tutti i membri del potere legislativo e il capo dello Stato devono prestare giuramento di osservare fedelmente la costituzione e le leggi dello Stato. Tutti i funzionari dello Stato devono essere retribuiti ma con emolumenti inferiori a quelli dei ministri.

17. Il parlamento diviso in due rami ha la stessa origine legale ed elettiva colla sola differenza dell'età maggiore di un decennio pei membri del senato non solo per avere garanzia di un corpo più sperimentato

e più maturo, ma anco per adunare nel parlamento i criterî dell'età più giovane e più avanzata. Le camere devono convocarsi per virtù propria ogni anno, prorogarsi e chiudersi entro un termine legale di tempo a seconda dei lavori legislativi. Le cariche dei membri del parlamento devono essere conferite per anzianità, per attitudine e per turno salvo la facoltà individuale motivata di rinunzia. Nel quale caso succedono altri membri del parlamento sempre in base all'anzianità, alla speciale capacità e al turno colla relativa facoltà di giustificata rinunzia. Il galateo eretto a codice interno ne regolerà le sedute affinchè le discussioni non trasmodino o trascendano.

18. I deputati devono avere anni 30. I senatori anni 40. Il loro ufficio legislativo dura un triennio. Un terzo ogni anno decade dall'ufficio e viene rinnovato da altrettanti membri designati dalla legge e in via supletiva eletti dalla propria classe senza alcun mandato imperativo o istruzione obbligatoria.

Deputati e senatori che non compiono le loro funzioni senza legittima giustificazione perdono l'indennità e decadono dal mandato, dopo breve lasso di tempo. Se cessa il loro ufficio per malattia o morte vengono immediatamente surrogati.

19. Le sedute sono pubbliche, le deliberazioni valide colla maggioranza assoluta. Contemporaneamente cominciano e finiscono le sessioni delle due camere.

Ogni progetto di legge, da chiunque sia presentato, deve essere esaminato e discusso prima da com-

missioni, poi dalle camere e rigettato potrà in altra sessione successiva riproporsi: approvato dalle camere deve essere negativamente sanzionato e positivamente promulgato dal capo dello Stato e deve dal governo essere pubblicato colle consuete norme. Nessuna legge può avere effetto retroattivo. E l'interpretazione della legge esclusivamente spetta al legislatore.

Per le riforme dei codici può il parlamento giovarsi dell'opera dei giuristi e dei magistrati per tradurre meglio in atto i pensieri stessi del parlamento. Ma la responsabilità politica e legale di qualsiasi legge e riforma legislativa rimane sempre al parlamento. La responsabilità è essenzialmente personale e assolutamente intrasmissibile.

20. I ministri sono responsabili civilmente e penalmente davanti alle camere e al paese di tutti gli atti illegali e incostituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni avessero commesso. Competente ad accusarli è la camera dei deputati e qualunque cittadino che per mezzo di petizione si indirizzi al parlamento. Competente a giudicarli può essere del pari il tribunale ordinario, od anche, secondo l'indole dei reati, il senato, che, pur non cessando di essere corpo politico, diventa corte di giustizia. Pei reati comuni sono però sempre competenti i tribunali ordinari (1).

(1) Anzi in omaggio alla verace democrazia deputati, senatori e ministri, come ogni altro cittadino, devono soggiacere all'impero del diritto comune. Imperocchè l'inviolabilità è funzione e sanzione di ogni diritto. Tutti abbiamo eguale diritto

21. La legge non è punto l'espressione della volontà generale, bensì è la codificazione dei principî della verace coscienza della giustizia. E però come le leggi devono essere conformi alla costituzione e al diritto, così i giudici devono essere organi delle leggi, non del potere esecutivo, al quale incombe l'obbligo di fedelmente applicarle. Udienze e dibattimenti devono essere pubblici. L'interpretazione spettante al parlamento, non può farsi dai magistrati, nè dai ministri, nè dal consiglio di Stato. Al più il corpo legislativo può demandare ai giuristi e legisti la facoltà d'interpretazione e l'emanazione dei regolamenti, ma l'opera dei giuristi deve essere ratificata e sanzionata dal parlamento e fatta propria.

22. I magistrati devono giudicare secondo le leggi. Una speciale magistratura all'uopo organizzata e costituita potrebbe anche giudicare la costituzionalità delle leggi, ma è preferibile il *referendum* popolare per giudicare all'uopo se una legge speciale armonizzi o meno colla costituzione. I magistrati sono responsabili non solo degli atti di corruzione, di malafede, d'incuria e d'accidia, ma anche di crassa ignoranza e di errori madornali. La giustizia emana mediatamente dalle leggi in quanto le leggi emanano immediatamente dalla giustizia.

alla libertà di pensiero, e di parola senza distinzione di legislatori e di semplici cittadini. E tutti dobbiamo essere sottomessi del pari alla giurisdizione dei tribunali ordinari. Con che si sopprimono anche infiniti litigi di competenza e giurisdizione.

Non devono esistere tribunali eccezionali, ma solo tribunali ordinari e l'organizzazione deve essere unica e universale esclusivamente stabilita dalla legge. L'ordinamento giudiziario comprende preture, tribunali civili e correzionali, corti di assisie, un unico tribunale di supremo appello e un' unica corte di cassazione divisa in due sessioni civile e penale. Tutti i giudici sono inamovibili di sede e di grado dopo cinque anni d'ufficio. Il loro trasloco ha luogo solo per promozione e per avanzamento di categoria ed anche per punizione motivata e stabilita dalla legge. Qualunque sentenza e condanna è revisibile per garanzia della giustizia e per la responsabilità dei giudici.

23. Tutti i cittadini sono eguali dinanzi al diritto e alle leggi. Tutti hanno l' inviolabile diritto di libertà personale, di domicilio, di riunione, di associazione, di parola, d'insegnamento, di stampa, di propaganda delle loro opinioni in materia civile, economica, politica, scientifica, religiosa, salvo il limite inesorabile della loro responsabilità civile e penale ove istigassero e provocassero danni e lesioni contro le persone e i beni, contro le leggi e le istituzioni dello Stato. Il solo reato è il giusto limite della libertà individuale; ed ogni menomazione della libertà come il sequestro di un giornale, lo scioglimento di una riunione deve sempre essere seguito da regolare giudizio.

Il sistema preventivo è assolutamente abolito. In quella vece deve unicamente dominare il sistema repressivo e punitivo, il quale deve agire in modo tanto

più certo e sicuro quanto più ampia è la libertà. Secondo il verace liberalismo deve oggi essere tanto possibile la libertà quanto era in passato impossibile sotto il despotismo.

Chiunque viola il diritto è ugualmente passibile di pena, sia un individuo o un gruppo di individui, sia un infimo agente della forza pubblica o un capo ufficio o la più alta autorità dello Stato.

24. Ogni maggiorenne, sia cittadino o straniero, senza distinzione di sesso e di condizione sociale può inviare petizioni al parlamento per svelare abusi di autorità e violazioni di leggi, per reclamare giustizia, che sia stata denegata, per esprimere voti di riforme delle leggi vigenti e per manifestare desiderio di nuove più giuste leggi. E le petizioni devono essere esaminate da commissioni e indi venire accolte o respinte colla più grande pubblicità e celerità. In caso di ingiustizie manifeste il parlamento deve obbligare il governo a ripararle e i magistrati devono punire i colpevoli, qualunque sieno.

25. Tutti gli individui non hanno lo stesso valore mentale, ma tutti hanno ugualmente un valore psicologico e del pari sono esseri politici e tutti mettono in comune le loro forze per la difesa propria, comune e dello Stato. Perciò ogni valido cittadino deve essere soldato in tempo di guerra, deve strenuamente militare per la patria, per la nazione. Il che aggiunge potenza alla milizia, diminuisce il bisogno dei grandi eserciti stanziali, apporta forti economie allo Stato e

alla nazione, fa dei cittadini altrettanti militi eroici, nazionalizza l'esercito, nei supremi cimenti crea un coefficiente morale di vittoria, immedesima Stato e cittadini, fortifica in tutti l'amor patrio, arreca fortuna e ricchezza ai privati, su cui si fonda la grandezza e potenza dello Stato.

26. Lo Stato deve oggi affermarsi come potenza civile a sè, che sovrasta ad ogni potenza militare, ad ogni autorità religiosa. Deve collocarsi fuori della chiesa proclamando la sua separazione da essa pel principio che non esiste più alcun rapporto intrinseco tra religione e diritto. Deve altresì collocarsi al di sopra dell'autorità militare pel principio che oggidì la forza non può che essere la ministra esecutrice della giustizia, l'ancella del diritto.

27. Le leggi devono essere imparzialmente giuste per tutti, del pari pel capitale e pel lavoro. Gli operai hanno diritto di organizzazione e di sciopero, ma cessa ogni loro diritto e cadono sotto la sanzione penale quando minacciano e forzano gli altri a scioperare. La libertà del lavoro è un principio invulnerabile di diritto, è inviolabile come la vita. L'onere dell'imposta si deve ripartire equamente e stabilmente per tutti esonerando le quote minime e gravando, al più, progressivamente entro modica e fissa misura sulla rendita dalle Lire it. 20.000 in su, senza oltrepassare il 40 %, per non ledere la proprietà. Tutti i contribuenti devono conoscere ogni principio d'anno preventivamente i loro precisi particolari obblighi di contributo.

Le frodi a danno dello Stato diminuiscono in ragione della mitezza delle imposte e della scrupolosa lealtà dei tassi e delle riscossioni.

28. I privilegi devono essere banditi per tutte le classi sociali, pel capitalista come per l'operaio. Il diritto di vita deve essere sacro per tutti; il diritto al lavoro deve essere libero per ciascuno; e obbligo dello Stato è quello di promuovere la fortuna privata perchè il lavoro libero sia più certo e guarentito di fatto dalla iniziativa privata. La lotta di classe deve sparire coll'affratellamento del capitale e del lavoro per natura di cose necessari l'uno all'altro. Il protezionismo è un fiscalismo dello Stato a danno delle popolazioni, che altera e corrompe il naturale e spontaneo mercato dei prodotti. È un monopolio che favorisce pochi e danneggia molti, è un retaggio della vecchia scuola economica e deve sopprimersi come un errore dannoso e ingiusto, non meno che ingiuste sono tante forme di dazi, che si risolvono in altrettanti atti di spogliazione incompatibili con uno Stato saggiamente ed economicamente ordinato.

29. La costituzione politica e la legislazione civile devono imporre e sancire con tutto rigore il fedele adempimento delle obbligazioni pubbliche e private senza distinzione di classe, di ricchi e poveri, di dòtti e indòtti, di capitalisti e di operai, di scapoli e di proletari, di governo, di Stato e di individui. Fedeltà ai trattati è dovere di tutti gli Stati, come fedeltà ai contratti è dovere di tutti gli individui. Pace ed ami-

cizia con tutti, alleanza con nessuno, eccetto il caso di guerra. Incondizionata sottomissione alle giuste leggi dello Stato, come a quelle inesorate della natura. E perchè le leggi obblighino efficacemente devono persuadere la generalità che sono date sapientemente sulla base della libertà personale, di stampa, di scienza, di coscienza e di parola, di vera eguaglianza per tutti, senza avversione e senza favore per classi e per individui, senza ombra di privilegi per determinate industrie e persone, senza vessazione di sorta contro la ricchezza o contro la povertà, contro un indirizzo o l'altro del pensiero politico o contro una corrente qualsiasi scientifica e religiosa. Il solo merito personale spoglio di onorificenze, di decorazioni e di ciondoli deve far salire l'individuo, deve più equamente e più consciamente valutarsi del pari negli amici e negli avversari, deve meglio convincere la coscienza, vera regina della società umana e corona della giustizia.

30. Nei supremi momenti di turbamento nazionale cagionato da grandi riforme e innovazioni o da avvenimenti storici che integrano la nazionalità o che modificano il territorio e l'ordinamento dello Stato, o da un sistema particolare che viene surrogato ad un altro, come il riscatto o l'alienazione delle ferrovie, o la soppressione di università o la creazione di nuovi istituti, o anche quando si trattasse di accertare se costituzione o leggi speciali sono state violate o di riparare a ingiustizie, che pur colpendo individui, interessano tutta la nazione, in questi e simili casi per chiarire

dubbi e incertezze e per compiere atti di giustizia consentiti da tutti o dal numero maggiore si deve sancire il *referendum* o appello popolare allo scopo anche di troncare questioni agitatrici e sopprimere stati d'animo penosi e strascichi che diano appicco a sempre nuove questioni e che lascino dubbi tormentosi che giustizia non sia stata fatta. Quando l'umana società e le sue istituzioni non possono riposare sulla verità dei principî della mente accertati e penetrati nella coscienza non rimane altro scampo che acquiescere sulla certezza del senso comune, che si esplica col consenso e col dissenso.

Similmente si deve ricorrere al *referendum* quando si tratta di mutamenti radicali alla costituzione politica o di nuove leggi e di gravi provvedimenti che non concordino manifestamente e inoppugnabilmente colla costituzione; come pure quando si tratta di riconfermare poteri allo spiro del tempo prefisso alla loro durata. La costituzione è per sè stessa un patto politico che non può per virtù propria durare oltre il termine della vita della generazione che lo ha stipulato o riconfermato. Quindi ad ogni nuova generazione si deve rinnovare l'assenso popolare alla costizione. Tale assenso può essere anche tacito. Ma se sorgono dissidi e divisioni politiche per troncare ogni dubbio e incertezza sul consenso popolare e per sopire dissensi o per sedare disordini e placare lotte di partito bisogna ricorrere al *referendum*.

Anco i trattati internazionali di pace, di alleanza,

di commercio, di guerra, non meno che i patti politici interni, devono essere riformati o riconfermati allo spiro di ogni generazione. Se i poteri pubblici sono in perfetto accordo colla coscienza e colla volontà del paese si rinnovano e si ratificano per un periodo successivo. Ma se il paese è diviso, per chiarire la maggioranza e determinare la parte cui inclina occorre la decisione del *referendum,* che sopprime ogni scissura e ogni ostilità del popolo col potere.

Qualunque pressione faccia il potere costituito per alterare e corrompere la coscienza e la volontà del popolo o per rinsaldare e perpetuare la propria autorità e far prevalere il proprio indirizzo e il presente sistema o deve rimanere frustrato, o se prevale è un atto colpevole che deve essere severamente prevenuto, represso e punito. Col *referendum* noi non avremmo oggi a deplorare l'infausta alleanza coll'Austria, eterna nemica d'Italia.

Il *referendum* è pur necessario per la soluzione di grandi questioni d'indole sociale, che riguardino interessi materiali, politici e morali, pei quali non sia possibile una soluzione incontrastata per parte delle sfere più elevate della società e delle classi dirigenti; le quali non di rado dominate da prevenzioni e da spirito esclusivo ed unilatere, da dissensi e da divisioni di politica e di partiti hanno le loro opinioni miopi, vaghe, incerte, fallaci, divise, contradditorie ed anche assurde. Il senso comune della società, che non di rado è il vero genio dell' umanità, nelle cose istinti-

vamente conoscibili, pur non essendo prova di verità, ma solo di certezza, trionfa sul dissidio delle menti più colte, che spesso si perdono in sottigliezze e quisquiglie.

Il *referendum* giova anche a dare al popolo importanza e influenza sociale e politica, a riconoscere e attuare meglio il suo potere sovrano, a dare uno sfogo legittimo alle sue passioni politiche, a legarlo meglio all'ordinamento dello Stato, a promuovere sempre più lo sviluppo della sua individualità politica e sovratutto a favorire la formazione progressiva di un rètto senso comune necessario al genere umano. E sarebbe anche causa non ultima della cessazione o diminuzione di false organizzazioni, di lotte di classe, di scioperi, di associazioni ribelli, di leghe, di sindacati etc.

L'umanità pensa e progredisce colla mente e coscienza di pochi, ma opera col concorso e coll'azione di tutti ; e il diritto è comune, salvo gradi di differenza, a chi pensa e a chi opera. Cogli svolgimenti successivi della psiche il pensiero riposto dell' individuo diviene pensiero comune e anima intellettiva delle moltitudini, le quali col volgere del tempo compiono fatti sempre più progrediti in ragione dei graduali perfezionamenti della coscienza sociale. Nuove idee e nuovi principî sorgono dalle idee e dalla coscienza attuate storicamente in società. E così il livello intellettuale si innalza anco nelle collettività verso l' ideale pur sempre progressivo e perfettibile della verità e della giustizia del genere umano.

Le società politiche, che hanno superato nel loro svolgimento storico il despotismo monarchico, non possono più essere immobilizzate e incatenate ad un tronco immoto di governi e di leggi, non possono più mantenere la perpetuità del potere nelle stesse persone e nelle stesse famiglie. Tutto si deve svolgere e innovare alla libera e splendida luce del sole della civiltà nel sereno infinito orizzonte dei puri principî razionali della verità e del diritto.

Oggidì niuno può negare che il principio della sovranità risieda nella nazione; che niun individuo o ente collettivo possa esercitarla di propria autorità; che la legge debba essere incarnazione della giustizia; che tutti i cittadini abbiano un diritto potenzialmente uguale; che tutti abbiano virtualmente diritto alle cariche e agli onori, senz'altra distinzione che quella giustissima e razionalissima della loro virtù, dei loro meriti, del loro ingegno, della loro coltura e della loro attività e capacità; che ogni popolo abbia diritto, in omaggio al suo potere originario imprescrittibile e inviolabile di sovranità, di resistere a tutte le specie e forme arbitrarie di tirannia, come l'individuo, in omaggio al diritto di natura, ha diritto anco nello stato di società di respingere le aggressioni e gli attentati alla vita. Il popolo ha altresì il diritto di impedire e di tôrre il potere agli inetti e disonesti per conferirlo a' più degni e meritevoli. Il popolo stesso non potendo in persona far leggi, le leggi devono in tutto rappresentare il diritto del popolo, che è il diritto sovrano intrasmissibile e inalienabile dell'umanità.

Niuna barriera pertanto deve esistere che arresti il movimento progressivo delle società umane, niun dogma politico che le inceppi come niun dogma religioso può fermare il moto della terra e del pensiero. Il solo dogma che può affermare l'immutabilità delle cose umane è il dogma negativo pel quale unica legge immutabile è che tutto muta e rimuta. E questo dogma non getta la società in soqquadro e in dissoluzione, soltanto dimostra che l'umanità non ha mai raggiunta l'ultima forma della sua destinazione sulla terra, che la sua potenzialità di sviluppo aumenta sempre più collo sviluppo stesso, che il suo progresso psicologico e storico è indefinito, che non può assegnarsi termine alcuno al suo avvenire. Solo bisogna arrestare le correnti esclusive, unilaterali, spesso fittizie, false e morbose dello spirito umano, mediante caposaldi di sempre più giusti principî, i quali per essere di loro essenza progressivi si integrano in successo di tempo, non si distruggono. Alle correnti transitorie e false del pensiero è necessario opporre dighe insuperabili di più veri ed eterni principî.

La mutazione non capricciosa e arbitraria del momento, ma necessaria e benefica ha la sua ragione d'essere nella imperfezione presente delle cose umane, le quali, dovendo progredire, devono cangiarsi e innovarsi. E condizione essenziale all'attuazione di ogni innovazione e riforma è la libertà dello spirito umano, negazione di ogni dogma positivo che la combatta. Se puossi concepire idealmente e ammettere storica-

mente in un lontano avvenire una forma immutabile di costituzione politica non può non essere l'ultima e più perfetta poichè soltanto l'ottimo può essere immutabile. E tale costituzione non può essere che la democratica pura. Ma perchè la costituzione sia razionalmente perfetta bisogna che storicamente tutta la possibilità de' suoi futuri sviluppi sia completamente attuata, che tutte le virtualità innumere dello spirito umano si sieno esplicate e realizzate. L'ottima forma a sua volta diviene perfetta grado grado in quanto rimane inalterata ne' suoi principî fondamentali, benchè sia sempre suscettiva di ulteriori progressi. Per cui nella democrazia, che pur rimane sempre tale, vediamo trionfare prima la parola, poi il pensiero; prima essere conservatrice, poi progressiva; prima incerta e vacillante, poi procedere più sicura e più solida; prima avere nemici numerosi e potenti che cospirano a rovesciarla, poi consolidarsi poco a poco; prima avere bisogno d'armi per la propria difesa per vincere gli avversari, poi vincerli convincendoli e convincendo l'universale, rendere impotenti i nemici particolari (1).

(1) La democrazia nella sua successiva formazione percorre diverse fasi. Dapprima è incerta e timida, debole e corruttibile. È combattuta dalla monarchia, la quale quando non può più oltre lottare e vincerla ne corrompe, ne compera o ne attira i capi, coi quali patteggia, come avvenne in Francia di Robespierre, Mirabeau e Ollivier. Poi la democrazia si fa più coraggiosa e ardita e aspira al potere sia pure sotto la monarchia. Salita al potere, pur affermando di serbare la sua fede politica,

In uno stato di civiltà poco avanzata la forma democratica non si può stabilire, e stabilita non dura; alle forme razionali prevalgono le forme storiche e tutto l'ordinamento politico si chiude nel presente senza preoccuparsi dell'avvenire e tende a impedire ogni nuovo grandioso sviluppo; donde alla fine la rivoluzione. In un grado medio di più elevata civiltà comincia la libertà a lottare e in appresso a trionfare e quindi a succedere alla rivoluzione l'evoluzione. In un più alto grado di civiltà la libertà diviene sistema universale di diritto, a tutti indistintamente viene guarentita come giustizia comune e si ha quindi la pacifica evoluzione delle istituzioni, che si riformano gradualmente nelle vie legali. Dapprima si hanno lotte e divisioni in seno alla democrazia, poi elevandosi lentamente la coltura intellettuale e l'educazione politica, i turbamenti e le asprezze della vita politica si attenuano. Rimangono attriti che sono i detriti del passato, che vanno distruggendosi col tempo.

piega per opportunità alla monarchia. In questo periodo, che non di rado si ripete a lungo, la democrazia inclina a monarchizzarsi anzichè a democratizzare la monarchia. Proclama che le più liberali riforme sono compatibili colla monarchia e si fa paladina del potere per proprio interesse e per ambizione. L'equivoco non dissipa lo screzio, che si fa palese colle dimissioni e colle rapide cadute dei ministeri. Infine si riconosce la verità che la democrazia non può a lungo monarchizzarsi, come non può la monarchia democratizzarsi senza fine. Coloro pertanto che si professano liberali, democratici, radicali si trovano nell'alternativa o di negarsi e rinnegarsi o di divenire al postutto puri democratici e repubblicani.

La sovranità dovunque cominciò col regno della forza, dell'astuzia e dell'inganno e non tardò a coprirsi del manto della religione e a divenire teocratica. Il cielo fu invocato per fortificare il potere della terra. E fu anche fortificato concentrando il potere sociale nelle mani di uno solo affinchè le singole forze individuali, pur consociate, non potessero mai resistere alla forza unita, unica e superiore del despota. Quindi si ebbe la monarchia assoluta, che naturalmente degenerò in despotismo. A sopprimere il quale occorsero secoli non solo di sacrifici e di martirî, ma di rivoluzioni, di evoluzioni e di progressi della coscienza. Finchè la monarchia assoluta consumò sè stessa come una falsa sostanza e nei paesi più civili si trasformò in monarchia costituzionale. Sotto la monarchia dispotica la sovranità comprendeva anche la proprietà e il tiranno era il padrone delle persone e degli averi dei sudditi. Nella monarchia costituzionale la sovranità del principe non abbraccia la proprietà dei privati. È solo un potere supremo che concorre a dèttare norme di condotta, a dirigere la volontà e l'azione dei cittadini. La differenza essenziale tra le due forme di monarchia assoluta e costituzionale sta in ciò che la monarchia assoluta poggia sul dogma politico della sovranità individuale mentre la monarchia costituzionale poggia sul dogma della sovranità sociale e nazionale. Gli ulteriori progressi sociali e politici sono indirizzati a perfezionare il legame della sovranità colla psiche collettiva talchè va collegandosi sempre più l'istituto

della sovranità al principio di capacità; che non è punto trasmissibile ereditariamente di padre in figlio come la proprietà. Se non che con più o meno lento e faticoso processo di tempo per fato storico dovrà pur sparire ogni resto di rapporto tra la sovranità e la proprietà. La sovranità poggerà unicamente sul suo vero fondamento psicologico e razionale quando la democrazia sarà più progredita e più epurata dagli errori politici, dalle tradizioni volgari, dai pregiudizi storici e dai tristi elementi sovvertitori di ogni più giusto, liberale e razionale ordinamento sociale; quando sarà più elevata intellettualmente e moralmente e più cosciente di sè stessa e dei veri principî che devono governarla.

Pertanto si può ribadire il principio che quella costituzione politica si può considerare perfetta, che accoglie tutte le possibili riforme, che si rende compatibile con tutti i progressi avvenire, che sotto la sua egida tutto è possibile in via di principio, fuorchè il delitto. Cotale costituzione è eminentemente razionale, è l'ideale delle forme storiche.

Le forme prettamente storiche si impongono come dogmi politici nell'interesse di una dinastia, di un governo, di un partito, di un tempo particolare e di determinate persone e finiscono come gli individui avvolgendosi in un circolo di nascita, sviluppo e morte: mentre le forme razionali, che si risolvono nella pura democrazia, non si chiudono in un ciclo, bensì si aprono ad un moto perennemente ascendente, che innova istituti e leggi senza ostacoli arbitrarî di diritto, di interessi, di

famiglia, di dinastia, perchè si fondano su principî il cui culto debb'essere molto maggiore di quello fin qui tributato ai principi.

Quando lo spirito umano è pervenuto al suo ordinamento razionale procede ancora nelle vie dell'incivilimento attraverso errori, pregiudizi ed anco arbitrî e capricci, ma si depura in seguito da sè stesso più che l'oro dalla scoria e trae dalla sua perfettibilità intellettuale il correttivo delle sue imperfezioni, l'impulso de' suoi moti e progressi. Se l'umanità perverrà alla sua ultima perfezione niuno può affermare, come il filosofo non può negare la possibilità di esistenze superiori, dappoichè è legge dello spirito lo sviluppo progressivo degli esseri morali e gli sviluppi progressivi ponno essere altrettanti gradi verso un' esistenza superiore, verso un' iperumanità. Non v' ha dubbio che le mutazioni che si succedono con moto perenne segnino alla fin fine sviluppi, i quali non hanno limiti assegnabili in questa vita. Il filosofo può solo negare che qualsiasi religione positiva abbia il monopolio della vita futura e che la religione come la politica abbia sin qui raggiunta la sua forma definitiva, la sua meta finale. Il vero filosofo deve riconoscere che tutte le forme esistenti politiche e religiose sono ben lungi dalla loro perfezione e che non possono sottrarsi al processo evolutivo, che deve trasformarle e innovarle. Le mutazioni, innovazioni e trasformazioni future possono superare tutti i presentimenti, tutte le previsioni e la potenzialità mentale di qualunque filosofo e della

stessa umanità presente. La maggiore trasformazione dell'essere è quella che si realizza colla cessazione del fenomeno della vita. Ed ogni fenomeno si lega ad una legge generale, ad un principio di causalità e di finalità. E la finalità d'oltretomba, oltrepassando i limiti dell'intelligenza vivente, sarà sempre avvôlta nel mistero, che è un buio impenetrabile e incomprensibile ai più possenti intelletti. Donde le affermazioni della fede, le negazioni del libero pensiero, il dubbio tormentoso dell'anima, l'incognita eterna della vita futura.

CONCLUSIONE

Oggidì la filosofia del diritto può considerarsi affrancata da ogni particolare indirizzo e da ogni sistema esclusivo. In passato per apprezzare il valore e la verità di una dottrina ricorrevasi ad altra dottrina ultima e più recente in moda e in voga. Cinquant'anni fa, era tipico il sistema egheliano, oggi è la scuola positiva. Se non che la coscienza scientifica dell'umanità è omai divenuta sorgente autonoma e feconda di criterî e di principî propri per giudicare la verità intrinseca e obbiettiva del diritto e dei particolari indirizzi e di ogni e qualunque scuola senza bisogno di seguire alcun sistema particolare, che è per sè stesso sempre parziale e unilaterale e risospinge la mente nei vizi e negli errori delle dottrine esclusive (1). È tempo che la scienza poggi non sull' autorità delle persone, ma dei principî.

Ogni iniziatore, propugnatore o fondatore di dottrine e di sistemi, che realmente segnino un progresso sul passato, si è sempre illuso di aver raggiunto

(1) Riporto il pensiero che espressi nel mio I° volume, nelle prime pagine della Storia della Filosofia del Diritto.

l'assoluto vero, mentre al più portò un contributo fors'anche prezioso di idee che poi si perdette nel fondo del patrimonio scientifico e filosofico dell'umanità.

Le più grandi dottrine speculative non furono mai l'ultimo verbo della filosofia. Nella scienza e nella filosofia non v'ha sillabo. E spesso avviene che una nuova dottrina, non ancora formata e compiuta, sia già sopraffatta da un'altra e il criticismo tutte le demolisca senza distruggere per altro il vero parziale che si asconde in ciascuna. Così il criticismo ha già cominciato ad abbattere il positivismo, come nelle scienze naturali ha abbattuto in parte il darwinismo, e nelle scienze giuridiche in gran parte ha pure abbattuta la scuola storica e nelle discipline politiche abbatterà e riformerà radicalmente il sistema vigente. Un sistema si contrappone all'altro e lo combatte e il sistema che più permane e che più fa progredire la società è sempre il criticismo, che impugna tutti i dogmatismi, originino essi dalla metafisica o dall'empirismo.

Io, non asservendomi ad alcuna dottrina e prescindendo da ogni particolare sistema, ho la soddisfazione di avere pensato e scritto lunghi lustri al solo scopo di scoprire le verità obbiettive della giustizia per informarne le leggi e incarnarle nelle istituzioni.

Ho vòlta la mente all'avvenire dell'umanità, più che al passato e al presente, perchè verso il futuro gravita la vita delle generazioni, come i corpi gravitano verso il centro della terra.

Molti problemi dell' umanità futura non offrono ancora dati sperimentali e razionali per la loro soluzione. Perocchè, al dir del Vico, la scienza comincia dopo che cominciò la materia che essa tratta. Quindi la scienza razionale vien dopo ed ha il suo presupposto necessario nella scienza sperimentale. Il fenomeno è il primo necessario elemento empirico rivelatore d'ogni cognizione, di ogni principio, di tutte le cose. Ma la scienza razionale sorpassa poi la scienza sperimentale mentre la scienza sperimentale per virtù propria non può elevarsi mai alla scienza razionale. E la scienza sociale risulta non solo da elementi empirici, benanco da principî ideali, da elementi insieme sperimentali e razionali, senza dei quali non è possibile una più progredita cosciente ricostruzione del grande edificio del sapere umano e del diritto. Non v'ha dubbio che l'intuizione ideale si elevi sui dati sperimentali e che sia in sè stessa un fattore del progresso scientifico, che, esplicando principî critici sinanche in opposizione all'esperienza passata e presente, concorra allo sviluppo delle cognizioni e irradi di nuova luce tutti i rami dello scibile nel mentre che contribuisce potentemente a produrre la stessa nuova materia dell'esperienza, a rinnovare la realtà storica.

Tutte le cognizioni scientifiche del diritto e della legge, non che la parte più viva e più vera delle dottrine giuridiche antiche e moderne intesi a compenetrarle e trasfonderle in una filosofia del diritto dell'avvenire, in cui campeggia un indefinito spirito progressivo della storia irrivelata futura.

L'unità primordiale del tutto universale, ossia il principio monistico contrapposto all'antico dualismo, spiega molti problemi, anco quello della conoscenza. Se non che l'identità e l'unità originaria e organica dello spirito e della natura, dell'essere e del conoscere, non ne toglie punto la differenziazione e la specificazione; per cui l'organismo e la coscienza, l'anima e il corpo, sono entità distinte, benchè originariamente costituiscano un'unità inscindibile. Eziandio la vita dell'universo è una e medesima e insieme varia e molteplice nelle famiglie, nelle specie, nei regni della natura secondo la differente organizzazione e costituzione loro.

L'essere diviene coscienza, la coscienza è l'essere perfezionato o perfezionabile in *fieri* perpetuo, in continuo divenire, che si muove e si eleva perennemente nel regno superiore della psiche e che infine si realizza nella storia. È la natura che si fa pensiero e il pensiero che si fa storia, come direbbe Giovanni Bovio. E noi, esseri essenzialmente razionali, siamo gli organi intellettuali della coscienza dell'universo.

Perciò anche il monismo filosofico-giuridico non può sopprimere le origini differenti e le basi particolari delle singole istituzioni giuridiche e politiche, le quali pur originando dalla natura e dallo spirito e dalle facoltà fisio-psichiche si innalzano grado grado ad un orizzonte superiore verso un ordinamento umano sempre più progredito, più cosciente e più razionale.

La dottrina filosofica del diritto è destinata a traportare le basi delle istituzioni sociali dall'autorità

fondata sulla *volontà* sovrana del legislatore al convincimento *intellettivo* più riflesso, più intimo e profondo prodotto dalla imperante *coscienza* fondata sulla scienza e sulla potenza sovrana della ragione, futura regina delle società umane. La scienza filosofica del diritto, come la matematica pura, si fonda sull' esperienza e sulla osservazione ed anco sulla intuizione, sulla astrazione, sulla speculazione e sulla logica pura. Essa è ad un tempo scienza positiva e ideale come espressione più alta e più precisa del vero giuridico universale e perenne.

Me lieto se avrò contribuito a intuire e a diffondere talune non comuni verità, persuaso che ogni vestigio, che la potenza intellettuale dello spirito umano lascia nella storia del pensiero, è sempre dovuto alla rivelazione individuale di idee originali e novatrici.

La è pur mia ferma persuasione che in tutti i tempi ed eziandio nelle società odierne la fama corrente degli ingegni di rado risponda al loro valore reale e che come la formazione più laboriosa e più lenta degli organi è la più resistente e più durevole, così sia più verace e duratura quella fama che sorge e si evolve per virtù propria come prodotto storico degli svolgimenti sempre più progrediti della psiche intellettiva e cosciente dell'umanità.

FINE

APPENDICE DELL'AUTORE

APPENDICE DELL'AUTORE

L' umanità più progredita non ha ancora piena coscienza di sè stessa. Vive una vita più fisiologica che psicologica. Il rapporto che lega la spiritualità dell'anima all'animalità del corpo fa sì che i sensi prevalgano spesso sull' intelletto. Per cui gran parte della coscienza umana è tuttora sepolta nelle potenze animali. In grande maggioranza gli uomini vivono a norma delle sensazioni, dei piaceri, delle credenze, delle immaginazioni e delle fantasie. Esiste tuttavia nell' uomo odierno buona parte dell'uomo primitivo, che al dir del Vico era *robustissimo senso e vigorosissima fantasia e scarsissimo intelletto*. Nè poteva essere altrimenti, dappoichè noi non siamo adami degenerati, nè angeli decaduti, ma animali perfezionati.

Il perfezionamento successivo dell'animale umano dovette essere lento, laborioso, contrastato dagli stessi istinti che lo legano alla natura. La coscienza umana fu tarda ad apparire, come la stessa vita ; e lunghissima successione di tempo importò la formazione della coscienza ; ed anche formata, lottò a lungo per

progredire e tuttora lotta per perfezionarsi e lotterà per tutto l'avvenire.

L'umanità primigenia, appena uscita dalle mani della natura, era orba di coscienza riflessa ed anco istintiva e visse pressochè animalescamente dominata da impulsi sensitivi. Soltanto aveva in sè come germe latente la *potenzialità* della coscienza, che più tardi doveva iniziare i conati per isvolgersi e attuarsi e che costituiva frattanto la dote specifica del genere umano, che lo differenziava dal bruto e lo rendeva superiore al regno zoologico. Codesta potenzialità della coscienza è la stessa virtuale perfettibilità intellettuale dello spirito umano.

Quindi nelle primissime origini della nostra specie nemmeno la coscienza del diritto poteva esistere: essa confondevasi coi muscoli e colla forza. È quindi errata l'opinione del Post (1) « che non v'ha popolo sulla terra che non possieda i primi rudimenti del diritto ». Ciò può essere di un popolo già alquanto evoluto, non di gente che ha ancora tutte involute le proprie facoltà psichiche nelle primitive potenze animali. La stessa vita sociale è bensì insita nella natura umana, come afferma Post, ma vi è insita solo potenzialmente, non attualmente, vi esiste come una possibilità al pari della coscienza e del diritto e lungo tempo dovette scorrere innanzi che potesse iniziarsi la sua realizzazione. Anche il senso sociale è da reputarsi

(1) A. E. Post — Giurisprudenza etnologica — vol. I.

col Darwin dato dalla natura, anzichè ritenersi acquisito col Bain, ma solo col volgere lento del tempo divenne suscettivo di continuo indefinito sviluppo.

Il più tardo e difficile e laborioso è il primo processo di formazione psicologica e storica della coscienza e del diritto. Se non che la sola possibilità della futura apparizione di tale coscienza e del diritto colloca già l'umanità in un regno superiore a tutti i regni della natura, come la possibilità degli ulteriori progressi della coscienza renderà di gran lunga superiore l'umanità futura all'umanità presente.

La prima coscienza del diritto dovette essere istintiva e quindi ben poco cosciente e per nulla intellettiva. Esordì come imperfettissimi rudimenti e solo poco a poco andò sviluppandosi. E solo all'età nostra è possibile la coscienza riflessa e speculativa del diritto come lavorìo isolato dei maggiori intellettuali. I più grandi ingegni non lavorano concordi e spesso non si conoscono. Se Emanuele Kant avesse conosciuto G. B. Vico avrebbe meglio risôlti problemi di alta filosofia. Se Herbert Spencer avesse conosciuto Kant non avrebbe pubblicato il libro della *Giustizia*.

Oggidì il principio più saliente della corrente scientifica, che tutto pretende spiegare (la schiavitù civile e politica, l'abbrutimento e l'incivilimento dell'uomo, il despotismo del capitale, l'indigenza del proletariato), è il determinismo economico. All' opposto della corrente odierna, il determinismo economico non è causa, sibbene effetto del determinismo *psichico*, il

quale costituisce il vero e superiore principio genetico di ogni altro determinismo economico, morale, politico, scientifico, di tutti gli stati dell'intelligenza e di tutte le condizioni della vita.

Sono i vari gradi di sviluppo della psiche quelli che determinano i vari gradi di sviluppo della storia nell'arte, nella scienza, nell' industria, nel commercio, nell'economia, nella coltura, in tutti gli ordini della vita. Perciò bisogna promuovere e innovare la coscienza per rigenerare le condizioni di vita dei popoli. E l'organo più potente per redimere le sorti dell'umanità è l'intelletto. Indi è che la scienza non può essere paga del presente; pur conservando il patrimonio ereditato, deve accrescerlo favorendo le grandi idealità per migliorare le sorti dell'umanità futura. E la maggiore idealità odierna è la nozione fondamentale *delle forme storiche e delle forme razionali* del diritto. Queste hanno carattere di perennità e di universalità mentre le forme storiche sono tutte temporanee e particolari a ciascun popolo; come più imperfette precedono, sono labili ed effimere e periscono ad ogni nuovo rivolgimento della vita sociale; laddove le forme razionali progrediscono, anzichè distruggersi, col successivo sviluppo e perfezionamento della collettività. Se i due grandi padri della filosofia, PLATONE e ARISTOTILE, avessero potuto distinguere le *forme storiche* e le *forme razionali* del diritto, non avrebbero eternata la schiavitù civile. Nè i fautori dell'assolutismo monarchico perpetuerebbero la schiavitù politica se più co-

scienti non stimassero col volgo che una istituzione, un tempo necessaria, sia necessaria in tutti i tempi e per ciò stesso sia razionalmente legittima, mentre necessità storica e legittimità razionale non si possono identificare e confondere. Esse si differenziano sostanzialmente, come si differenziano gli atti della volontà e gli atti dell'intelletto, le idee e i fatti, il certo e il vero, la storia e la filosofia.

Anco i maggiori intelletti del termine del medio-evo San Tommaso e Dante non avrebbero vagheggiato l'ideale politico del monarcato universale se avessero potuto intuire e secernere il principio storico e il principio razionale delle istituzioni e delle costituzioni. La logica della teocrazia che, come uno è Dio in cielo uno debb'essere il principe in terra, si spezzò urtando contro il corso obbiettivo del processo evolutivo della storia, come si ruppe il ciclo storico delle forme politiche di Polibio, di Machiavelli e del Vico.

Nel mondo dell'intelletto e della ragione il supremo principio imperativo esige che debba instaurarsi ed eternarsi l'ossequio e il culto della libertà, non del servaggio, della pura democrazia, non della monarchia assoluta, dello Stato laico affrancato da ogni religione e da qualunque chiesa.

Codesto imperativo razionale dell'umanità evoluta forma l'ideale del diritto che qual luce dello spirito irradia, riforma, muta e rinnova la coscienza, la vita e la storia. Gli ostacoli che l'ideale incontra in ogni tempo e luogo originano dalla imperfezione attuale

della psiche e della storia, che lo stesso ideale in processo di tempo, lottando, supera, tutto attraendo a sè, tutto modificando, evolvendo, trasformando e perfezionando. Però che come il grave cadendo acquista sempre maggiore celerità, l'ideale progredendo diviene sempre più il centro di gravità del reale. E pertanto la sovranità, secondo l'ideale politico, venendo legata alle facoltà superiori della psiche è sottratta al potere della forza e della conquista, non che delle tradizioni storiche incompatibili cogli ulteriori progressi dei nuovi tempi. Nella lotta perenne della verità contro l'errore, della coscienza contro l'incoscienza, della scienza contro l'ignoranza, della giustizia contro l'ingiustizia, il *vero* della filosofia trionfa alfine sul *certo* della storia.

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
di
FILOSOFIA DEL DIRITTO
e di
DIRITTO COMPARATO

Errata - corrige

A pag. 434 ultima linea

invece di *imperiale — impersonale*

INVENTARIO
347
R. UNIVERSITÀ - PADOVA

PREZZO LIRE 10

INV. S.B.N. _____
BID. S.B.N. 575703
Servizio Bibliotecario Nazionale